ISTORIA CIVILE

DEL REGNO

DI NAPOLI.

ISTORIA CIVILE
DEL REGNO
DI NAPOLI
DI
PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO ED AVVOCATO NAPOLETANO.

Con accrescimento di Note, Riflessioni, e Medaglie, date e fatte dall' Autore, e con moltissime Correzioni e Citazioni di nuovo aggiunte, che non si trovano in tutte le altre precedenti Edizioni.

Prima Edizione in Ottavo.

TOMO PRIMO.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER.
MDCCLXX.

Con Licenza de' Superiori.

LIONARDO PANZINI.

A' LETTORI.

UNo de' più famosi e pregevoli libri, che siano in questo Secolo venuti in luce nel Regno di Napoli, è la Storia Civile di esso Regno, composta con nuovo ardire e con gran travaglio dall' Avvocato e Giureconsulto Napoletano Pietro Giannone. Vi ha poche Opere, che abbiano fatto nascendo più rumore, e che prodotto abbiano maggiore utilità, o più efficacemente risvegliato gli spiriti de' suoi Nazionali a volgere i loro talenti a studj più utili, ed a più interessanti inchieste. La novità del piano, che immaginò l' illustre suo Autore, e che seppe ben condurre a fine, secondo che meglio comportavano le dure circostanze, e le scarse cognizioni del suo tempo, non potè a meno di recare all' Opera quell' universale plauso ed approvazione, di cui meritevolmente ancor oggi gode.

Il soggetto dell' Opera, l' interessante oggetto, per cui fu ella composta, il senno col quale fu scritta, i nuovi lumi, ch' ella recò alla nostra Storia Civile, e l' ampie strade, che altrui additò per migliorarla ed illustrarla del tutto, trassero in ammirazione del suo libro ognuno, che vago è di utili, e non oziose ricerche. Fu quindi da' suoi Nazionali letta con piacere e con profitto; e trasportata di volo fuori dell' Italia, ricevè dalle più culte Nazioni d' Europa l' onore di esser tradotta ne' proprj lor linguaggi, e allegata per autorevole testimonianza nelle faccende loro civili e politiche. (*a*) Le accrebbero ancor maggiormente credito ed autorità i gravi contrasti, ch' ebbe a sostener l' Autore con persone, che sforzaronsi di diminuirne il pregio non meno coll' addossare a lui nere calunnie, che alla sua Opera più gravi macchie e difetti, ch' ella in se non conteneva. Respinse egli i varj attacchi de' suoi Avversarj, e vani ne rese gli sforzi con tanto valore, ingegno, e dottrina, che ancor oggi sono l' oggetto della piacevole lettura degli uomini di senno le sue Opere Apologetiche, tuttochè tosto cader sogliano nell' obbio, appena nate, somiglianti controversie. Ma quello in fine, che fece acquistare all' Opera

(*a*) *Vedi la mia Vita del* Giannone, *stampata nell' anno 1766. colla data di Londra, pag. 17. 66.*

pera una più ſtabile riputazione, furono le sfortunate avventure, e 'l lagrimevole fine della ſua vita, ch'eccitarono negli animi un general ſentimento di compaſſione, e quindi per breve e natural paſſaggio accrebbero celebrità all' Opera, ed all' illuſtre Autore, che ne fu l' infelice vittima.

II. Ma queſte non ſono, ch' eſtrinſeche circoſtanze, che ſervirono ad aggiunger pregio e favore all' Opera; ſenza delle quali avea ancor ella nel fondo tanto di merito, che ancorchè meno ſtrepito fatto aveſſe di quello che ne fece naſcendo, ſarebbe tuttavia ſtata l' oggetto della ſtima de' dotti. La Storia, ſecondo i diverſi fini a cui è ſcritta, può avere diverſi oggetti, ed a miſura della ſcelta di eſſi, e del giudizio ed abilità degli Scrittori in adempier quello che ſi ſono propoſti, può eſſere più o meno utile ed intereſſante. Debbeſi ſenza dubbio un diſtinto luogo, e forſe il principale a quella, la quale coll' ordinato e giudizioſo racconto de' fatti, delle cauſe che gli produſſero, delle circoſtanze che gli accompagnarono, e degli effetti che ne ſeguirono, caratterizza le perſone, i conſigli, e le azioni, e quindi introduce i Lettori nella ſcuola del Mondo, gl' iſtruiſce ne' coſtumi e nella vita civile, ed a quella sfera d' azione gli dirigge, che meglio conviene allo ſtato ed a' talenti loro, ed alle circoſtanze de' Governi, in cui trovanſi. Queſta ſpezie di

Storia è quella, che Cicerone chiamò *Maestra della Vita*, e della quale ne abbiamo l'original modello negli Storici Greci e Latini, le di cui Storie sono quasi tutte lavorate a quel torno. L' Italia dopo il rinascimento delle lettere ha fornito, più che ogni altra contrada di Europa, Storie di tal fatta, scritte col maggior senno ed accuratezza, ed atte, quanto le più famose de' Greci e de' Romani, ad essere la scuola del Mondo, e della Politica. Macchiavelli, Guicciardini, Davila, Paruta, Fra Paolo sono tuttavia, e lo saranno Storici del primo ordine, ed eccellenti esemplari in questo genere; e perciò vengono lette e studiate non meno per piacere, che per istruzione da' Nazionali e da' Forestieri. Ognuna delle loro Storie, a giudizio d'un grand' uomo (*a*), ed in questo giudice competente, quanto imparziale, racchiude in se tanti pregi, quanti ve n' abbisognano per eguagliar quelle di Livio, e e di Tucidide; e qualcheduna ancora le avanza, se tanto può dirsi senza invidia e temerità.

III. Il Regno di Napoli ha pur avuto qualcuno di sì fatti Storici, ancorchè nel merito non giugnessero ad uguagliar quello de' già nominati. *La Congiura de' Baroni* di Camillo Porzio, i sei libri *de Bello Neapolitano* del

(*a*) Mylord Bolingbroke *Letters on the Study and Use of History. Let. 5. & alibi passim.*

del Pontano, ed i quattro libri, che ci restano, di Giovanni Albino *de Gestis Regum ab Aragonia*, sono stimabili per l' eleganza, e per lo giudizio, con cui sono scritti. Ma non è quì da lasciar di rendere la dovuta lode ad Angelo di Costanzo, Scrittor pulito ed assennato, la cui Storia piace egualmente, ed ammaestra. Grave, proprio, ed elegante è il suo stile; ordinato e ben circostanziato il suo racconto; i fatti non vi giacciono mai nudi, o spezzati; restano come in un quadro dipinti gli avvenimenti e le azioni; e dedotti vi sono, e sviluppati maestrevolmente gl' interessi de' personaggi, che a vicenda entrano in iscena. In somma ha il vanto la Storia del Costanzo, che diletta ed interessa, e perciò istruisce. Mal è per noi, ch' Ella non contenga, che un solo periodo della nostra Storia; dacchè se un sì eccellente Autore potuto avesse maneggiarla tutta intera allo stesso modo, non picciol lustro e vantaggio tratto n' avrebbe questo Regno.

IV. Queste, di cui fin ora ho ragionato, possono chiamarsi *Storie Originali*. V' ha un' altra spezie di Storia, ch' io chiamerò *Composta*; ed è quella, in cui sotto cert' ordine e disposizione riduconsi da industri Raccoglitori le memorie e gli avvenimenti d' una Provincia, o di un Regno. Ella è varia, quanto varj possono essere gli oggetti de' Compilatori. Esigge più erudizione, e maggior

travaglio della prima; ma minor talento e genio. Da Erodoto fino a' noſtri tempi gran numero di sì fatte Storie ſono venute in luce; dacchè l' induſtria e la fatica ſon qualità naturali ad ogni uomo, ma il genio è conceduto a pochi. Non v'è Regno, Contrada, e preſſochè Città principale, che non abbia di tali Storie; e v' ha de' Paeſi in Europa, che hanno la diſgrazia d'averne in queſto genere d'avanzo, ſiccome neſſuna dell' altro. Ma la Storia, che in queſta claſſe ſarebbe la più utile e la più iſtruttiva, e che verſo di ſe avrebbe tanto merito, quanto quelle del primo ordine, è ſtata la più diſprezzata, ed è la più nuova: quella appunto, che il noſtro Giannone intitolò *Storia Civile*. Ella non ſi trattien già a caratterizzare le perſone e l' azioni particolari, sì bene i fatti e gli avvenimenti generali: non ha per fine di toccar il cuore de' Lettori, di riſvegliare in loro lo ſpirito d'azione, di formarne i coſtumi e la condotta civile, d'eccitargli alla pubblica o privata virtù. Queſto è il fine di quelle Storie, di cui abbiam fatto innanzi parola, nè puoſſi di leggieri ottenere, ſe non ſia di propoſito preſo di mira, e ſeguitato ſenza interrompimento con fino giudizio eziandio nelle più minute circoſtanze, che accompagnano i conſigli e le azioni umane. Al contrario la *Storia Civile*, come diſſi, non riguarda, che i fatti e gli avvenimenti generali; i coſtumi che hanno

re-

regnato di Secolo in Secolo, le cause che gli hanno prodotti, e gli effetti che produssero; le rivoluzioni ed i cambiamenti politici, le leggi, i Magistrati; le vicende di tutti gli Ordini dello Stato, e l' influenza dell' uno sopra dell' altro. Una Storia così fatta è l' introduzione al Diritto Pubblico di quel Paese o Regno, per cui è scritta, siccome le Storie prima mentovate sono la Scuola pratica della Morale e della Politica. Queste parlano all' uomo, e quella istruisce il Cittadino; e quindi è, che l' une in qualunque luogo scritte, ed in qualunque tempo, interessano egualmente tutti gli uomini, l' altra non interessa, che i proprj Nazionali.

V. Di questa *Storia Civile* noi non abbiamo presso gli Antichi verun perfetto modello. Ci è, egli è vero, in ognuna delle loro Storie qualche pezzo riguardante la Storia Civile; ma ciò deriva da quel necessario rincontro di fatti, che il soggetto sono d' ambedue, e non da alcuno stabilito piano, che qualcheduno degli antichi Storici formato ne avesse. Lo stesso è da dire di quelle Storie, che sono state scritte in Europa dopo il discacciamento della barbarie, e 'l raffinamento degli spiriti. Egli convien confessare per gloria di Pietro Giannone, e per onor del nostro Regno, ch' egli è stato il primo ad immaginare ed eseguire un perfetto piano di *Storia Civile*, dando fuori quella del Regno

 di

di Napoli. Osservando, che la Storia della Polizia Civile di questo Regno era stata da' nostri Scrittori negletta, formò il Giannone il disegno di scriverla e d'illustrarla, ed ebbe il coraggio di durar la fatica di venti anni per portarla a compimento. Il soggetto dell' Opera non può essere più ampio, nè più utile ed interessante. Contien Ella pe 'l corso di presso a quindici secoli la Storia de' varj stati e sistemi del Governo Civile di questo Regno, e delle vicende e cambiamenti di quello sotto i diversi Principi e Nazioni, che lo dominarono: come la Polizia Civile venne a poco a poco alterata e cambiata dalla Polizia Ecclesiastica, la quale s'introdusse col Cristianesimo nell' Imperio, vi si stabilì, ed estese ampiamente in esso i suoi regolamenti e rapporti: quali conseguenze da ciò derivarono, e quali disordini; quali moti civili, e quali rivoluzioni politiche. Tratta quindi de' diversi costumi e leggi, ch' ebbero successivamente luogo in questo Regno, della loro varia fortuna, del loro uso ed autorità nelle faccende civili. Non vi sono obbliate le Accademie, i Tribunali, i Magistrati, i Giureconsulti, le Signorie, gli Ufficj, gli Ordini politici, e militari. In somma Ella ha per oggetto d'illustrare tutto ciò, che s'appartiene alla varia forma e disposizione non meno del Governo politico e temporale di questo Regno, che dell' Ecclesiastico e Spirituale.

VI

VI. Un piano di Storia sì vasto ed interessante è eseguito dall' Autore con molta felicità e maestria. L' ordine, ch' egli serba in tutta l' Opera è ammirabile, e tanto ancor più, quanto la multiplicità degli oggetti particolari non solo non reca confusione, ma richiama sempre e spinge l' attenzione de' lettori all' oggetto generale. Chiaro, facile, e grave è il suo stile. Opportune, e non oziose sono le riflessioni. Spiegate vi sono con sottigliezza e dignità le cause degli avvenimenti politici, e l' origini delle istituzioni civili, e quindi con nettezza dedotti gli effetti. E per tutto regna una singolar dirittura e maturità di giudizio, che a mio avviso costituisce il maggior pregio dell' Opera.

VII. Ma dov' è la grand' Opera, che vada esente da difetti? dov' è la Storia, in cui non trovasi qualche cosa da riprendere, o da desiderare? Ha la *Storia Civile* ancora i suoi, e non piccioli nei. Io nella Vita del Giannone ne ho accennato i principali (*a*). Un nuovo e giudizioso Scrittore ne viene con sommo studio osservando degli altri (*b*). Tralasciando gli estrinseci difetti, che per quanto altri gl' ingrandisca, non arriveranno mai ad oscu-

(*a*) *Vita del* Giannone *p.17. cit. Ediz.*

(*b*) *Vedi il* Saggio di un' Opera intitolata il Diritto Pubblico e Politico del Regno di Napoli, *che porta la data di Cosmopoli*, §. 21. *pag. 74. & seqq.*

oscurare il pregio sustanziale dell' Opera, farò soltanto parola di quegli, che sono in fatti essenziali. I. S' incontra in essa non leggier numero di falli nella Storia, e nella Cronologia; e vi si osserva molte volte una notabile mancanza di fatti particolari, onde più gran lume ritratto avrebbe la Storia della Polizia Civile ed Ecclesiastica di questo Regno. II. Alcuni più principali ed interessanti articoli del pubblico Diritto, e della generale Economia di questo Regno, o sono trascurati del tutto, o scarsamente trattati, o non richiamati da' suoi veri principj. III. E' in oltre da notare come non leggier difetto, che avendo egli impreso a scrivere la Storia Civile del Regno di Napoli, e nella Introduzion di essa promettendo di ragionare de' varj stati e cambiamenti del sistema civile di questo Regno, e di tutto ciò, che alla forma del suo governo politico s' appartiene; egli non adempie interamente a questo oggetto, vestendo regolarmente nella sua Opera il carattere di Giureconsulto, e poco riguardo tenendo di quello di Politico. Quindi si trattien egli a maneggiar la nuda Storia civile, e non la politica insieme del Governo, delle Leggi, de' Magistrati, e degli Ordini del Regno. S' avvide di ciò il Giannone, e nella Introduzione alla sua Opera confessa, ch' Ella il paleserebbe al Mondo più Giureconsulto, che Politico, soggiungendo quindi più ragioni, onde conveniva

niva che tal si fosse dimostrato. Ma ciò non lascia però di farci desiderare, ch' egli non trascurando il mestier di Giureconsulto, diretto avesse, qual Politico, le sue mire ad oggettò più grande ed universale. Sarebbe allora la sua Opera in tutte le sue parti perfettamente compiuta; e più profittevole ed istruttiva sarebbe stata a' suoi Nazionali, e più interessante ed universale, anche appo gli Esteri, la sua lettura. Ma troppo difficil è secondo l' ordine della Natura, che le grandi produzioni riescano senza difetti, e che più notabili non siano quelli, che si ravvisano nelle Opere, le quali sono di nuova idea, e di primo conio.

VIII. Per dar nondimeno il suo luogo alla verità, v' è abbastanza per non attribuire del tutto o a mancanza, o a negligenza dell' Autore i difetti della sua Opera, ma sì bene al tempo, e alle dure circostanze, in cui egli la scrisse. Non cominciò prima della fine del passato secolo, e del principio di questo a diradarsi in Napoli il bujo, che fin allora regnato vi avea, e che per più secoli avea tenuto ingombrate le menti degli uomini. Appena cominciarono i valentuomini di quel tempo a gustare i principj del vero sapere, a riformare il lor gusto, a vedere la vanità di ciò, che insegnavasi nelle Scuole, ed a rompere la barbarie che dominava nel Foro. Mercè gli utili sforzi di Tommaso

Cornelio, Lionardo da Capua, e Francesco d' Andrea, uomini presso di noi di eterna rimembranza, risvegliaronsi gli spiriti de' nostri Nazionali, e lasciando da banda l' ozioso sapere sin allora dominante, si rivolsero a studj più utili, ed a trattargli con metodo e con gusto. Da questo nuovo moto, che coloro diedero a' talenti, surse il famoso Domenico Aulisio, il quale fu il Maestro del Giannone, Serafino Biscardi, Gaetano Argento, Alessandro Riccardi, Costantino Grimaldi, Luc' Antonio Porzio, Niccolò Capasso, Niccolò Cirillo, ed altri uomini insigni. Ma non era ancor tanto avanzata la coltura degl' ingegni, quando il Giannone compose la sua Opera, sicchè potess' egli esser fornito di tutti i lumi, ed ajuti necessarj per ben formarla. Non si erano dirozzati, che gli studj elementari, e quelle Scienze ed Arti, che immediatamente servono alla vita, o al viver civile. Le Lettere umane, e lo studio del Greco, del Latino, e del puro Italiano costituivano il pregio maggiore della Letteratura di quel tempo; e la Medicina, e la Giurisprudenza furono le prime e sole a partecipare de' nuovi lumi, che acquistarono i nostri Nazionali. Solo Giambatista Vico, uomo di grande ingegno, e di talento superiore, spinse più oltre i suoi sforzi, e le sue mire; ma l' oscura ed intralciata maniera, ch' egli tenne nello scrivere, non gli fece aver fra' suoi, che pochi let-

lettori, e i pregiudizj del secolo non ancora in tutto svelti non gli proccurarono imitator nessuno.

IX. La Filosofia generale, la Storia, la Politica, e 'l Dritto Pubblico non erano state coltivate, anzi neppure tentate da' nostri, allorchè il Giannone compose la sua Storia Civile. Scarsi erano perciò i lumi toccante sì fatti oggetti, e rari erano presso di Noi i libri, onde si potevano ritrarre. Aggiungasi, che il Giannone, uomo di mediocre fortuna, e costretto a perdere la miglior parte del suo tempo, ed a guadagnar stentatamente la sua vita negli affari del Foro, non era fornito, che di una picciola supellettile di libri, de' quali larga copia v' abbisognava per ben eseguire il vasto piano della sua Opera. In oltre è da notare, che gran lumi sono surti in Europa dopo il suo tempo intorno a' varj oggetti della Storia Civile, e molte scoverte si son fatte sopra la Storia d' Italia, e del nostro Regno particolarmente, mercè i molti materiali con gran travaglio ed industria raccolti, e dati in luce dal Muratori, e da altri valentuomini d' istancabile ricerca. Di sì fatti ajuti fu privo il Giannone, e con nostro danno sicuramente, dacchè egli, son certo, se ne sarebbe valuto con giudizio e vantaggio. In fine la fretta, che gli convenne darsi per pubblicar sollecitamente la sua Opera, è stata ancor causa di qualche imperfezione, che in

in essa si ravvisa (a). Queste furono tutte cagioni, onde la Storia Civile non comparve alla luce, nè è in se stessa perfetta in tutte le sue parti.

X. Non ostante le sue imperfezioni, e 'l vuoto che lascia in molti luoghi, ed in alcune cose la Storia Civile, ella è, e sarà sempre riguardata qual Opera originale, e di non volgare merito. Ella ha avuto il pregio, come dissi da principio, di rompere presso di noi il ghiaccio sopra materie della prima importanza, di rivolgere i talenti de' suoi Nazionali ad oggetti interessanti, di aprire altrui le strade, per cui pervenir possono ad una esatta cognizione del Diritto Pubblico, e delle vicende della Polizia Civile, e dell' Economia generale del nostro Regno. Quindi non deve sorprenderci il nome, e 'l grande spaccio, che ha avuto quest' Opera in Italia, e di là da' Monti. Oltre le traduzioni, che ne hanno fatto gl'Inglesi, i Francesi, e i Tedeschi ne' loro linguaggi per proprio uso, si è stampata nell'idioma, in cui fu scritta, quattro volte, e sempre con buon successo. Il Librajo Gio: Gravier, inteso a fornir di buoni libri il nostro Regno, e ad esercitare i suoi torchi in utili stampe, ne preparava già la quin-

(a) *Vedi la Vita di* Giannone *pag.9. & 10. e 'l* Saggio del Diritto Publico e Politico del Regno di Napoli *p.80. & seqq.*

quinta Edizione in bella forma, e con nuovi caratteri fatti apposta venir di Parigi; quando a' conforti d'uomini dotti e d'autorità mi nacque la voglia di por mano alla revisione ed emendazione di quest' Opera, con disegno di purgarla da' molti falli, che in essa s' incontrano, e di supplire a' di lei notati difetti e mancanze. Mi messi di buon animo al travaglio; ma appena ebbi cominciato, che m' avvidi bene, come questa era opera di più lungo tempo, e di più grave fatica, che le circostanze, e la fretta datami dal Librajo non permettevano. Restrinsi pertanto la mia mira principale a spurgarla de' frequenti abbagli, che traer possono di leggieri i lettori in errore, ad ornarla di citazioni, e di opportune Note, che servono o ad emendare qualche grave fallo dell' Autore, o ad illustrare ciò ch' egli dice, ed in fine a corredarla dell'autorità, che comprovano quel ch' egli afferma, e che spesso vi mancano. Tanto ho eseguito: se con buon successo, lascio a determinarlo al discreto giudizio de' Lettori.

XI. Ad istruzione del Pubblico non vo' qui lasciar d' avvertire, che alcuni piccioli cambiamenti, aggiunzioni, ed emendazioni, che s' incontrano nel testo dell' Opera, sono della mano dell'Autore stesso; dacchè io ebbi la sorte di ritrovar fra le molte sue Carte, capitate qui da Ginevra dopo la di lui morte, le quali mi ajutarono non poco a disten-

ſtendere la Vita del Giannone, un foglio di correzioni, ſcritto di propria mano dell' Autore, e lavorato forſe dopo ch' ebbe ſomminiſtrato al Traduttor Franceſe della ſua Opera quell' emendazioni, ed Addizioni, che comparvero la prima volta al Pubblico nella Traduzion Franceſe della Storia Civile; e 'l quale io congetturo, che ſia quello ſteſſo, ch' entrò a parte della vendita di alcuni Manoſcritti del Giannone, che fece il Signor Iſacco Vernet ad un Librajo Olandeſe, i quali per la morte poco dopo accaduta del ſuddetto Librajo andarono a male. (*a*) A tenore di queſto foglio ho io emendato que' luoghi, che ſono in quello notati, ed alcuni di eſſi colle proprie parole dell' Autore ivi ſcritte. Molti falli di Cronologia, di nomi, di paeſi, e di minute circoſtanze de' fatti ſono ſtati da me corretti nel teſto, dove l' occaſione l' ha richieſto, ſenza eſſere obbligato ad ingroſſare i tomi con ſpeſſe ed ozioſe Note. Nelle citazioni, che vi ho aggiunto, quelle, che poſſono ſomminiſtrare al Lettore più abbondanti lumi intorno a quello che l' Autore dice, ſono precedute dalle parole: *Vide omnino;* alcune altre, che denotano o varietà nelle circoſtanze de' fatti, o sbaglio poſitivo nel racconto dall' Autor fatto di eſſi, ſono ſegnate così: *Vid. tamen* N. N. rimettendo a queſto mo-

(*a*) *Vita del* Giannone *p.141.*

modo i Lettori a quegli Autori, onde possano ritrarre una più vera ed esatta informazione di quelle tali cose. Ma io ho usato d' ordinario un tale accennamento nel margine in que' passi, dove i falli dell' Autore non appartengono direttamente, o non toccano dappresso la nostra Storia. In questi ultimi, salvo che non siano di leggier momento, vi ho aggiunto delle Note, le quali sono di carattere *corsivo*, a distinzione di alcune poche dell' Autore, che sono stampate in carattere *tondo*. Per qualche accidente, che non accade qui di raccontare, non vengono appiccate a' proprj luoghi ne' primi due libri molte Note, che trovansi fatte; ma saranno insieme con diverse altre appartenenti a' seguenti libri, ed a cose sfuggite da prima alla mia diligenza, stampate nella fine dell' Opera in modo, che possano essere distribuite per tutti i tomi di essa, e collocate in fondo d'ogni tomo. Suppongo di non aver impiegato il mio tempo in vano, ridonando al Pubblico questa famosa Opera più corretta ed accresciuta, che fin ora non è stata. Il pregio, in cui Ella è generalmente avuta, e la riconosciuta di lei utilità mi fanno ragione di credere, che non siano per essere riputate inutili queste mie fatiche. Del resto ad ogni modo che la cosa riesca, mi giova sperare, che il Pubblico almeno apprezzi il zelo, che ho avuto in fargli cosa grata ed utile, comechè contento non sia per altro della mia poca abilità.

AL POTENTISS. E FELICISS. PRINCIPE

CARLO VI.

IL GRANDE,

DA DIO CORONATO IMPERADORE DE' ROMANI, RE DI GERMANIA, DELLE SPAGNE, DI NAPOLI, D'UNGHERIA, DI BOEMIA, DI SICILIA, &c.

A*vventurosa*, e non meno di queste Provincie fortunata deggio reputar io l'Istoria Civile del Regno di Napoli, *che ora umilmente, e coll'animo, il più ch'io possa, riverente e divoto alla* Cesarea e Cattolica Maesta' Vostra *presento; non soltanto per aver ella la sorte d'uscire alla luce del Mondo sotto un Principe non meno eccelso e poderoso, che magnanimo e benigno, e di così rara e maravigliosa bontà, ch'essendo le sue grandezze maggiori della fama, non isdegna di prender in grado le più basse ed umili cose, allorchè da ossequiosa mano se gli porgono in*

dono: ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili e segnalati benefizj, de' quali avete colmo questo Regno, e nelle vostre sublimi e gloriose azioni, di cui avete riempiuto il Mondo tutto; onde la benificenza e la fama di tutti gli altri Principi che lo dominarono, di gran lunga sopravvanzando, lo splendore stesso de' vostri Augusti Antecessori avete certamente oscurato.

Se mai per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime, che nel governamento di sì numerose Provincie, ed ampj Regni, onde il vostro grande Imperio si compone, tengono debitamente la divina vostra mente occupata: dall' altezza del supremo grado delle mondane cose, dove non meno per retaggio de' vostri maggiori, che per vostri meriti e virtù siete stato elevato, degnerà la Maestà Vostra abbassar l'occhio a riguardare ciò, che in questa Istoria si narra per lo corso di presso a quindici Secoli; potrà quindi chiaramente comprendere, non pur questo suo fedelissimo Regno per dignità e per grandezza non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome, ma che sotto tanti e sì varj Principi di nazioni diverse, onde e' fu dominato, dopo tanti e sì varj cambiamenti del suo governo civile, veduto mai non fu nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità e splendore, come ora, che riposa sotto il di Lei giusto e clementissimo dominio.

Nello scadimento del Romano Imperio, sotto que-

quegli ultimi Cesari, fu da straniere nazioni miseramente combattuto ed afflitto. I Longobardi pugnando co' Greci e co' Normanni, e sovente tra loro medesimi, il renderono teatro miserabile di guerre e di rapine. Gli Svevi l' avrebbono certamente rilevato, se non fosse lor convenuto, quasi sempre colle armi in mano, dalle altrui intraprese coprirlo e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore de' Romani Pontefici ne riconobbero l' acquisto, il posero in mille soggezioni e servitù; e dopo la morte dell' inclito Re Roberto essendo caduto sotto la dominazione di femmine, e tra le competenze di più Reali di quella Stirpe, da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso Re d' Aragona restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni Regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural figliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti ritornò nelle primiere calamità e disordini. Il savio Re Ferdinando il Cattolico restaurollo dalle passate sciagure, e sotto l' Imperio del vostro gran Zio, dell' invitto e glorioso Carlo V. videsi portato anche a maggior fortuna. Ma Filippo II. di lui figliuolo, abbagliato da altre sue vastissime idee, poco ne curò la dechinazione, e molto meno i suoi discendenti. Ma essendosi a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto e potente Imperio, a tanta grandezza con la vostra benefica mano l' avete sollevato, là dove non fu

 vedu-

veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere, che i vostri immensi beneficj a quelli degli altri Re vostri predecessori comparar si potessero. Voi spinto dalla fedeltà e dall' amore de' nostri cuori, e più dalla grandezza e generosità del proprio, che non saprebbe donare senza arricchire, non pur l' antiche degnaste di confermare, ma di nuove e copiosissime grazie, e tutte considerabili fregiarne. Onoraste la Città nostra, e' suoi Eletti di nuovi e più ragguardevoli titoli. Antiponeste i nativi del Regno nelle cariche, beneficj, e negli uffizj, escludendone i forestieri. Severamente vietaste, non più per utile del vostro Erario, che de' vostri sudditi, l' alienazione de' fondi dell' entrate regali. Imponeste, che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra S. Fede procedessero, se non gli Arcivescovi, e gli altri Ordinarj di questo Regno, come Ordinarj, e con la via ordinaria, che si pratica negli altri delitti, e cause criminali Ecclesiastiche. Con più vostri regali Editti comandaste, che in tutti i Beneficj, Vescovadi, Arcivescovadi, ed altre Prelature del Regno ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i Privilegj a' Baroni, oltre a' gradi già stabiliti la succession feudale stendendo. Vostro ordinamento fu, che la Ruota del Cedulario *si togliesse, contro del Regio Fisco la prescrizion centenaria si ammettesse, anche nelle Regalie, nelle cose Giurisdizionali, e nell' altre vostre Fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello, che ritrae il*

Re-

Regno, oggi che vive ſotto le voſtre temute inſegne, dal venir compreſo nelle tregue, che ſi fanno tra l' Imperio, e 'l Turco, e dal commerzio, il quale Voſtra Maeſtà è tutta inteſa ad aprire ed allargare ne' noſtri Porti colla Germania, e con altre più remote Regioni. Coſe tutte, di cui in altri tempi vano ſarebbe ſtato il diſiderio, non che la ſperanza.

Ma il maggior pregio, onde dobbiamo gir alteri nel ſuo feliciſſimo Regno, è l' aver Ella col decoro dell' Imperial Maeſtà ſoſtenute e fatte valer tra noi, ed a noſtro prò i ſuoi regali diritti, e le ſue alte e ſupreme Regalie; affinchè più non ſi confondeſſero, come già fu, i confini tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio. Sotto i voſtri auſpicj furon queſte due Potenze ridotte ad una perfetta armonia e corriſpondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell' Eſterior Polizia Eccleſiaſtica, vi moſtrate tutto volto a reſtituir la diſciplina nella Chieſa, di cui per iſtituzion Divina ſiete protettore ed avvocato: talchè oggi ammiraſi la giuſtizia e la giuriſdizione Eccleſiaſtica nel ſuo giuſto punto, laſciandoſi al Sacerdozio quel ch' è di Dio, ed all' Imperio quel ch' è di Ceſare.

Se adunque queſta Storia non ſi troverà degna d' altro pregio, sì n' avrà ella d' aſſai, nè potrò io pentirmi di avervi logorati in faticoſe vigilie molti anni, coll' aver manifeſtato al Mondo, quanto Voi nel beneficarci e nell' illuſtrarci, e negli atti di magnanimità e di valore, avete

ſuperati i beneficj e l'opere di tutti gli altri Re voſtri predeceſſori; e che per rendervi per fama immortale ed eterno, immortali ed eterne coſe operando, ogni umana grandezza addietro vi laſciate.

Il voſtro grande e ſublime intendimento ben comprenderà, quali e quanti debbano eſſere i noſtri obblighi per sì rari e ſtupendi beneficj, la cui dolce memoria non ſi eſtinguerà, ſe non col Mondo. E ſe le grazie e' doni non altronde ſogliono, che da dilezion provenire; quali più chiari ſegni e più certi potrà mai darne il voſtro paterno amore? E perchè eſſendo voi ottimo, e nel più ſublime grado di vera virtù, non potete amare ſe non ſe il buono, e ciò che maggiormente a quello s'avvicina: dovremo noi ſempre più ſtudiarci d'eſſer buoni e grati, almeno per le ſteſſe maſſime de' cattivi, cioè per proprio intereſſe, per non interromperci il corſo favorevole delle voſtre benigniſſime grazie.

Vengono, Principe eccelſo, in queſt' Opera, dove l'opportunità l'ha richieſto, ſoſtenute le voſtre regalie e preminenze, e le ragioni di quelle con iſchietta e pura verità meſſe in chiaro; non già con intendimento, che s'abbia punto da ſcemare altrui ciò, che dirittamente ſe gli dee: che queſto alla ſanta ſua mente non s'affarrebbe; ma perchè poſſano riformarſi con modi legittimi quegli abuſi, a' quali la debolezza umana in proceſſo di tempo ha potuto abbandonarſi, e per quell'affezione ed ardore, che ciaſcun voſtro fedel

del vassallo è tenuto d' avere, non meno per amore della verità, e per l' obbligo dovuto al proprio Signore, che per l' interesse che noi medesimi ci abbiamo. E quindi sia, se non m' inganno, che non solamente non abbia a dispiacer altrui, se vedrà d' averle io con franchezza Cristiana difese, ma che questa Storia si renda meritevole dell' alta protezione della vostra potente mano. Il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali portando in fronte la gloriosa scritta del vostro Imperial Nome, ed uscendo alla luce, come dono, ancorchè basso, e mal conveniente a tanto Principe, sotto l' ombra de' vostri temuti allori, saranno sicure di non esser percosse dagli ardenti fulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno, o scossa dovran temere d' ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi fa ragion di sperare, che siate per accettarle con lieto e favorevol viso; onde le obbligazioni, che insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili voti la Divina Bontà, che lungamente, e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa Persona, in guisa che non ce n' abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò, che tanto si sospira, e che sol manca per compimento dell' universale tranquillità e contentezza. Napoli 12. Febbrajo 1723.

Di V. S. C. e C. M.

Umiliss. devotiss. ed ossequiosiss. Vas. e Serv.

Pietro Giannone.

INTRODUZIONE.

Istoria, che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie, e col romore delle armi, che per più secoli lo renderono miserabil Teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò che natura, per dimostrar suo potere e sua maggior pompa, profusamente gli concedette; nè sarà per arrestargli nella contemplazione dell' antichità e magnificenza degli ampj e superbi edificj delle sue Città, e di ciò che l' arti meccaniche maravigliosamente vi operarono. Altri quest' ufficio ha fornito, e forse se ne truova dato alla luce vie più assai, che non si converrebbe. Sarà quest' Istoria tutta civile, e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della Polizia di sì nobil Reame, delle sue Leggi e Costumi partitamente tratterassi: parte, la quale veniva disiderata per intero ornamento di questa sì illustre e preclara regione d' Italia. Conterà nel corso poco men di quindici secoli i varj stati,

ſtati, ed i cambiamenti del ſuo governo civile ſotto tanti Principi, che lo dominarono; e per quanti gradi giugneſſe in fine a quello ſtato, in cui oggi il veggiamo: come varioſſi per la Polizia Eccleſiaſtica in eſſo introdotta, e per gli ſuoi regolamenti: qual uſo ed autorità ebbonvi le leggi Romane, durante l' Imperio, e come poi dichinaſſero: le loro obblivioni, i riſtoramenti, e la varia fortuna delle tante altre leggi introdotte dapoi da varie nazioni: l' Accademie, i Tribunali, i Magiſtrati, i Giureconſulti, le Signorie, gli Ufficj, gli Ordini; in brieve tutto ciò, che alla forma del ſuo governo, così Politico e Temporale, come Eccleſiaſtico e Spirituale s' appartiene.

Se queſto Reame foſſe ſurto, come un' Iſola in mezzo all' Oceano, ſpiccato e diviſo da tutto il reſto del Mondo, non s' avrebbe avuto gran pena a ſoſtenere per comporre di ſua civile Iſtoria molti libri; imperciocchè ſarebbe baſtato aver ragione de' Principi, che lo dominarono, e delle ſue proprie leggi ed iſtituti, co' quali fu governato. Ma poichè fu egli quaſi ſempre ſoggetto, e parte o d' un grande Imperio, come fu il Romano, e dapoi il Greco, o d' un gran Regno, come fu quello d' Italia ſotto i Goti, e ſotto i Longobardi, o finalmente ad altri Principi ſottopoſto, che tenendo collocata altrove la regia lor ſede, quindi per mezzo de' loro Mi-

Miniſtri il reggevano; non dovrà imputarſi, ſe non a dura neceſſità, che per ben intendere la ſua ſpeziale polizia, ſi dia un ſaggio della forma e diſpoſizione dell' Imperio Romano, e come ſi reggeſſero le ſue Provincie, fra le quali le più degne, ch' ebbe in Italia, furono certamente queſte, che compongono oggi il noſtro Regno. Non ben potrebbe comprenderſi il loro cambiamento, ſe inſieme non ſi manifeſtaſſero le cagioni più generali, onde variandoſi il tutto, veniſſe anche queſta parte a mutarſi. E poichè queſte regioni per le loro nobili prerogative invitarono molti Principi d' Europa a conquiſtarle, furono perciò lungamente combattute, ciaſcheduno pretendendo avervi diritto, e chi come Tributarie, chi in protezione, e qual finalmente come Feudatarie le preteſe: ſi è riputato perciò pregio dell' opera, che i fonti di tutte queſte pretenſioni ſi ſcovriſſero; nè potevano altramente moſtrarſi, ſe non col dare una generale idea e contezza dello ſtato d' Italia in varj tempi, e ſovente degli altri Principati più remoti, e de' traſportamenti de' Reami di gente in gente, onde ſurſero le tante pretenſioni, che diedero moto all' impreſe e fomento.

Nè cotali inveſtigamenti ſono ſtati ſolamente neceſſarj per dare una eſatta e diſtinta cognizione dello ſtato Politico e Temporale di queſto Regno, come peravventura ſarà

da

da alcuni riputato ; ma eziandio per quello che s' aſpetta ad Eccleſiaſtici affari, imperocchè non minori furono le conteſe fra' Principi del ſecolo, che fra' maggiori Prelati della Chieſa. Fu anche queſto Regno combattuto da' due più celebri Patriarchi del Mondo, da quello di Roma in Occidente, e dall' altro di Coſtantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle noſtre Chieſe al Pontefice Romano, non pur come Capo della Chieſa Univerſale, ma anche come Patriarca d' Occidente, eziandio ſe l' autorità ſua Patriarcale aveſſe voluto reſtringerſi alle ſole Città *Suburbicarie*. Ma il Coſtantinopolitano con temerario ardire attentò uſurpare le coſtui regioni : preteſe molte Chieſe di queſto Reame al ſuo Patriarcato d' Oriente appartenerſi : che di lui foſſe il diritto di ergere le Città in Metropoli, e di aſſegnar loro que' Veſcovi ſuffraganei, che gli foſſero piaciuti. Era perciò di meſtiere far vedere, come queſti due Patriarcati dilataſſero pian piano i loro confini : il che non potea ben farſi ſenza una general contezza della Polizia dello ſtato Eccleſiaſtico, e della diſpoſizione delle ſue Dioceſi e Provincie.

L' Iſtoria civile, ſecondo il preſente ſiſtema del Mondo Cattolico, non può certamente andare diſgiunta dall' Iſtoria Eccleſiaſtica. Lo ſtato Eccleſiaſtico, gareggiando il Politico e Temporale de' Principi, ſi è per mezzo de' ſuoi

ſuoi regolamenti così forte ſtabilito nell' Imperio , e cotanto in quello radicato e congiunto , che ora non poſſono perfettamente ravviſarſi li cambiamenti dell' uno ſenza la cognizione dell' altro. Quindi era neceſſario vedere, come e quando ſi foſſe l' Eccleſiaſtico introdotto nell' Imperio, e che di nuovo arrecaſſe in queſto Reame : il che di vero fu una delle più grandi occaſioni del cambiamento del ſuo ſtato Politico e Temporale. E quindi non ſenza ſtupore ſcorgeraſſi , come, contro a tutte le leggi del Governo, abbia potuto un Imperio nell' altro ſtabilirſi , e come ſovente il Sacerdozio abuſando la divozione de' Popoli, e 'l ſuo potere ſpirituale , intraprendeſſe ſopra il governo temporale di queſto Reame: che fu rampollo delle tante controverſie Giuriſdizionali, delle quali ſarà ſempre piena la Repubblica Criſtiana , e queſto noſtro Regno più che ogni altro. Onde preſero motivo alcuni valentuomini di travagliarſi per riducere queſte due Potenze ad una perfetta armonia e corriſpondenza, e comunicarſi vicendevolmente la loro virtù ed energia: eſſendoſi per lunga ſperienza conoſciuto, che ſe l' Imperio ſoccorre con le ſue forze al Sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il Sacerdozio ſcambievolmente ſtringe ed uniſce l'affezione del Popolo all'ubbidienza del Principe, tutto lo Stato ſarà florido e felice ; ma per contrario, ſe queſte due Potenze ſono diſcordanti fra loro, come ſe il Sacerdozio, oltre-

trepassando i confini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l'Imperio e Governo Politico, ovvero se l'Imperio rivolgendo contra Dio quella forza, che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il Sacerdozio, tutto va in confusione ed in ruina; di che potranno essere gran documento i molti disordini, che si sentiranno perciò in questo istesso nostro Reame accaduti.

Nel trattar dell'uso e dell'autorità, ch'ebbero in queste nostre Provincie così le leggi Romane, come i regolamenti Ecclesiastici, e le leggi dell'altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica, nè travaglio; e forse il vedere l'Opera in questa parte abbondare, farà scoprire la mia professione, palesandomi al Mondo più Giureconsulto, che Politico. Veracemente meritava questa parte, che fosse fra noi bene illustrata, poichè non in tutti luoghi, nè in tutti tempi fu cotale uso ed autorità delle Romane leggi sempre uniforme; onde avendo i nostri Giureconsulti trascurata questa considerabilissima parte, siccome altresì quella dell'origine, ed uso dell'altre leggi, che dapoi nello stesso nostro Regno da straniere nazioni s'introdussero, è stata potissima cagione, che abbiano costoro riempiuti i loro volumi di gravi e sconci errori; da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati, quanto a ciascheduno sia meglio affaticarsi per andare rintracciando in sua contra-

tra-

trada le varie fortune ed i varj casi delle leggi Romane, e delle proprie, che con dubbio, e poco accertamento andar vagando per le Provincie altrui. Imperocchè quantunque si possa per un solo tessere esatta istoria dell' origine e progressi delle lettere nell'altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d' Europa, siccome veggiamo essere ad alcuni talora riuscito; nientedimeno quanto è alla Giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variare de' Principi e delle nazioni, egli non è carico, che possa già per un solo sostenersi, ma dee in più esser ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsi nell'uso, nell' autorità, e nelle varie mutazioni, che troverà nella propria regione essere accadute. Così scorgiamo essersi della Giurisprudenza Romana per alcuni eccellenti Scrittori compilata qualche istoria. Però quasi tutti si sono affaticati a renderla chiara ed illustre, in narrando la sua origine ed i progressi ne' tempi, che l' Imperio Romano nacque, crebbe, e si stese alla sua maggior grandezza. Ma i varj casi di quella, quando l' Imperio cominciò poi a cader dal suo splendore, la sua dichinazione, obblivione, e ristoramento, l' uso e l' autorità, che le fu data ne' nuovi Dominj, dopo l' inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nuove leggi rimanesse presso che spenta, e quando ristabilita quelle oscurasse: non potranno certa-

mente in tutte le parti d' Europa da un ſolo eſattamente deſcriverſi. Perciò ben ſi conſigliarono alcuni nobili ſpiriti, dopo aver dato un ſaggio delle coſe generali, nel proprio Regno, o Provincia a ſiggerſi i confini, oltre a' quali di rado, o non mai trapaſſarono.

Un uomo di Brettagna, e dal Mondo diviſo, reputando gli altri in troppo brevi chioſtri aver riſtretto l' ardire dell' ingegno umano, moſtrò d'aver coraggio per tanta impreſa. Fu queſti il celebre *Arturo Duck* (*a*), il quale oltre a' confini della ſua *Inghilterra* volle in altri, e più vicini, e più lontani paeſi andar rintracciando l'uſo e l'autorità delle Romane leggi ne' nuovi Dominj de' Principi Criſtiani; e di quelle di ciaſcheduna nazione volle ancora aver conto. Le ricercò nella vicina *Scozia*, e nell' *Ibernia*; trapaſsò nella Francia, e nella Spagna; in Germania, in Italia, e nel noſtro Regno ancora; ſi ſteſe in oltre in Polonia, Boemia, in Ungheria, Danimarca, nella Svezia, ed in più remote parti. Ma l' iſteſſa inſigne ſua Opera ha chiararamente moſtrato al Mondo, non eſſer queſta impreſa da un ſolo; poichè ſebbene la gran ſua diligenza, e la peregrinazione in varj paeſi d' Europa, come nella Francia, nella Germania, e nell' Italia, aveſſero potuto in gran

(*a*) Arthur. Duck, *De Uſu, & Auth. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Chriſtianorum.*

gran parte rimuovere le molte difficoltà al proseguimento della sua impresa: nondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui esattamente adempire nella sua *Inghilterra*, nella *Scozia*, nell' *Ibernia*, ed in alcune regioni da se meno lontane; ma nell' altre parti, e spezialmente nel nostro Reame, si vede veramente essersi da pellegrino diportato, conciossiacosachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci somministrato, che una molto leggier contezza dell' uso e dell' autorità delle Leggi così Romane, come proprie, qui introdotte da'varj Principi, che lo ressero. Ned egli, per la sua ingenuità, nella conchiusione del libro potè dissimularlo, promettendosi appo stranieri trovar perdono, se trattando delle loro leggi e costumi, così parco stato fosse; e confessò altro non essere stato suo intendimento, che d' invogliare i Giureconsulti d' altri paesi, acciocchè prendendo esempio da lui, quel ch' egli aveva adempiuto nella sua *Inghilterra*, volessero essi fare con più diligenti trattati ne' proprj loro Regni, o Provincie. Per questa cagione poco prima d' Arturo alcuni Scrittori, senz' andar molto vagando, alle proprie regioni si restrinsero. *Innocenzio Cironio* (a) Cancelliere di Tolosa volle raggirarsi per la sola *Francia*, ancorchè assai

 leg-

(a) Ciron. *Observ: Jur. Can. lib.* 5.

leggiermente la scorresse. Ma *Alteserra* (*a*) ciò con maggior esattezza, e più minutamente volle ricercare in quella Provincia, ov' ei nacque, cioè nell' *Aquitania*. E *Giovanni Costa*, eccellente Cattedratico in Tolosa, promise di fare lo stesso con maggior diligenza in tutto il Regno di *Francia*: ma questa sua grand' opera, che con impazienza era aspettata dal Cironio (*b*), da Arturo (*c*), e da tutti gli altri eruditi, non sappiamo ancora a' dì nostri, se mai uscita sia alla luce del Mondo. *Giovanni Doujat* (*d*) fece dapoi lo stesso, non oltrepassando i confini della *Francia*. E talora è accaduto, che volendo alcuni esser troppo curiosi nelle altrui regioni, abbiano nelle proprie trascurate le migliori ricerche, ed in mille errori essere per ciò inciampati.

Alla *Germania* non manca il suo Istorico intorno a questo suggetto. *Ermanno Conringio* (*e*) compilò un trattato dell' origine, e varia fortuna delle leggi Romane, e Germaniche, del quale fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (*f*); ed a' dì nostri *Burcardo Struvio* (*g*) ne ha compilato un altro più dif-

(*a*) Alteserra *Rerum Aquitanic. lib.3.*
(*b*) Ciron. *lib.5. Observ. Jur. Can. cap.6. & 7.*
(*c*) Athur. Duck. *lib. 2. cap. 5. nu.43.*
(*d*) Doujat. *Hist. Jur. Civ.*
(*e*) Erm. Conring. *De Orig. Juris Germanici.*
(*f*) Georg. Pasquio *De Novis Invent.*
(*g*) Struv. *Hist. Jur. Germ. c. 6.*

diffuso, rapportando altri Autori, che per l' Alemagna fecero lo stesso.

Non manca all' *Ollanda* il suo, e *Giovanni Voezio* compilò un libro intitolato: *De Usu Juris Civilis, & Canonici in Belgio unito*.

Per la Spagna abbiamo, che *Michele Molino* ne distese un consimile per lo Regno d' *Aragona*. *Giovanni Lodovico Cortes* scrisse l' Istoria *Juris Hispanici*; e *Gerardo Ernesto di Franckenau* sopra questo argomento si distese più d' ogni altro (*a*). Hanno pure intorno a ciò i loro Istorici la *Svezia*, la *Danimarca*, la *Norvegia*, e l'altre Provincie Settentrionali. Nè ve ne mancano ancora in alcune parti della nostra *Italia*, come in Milano per l' industria di *Francesco Grasso* (*b*), ed in altri paesi ancora della medesima.

Nel nostro Regno solamente ciò, che gli altri tratti dall' amore della gloria della loro Nazione fecero, è stato sempre trascurato. Nè per certo dovrebb' essere maggiore l' espettazione e 'l disiderio, che vi si provvedesse, della maraviglia, come in un Regno così ampio, e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato saggio al Mondo, null' altro studio esser loro più a cuore, che quello delle leggi, abbiano poi tralasciato argomento sì nobile ed illustre. Imper-

(*a*) V. Struv. in *Prolegom. ad Hist. Jur.* §. 28.
(*b*) Franc. Crass. in Libello *de Orig. Jur. Mediol.*

perciocchè una Storia esatta dell' uso ed autorità, che nel nostro Regno ebbero le leggi Romane, e de' varj accidenti dell' altre leggi, che di tempo in tempo furono per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime oscurate, e come poi risorte, avessero racquistato il loro antico splendore ed autorità, e siansi nello stato, in cui oggi veggiamo, restituite: dovrebbe in vero essere una delle cose appresso noi più desiderabili, non per leggieri e vane, ma per gravi ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiosità, e forse inutile, si dovesse essere ansioso di spiare le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa e lustro, nè per ostentazione di peregrina e non volgare erudizione: ma per più alte cagioni. Queste sono, perchè da una esatta notizia di tutto ciò, che abbiamo proposto, oltre all' accrescimento della prudenza per l' uso delle leggi, e per un diritto discernimento, ciascuno potrà ritrarne l' idea d'un ottimo Governo; poichè notandosi nell' Istoria le perturbazioni ed i moti delle cose civili, i vizj e le virtù, e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere, quale sia il vero, ed al migliore appigliarsi.

Ma sopra ogni altro da ciò dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e de' nostri proprj istituti e costumi; le quali cose non per altra cagione veggonsi da' no-

nostri Scrittori sì rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il sentimento, sì stranamente a noi esposte, se non perchè ignari della storia de' tempi, de' loro Autori, delle occasioni, onde furono stabilite, dell' uso e dell' autorità delle leggi Romane, e delle Longobarde, sdrucciolarono perciò in quei tanti errori, de' quali veggonsi pieni i loro volumi, e di mille puerilità, e cose inutili e vane caricati. E tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che si pregiavano d' essere solamente Legisti, e non Istorici; non accorgendosi, che perchè non erano Istorici, erano perciò cattivi Legisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora de' loro compatrioti. *Carlo Molineo* (a) di quanti sconci errori non riprese per ignoranza d' Istoria, non pure *Baldo*, ma eziandio il nostro *Andrea d' Isernia*? E di quanto scherno non furono perciò i nostri agli altri Scrittori? Di quanto riso non fu a costoro cagione *Niccolò Boerio*, che scrisse, i Longobardi essere stati certi Re venuti dalla Sardegna, il nostro *Matteo degli Afflitti*, e tanti altri?

Si aggiugne eziandio l' utilità grande, che dalla cognizione di tale Istoria si ritrae per l' uso del Foro, e de' nostri Tribunali, e per

(a) Molin. in *Comment. ad Consuet. Paris. par. 1. tit. 1. num. 91. & num. 96.*

per le controversie medesime forensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegare miglior testimonio, che il *Cardinal di Luca*, stato celebre Avvocato in Roma, ed uomo nel Foro compiutissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde furono compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (*a*), non altronde essere derivati i tanti abbagli de' nostri Scrittori, se non dall' ignoranza dell' Istoria legale, tanto che non predica altro così a' Giudici, come agli Avvocati, che l' esatta notizia di quella, senza la quale sono inevitabili gli errori e le scipitezze. Ma fra' nostri niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria de' nostri Tribunali, l' incomparabile *Francesco d' Andrea*, il quale in quella dotta disputazione feudale (*b*), che diede alla luce del Mondo, ben a lungo dimostrò, che non altronde, che da questa Istoria potevano togliersi le difficoltà, dove aveano inviluppata tal materia i nostri Scrittori; onde si videro perciò in mille errori miseramente caduti. Ciò che dovea essere a tutti d' ammonimento, quanto la cognizione dell' Istoria legale sia

(*a*) Card. de Luca *De Servit. Disc.* 1. *De Judiciis Disc.* 35. *De Regularib. Disc.* 161. *in Miscellaneis, & alibi sæpe.*

(*b*) Franc. de Andreis *Disp. An Fratres in Feuda nostri Regn. succed.* &c.

ſia neceſſaria a tutte l' altre controverſie del Foro. Nè laſciò queſto gran letterato, per quanto comportava il ſuo iſtituto, di darci di quella non debil lume. E veramente noſtra diſavventura fu, che ciò che gli altri Scrittori fecero per gli loro paeſi, non aveſſe egli tentato di fare per lo noſtro Reame, che certamente non avremmo occaſione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual coſa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del ſuo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell' iſtoria, e dell' erudizione, da quella maraviglioſa eloquenza, e dall' infaticabile applicazione, ed eſatta ſua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, ſi ricercano per riducere una tal impreſa al ſuo compiuto fine, le quali ſe diſgiunte pur con maraviglia oſſerviamo in molti, tutte congiunte in lui ſolo s' ammiravano.

Grave dunque, e peravventura ſuperiore alle mie poche forze, ſarà il peſo, ond' io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, ch' avendo riputato, che non bene ſarebbe trattata l' iſtoria legale ſenza accoppiarvi inſieme l' iſtoria civile, ho voluto congiungere in uno la polizia di queſto Reame con le ſue leggi, l' Iſtoria delle quali non avrebbe potuto eſattamente intenderſi, ſe inſieme, onde ſurſero, e qual diſpoſizione e forma aveſſero queſte Provincie, che con quelle erano governate, non ſi moſtraſſe. E quindi è avvenuto, che attri-

attribuendosi il lor cambiamento a' regolamenti dello stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche furono appellate, siasi veduta avvolgersi questa mia fatica in più alte imprese, ed in più viluppi essermi intrigato, da non potere così speditamente sciormene. Perciò fui più volte tentato d'abbandonarla, imperocchè pensando tra me medesimo alla malagevolezza dell' impresa, a' romori del Foro che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie forze, ebbi credenza, che non solamente ogni mio sforzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato; onde talora fu, che atterrito da tante difficoltà, rimossi dall' animo mio ogni pensiero di proseguirla, riserbando a tempo migliore, ed a maggiore ozio queste cure.

S' aggiungeva ancora, che sin dalla mia giovanezza aveva io inteso, che il P. *Partenio Giannettasio* nelle solitudini di Sorrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi ajuti e grandi apparati erasi accinto a scrivere l' Istoria Napoletana; e sebbene il mio intendimento fosse dal suo tutto differente, nientedimeno dovendoci amendue, avvegnacchè con fine diverso, raggirare intorno ad un medesimo soggetto, e ch' egli spiando più dentro, mi potesse togliere la novità di molte cose, ch' io aveva notate, ed altre forse meglio esaminarle, che non poteva io, a cui e tanti

tanti ajuti, e tant' ozio mancava, fui più volte in pensiero d' abbandonar l' impresa.

Ma per conforto che me ne davano alcuni elevati spiriti, non tralasciai intanto di proseguire il lavoro, con intendimento, che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro che se ne mostravano vaghi; fra' quali non mancò, chi, oltre d' approvare il fatto, e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più audace perciò mi rendesse. Considerava ancora, che queste fatiche, quali elle si fossero, non doveano esporsi agli occhi di tutti: esse non dovevano trapassare i confini di questo Reame, poichè a' curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportare qualche utilità, a noi medesimi fossero per recarla, e spezialmente a coloro, che ne' Magistrati, e nell' Avvocazione sono impiegati, l' umanità de' quali essendo a me per lunga sperienza manifesta, m' assicurava, non dover essere questo mio sforzo riputato per audace, e che appo loro qualunque difetto avrebbe trovato più volentieri scusa e compatimento, che biasimo o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l' impresa, ecco ch' appena giunto al decimo libro di quest' Opera, si vide uscire alla luce del Mondo nell' anno 1713. la cotanto aspettata Istoria Napoleiana, dettata in idioma latino da quel celebre lettera-

to.

tò. Fu immantenente da me letta, e contro ad ogni mia espettazione non si può esprimere, quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi, altro quasi non essere stato l' intendimento di quel valentuomo, che in grazia di coloro, che non hanno della nostra Italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l' Istoria del *Summonte*.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora impromettere con franchezza a coloro, che vorranno sostenere il travaglio di legger quest' Istoria, d' offerirne loro una tutta nuova, e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose, che da me si narrano, di fortificarle coll' autorità d' uomini degnissimi di fede, e che furono, o contemporanei a' successi, che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto, e semplicissimo, avendo voluto, che le mie forze, come poche e deboli, s' impiegassero tutte nelle cose più, che nelle parole, con indirizzarle alla sola traccia della verità; ed ho voluto ancora, che la sua chiarezza dipendesse assai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione, o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d' autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò proccurato additare gli

Au-

Autori nel margine, i più contemporanei agli avvenimenti, che si narrano, o almeno de' più esatti e diligenti; e tutto ciò, che non s'appoggiava a documenti legittimi, o come favoloso l'ho ricusato, o come incerto l'ho tralasciato.

Io non sono cotanto ignaro delle leggi dell' Istoria, che non m' avvegga, alcune volte non averle molto attentamente osservate; e che forse l' aver voluto con troppa diligenza andare ricercando molte minuzie, abbia talora potuto scemarle la dignità; e che sovente tirando le cose da' più remoti principj, siami soverchio dilungato dall' istituto dell' opera. Ma so ancora, che non ogni materia può adattarsi alle medesime forme; e che il mio suggetto raggirandosi intorno alla polizia, e stato civile di questo Reame, ed intorno alle sue leggi, siccome la materia era tutt' altra, così ancora doveasi a quella adattare altra forma. E pretendendo io, che qualche utilità debba ricavarsene, anche per le cose nostre del Foro, non mi s' imputerà a vizio, se discendendo a cose più minute, venga forse in alcuna parte a scemarsene la gravità, perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri Professori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò, che s' attiene all' istoria legale, è indirizzata. Anzi alcune cose avrebbero peravventura richiesto più pesato e sot-

tile

tile esaminamento; ma non potendomi molto giovare del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. E l' essermi io talora dilungato ne' principj delle cose, fu perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnersi gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel corso di questa Istoria.

Ma sopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiare l' Istoria Civile del nostro Reame, se non cominciando da' Romani, de' quali fu propria, per così dire, l' arte del Governo e delle Leggi, quando queste istesse nostre Provincie ebbero la sorte d' essere per lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si faccia passaggio a' tempi di *Costantino Magno*, che sarà il principio della nostra Istoria, si darà, come per *Apparato*, un saggio della forma e disposizione dell' Imperio Romano, e delle sue leggi: de' favori de' Principi, onde furono quelle sublimate: della prudenza delle loro Costituzioni: della sapienza de' Giureconsulti; e delle due celebri Accademie del Mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in brieve lo stato florido, in cui erano queste nostre Provincie, così in riguardo di ciò, che s' attiene alla loro polizia, come per le leggi, ne' tempi che a Costantino precedero-

no,

no , con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento, e le tante rivolte e mutazioni del loro stato civile, che seguirono dapoi, che a questo Principe piacque di trasferire la sede dell' Imperio in Costantinopoli, e d'uno ch' egli era, far due Imperj.

ISTORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI.

LIBRO PRIMO.

UEST' ampia e possente parte d'Italia, che Regno di Napoli oggi s'appella, il qual circondato dall'uno e dall'altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo, che lo Stato della Chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del Popolo Romano fu avventurosamente aggiunta al suo Imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella, che sortì dapoi ne' tempi degli stessi Romani Imperadori. Nuova polizia sperimentò quando sotto la dominazione de' Re d'Italia pervenne. Altri cambiamenti vide

ſotto gl' Imperadori d' Oriente. E vie più ſtrane alterazioni ſofferſe, quando per varj caſi trapaſſata di Gente in Gente, finalmente ſotto l' Auguſtiſſima Famiglia Auſtriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera Repubblica diviſa in *Provincie*, come ebbe dapoi; nè comunemente altre leggi conobbe ſe non le Romane. I varj Popoli che in lei abitarono preſero inſieme, o diedero il nome alle tante *Regioni*, ond' ella fu diviſa; e le Città di ciaſcuna Regione, ſecondo che ſerbarono amicizia e fedeltà al P. R., quelle condizioni o dure, o piacevoli ricevettero, che s' aveano meritate. Nè biſogna cercare miglior forma di governo di quella, che in cotai primi tempi v' introduſſero i providi Romani, appo i quali l' arte del governare fu così lor propria, che per quella ſopra tutte l' altre Nazioni del mondo ſi diſtinſero. Teſtimonio è a noi l' incomparabile Virgilio *, il quale dopo aver date a ciaſcuna Nazione le lodi per quelle arti, onde ſopra tutt' altre preſon grido, del ſolo Popolo Romano cantò, eſſere ſtata di lui propria l' arte del governare, e del ben reggere i popoli. Per queſta, non già per quella del conquiſtare ſi rendè queſt' incli-

* Tu regere Imperio Populos, Romane, memento:
Hæ tibi erunt artes, &c.
VIRG. Æneid. *lib. 6.* ℣. 851.

inclita Gente ſopra tutt' altre ſublime; imperocchè ſe ſi vuole por mente alla grandezza del ſuo Imperio, poſſono ancora gli Aſſirj in alcun modo vantarſi del loro per Nino acquiſtato; i Medi, ed i Perſi di quello per Ciro; ed i Greci dell' altro per Aleſſandro Magno fondato. Gli acquiſti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e ſotto i famoſi Imperadori Maometto II. e Solimano il loro Imperio non fu a quello minore (*a*); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quello de' Sereniſſimi Re di Spagna, maggiore, ſe ſi riguarda l' ampiezza de' confini, di quanti ne vide il Mondo giammai (*b*). E quantunque la prudenza de' conſigli, l' intrepidezza de' loro animi, la felicità e le molte virtù, onde tutte le loro impreſe erano ricolme, foſſero ſtate eccellenti ed incomparabili; nulladimeno il giudizio del Mondo, e de' più gravi Scrittori (*c*), che riputarono quaſi tutte le loro ſpedizioni ingiuſte, e le loro armi ſovente ſenza ragionevol cagione moſſe e ſoſtenute, venne a'

A 2 me-

(*a*) Bodin. de republ. *Lib. I. Cap.* 2. Scipion. Ammirat. ne' ſuoi Opuſc. *Diſc.* 8.

(*b*) Bodin. de Republ. *Lib. II. Cap.* 2. Lipsius Admiranda Urbis Romæ *Lib. I. Cap.* 3. *in fine*.

(*c*) Cypr. *Lib.* de Idolor. vanit. Minutius Felix in Dialog. Octavius. Arnobius Adver. Gentes *Lib.* 8. Hieron. in Com. ad *Cap.* 2. *Dan.* Lact. Lib. Divin. Inſtit. *Cap.* 18. Augustin. de Civit. Dei *Lib.* 4. *Cap.* 4. & 6.

medesimi e alla lor gloria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo, e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del Mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt' altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l' essersi veduto, che rovinato ed estinto già il lor Imperio, non per questo mancò ne' nuovi dominj in Europa fondati la maestà e l' uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità e sapienza dettate, si diffusero e propagarono per tutte le parti del Mondo, non tanto per la potenza del loro Imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria, che i vinti passassero ne' costumi e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l' evidente utilità, che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Quindi avvenne, che le Nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle Regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' *popoli volenti* (*a*). Nè

(*a*) . . . . Victorque volentes
Per populos dat Jura.
VIRG. Georg. *lib.* 4. ℣. 561.

Nè vi bisognava meno, che la sapienza del lor governo, e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi, che Libanio (*a*) esagerava a coloro, che viveano secondo gl' istituti e leggi Romane; e quella concordia e quel nodo d' una perfetta società civile, che ci descrive Prudenzio (*b*) fra coloro, che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati Scrittori (*c*) gravissimi, fra' quali non è da tacere l'incomparabile Agostino (*d*), che credettero per divina provvidenza essersi fatto, che i Romani signoreggiassero il Mondo, affinchè per lo loro governo ricolmo di sapienza e di giustizia, i costumi e la fierezza di tante Nazioni si rendessero più trattabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione, la quale finalmente dovea abbattere il Gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti dovea illuminar la Terra, e ridurla ad una vera credenza, laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto l' Imperio del Mondo. Gl' Impp. Diocleziano e

(*a*) In Panegyr. Julian. Cos.
(*b*) *Lib.2.* contra *Symmach.*
(*c*) Zonaras ad *Canon. & Constitut. Apostol. lib. 7. cap. 27.*
(*d*) Augustin. *lib. 5. cap. 12. & 15. de Civit. Dei.*

Massimiano in un loro Editto, che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi Romane questo gravissimo encomio: *Nihil nisi sanctum, ac venerabile nostra Jura custodiunt; & ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit, quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit* (*a*). Per questa cagione avvenne, che le Nazioni d' Europa, non come leggi d' un sol popolo, ma come leggi universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i Principi e le Repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare, che l' Orbe Cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond' è, che nell' Accademie ben istituite pubblicamente s' insegnino e s' apparino a questo fine.

Ben egli è vero, che a chiunque riguarda la felicità dell' armi del P. R. parrà cosa stupenda, come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante Provincie, e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi sentire, come nella sua infanzia, quasi lottando co' vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l' Italia, adulto appena stendesse le sue braccia in più remoti paesi; prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e s' inoltrasse poi nell' ampie regioni

(*a*) *Lib.* 5. *C. Greg. tit. de Nupt.*

ni della Spagna; e renduto già virile e possente, soggiogasse dapoi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l' Asia, l' Africa, la Brettagna, l' Egitto, la Dacia, l' Armenia, l' Arabia, e l' ultime Provincie dell' Oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta e sì sterminata mole, bisognò, che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile, e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l' istituto e la moderazione, che praticò colle genti vinte e debellate. E' non seguendo l' esempio degli Atenieli, e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate, prendendo di loro troppo aspro governo: (*a*) quelle condizioni, o dure, o piacevoli lor concedeva, che s' avesse meritato o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l' ostinazione, e protervia. Alcuni popoli, dice Flacco (*b*), pertinacemente contra Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro serbarono a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a coloro si rendettono ed unirono, e frequentemente portarono le armi contra loro nemici.

A 4 Onde

(*a*) Herod. *lib. 9. cap.* 34. Dionys. Halicar. *lib. 2.* Antiq. *pag.* 89. Tacit. Annal. *lib.* 11. *c.* 24.
(*b*) Siculus Flaccus *de condit. agror. in princ.*

Onde era di dovere, che secondo il merito di ciascuna nazione ricevessero le leggi e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta, che con eguali condizioni s' avessero avuto a trattare i popoli fedeli, e coloro, che tante volte violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono la guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l' Italia dall'altre Provincie dell' Imperio. Quindi avvenne, che nelle Città istesse d' Italia fossero stati introdotti que' varj gradi, e quelle varie ragioni di Cittadinanza Romana, di Municipj, di Colonie, di Latinità, di Prefetture, e di Cittadi federate; e quindi avvenne ancora, che rendutisi Signori di tante e sì remote Provincie, con prudente consiglio si fosse istituito, che altri fossero Vettigali, altre Stipendiarie, o Tributarie: altre Proconsolari, ed altre Presidiali.

C A P. I.

Delle Condizioni delle Città d' Italia.

I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla Signoria pubblica, per godere d' una perfetta ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone essi non dipen-

pendevano d'alcun Re o Monarca, siccome non vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di Signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi: ch'è quel, che chiamavano *Jus libertatis*, il qual era uno de' diritti e privilegj de' Cittadini Romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte, e di far battere alcun Cittadino Romano. Ed egli è da credere, che sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' Cittadini Romani l'esser annoverati nelle Tribù, e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragj: poter esser assunti a' primi onori e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder soli della potestà patria verso i figliuoli (*a*), delle ragioni della Gentilità, dell'Adozioni, della Toga, del Commercio, de' Connubj, e degli altri privilegj spiegati dottamente dal Sigonio (*b*).

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Ro-

(*a*) Justin. *lib. 1. Instit. tit. de patr. pot. §. jus autem.*

(*b*) Sigon. *de Antiq. Jure Civium Rom. lib. 1. c. 6.*

Romani, che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla Signoria, e che appartenessero a' proprietarj di quelli *optimo Jure*, ovvero, com' essi dicevano, *Jure quiritium*. Ciò, che spinse Bodino (*a*) a dire, che la Signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i beni. La qual cosa è ben vera per le persone de' Cittadini Romani, e di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d' Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano Cittadini Romani, e che per consequenza non avevano quel diritto di libertà, ch' era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d' Italia ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' Provinciali per le loro robe concedute quel *Jus quiritium*, che si conosceva per quell' antica loro divisione *rerum mancipi*, & *nec mancipi* (*b*).

Questi erano i più ragguardevoli privilegj de' Cittadini Romani, cioè di coloro, che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di nascere; e secondo che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia e favore

(*a*) Bodin. *de Rep. lib.* 2. *cap.* 2.
(*b*) *Vid. Paraphr. Græc.* Theophili §. 40. *Instit. de Rer. divis.* e'l Bynkershoek *de Reb. Manc. cap.* 9.

vore agli altri luoghi d' Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate, e di Prefetture.

La condizione de' *Municipj* era la più piacevole ed onorata, che potesse alcuna Città d' Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragj; nel qual caso, toltone l' ascrizione alle Curie Romane, ch' era propria de' Cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da' Cittadini Romani stessi; ed eran chiamati *Municipes cum suffragio* per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò *Municipes sine suffragio*. Era ancora lor permesso creare i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni, che non potevano aver altre leggi, che quelle de' Romani (*a*). E quindi deriva, che infino a' nostri tempi le leggi particolari d' un luogo, o d' una Città l' appelliamo leggi Municipali; la quale prerogativa, o permettendo, o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte Città di queste nostre Provincie la ritengono (*b*).

A' Municipj seguivano nell' onore le *Colonie*

(*a*) Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib.* 2. *c.* 7.
(*b*) Afflict. in *proœm. Constit. Regni* Vin. *lib.* 1. *Instit. tit.* 1.

nie. Non possono gli Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così frequentemente dapoi praticato da' Romani, di mandare nelle Regioni vinte, o vote nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla Città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' Cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' Cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle Regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di vivere: agli stessi popoli soggiogati, perchè erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici e civili: e per ultimo allo stesso Romano Imperio, poichè oltre all' esser cotal ordinamento cagione, che nuove Terre e Città s' edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempiva d' abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle Regioni gli uomini ben distribuiti; di che nasceva, che abitandosi in una Regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all' offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella Colonia, la quale è posta da un Principe in paese nuovamente occupato, è come una rocca ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le Colonie, come quelle che

in

in tutto derivavano dalla Città di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano, appoggiati a' proprj Magistrati ed alle proprie leggi) niente di proprio aveano, ma dovevano in tutto seguire le leggi e gl' istituti del P. R. La qual condizione, ancorchè meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della Città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R., per la loro eccellenza ed utilità era piuttosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' Municipj, come rapporta A. Gellio (*a*), eran così oscure e cancellate, che per l' ignoranza delle medesime non potevano nè anche porsi in usanza. Ma l' amministrazione ed il governo delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della Città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo, ed il Senato, così nelle Colonie la Plebe, ed i Decurioni, costor l' immagine rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn' anno eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della Colonia, appellati *Duumviri*, o *Quatuorviri*, che avevan somiglianza co' Consoli Romani. Vi si creava l' Edile, il quale dell'

(*a*) A. Gell. *lib. 16. noct. att. cap. 13. in fin.*

dell' annona, de' pubblici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario; ed altri Magistrati minori a somiglianza di Roma (*a*). In breve vivevasi in tutto co' costumi, colle leggi, e cogl' istituti de' Romani stessi; ed a' nuovi abitatori pareva, come se vivessero nella Città stessa di Roma. Augusto fu, che avendo in Italia accresciute ventotto altre Colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d' eleggere dal loro Corpo i Magistrati, ma lor concedettè solamente, che i Decurioni dassero essi i suffragj di que' Magistrati che volevano, i quali suffragj dovessero mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (*b*).

Oltre a' Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra Italica, altre Cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le *Città federate*, le quali toltone qualche tributo, che pagavano a' Romani per la lega e confederazione con essi pattuita, nell' altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i Magistrati, e spesso an-

[*a*] Sigon. *de antiq. Jure Ital. lib.* 2. *c.* 4.
[*b*] Suet. *cap.* 46. *in August.* P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neapol. monum. cap.* 6. *sect.* 1.

ancora s' avvalevano de' nomi di Senato, e di Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando era Città federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato, e Popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che sebbene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà. De' Napolitani, de' Prenestini (a), di que' di Tivoli, e d' altri popoli essere il medesimo accaduto, ben ce n' accerta Polibio * ; le Città de' quali eran così libere, ch' era permesso a' condennati in esilio di farvi dimora, e soddisfar così all' imposta pena (b).

Sieguono nell' ultimo luogo le *Prefetture*. Non v' ha dubbio alcuno, che fra tutte le Città d' Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura sortissero una condizione durissima; poichè quelle Città, che ingrate e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde siccome alle Provincie ogni anno da Roma solevan mandarsi i Pretori, così in queste Città

[a] Palestrina.
* *Exulibus impune degere licet Neapoli, Præneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure fœdus intercedit cum Romanis.* POLYB. *Lib. 6. p. 462.*
[b] Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib. 2. c. 14.*

Città mandavansi i Prefetti, all' amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro, che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere come i Municipj, nè dal loro Corpo creare i Magistrati come i Coloni; ma da' Magistrati di Roma venuti eran essi retti, e con quelle leggi vivevano, che a coloro d' imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture ancora eran di due sorti. Dieci Città, tutte poste in questo Reame, eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo Romano si creavano, e si mandavano al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino (*a*), Vulturno, Linterno (*b*), Pozzuoli, Acerra, Suessula (*c*), Atella, e Calatia (*d*). All' altre soleva il Pretor Urbano ogni anno mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia (*e*), Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia, ed Arpino. (*f*)

Fu

[*a*] Castelluccio.
[*b*] Patria.
[*c*] Sessula.
[*d*] Cajazzo.
[*e*] Mola di Gaeta.
(*f*) Festus voc. *Præfectura*. Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib.* 2. *c.* 10. *& seq.*

Fu tempo, che il numero delle Città federate in Italia era maggiore delle Colonie, de' Municipj, e delle Prefetture; (*a*) ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da Città federata passò in Prefettura, indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno, ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e talora anche Prefetture. Fondi, Ceri, ed Arpino in alcun tempo furono Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, e Saturnia, Colonie: e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti, e Nursia, mentre durò la libertà del P. R. furono sempre Prefetture. (*b*)

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi e varie condizioni delle Città d' Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre durò la libertà del P. R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò della libertà molte Città federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano (*c*); essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragj di tutti, e conceduta parimente la Cittadinanza a tutta l' Italia, siccome dapoi da An-

(*a*) Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib.2. c.14.*
(*b*) Sigon. *cit. Oper. lib.2. c.5. 9. 10. 13. e 14.* Panvin. *de Roman. Repub. lib.3.*
(*c*) Tranquill. in *Aug. Cap.47.*

tonino Pio fu conceduta alle Provincie : le ragioni de' Municipj, delle Colonie, e delle Prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche per Prefettura : onde dopo la legge Giulia tutte le Città d' Italia, alle quali fu conceduto il Jus de' suffragj, potevan Municipj nomarsi ; (*a*) e dapoi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle Città d' Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comune patria di tutti coloro, che al suo imperio eran soggetti (*b*).

Queste furono le varie condizioni delle Città d' Italia. Non dissimili avrem ora da narrar quelle, che il Popolo Romano concedette alle Provincie fuori di quella.

CAP. II.

Delle Condizioni delle Provincie dell' Imperio.

LE Terre delle Provincie non lasciarono d' essere nella Signoria pubblica dell'Imperio

(*a*) A. Gell. *lib.* 16. *c.* 13. Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib.* 2. *c.* 9. *e* 11. *lib.* 3. *c.* 3.

(*b*) *L. Roma, D. ad Municipalem, L.* 6. *D. de Excusat. tut.*

perio Romano, e d' essere tributarie, come prima. I Romani avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l' Italia, portando le vittoriose loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti ed immensi paesi, che divisero non in Regioni, ma in forma di Provincie. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due Provincie della Spagna, l' Asia, l' Etolia, la Macedonia, l' Illirico, la Dalmazia, l' Affrica, l' Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da' Cesari s' aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l' Egitto, la Cappadocia, la Brettagna, la Dacia, l' Armenia, la Mesopotamia, l' Assiria, e l' Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste Provincie del Romano Imperio furono; I. che dovessero ubbidire al Magistrato Romano, ond' è che da' varj nomi de' Magistrati fossero altre appellate Proconsulari, altre Presidiali; II. che ricevessero le leggi del vincitore; III. che fossero al medesimo tributarie. (*a*) Ma nell' imporre i tributi fuvvi infra loro varietà considerabile; poichè i Romani de' campi (*b*) occupati a' nemici, alcuni

(*a*) Sigon. *de antiq. Jur. Provin. lib. 1. c. 1.*
(*b*) Flac. *de condit. agr. pag. 2. e 16.* Cic. in Verr. *l. 3.*

cuni ne vendevano, altri venivano aſſegnati a' veterani, altri ancora ſi laſciavano agli antichi poſſeſſori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, che moveſſe il Capitano. Quelli, a' quali i campi non eran o in tutto, o in parte tolti, ſecero o vettigali, o ſtipendiarj, ovvero tributarj; per la qual coſa alcune Provincie ſi diſſero dapoi vettigali, altre ſtipendiarie e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano certe gabelle o dazj di coſe particolari e determinate, come del porto, delle coſe venali, de' metalli, delle ſaline, della pece, e di coſe ſimili, le quali ſolevano affittarſi a' Pubblicani. Le ſtipendiarie ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo ſtipendio o tributo pagavano al P. R., ed ancorchè da Ulpiano (*a*) ſi confondeſſero queſti due nomi di ſtipendio, e di tributo, in realtà però erano diverſi: poichè lo ſtipendio era un peſo certo ed ordinario, il tributo era incerto e ſtraordinario, che ſecondo la varietà o neceſſità de' tempi, e delle coſe s' imponeva (*b*).

In queſta guiſa adunque alcune Provincie dell' Imperio Romano furono vettigali, come

l. 3. Hygin. *de limit. pag.* 159. *e* 205. Briſſon. *Select. Antiq. lib.* 4. *c.* 1. Alteſerra *Rerum Aquit. lib.* 3. *c.* 1.

[*a*] Ulpian. in *l. ager. D. de verb. & rer. ſign.* Vid. Cujac. *Obſer. lib.* 7. *cap.* 4. Sigon. *de Jur. Prov. lib.* 1. *cap.* 1.

(*b*) Alteſerra *rer. Aquit. lib.* 3. *cap.* 1.

me l' Asia, la Gallia Narbonese, e l' Aquitania; alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle Città d' Italia non furon sempre le medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate; così lo stato delle Provincie, cominciando ad introdursi il Principato, e l' autorità degl' Imperadori sempre più crescendo, mutò anch' esso le condizioni secondo il volere de' Principi. Così l' Asia fu vettigale insino che Cesare debellato Pompeo non la trasformasse in tributaria (*a*). La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa (*b*). Ed all' incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il *Jus Latii* alle Spagne (*c*). Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; (*d*) ma Vespasiano gliela tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' Magistrati Romani, come quella, che siccome scrive Pausania (*e*), s' era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che niente altro badavano, che di ridurre a poco a poco l' Imperio alla Monarchia, per to-

(*a*) Dio Cass. *lib.* 41.
(*b*) Altescr. *loc. cit.*
(*c*) Plin. *lib.* 3, *cap.* 3.
(*d*) Plin. *lib.* 4. *c.* 6.
(*e*) Pausanias in *Achaicis lib.* 7.

togliere a' Romani tutti i lor privilegj, siccome erasi fatto delle Città d' Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma, fecero anch'essi delle Provincie; laonde l' Imperador Antonino (*a*), non osando alla scoverta togliere questi privilegj al Popolo Romano, gli comunicò per un fino tratto di stato a tutti i sudditi dell' Imperio, donando a' Provinciali la Cittadinanza Romana (*b*), con fargli tutti Romani; il che altro non fu, che togliere con effetto, ed abolire i privilegj de' Cittadini Romani, riducendogli in diritto comune: e come ben a proposito disse S. Agostino (*c*), *ac si esset omnium, quod erat ante paucorum*. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi *.

E lungo tempo appresso Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di Terre d'Italia, e di Provincie; e per abolire tutti i vestigj e l'orme della libertà popolare disse finalmente, che questo *Jus Quiritium* era un no-

* Fecisti patriam diversis gentibus unam:
Profuit injustis, te dominante, capi;
Dumque offers victis proprii consortia Juris,
Urbem fecisti, quod prius Orbis erat. RUTIL. *Lib. I.* Itiner.

(*a*) *L. Roma, D. ad Mun.*

(*b*) *L. in orbe 17. D. de statu hom.*

(*c*) Augustin. *lib. 5. de Civit. Dei cap. 17. & in Psalm.* 58.

nome vano, e ſenza ſoggetto (*a*). Ed in verità ſe gli tolſe tutto il ſuo effetto, allorchè abolita la differenza *rerum mancipi, & nec mancipi* (*b*), fu ſtabilito, che ciaſcuno foſſe arbitro e moderatore delle ſue robe. Così da una parte i Romani rimaſero ſenza privilegj, e dall' altra i Provinciali, a' quali fu conceduta la Cittadianza, non perciò ne guadagnarono cos' alcuna; imperocchè pian piano ſi riduſſe l' eſſer riputati Cittadini Romani ad un nudo e vano nome d' onore, poichè non per queſto non erano coſtretti a pagare i dazj ed i tributi, come ſcriſſe S. Agoſtino medeſimo (*c*): *Nunquid enim illorum agri tributa non ſolvunt?* Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro Imperio la condizione de' Provinciali ſi riduſſe a tanta baſſezza e ſervitù, che impazienti di ſoffrire il giogo e la tirannide degli Ufficiali Romani, paſſavan volentieri alla parte de' Goti, e dell' altre nazioni ſtraniere. Salviano (*d*) Scrittore di queſti ultimi tempi, che fiorì nell' imperio d' Anaſtaſio Imperadore, rapporta, che i Provinciali paſſavano frequentemente ſotto i Goti, nè di tal paſſaggio ſi pentivano, eleggendo

B 4 piut-

(*a*) Juſtinian. in *l. unic. C. de jure Quirit. tol.*
(*b*) *L. unic. C. de uſucap. & ſublata differentia rer. mancipi, & nec mancipi.*
(*c*) Auguſt. *loc. cit.*
(*d*) Salvian. *Lib. 5. de gubernat. Dei.*

piuttosto sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà essere in realità servi, in maniera che ei soggiunge: *nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno æstimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur*. Ed Orosio (a), ed Isidoro parimente rendono testimonianza, che i medesimi eleggevano piuttosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti frà' Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi; di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali, e così varie furono le condizioni delle Città d' Italia, e delle Provincie dell' Imperio Romano. Ma qual forma di polizia, e quante divisioni ricevesse l' Imperio insino a' tempi di Costantino il grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAP.

[a] Orosius *lib. 7. Hist. cap. 28.* Isidorus *in Chronic. Æra 447.*

C A P. III.

Della disposizione dell' Imperio sotto Augusto.

QUattro divisioni, per comun consentimento degli Scrittori, le quali altrettanti Autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di Repubbliche ebbe l' Imperio Romano fino alla sua decadenza (*a*). Della prima, di cui Romolo fu l' Autore, come troppo a noi remota, e che niente conduce all' Istoria presente, non farem parola; ma della seconda stabilita da Augusto, e della terza, che riconosce per suo autore Adriano, egli è di mestieri, che quì ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s' intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino M. fu poi da Teodosio il giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle Regioni, che nel corso di 500. anni furono soggiogate dal P. R. non con altro general nome, che sotto quello d' Italia furon appellate. Ma questa ebbe varj distendimenti, e varj confini; poichè prima i suoi termini erano il Fiume Eso dal mar superiore, ed il Fiume Magra dal mar inferiore;

[*a*] Onuphr. Panvin, *Comment. Reip. Rom. lib.* 3. *pag.* 413. *edit. Francf.* 1597.

riore; ma dopo vinti e debellati i' Galli Senoni si distese infino al Rubicone; e finalmente essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infino alle radici dell' Alpi; onde furono i di lei termini verso il mare superiore, l' Istria, il Castello di Pola, ed il Fiume Arsia: nel mare inferiore, il Fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonese; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell' Alpi (*a*).

Fu l' Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici *Regioni* (*b*), delle quali la I. abbracciava il vecchio, e 'l nuovo Lazio, e la Campania: la II. i Picentini: la III. i Lucani, i Bruzj, i Salentini, ed i Pugliesi: la IV. i Frentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti, ed i Sabini: la V. il Piceno: la VI. l' Umbria: la VII. l' Etruria: l' VIII. la Gallia Cispadana: la IX. la Liguria: la X. Venezia, Carni, Japidia, ed Istria: e la XI. la Gallia Traspadana. Queste Regioni, come abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro Città, erano governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in Provincie giammai (*c*).

In

(*a*) Strab. *Geograph. lib.* 5. *pag.* 209. 227. *e lib.* 7. *pag.* 314.

(*b*) Plin. *lib.* 3. *cap.* 6. Camil. Pellegr. *nella Campania disc.* 1. *n.* 7.

(*c*) Sigon. *de antiq. Jur. Ital. lib.* 3. *c.* 2. *e* 5.

In Provincie furon divisi que' luoghi e quegli ampj paesi, che soggiogata l' Italia, coll' ajuto di lei conquistò dapoi il P. R. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna, e la Corsica; quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell' Imperio, fosse riputata Provincia fuori d' Italia; onde Dione (*a*) lasciò scritto, che avendo Augusto fatto un editto, che i Senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d' Italia, eccettochè nella Sicilia, e nella Provincia Narbonese, bisognò che espressamente eccettuasse dall' editto queste due Provincie, perchè altrimenti vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne, e l' Asia, l' Etolia, la Macedonia, l' Illirico, la Dalmazia, l' Affrica, l' Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l' Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro, e la Gallia Transalpina (*b*).

Nel tempo della libera Repubblica il governo di queste Provincie era regolarmente a' Pretori commesso, che da Roma in esse mandavansi. V' erano ancora delle Provincie Consolari, a' Consoli, ovvero Proconsoli date in governo; queste sotto Pompeo, e Cesare

(*a*) Dio Cass. *lib.* 52. *c.*42. Tacit. *Annal. lib.*12. *cap.* 23.

(*b*) Panvin. *loc. cit.* Sigon. *de antiq. Jur. Prov. lib.*1, *c. ult.*

ſare furono le Spagne, le Gallie, l' Illirico, e la Dalmazia: e la Cicilia, e la Siria ſotto Cicerone, e Bibulo Proconſoli. Altre Pretorie, le quali furono I. Sicilia, II. Sardegna, e Corſica, III. Affrica, e Numidia, IV. Macedonia, Acaja, e Grecia, V. Aſia, Lidia, Caria, Jonia, e Miſia, VI. Ponto, e Bitinia, VII. Creta, ed VIII. Cipro (*a*).

Furon dapoi da' Ceſari aggiunte altre Provincie all' Imperio Romano, ciò ſono, la Mauritania, la Pannonia, la Meſia, l' Affrica, le Provincie Orientali, la Cappadocia, Brittannia, Armenia, Meſopotamia, Aſſiria, Arabia, ed altre; le quali Provincie da Auguſto, altre in Proconſolari partite furono, altre in Preſidiali. Le Provincie più pacifiche e quiete, le quali ſenz' arme, ma col ſolo comandamento potevano governarſi, le diede egli in guardia, e le commiſe alla cura del Senato, il quale vi mandava i Proconſoli. Le più feroci e le più torbide, che ſenza militar preſidio non potevano reggerſi, riſerbò a ſe, ed in queſte mandava egli il Preſide (*b*). Ecco in brieve qual foſſe la diſpoſizione dell' Imperio Romano ſotto Auguſto.

CAP.

(*a*) Panvin. *loc. cit.* Sigon. *de antiq. Jur. Prov. lib.* 2. *c.* 1.

(*b*) Suet. in Auguſ. *c.* 47. Strab. *lib.* 3. *pag.* 166. Dio Caſſ. *lib.* 53.

C A P. IV.

Della disposizione e polizia di queste Regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli, e della condizione delle loro Città.

QUesta parte d'Italia adunque, che ora appelliamo Regno di Napoli, non era partita in *Provincie*, come fu fatto dapoi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in *Regioni*, e da' varj popoli, che in esse abitarono, presero insieme, o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Frentani, i Peligni, i Vestini, i Precuzj, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzj, i Salentini, gli Japigi, ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste Regioni ebbe Città per loro medesime chiare ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da' Romani amministrate, e secondo le leggi de' medesimi viveano. Vi furon di quelle, che sortirono la condizione di *Municipj*, le quali, oltre alle leggi Romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella *Campania* furono Fondi, e Formia, la quale dapoi fu da' *Triumviri* fatta Colonia; Cuma, ed Acerra, altresì da Augusto rendute Colonie; Sessa, ed Atella, le quali

quali parimente lo stesso Augusto in Colonie dapoi mutò ; Bari in *Puglia*, e molte altre Città poste in altre Regioni (*a*).

Ma più numerose furon in queste nostre Regioni le *Colonie*, che da tempo in tempo, e nella libera Repubblica, e sotto gl' Imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella *Campania* furon Calvi, Sessa, Sinuessa (*b*), Pozzuoli, Vulturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Aquino, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da Città federata fu trasformata in Colonia.

Colonie parimente furono nella *Lucania* Pesto, * Buxento (*c*) Conza, ed altre Città. Nel *Sannio*, Saticula (*d*), Casino, Isernia, Bojano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre.

Nella *Puglia*, Siponto, Venosa, Lucera, che da Città federata passò ancor ella in Colonia

Addiz. dell' Aut. * Buxento nella Lucania è l'istesso, che *Petelia*; e l'Holstenio dice, che sia *Policastro*. Vedasi Binghamo Orig. Eccl. Vol. 3. pag. 528. Furono due Petelie, una ne' Bruzj, della quale fa menzione Livio *Decad. 3. Lib. 3. cap. 21.* l'altra nella Lucania, di cui favella Strabone *Rer. Geogr. Lib. 6.*

[*a*] Panvin. *de Rom. Rep. lib. 3. pag. 356.*

[*b*] Rocca di Mondragone.

[*c*] Policastro.

[*d*] Saticula, Colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.

lonia ; e per tralasciar l' altre , Benevento , che ne' tempi d' Augusto , come rapporta Plinio (*a*) , non già alla Campania , come fu fatto dapoi, ma alla Puglia appartenevasi (*b*).

Colonie anche furono Brindisi , Lupia , ed Otranto , ne' *Salentini*. Valentia , Tempsa , Besidia , Reggio , Crotone , Mamerto , Cassano , Locri , Petelia , Squillace , Neptunia, Ruscia , e Turio , ne' *Bruzj* (*c*) ; alcune delle quali , avvegnacchè prima godessero il favor di Città federate , furon quindi in Colonie mutate : siccome Salerno , Nocera , ed altre Città ne' *Picentini* , ed alcune altre poste nell' altre Regioni , che non fa mestieri qui tesser di loro un più lungo catalogo. (*d*)

In tutte queste Città si viveva conforme al costume , alle leggi , ed agl' istituti dell' istessa Roma . A somiglianza del Senato , del Popolo , e de' Consoli aveano ancor esse i Decurioni , la Plebe , e' Duumviri . Avean similmente gli Edili , i Questori , e gli altri Magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma , di cui erano piccioli simulacri ed im-

(*a*) Plin. *lib. 3. cap. 16.*

(*b*) Camil. Pellegr. *Camp. disc. 1. num. 8. & de finib. Duc. Benev. Diss. 2.*

(*c*) Lupia, la *Rocca*. Valentia, *Bivona*. Tempsa, *Malvito*. Besidia , *Bisignano*. Mamerto , *Martorano*. Locri, *Girace*. Petelia, *Policastro*. Ruscia, *Rossano*. Turio, *Terranova*.

(*d*) Panvin. *de Rom. Rep. lib. 3. pag. 330. e seqq.*

immagini: quindi è, che si valevan de' nomi di *Ordo*, ovvero di *Senatus Populusque* (*a*). E per questa ragione in alcuni marmi, che sottratti dal tempo edace sono ancora a noi rimasi, veggiamo, che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero (*b*), ove fra l' altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. *Nolanorum*. Anche i Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo, che diceva così (*c*):

L . VOLUMNIO
L . F . POMP
JULIANO . SEVERO
IIII . VIRO . COL . SIGN
PATRONO . COLONIÆ . SVÆ
S . P . Q . SIGNINVS

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell' altro (*d*).

M. FLA-

(*a*) Sigon. *de antiq. jur. Ital. lib. 2. cap. 4.* Panv. *loc. c.*
(*b*) Gruter. *Inscriptiones antiquæ totius Orbis Romani, pag. 463.*
(*c*) Gruter. *pag. 490.*
(*d*) Gruter. *pag. 411.*

M . FLAVIO . POSTV
C . V . PATR . COL
ORDO . ET . POPV
MINTVRNEN.

Furonvi in queste nostre Regioni eziandio le *Prefetture*. Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo, ventidue Prefetture. A dieci Città, che tutte erano in questo Reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Volturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella, e Calazia, si mandavano da Roma dieci Prefetti dal Popolo Romano creati, a' quali il governo e l' amministrazione delle medesime, era commessa. A dodici altre i Prefetti mandavansi dal Pretor Urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste Città erano Fondi, Formia, Venafro, Alife, ed Arpino, tutte nel Regno; Ceri, Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia, e Norcia, nell' altre Regioni d' Italia. (a).

La condizione di queste Prefetture, come s'è detto, era la più dura: non potevano avere proprie leggi, come i Municipj; non potevano dal Corpo delle loro Città creare i Magistrati, come le Colonie; ma si mandavano da Roma per reggerle. Sotto le leggi

[a] Panvin. *cit. lib.* 3. *pag.* 358. Sigon. *de ant. Jur. Ital. lib.* 2. *c.* 13.

de' Romani vivevano, e sotto quelle condizioni, che a' Magistrati Romani loro piaceva d'imporre.

Non mancarono ancora in queste Regioni, che oggi formano il nostro Reame, le *Città federate*. Queste, toltone il tributo, che per la lega e confederazione pattuita co' Romani pagavano a' medesimi, erano reputate nell' altre cose affatto libere: avevano la loro propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi proprie, creavano esse i Magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di Senato, e di Popolo. (*a*) Di tal condizione fu per molto tempo la nostra Città di Napoli, furono i Tarentini, i Locresi, i Reggini (*b*), alcun tempo i Lucerini (*c*), i Capuani (*d*), ed alcune altre delle Città Greche, le quali erano in Italia; che tali furono, e Napoli, e Taranto, e Locri, e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi, e ne' costumi, e negli abiti non s' allontanarono da' Greci, onde ebbero la loro origine, ma nè tampoco nella lingua. (*e*) Queste Città da' Ro-

(*a*) Sigon. *cit. Oper. lib. 2. c. 14.*

(*b*) Cic. pro *Corn. Balbo cap.* 20. Liv. *lib. 22. c. 61. & lib. 29. c. 21.*

(*c*) Livio chiama i Lucerini *bonos, ac fideles socios lib. 9. c. 2.*

(*d*) Camill. Pelleg. *Camp. Fel. Disc. 4. n. 14. e 15.*

(*e*) Strab. *Geogr. lib. 5. pag. 246. & lib. 6. p. 257. 259. 262.*

Romani furono ſempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate piuttoſto per amiche e federate, che per ſoggette; e toltone il tributo, che in ſegno della confederazione eſiggevano da eſſe, laſciavanle nella loro libertà; (*a*) tanto che, come ſe queſte Città foſſero fuori dell' Imperio, era permeſſo agli eſuli Romani in quelle dimorare (*b*).

I. DI NAPOLI,

Oggi Capo e Metropoli del Regno.

NApoli, ancorchè piccola Città, ritenne tutte queſte nobili prerogative: ebbe propria polizia, proprj Magiſtrati, e proprie leggi. Ma quali queſte ſi foſſero, ſiccome dell' altre Città federate, ben dice il Sigonio (*c*) eſſer impreſa molto malagevole in tanta antichità, e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure per eſſere ſtata ella Città Greca, non ſarà fuor di ragione il credere, eſſerſi ne' ſuoi principj governata colla medeſima forma di Repubblica e di leggi, che gli Ateniesi. (*d*) Ella ebbe i ſuoi Arconti, ed i

(*a*) Polyb. *lib. 1. c. 4.*
(*b*) Polyb. *lib. 6. pag. 462.*
(*c*) Sigon. *de ant. jur. Ital. lib. 2. c. 14.*
(*d*) Strab. *lib. 5. pag. 377. Vid.* Laſena *del Ginnaſ. Nap. c. 2.*

Demarchi, Magistrati in tutto conformi a quei d' Atene. (a). L' autorità degli Arconti prima non durava più, che un anno; come quella de' Consoli in Roma; dapoi fu prorogata insino al decimo anno. Essi erano dell' ordine Senatorio, ed equestre; (b) siccome i Demarchi a somiglianza de' Tribuni Romani appartenevano al Popolo. (c) Quindi non senza ragione i nostri più accurati Scrittori (d) la divisione, che oggi ravvisiamo in questa Città tra i Nobili, ed il Popolo, la riportano fino a questi antichissimi tempi. Altra congettura ancora ci somministra di ciò credere il vedere, che essendo stata questa Città Greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi Scrittori, siccome dimostra (e) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (f), dove di Nerone scrisse: *Neapolim quasi Græcam urbem delegit*, avea altresì, come Atene le sue *Curie*, che i Napoletani con greco vocabolo chiamavano *Fratrie*.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i Cittadini in più Corpi, ch' essi appellavano *File*;

(a) Spart. in Adrian. *c.* 19. Capacc. *Hist. Neap. c.* 8. *e* 9.

(b) Arist. *lib.* 2. *Polit. c.* 10. Plutarc. *in Solone.* Sigon. *de Rep. Athen. l.* 1. *c.* 5.

(c) Capac. *Hist. Neap. c.* 9.

(d) Tutino dell' *orig. de' seggi*, *cap.* 7.

(e) *Lib.* 1. *Præcidan. in Petron. Arbitr. c.* 2.

(f) Tacit. 15. *Annal.* 33.

File; e quelli sottodividere in altri Corpi minori, che chiamavano *Fratrie*. Così in Atene il popolo era diviso in File, e le File in Fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in Tribù, e le Tribù in Curie. Ma non in tutte le Città Greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le File, altre le Fratrie; ond'è che i Grammatici spiegano l' un per l' altro, e danno l' istessa potestà così all' uno, che all' altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i Cittadini in Fratrie, nè vi furono File.

Queste Fratrie, o siano Curie non erano altro, che Confratanze, ovvero Corpi, ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congionti o fratelli di un' istessa famiglia, ma molti insieme della medesima contrada; e per lo più la Fratria si componeva di trenta famiglie (*a*). Il luogo ove univansi era un Edificio, nel quale oltre a' portici ed alle loro stanze, vi ergevano un privato Tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o Eroe; e da quel Nume, a cui essi dedicavano la Confratanza, si distingueva l' una dall' altra Fratria. In questo luogo celebravano i loro privati sacrificj, le feste, i conviti, l' epule, e l' altre cose sacre, secondo i loro

C 3 riti,

(*a*) Salmas. *Observ. ad Jus Attic. & Rom. cap.* 4. Sigon. *de Rep. Athen. lib.* 1. *c.* 2.

riti, e cerimonie diſtinte e particolari, e convenienti a quel Dio, o Eroe, a cui era il Tempio dedicato (*a*). Eranvi i Sacerdoti, i quali a ſorte doveano eleggerſi da queſta o da quella famiglia, e poichè regolarmente le Fratrie ſi componevano di trenta famiglie, da ciaſcheduna s' eleggevano a ſorte i Sacerdoti. Convenivano quivi coſtoro, ed i primi della contrada; e non ſolamente univanſi per trattar le coſe ſacre, i ſacrificj, e l' epule, ma anche trattavano delle coſe pubbliche della Città, onde preſero anche nome di Collegj.

In Napoli vi furono molte di queſte Confratanze dedicate a' loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo, ed Ebone (*b*). Onde quella Fratria, che adorava il Dio Eumelo, fu detta *Phratria Eumelidarum*: così l' altra, ch' era dedicata al Dio Ebone, era nomata *Phratria Hebonioutorum*. Fra gli Dii Patrii che novera Stazio, ebbe ancora Napoli Caſtore e Polluce, e Cerere; onde varj Tempj a coſtoro furono da' Napoletani eretti, de' quali ſerba qualche veſtigio ancora. Quindi la Fratria dedicata a queſti Numi fu detta *Phratria Caſtorum*, intendendo per queſto dual numero così Caſtore, come Polluce, ſic-

(*a*) Pollux *Onomaſt. lib.* 3. *ſect.* 52.
(*b*) Macrob. *Saturnal. lib.* 1. *c.* 18.

ſiccome l' appellavano gli Spartani ; onde i loro giuramenti , *per Caſtores* ; e quella dedicata a Cerere chiamoſſi perciò *Phratria Cerealenſium* . N' ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, detta *Phratria Artemiſiorum* , poichè preſso a' Greci *Artemiſia* era chiamata la Dea Diana (*a*) . Non pur agli Dii , ma anche agli Eroi ſolevano i Greci dedicar le Fratrie. Così parimente Napoli oltre a quelle , che conſacrò a' ſuoi patrii Dii , n' ebbe anche di quelle dedicate agli Eroi ; ed una funne dedicata ad Ariſteo , onde fu detta *Phratria Ariſtæorum* . Fu Ariſteo figliuolo d' Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per eſſere ſtato egli il primo inventore dell' uſo del miele , dell' olio , e del coagulo: (*b*) non fu però avuto per Dio , ma per Eroe. Delle Fratrie de' Napoletani Pietro Laſena avea promeſſo darcene un compiuto trattato; ma la ſua immatura morte ſiccome ci privò di molt'altre ſue inſigni fatiche , le quali non potè egli ridurre a perfezione , così anche ci tolſe queſta . Da tali Fratrie, ſiccome fu anche avvertito dal Tutini (*c*) , nelle quali s' univano i primi e' più nobili della contrada , non pur per le funzioni ſacre , ma anche per conſultare de' pubblici affari , han-

C 4

[a] Ant. Aug. *dial.* 5. *pag.* 156.
[b] Virgil. *lib.* 4. Georg. Juſtin. *lib.* 13. *Hiſt. c.* 7.
[c] Tutino *dell' orig. de' ſeggi , cap.* 7.

hanno avuto origine in Napoli i Sedili de' Nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa Città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i latini dicono *Sedile*, ed oggi noi appelliamo Seggi; de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci istituti si mantennero lungamente in Napoli, e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza, che fino a' suoi tempi erano quivi rimasi molti vestigj de' riti, costumi, ed istituti de' Greci: il Ginnasio, di cui ben a lungo ed accuratamente scrisse Pietro Lasena (a), l'assemblee de' giovanetti, e queste Confratanze, ch' essi chiamavano Fratrie, e cento altre usanze. *Plurima*, e' dice (b), *Græcorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia, epheborum cœtus, Curiæ (ipsi Phratrias vocant), & græca nomina Romanis imposita*. E Varrone (c) che fu coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: *Phratria est græcum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc*.

Egli è però vero, che tratto tratto questa Città andava dismettendo questi usi proprj

(a) Pietro Lasena del *Ginnasio Napoletano*.
(b) Strabo *Geogr. lib.5*.
(c) Varro *lib.4. de ling. lat. cap. 15*. Jos. Scalig. in *Var. de ling. lat. eod. loc. num.23*.

prj de' Greci, ed essendo stata lungamente Città federata de' Romani, e dapoi ridotta in forma di Colonia, divenendo sempre più soggetta a' Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi Magistrati, come degli Arconti, e de' Demarchi, de' quali par che si valesse insino a' tempi d' Adriano, giacchè Sparziano (*a*) rapporta, parlando di questo Imperadore, che fu Demarco in Napoli; poichè era costume d' alcuni Imperadori Romani, volendo favorire qualche Città amica, d' accettare, quando si trovavano in quella, i titoli e gli onori de' Magistrati municipali (*b*). Ma dapoi divezzandosi col correr degli anni dagl' istituti greci, e divenuta Colonia de' Romani, seguì in tutto l' orme di Roma con valersi de' nomi di Senato, di Popolo, e di Repubblica, e de' Magistrati minori a somiglianza degli Edili, Questori, ed altri Ufficiali di quella Città, non altrimenti, che usavano tutte l' altre Colonie Romane, come di quì a poco diremo. (*c*)

Sono alcuni (*d*), che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso di tanti secoli, questi istituti, ed alcune

(*a*) Spart. in *vita Adrian. c.* 19. *Apud Neapolim Demarchus*.

(*b*) Pietro Lasena del *Ginnasio Nap. c.* 4. *pag.* 93.

(*c*) Capac. *Hist. Neap. lib.* 1. *c.* 18.

(*d*) Summonte *lib.* 1. *cap.* 6.

cune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e siano quelle, che furono registrate nel libro delle Consuetudini di questa Città, che sotto Carlo II. d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali sebbene dalla voracità del tempo furono a noi tolte, lasciarono però ne' Cittadini, come per tradizione, quegl' istituti e costumanze, che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose poterono affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato, quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa Città, come federata a' Romani, non può negarsi, che innanzi e dopo Augusto, toltone il tributo che pagava a' Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di Repubblica, e riputata piuttosto amica, che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello, che ci somministra Cicerone (*a*); poichè ei narra, ch' essendo stata per la legge Giulia conceduta la Cittadinanza Romana all' Italia, fuvvi fra quei d' Eraclea, e' nostri Napoletani gran contrasto e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da

[a] Cic. *pro Cor. Balbo c.* 8.

da tutti gli altri popoli d' Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella loro antica libertà, che soggettarsi per quest'onore della Cittadinanza a' Romani, anteposero la libertà propria alla Romana Cittadinanza. In brieve, toltone il tributo, che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome erano ancora tutte l' altre Città federate, e si reputavano come fuori dell'Imperio Romano; tantochè, come s' è veduto, gli esuli de' Romani potevano in quelle soddisfare la pena dell' imposto esilio *(a)*.

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli, non meno che Taranto, Locri, e Reggio Città anch'esse federate, ben ce lo dimostrano due gravissimi Scrittori, Polibio, e Livio. *(b)* La loro obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste Città come marittime abbondavano di vascelli, e gli studj de' Napoletani furono, più che in altro, nelle cose di mare, come bene a proposito notò Pietro Lasena *(c)*; onde a quello le obbligarono, che potevano esse somministrare: come in fatti nella loro prima guerra navale, ch' ebbero co' Cartagine-

(*a*) Polyb. *lib.6.*
(*b*) Liv. *lib.35. c.16.* Polyb. *lib. 1.c.4.*
(*c*) Pietro Lasena, *cap.3. dell' ant. Gin. Nap.*

nesi, i Napoletani, i Locresi, ed i Tarentini mandarono loro cinquanta navi (*a*). E Livio (*b*) introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali erano venuti a dissuadergli la guerra, che in nome d' Antioco intendeva fare ad alcune Città Greche, le quali stavano alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: *Specioso titulo uti vos, Romani, Græcarum Civitatum liberandarum video; sed facta vestra orationi non conveniunt, & aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnæi, Lampsacenique Græci sunt, quam Neapolitani, & Rhegini, & Tarentini, a quibus stipendium, a quibus naves ex fædere exigitis?*

I Capuani, secondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino (*c*), quando la loro Città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d' eserciti terrestri; perciocchè dominando eglino una fecondissima regione, dovevano i loro eserciti militari essere di fanteria e di cavalleria; ed è ben noto, che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l' infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro Città, poichè ridotta in Prefettura rimase senza Senato, senza

(*a*) Polyb. *lib.* 1. *c.* 4.
(*b*) Liv. *lib.* 35. *cap.* 15.
(*c*) Camill. Pell. in *Camp. disc.* 4. *n.* 15.

ſenza Popolo, ſenza Magiſtrati, ed in più dura condizione e ſervitù (*a*); così all'incontro Napoli perſeverando con molta coſtanza nella medeſima amicizia co' Romani in ogni loro proſpera e contraria fortuna, e ſingolarmente nel tempo della ſeconda guerra Cartagineſe, quando le frequenti vittorie, che di coloro ottenne Annibale, aveano riempiuta tutta l' Italia, e la medeſima Roma di confuſione e di terrore, fu loro ſempre fedele e coſtante (*b*). Fu ancora queſta Città gratiſſima a' Romani per gli piacevoli coſtumi ed eſercizj de' ſuoi Greci, e per l' amenità del ſuo clima; onde i Romani d' ogni grado e d' ogni età, non che i men robuſti, ed i conſumati dalle fatiche e dagli anni, quivi ſolevanſi condurre a diporto (*c*). Meritarono perciò i Napoletani, che nella lor Città non ſi mandaſſe alcun preſidio, ſiccome all'incontro per la loro infedeltà meritarono i Capuani, che nella loro Città continuamente dimoraſſe preſidio di ſoldati Romani, eziandio ceſſato il timore delle guerre co' proſſimi Sanniti, giacchè la ſua incoſtanza così richiedeva (*d*). Ma in Napoli non fu mandato un tal

(*a*) Liv. *lib. 26. c. 16.*
(*b*) Liv. *lib. 23. c. 1. & 15.*
(*c*) Strabo *Geogr. lib. 5. pag. 246.* Cic. *pro Rabir. Poſt. c. 10.*
(*d*) Liv. *lib. 23. c. 7.* Camill. Pell. *loc. cit.*

tal presidio, nè meno in quel pericoloso tempo della suddetta guerra Cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani *(a)*.

Così ancora per la loro intera fede meritarono, che niente si fosse scemato dell' altra condizione della loro confederazione, per la quale agli esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove condurre volevasi a questo fine lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello *(b)*. Nè è leggiero argomento, che una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone *(c)*, allorchè nell' Imperio Romano per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa erano più rimase salve. In questa guisa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà Napoletana, e finchè si mantennero nella medesima Città i suoi antichi usi e costumi Greci, ella quasi sola di tutte le altre Città di queste Regioni non provò mutazione, avendo solamente avute per compagne Reggio, Taranto, e Locri *(d)*.

II.

(a) Liv. *lib.* 23. *c.* 15. P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap.* 6. *sett.* 1.

(b) Livio *lib.* 29. *c.* 21.

(c) Suet. *lib.* 3. *c.* 4.

(d) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. c.* 6. *sect.* 1.

II. *Napoli non fu Repubblica affatto libera ed indipendente da' Romani.*

MA tutte queste prerogative furono doni de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda, che in questa Città solevano essi menare *; non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente indipendente Repubblica, anche a dispetto, e contra gli sforzi de' Romani, come alcuni dall' amor della patria pur troppo presi non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai, che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d'imperio, dopo aver fatto acquisto non solamente di tutta l' Italia, ma quasi dell' intera Terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati Re potentissimi, e bellicosissime nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi, e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli; non avessero avute forze bastanti a conquistare una Città sola, che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere neppure piccola contezza delle Romane Istorie, e molto meno della gene-

* Vellejo *l.* 1. *hist.* parlando di Napoli, e di Cuma; *utriusque urbis eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate, atque amœnitate sua dignissimas.* Strab. *Geogr. lib.* 5. *pag.* 246. Stat. *Sylv.* 5. *car.* 3. *ver.* 176. Cic. *pro Rab. Post. c.* 10.

nerosità Romana. E' egli cosa nuova avere i Romani in varj modi fatto dono della libertà a molti popoli, ed a molte Città, e singolarmente alle Greche, dopo averne fatto acquisto, e talora d' avernele private in pena d' alcuno lor fallo? Ne sono pieni d' esempj i libri d' Appiano Alessandrino (a), di Livio, di Suetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione, di Vellejo, de' due Plinj, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco, e d' altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi Autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello, che della Romana Monarchia, come in un epilogo, raccolse un sol Strabone (b) nel fine de' suoi libri della Geografia, cioè che fra le varie condizioni de' Regi, e delle Provincie, le quali ubbidivano a quell' Imperio, erano ancora alcune Città libere, o rimase in libertà per aver durato nell' antica loro confederazione, o fatte nuovamente libere in premio della lor fede. Le sue parole in latino sono queste: *Eorum, quæ Romanis obediunt, partem Reges tenent, aliam ipsi habent Provinciæ nomine, & Præ-*

[a] Appian. Alessandr. delle *guer. di Mitrid.* Liv. *lib.* 33. *c.* 45. Suet. *lib.* 3. *c.* 37. Strab. *lib.* 12. Tacit. *An. lib.* 4. & 12. Dio *lib.* 54. Vellejo *lib.* 2. Plinio *ep.* 24. *lib.* 8. & *ep.* 93. *lib.* 10. Plin. *histor. lib.* 4. *cap.* 6. Diod. Sicul. *lib.* 5. Giustino *lib.* 33. Plutarc. in *vita Flam.*

[b] Strab. in *fin. libror. Geogr.*

& Præfectos, & Quæstores in eam mittunt. Sunt & nonullæ Civitates liberæ conditionis, aliæ ab initio per amicitiam Romanis adjunctæ, aliæ ab ipsis honoris gratia libertate donatæ. Sunt & Principes quidam sub eis, & Reguli, & Sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla forma del dire del Romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato: *quæ ex fœdere debent, exigimus* (a), ben si dinota aversi i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù: tanto è lontano, ch'essi all' incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone (b) ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, Città parimente confederata coll'obbligo di dare una nave, declamando contra Verre, che per doni l'avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua Siciliana Pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della Repubblica, l'ajuto del Popolo Romano, e tolto il jus dell' imperio: *Pretio, atque mercede minuisti majestatem Reipublicæ, minuisti auxilia P. R. minuisti copias majorum virtute, ac sapientia comparatas:*

(a) Livio *lib.35. c.16.*
(b) Cic. *lib.5. in Verrem.*

tas: sustulisti jus imperii, conditionem Sociorum, memoriam fœderis; soggiungendo appresso: *inerat nescio quomodo in illo fœdere societatis, quasi quædam nota servitutis*. Oltrechè i Romani anche sopra i Napoletani sovente si assumevano certa potestà di comporre i loro litigj co' popoli vicini; onde si legge appresso Valerio Massimo (*a*), che il Senato mandò Q. Fabio Labeone come arbitro a stabilire i confini fra' Nolani, e' Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve queste Città quanto ritenevano della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità Romana; e sovente molte Città, che di questo lor dono abusavansi, n' eran esse private: (*b*) all' incontro alcune, le quali sapevano adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo (*c*); e Strabone (*d*) oltre all' esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumaso. Cicerone (*e*) ancor rapporta, che per decreto del Senato fu conceduta, oltre a Massilia e a Neumauso, anche ad alcune altre Cittadi, l' immunità dalla

(*a*) Val. Max. *lib. 7. cap. 3.* Cicero *lib. 1. de offic.*
(*b*) Suet. *in* August. *c. 47. & in* Tib. *cap. 37.* Dio Cass. *lib. 54.*
(*c*) Justin. *Hist. lib. 43. c. ult.*
(*d*) Strabo Geogr. *lib. 4. pag. 181. e 187.*
(*e*) Cic. in *Orat. de Prov. Consular.*

la giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni potestà di qualunque lor Magistrato.

Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino (*a*), che i Romani in decorso di tempo avessero anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall' obbligo delle navi, ma anche d' ubbidire a qualunque lor Magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti, che in Napoli prender solevano: onde e' dice, che non sarebbe da riputarsi cosa strana, che questa Città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del Mondo, imperando Augusto, e che l' avessero anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor Magistrato. Cesare ben in alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (*b*), forse perchè essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrificj, e col loro esempio mossero l' altre Città d' Italia, e grandi e piccole, a fare perciò molti giorni feriati (*c*). Ma Augusto all' incontro gli ebbe

(*a*) Camill. Pellegr. in *Camp. dis. 4. n. 15.*
(*b*) Cic. *ad Atticum lib.* 10. *epist.* 15.
(*c*) Plutar. in *vita Pomp.*

molto cari; e che d' alcun ſegnalato privilegio aveſſe lor fatto nobil dono, può eſſerne manifeſto argomento, ch' eſſi in onor ſuo dedicarono e celebrarono un nobil giuoco d' Atleti, in cui egli ſteſſo bramò d' eſſer preſente (*a*). La ſua Livia, la quale condottavi dal ſuo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi ſi era ricoverata (*b*): il ſuo Virgilio, cui piacquero tanto gli ozj Napoletani (*c*); tutte queſte coſe dovettero eſſere ſtati ſoavi mantici d' un tanto amore: ond' è che non ſenza ragione s' attribuiſca ad Auguſto d' avere accreſciuta queſta Città d' altre nuove prerogative, e d' averla proſciolta dall' obbligo delle navi, e ſottratta dalla poteſtà di qualunque Romano Magiſtrato. E per queſta ragione alcuni (*d*), ſulla falſa credenza, che Napoli foſſe interamente divenuta Criſtiana fin dal primo giorno della predicazione, che ſi narra eſſerſi quivi fatta da S. Pietro Apoſtolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo Veſcovo Aſpreno: tennero fermamente, che in Napoli non vi foſſero ſtati martirj di Criſtiani, ſiccome quella, che non ſoggetta a' Principi gentili, nè ad alcun altro lor Magiſtrato, non permiſe

ſe

(*a*) Vellejus *lib.* 2. Suet. in *Aug. c.* 98.
(*b*) Suet. in *Tiberio cap.* 4. *e* 6.
(*c*) Virg. 4. Georg. *in fine*. Sil. Italic. *lib.* 12.
[*d*] Franc. de' Pietri *lib.* 1. *cap.* 5. *iſtor. Napol.*

ſe quel macello in ſua caſa. Ma quanto ciò ſia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Laſena (*a*), e ben a lungo fu dimoſtrato dal P. Caracciolo (*b*), e da noi ſarà eſaminato, quando della polizia Eccleſiaſtica di queſte Regioni farem parola.

Durarono in Napoli lungo tempo ſotto i ſucceſſori d' Auguſto queſte belle prerogative, e queſte piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciarono pian piano a ſvezzarſi da' coſtumi natii, e dagli uſi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarſi, e finalmente ad imitare in tutto i coſtoro andamenti: preſe la loro Città nuovo aſpetto, e nuova forma di Repubblica. Fulvio (*c*) Urſino credette, che Napoli da Auguſto foſſe ſtata renduta Colonia inſieme coll' altre, che deduſſe in Italia; ma da quanto ſi è finora detto, e da ciò che ne ſcrive il P. Caracciolo (*d*) riprovando l' opinione di queſt' Autore, ſi conoſce chiaro, che non da Auguſto, ma in tempi poſteriori o di Tito, o di Veſpaſiano Napoli fu renduta Colonia. Che che ne ſia, nè perchè paſſaſſe nella condizione di Colonia, perdè quella libertà e quella polizia intorno a' Magiſtrati, che prima avea, non eſ-

D 3

(*a*) P. Laſena *Cin. Nap. cap. 6. p.* 130.
(*b*) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. mon. cap.* 10.
(*c*) Fulv. Urſin. *de Nummis*.
(*d*) Carac. de *Sacr. Eccl. Neap. monum. c.6.ſect.*1.

essendo a lei intervenuto, come a Capua; che da Città federata passò in Prefettura. Ella come Colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i Magistrati (*a*): non si mandavano da Roma i Prefetti per governarla: ritenne ancora il Senato, il Popolo: ebbe i Censori, gli Edili, ed altri Magistrati a somiglianza di Roma: se le permise valersi de' nomi di Senato, e di Popolo, e di Repubblica; e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N., e fra gli altri quei trascritti da Grutero (*b*), che i Napoletani ad un tal Galba Bebio Censore della Repubblica dirizzarono.

S . P . Q . NEAPOLITANVS
D . D . L . ABRVNTIO . L . F
GAL . BAEB . CENSORI
REIPV . NEAP

e quell' altro,

S . P . Q . NEAPOLITANVS
L . BÆBIO . L . F . GAL
COMINIO . PATRONO . COLONIÆ

Il qual nome di *Senato* mutarono poscia in quello d' *Ordine*; onde in molti marmi si legge O. P. Q. N. scambiandosi regolarmente

[*a*] Camill. Peregr. *Castig. in Falc. Benev. A.* 1140.
[*b*] Gruter. *inscript. tot. orbis. fol.* 366. & *fol.* 373.

te questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d'altre Colonie.

Nè fu detta Colonia, perchè da Roma, o altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l'altre Colonie Latine, le quali e della Cittadinanza, e di molte altre prerogative erano fregiate (*a*); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell' altre Colonie, le leggi patrie e municipali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole leggi Romane, siccome in fatti molte patrie leggi, e molti riti Grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d' alcuni d' essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l' errore di coloro, che riputarono Napoli Repubblica totalmente libera ed indipendente dall' Imperio Romano, solamente perchè si legge il nome della Napoletana Repubblica in più di un' antica Inscrizione, ed in più d' un antico Autore. Non avendo avvertito, che ne' tempi d' Adriano, e molto più di Costantino M., e degli altri Imperadori suoi successori fu Città, come tutte l' altre, al Consolare della Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l' error di coloro, i qua-

(*a*) Camill. Peregr. in *Castig. ad Falc. Benev. ad an.* 1140.

quali diedonsi a credere, che insino a' tempi di Ruggiero I. Re Normanno non fu ella in alcun modo soggetta agl' Imperadori Romani, nè dapoi a' Goti Re d' Italia, e molto meno agl' Imperadori d' Oriente; tanto che Alessandro Abbate Telesino (*a*) nell' istoria sua Normanna parlando di Napoli soggiogata da Ruggiero, preso da quest' errore non potè contenersi di dire, che questa Città, la quale *vix unquam a quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo præmisso; submittitur.* Imperciocchè non perchè Napoli, come Città d' origine Greca, fosse da' Romani così benignamente trattata coll' onore di Città federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta Colonia Latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di Repubblica, di poter dal suo corpo creare i Magistrati, e le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell' altre Prefetture non aggravata: dovrà dirsi, che fosse stata esente dal Romano Imperio, e molto meno, che non fosse dapoi sottoposta a' Goti, ed agl' Imperadori Greci. (*b*) Conciossiacchè ella certamente in potestà di costoro non solamente per forza d' armi, ma per antichissima soggezione coll' Italia passò, ed a' medesimi ubbidì, come nel proseguimento di quest'

(*a*) Alex. Telef. *lib. 2. cap.* 12. & *c.66.*
[*b*] Camill. Peregr. *de fin. Duc. Benev. Diss.* 5 *in Hist. Princ. Long.*

quest'Istoria si farà manifesto; e se dagli Scrittori vien nomata Repubblica, fu perchè ritenne quella forma di governo, che nè da' Romani, nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovea muovere tanto cotali Autori quella parola *Repubblica*, poichè nella latina favella quel vocabolo denota la Comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente è usata per denotare qualche forma d' amministrazione o di governo pubblico; anzi nelle Prefetture ancora, le quali erano prive d' ogni pubblico consiglio: *Erat*, come disse Festo (*a*), *quædam earum Resp. neque tamen Magistratus suos habebant*. A questo lor modo sarebbero state Repubbliche nel tempo di Seneca (*b*), Capua ancora, e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre Colonie, che pure si chiamarono Repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora ve ne sono ben mille esempj appresso buoni Autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio (*c*).

Molto

(*a*) Fest. *v. Præfectura*.
(*b*) Seneca *de Benef. lib.7. c.4.*
(*c*) *Cod. Th. tit. de Decurion. l.6. de Oper. publ. l.18. & l. 2. & tot. tit. de locat. Fund. juris emph. & Reip.*

Molto meno doveano cadere in quest' errore, traendo argomento dal dominio ch' ebbe Napoli dell' Isola di Capri, e poi dell' Isola d' Ischia, con cui quella permutò per piacere ad Augusto (a); poichè, come ben loro risponde l' accuratissimo Pellegrino (b), senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potuto osservare, che Capua altresì, mentr' era Colonia, possedeva nell' Isola di Creta la regione Gnosia. E se questo loro argomento, aver Napoli avuta Signoria di quell' Isola, fosse bastante a riputarla libera Repubblica, nè meno sarebbe da dubitarsi, che questa prerogativa non l' avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl' Imperadori d' Oriente, e sotto altri Principi; perciocchè ritenne delle sue vicine Isole il dominio, anche nel tempo di S. Gregorio M. (c), e più innanzi nel tempo ancora del Pontefice Giovanni XII., e similmente nel Pontificato di Benedetto VIII., ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest' Istoria, sarebbe follia il credere, che fosse stata libera Repubblica, ed indipendente da qualsivoglia altra dominazione.

III.

(a) Suet. *Lib. 2. cap. 92.* Strab. *lib. 5.* Dio *lib. 52.*
(b) Camill. Pell. *in Cam. disc. 4. num. 15.*
(c) Gregor. *Lib. 8. ep. 53. indict. 3.*

III. *Delle altre Città illustri poste in queste Regioni.*

ECco in brieve l'aspetto e la polizia, che avevano nell'età, che si tratta, quelle Regioni, che oggi compongono il Regno. Non era allora diviso in Provincie, come fu fatto dapoi, ma in Regioni: ciascheduna delle quali aveva Città, che secondo le loro condizioni, o di Municipio, o di Colonia, o di Prefettura, o di Città federata, si governavano. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, siccome quelle, che per la loro eccellenza erano venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più saggie, e le più utili all'umana società. Solamente si permise, che i Municipj, e le Città federate potessero ritenere le proprie e le municipali; ma queste mancando, si ricorreva a quelle, come a' fonti d'ogni divina ed umana ragione. Erano i governi secondo le condizioni di ciascheduna Città; molte venivano rette da' Prefetti mandati da Roma, moltissime da' Magistrati, che dal proprio seno era loro permesso d'eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze, e le ricchezze stavano congiunte in una Città sola, che fosse Capo e Me-

Metropoli ſopra l'altre: ciaſcuna Regione avea molte Città magnifiche, ed illuſtri per ſe medeſime. Capua ſolamente un tempo innalzò il ſuo capo ſopra tutte l'altre, già così chiara ed illuſtre, che Lucio Floro (*a*) atteſta eſſere ſtata anticamente paragonata a Roma, ed a Cartagine, le più famoſe e ſtupende del Mondo: Città così numeroſa di gente e di traffico, ch'era riputata l'Emporio d'Italia; in guiſa che i noſtri Giuriſconſulti (*b*) l'agguagliavano ſempre ad Efeſo, e quaſi tutti gli eſempj che recano, o di caſi ſeguiti per contrattazioni, o di rimeſſe di pagamenti promeſſi farſi in Capua da luoghi remotiſſimi, o di traffichi tra famoſi mercadanti, non altronde ſono tolti, che da Capua, e da Efeſo.

Ebbe la *Puglia* quella famoſa, e per gli ſcritti di Livio, e d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto, che per antichità non cedette a qualſivoglia altra Città del Mondo: ebbe Venoſa cotanto chiara ed illuſtre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento, la più famoſa e celebre Colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre Città per ſe me-

de-

[*a*] Flor. *lib. 1. cap. 16.*
(*b*) Scevola, ed Africano nella *l. 3. e l. 9. D. de eo quod cert. loc.* Papinian. nella *l. 9. D. de duob. reis.* Giuliano, e Papin. nella *l. 17. & l. 50. D. de fidejuſſ.* Ulp. *l. 60. D. de verb. oblig.*

desime rinomate ed illustri.

Ebbero i *Salentini* Lupia, Otranto, Taranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, Città anche celebre per lo suo famoso porto, e sovente da' nostri Giurisconsulti (*a*) rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi s' intraprendevano per Oriente. Ebbero i *Bruzj* tante altre chiare ed illustri Città, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace: Città feconde e produttrici di tanti chiari ed insigni Matematici, e Filosofi, onde ne surse una delle più nobili sette della Filosofia, detta perciò Italica, ch' ebbe per capo e gonfaloniere Pitagora, il quale in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe talvolta fino a secento discepoli, che l'ascoltarono.

Ebbero i *Lucani* Pesto, e Bussento: i *Picentini* Salerno, e Nocera: i *Sanniti* Isernia, Venafro, Telese e Sannio, cotanto chiara, che diede il nome alla Regione. Ove lascio Sulmona ancor famosa per gli natali d' Ovidio; Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell' altre amene ed antiche Città, Cuma, Baja, Miseno, Linterno, Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre, che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

IV.

[*a*] Scevola in *l. qui Romae D. de verb. oblig. §. Callimachus*.

IV. *Scrittori Illustri*.

E Chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti, che in sì illustri Città ebbero i natali, i Filosofi, i Matematici, gli Oratori, e sopra tutto li tanti illustri e rinomati Poeti? In breve, quanto dagli antichi oggi abbiamo di più rado e di più nobile nella Filosofia, e nelle Matematiche, nell'arte Oratoria, e sopra tutto nella Poesia, tutto lo dobbiamo a quell' ingegni, che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove, in esso vissero, e quivi coltivarono i loro studj.

Così fra tanti potessi anch' io annoverarvi per la nostra Giurisprudenza l' incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni, che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri il farei. Ma la necessità di dire il vero, e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane congetture si mossero coloro, dall' amor della nazione pur troppo presi, a scrivere, che fosse Beneventano. Peggiore, e da non condonarsi fu la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre *Pandette*, e da quella legge di Papiniano (*a*) che sotto il titolo *ad SC. Treb.* abbiamo; imper-

(*a*) *L. hæredes mei, D. ad S.C. Trebel.*

perciocchè ivi dal Giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato *Coloniæ Beneventanornm patriæ meæ*; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero, che la patria di questo Giurisconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiamo voluto avvertire, perchè quest' errore avendo per suo partigiano un Scrittor grave fra noi, qual è Marino Freccia (*a*), ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri professori, ed anche appresso un moderno Scrittore del Sannio (*b*); a' quali, siccome Autori non tanto ignari e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAP. V.

Della disposizione d' Italia, e di queste nostre Provincie sotto ADRIANO *insino a' tempi di* COSTANTINO *il Grande.*

DUrò questa forma e disposizione delle Regioni d' Italia, e delle Provincie dell' Imperio insino a' tempi d' Adriano. Questo Prin-

[*a*] Freccia *de subfeud.*
[*b*] Ciarlant. del Sannio, *lib.* 3. *cap.* 3.

Principe fu, che ficcome diede nuovo fiftema alla Giurifprudenza Romana, così dopo Augufto defcriffe in altra maniera l' Italia; poichè la divife non in Regioni, ma in Provincie (*a*). Siccome prima le fue Regioni non erano più che undici, così egli poi diftinfela in XVII. Provincie (*b*). L' Ifole, come la Sicilia, la Corfica, e la Sardegna, che Augufto divife e feparò dall' Italia, annoverandole con l' altre Provincie dell' Imperio Romano, Adriano alle Provincie d' Italia unille. Dilatò i confini della Campagna, poichè quantunque Augufto vi aveffe raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazj, la Campania, e i Picentini, Adriano vi aggiunfe dapoi gl' Irpini; tanto che Benevento venne perciò in appreffo ad effer chiamata Città della Campagna (*c*).

Mutò anche la polizia ed i Magiftrati, poichè iftituì quattro Confolari (*d*), a' quali fu commeffo il governo delle maggiori Provincie d' Italia; e l' altre fecondo la loro varia condizione fi commifero poi a' Correttori, ed altre

(*a*) Spartian. in *vita Adrian.* Appian. Aleffandr. nel *lib.1. delle guerre civili*.

(*b*) Panvin. *de Imper. Roman. lib.3. p.413.* Dodwell. *Differt. Cyprian.11. §. 23.* Pellegr. *della Camp. Difc. 1. n.8.*

(*c*) Camill. Pellegr. in *Camp. difc. 1. num.8.*

(*d*) Spartian. *loc. cit. c. 22. Quatuor Confulares per omnem Italiam Judices conftituit.*

altre a' Presidi, che furono nomi di Magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' Consolari furono commesse otto Provincie, le quali furono I. Venezia, ed Istria, II. la Emilia, III. la Liguria, IV. la Flaminia, e 'l Piceno, V. la Toscana, e l' Umbria, VI. il Piceno suburbicario, VII. la Campania, VIII. la Sicilia.

Sotto la disposizione de' Correttori due Provincie, I. la Puglia, e la Calabria, II. la Lucania, ed i Bruzj.

Sotto i Presidi sette, I. l' Alpi Cozzie, II. la Rezia prima, III. la Rezia seconda, IV. il Sannio, V. la Valeria, VI. la Sardegna, VII. la Corsica.

Diede alle Provincie fuori d' Italia altra forma e disposizione.

La Spagna la divise in sei Provincie, delle quali altre sortirono la condizione di Presidiali, altre di Consolari. Divise la Gallia, e la Brittannia in diciotto Provincie. L' Illirico in diciassette. La Tracia in sei. L' Affrica similmente in sei; e così parimente fece dell' Asia, e dell' altre Provincie, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero pertanto nuova forma di governo queste *Regioni*, che oggi compongono il Regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome *Provincie*, e secondo

questa nuova disposizione d'Adriano quel che ora è Regno, fu diviso in quattro sole Provincie, I. parte della Campagna, II. la Puglia, e la Calabria, III. la Lucania, e li Bruzj, IV. il Sannio.

Nuovo apparve il governo, e più assoluto, togliendosi alle Città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, o di Città federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà: molto l'altre Città federate, e le Colonie. L'autorità e giurisdizione de' Consolari, de' Correttori, e de' Presidi era pur grande; e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino M. traslatando l'Imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre Provincie, che fu dar l'ultima mano alla rovina d'Italia, introducendosi in quella, nuova forma e disposizione, che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest' Istoria.

C A P. VI.

Delle Leggi.

NOn bastava aver sì bene distribuite le Provincie e le Regioni, se di buone leggi ed istituti insieme non si fosse a quelle provveduto. Nel che non minore mostrossi la

sì la savviezza e prudenza de' Romani; poichè se si riguarda l' origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza dapoi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprj Re *; nulladimeno quelli poi discacciati, cancellarono eziandio le leggi loro (*a*), alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate (*b*). Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed incerte, erano cagione di gravissime contese e disordini. (*c*) Per la qual cosa considerando, che quelle non erano bastanti per lo stabilimento d' una perfetta e ben composta Repubblica, e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl' istituti di varie genti

E 2 gio-

* Leges Regiæ in ordinem ex eorum fragmentis redactæ, notisque ex parte illustratæ sunt a *Paulo Manutio*, *A. Augustino*, *Francisco Modio*, *Fulvio Ursino*, *Lipsio*, *Rosino*, *Forstero*, ac *Balduino*.

(*a*) *L. 2. D. de orig. jur.* §. 2. & 3.

(*b*) Dionys. Halicarnas. *lib.* 5. Plutar. in *Valerio*. Liv. *lib.* 3. & 6.

[*c*] Pompon. *in cit. L.* 2. §. 3. *D. de orig. jur.* Liv. *lib.* 3. *cap.* 9. Dionys. Halic. *lib.* 10. *in princ.*

giova molto alla ſcienza di ben ſtabilirle, come dice Ariſtotele (*a*): proccurarono, che le leggi ed i coſtumi non pur d'una Città, ma di molte ſi conoſceſſero ed eſaminaſſero, affinchè ciò che in eſſe ſi rinveniva di ſpecioſo e d'illuſtre ſi riceveſſe, ed a loro ſi traſportaſſe. E conſiderando altresì, che le leggi ottime dovevano eſſer quelle, che dal ſeno d'una vera e ſolida filoſofia derivavano, e che fra tutte le nazioni la Greca foſſe quella, la quale dimoſtravaſi nella ſapienza ſuperiore a tutt' altre: mandarono perciò in Atene, e nell'altre Città della Grecia, eziandio nelle Città Greche ch'erano in Italia (*b*), ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pittagorici, e que' due celebri Legislatori Zaleuco, e Caronda *, de' quali quegli diede le leggi a Locri, queſti a Turio (*c*). Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell' Etru-

* Di queſti due grandi Legislatori diffuſamente trattò DIODORO *Siciliano* nella ſua *Biblioteca Iſtorica*, *Lib. XII. cap. 11.* e Strab. *Geograph. lib. 6. pag. 398.*

(*a*) Ariſtot. *lib. 1. Rethoric. ad Theodect. cap. 4. Legum ferendarum ſcientiæ, terrarum peregrinationes ſunt utiles; exinde enim gentium inſtituta, legeſque licet cognoſcere.* Edmund. Meril. *obſ. lib. 2. cap. 10.*

(*b*) Liv. *lib. 3. c. 31.* Dionyſ. Halic. *lib. 10. cap. 58. e 61.*

(*c*) Conrad. Rittershuſ. in *Com. ad LL. XII. tab. acp. 1.*

truria, (*a*) facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio, come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' Portici e nell' Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i Cittadini; e come le massime ed assiomi di quella, maneggiati non da' semplici Filosofi, ma da' Giureconsulti, potessero talora all' uman commercio adattarsi in guisa, sicchè il genere umano ne ritraesse insieme ed utilità e giustizia: fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed istituti di tante chiare ed illustri Città, e da quelle che Roma stessa ritenne (*b*), fu da' Decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata dal Rittershusio (*c*), compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. tavole, che furono i primi e perpetui fondamenti della Romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (*d*), d' ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dire Cicerone (*e*): *Fremant omnes licet, dicam quod sentio: Bibliothecas mehercule omnium Philosopho-*

 pho-

(*a*) Symmach. *Epist. lib.* 3. *ep.* 11. Athen. *Deipnos. lib.* 6. *c.* 21. Plin. *Epist. lib.* 8. *c.* 24. Servius *ad Virg. Æneid. lib.* 7. *ver.* 695.

(*b*) Dionys. Halicar. *lib.* 10. *c.* 66.

(*c*) Ritter. *loc. cit.*

(*d*) Liv. *lib.* 3. *c.* 34.

(*e*) Cic. *lib.* 1. *de Orat. c.* 44.

phorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, & capita viderit, & auctoritatis pondere, & utilitatis ubertate superare.

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell' altre leggi, che dapoi dal Popolo Romano furono promulgate; poichè discacciati i Re, la maestà dell' Imperio rimanendo presso al Popolo, era della sua potestà far le leggi (*a*). Siccome non fu minore ne' Plebiscìti, a' quali per la legge Ortensia fu data forza ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime (*b*); ne' Senatusconsulti, che non avevano inferiore autorità (*c*); e finalmente negli Editti de' Magistrati, i quali d' annuali ch' erano, fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti, che chiamarono *Editto perpetuo* (*d*): donde surse quella bella parte della Giurisprudenza (*e*), la quale fu poi cotanto illustrata da' Giureconsulti Romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella, che oggi

[*a*] *§. lex. Inst. de jur. nat. gent. & civ.* Bodin. *lib.* 1. *de Repub. cap.* 10.

(*b*) *L.* 2. *§.* 8. *D. de orig. jur.*

(*c*) *§. Senatusconsultum Instit. cit. tit.*

(*d*) *L.* 2. *§.* 18. *C. de vet. jur. enucl. L.* 10. *C. de condict. indeb.* Aurel. Victor. *Schotti c.* 19. Budeus in *L.* 2. *D. de statu hom.* Rosin. *l.* 8. *antiq. c.* 5.

(*e*) *L. si quis* 10. *C. de condict. indeb.*

oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano (*a*).

C A P. VII.

De' Giureconsulti, e loro Libri.

MA quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi maisempre lo studio della Giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' Cittadini colle sole e nude leggi, se nella Città non vi fosse eziandio, chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse, e nell' infinita turba delle cose, e varietà degli affari non potesse al popolo giovare. Perciò vollero, che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi, ed i più chiari lumi della Città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj (*b*), ed altri d' illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore, che lo studio della Giurisprudenza, e la cognizio-

 ne

(*a*) Jac. Got. *in prolog. ad Cod. Theod. cap.* 1.
(*b*) *L.* 2. *D. de orig. jur.*

ne della ragion civile, giovando al pubblico, o colle loro interpetrazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra Gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla Romana potesse in ciò contendere? Non certamente l' Ebrea, la cui legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione (*a*). Non i Greci stessi (per tralasciar d' altri), presso de' quali l' ufficio de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nelle azioni, nelle formole, e nelle cauzioni, in guisa che i Professori, come quelli ch' erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone (*b*) soleva dire, che tutte le leggi e costumi dell' altre nazioni a fronte di quelle de' Romani gli sembravano ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presidevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d' ogni letteratura, e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi, e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' Cit-

[*a*] Georg. Pasq. *de nov. inventis*.
[*b*] Cic. *lib. 1. de orat. c.44. 45. e 59.* Viglius in *Præfat. ad dict. lib.* Cic. Quintil. *Instit. lib. 3. c.8. & lib. 12. c. 3.*

Cittadini : a costoro, e per le pubbliche, e per le private cose si ricorreva per consiglio: a costoro, o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia, volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo; ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse, (*a*) tanto che soleva dire lo stesso Cicerone (*b*), che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della Città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le Parti, ch'era l'unica funzione degli antichi Pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi, che si doveano giudicare: (*c*) e finalmente l'essere Assessori de' Magistrati per istruire, e qualche volta per giudicare i processi o con loro, o senza loro (*d*). Avevano ancora un'altra autorità, cioè, che quando

(*a*) Cic. *de Orat. lib. 1. c. 45. e 61. lib. 3. c. 33. & de Legib. lib. 1. cap. 3.* Horat. *Epist. lib. 2. ep. 1. l. 2. §. 6. D. de orig. jur.*

[*b*] Cic. *loc. cit.*

[*c*] *L. 2. §. 47. D. de orig. jur.* A. Gell. *lib. 12. c. 13.* Sigon. *de antiq. Jur. Prov. lib. 2. c. 5. & de Judic. lib. 1. cap. 28.*

(*d*) Loiseau *Des Ordres, cap. 8. n. 24. Vid.* Sigon. *loc. cit.*

do sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi *Disputatio fori*, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo *de Oratore*, e nel libro *de Finibus*; e quel ch' essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato *Decretum*, ovvero *recepta sententia*, la quale era una specie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo (*a*).

Ma se grande, ed in sommo onore fu lo studio della Giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto gl' Imperadori infino a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G. C., e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno, fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpetravá a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva; acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s' avvilisse; ovveto come dice Pomponio (*b*) (o qual altro si fosse l' Autore di quel libro) affinchè fosse maggiore l' autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito, che indifferentemente niuno po-

[*a*] Revard. *de auth. Prud. cap.* 14. & 15.
[*b*] *L.* 2. §.47. *D. de orig. jur.*

potesse arrogare a se questa potestà, com' erasi fatto per lo passato, ma per sola sua autorità e licenza interpetrassero e rispondessero: e che ciò dovessero riconoscere per suo benefizio, e per premio delle insigni loro virtù, e della singolar erudizione, e per la perizia delle leggi civili; laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne, che i G. C. fossero riputati come Ufficiali dell' Imperio: di che l' Imperadore Adriano s' offese a ragione, dicendo, che non era dell' Imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond' è che appo Pomponio (*a*) saggiamente scrisse: *Hoc non peti, sed præstari solere*. Di maniera che d' allora innanzi i Giureconsulti, consigliando per l' autorità dell' Imperadore, erano come Ufficiali pubblici (*b*), ed in perpetuo Magistrato; almeno, come Manilio qualifica il Giureconsulto: *Perpetuus populi privato in limine Prætor*.

Si vide ancora la Giurisprudenza Romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell' onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendano le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevano a cuore, che quello delle leggi: nè altri

[*a*] *L. 2. D. de orig. jur. in fin.*
[*b*] Loyseau *des Ordres cap.* 8. *n.* 27.

tri, che i Giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavano a consiglio. Così leggiamo d' Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' Codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano (*a*), che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempremai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl' Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco, e Celso padre (*b*): Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo, di Salvio Giuliano, e d' altri insigni Giureconsulti (*c*). Piacque ad Antonino Pio l' opera di Volusio Meziano, d' Ulpio Marcello, e d' altri (*d*). Marco Antonino Filosofo nelle deliberazioni, e nello stabilire le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, (*e*) al quale si dà il pregio d' avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l' incomparabile Papiniano (*f*). Alessan-

[*a*] Justin. in *Instit. lib.2. tit.* 25.

(*b*) Spart. *in Adr. cap.* 4. *l.* 5. *D. si a paren. quis manum.*

(*c*) Spartian. in *vita Adrian. cap.* 18. Capitolin. *in Antonin. c.* 12. *l.* 17. *D. de jur. patron.*

(*d*) Capitol. *in Anton. Pio. c.* 12.

(*e*) Capitol. *in M. Antonin. c.* 11.

(*f*) Spartian. *in Caracal. c.* 8. Gotofr. *in not. ad l.* 3. *C. Th. de testam.*

ſandro Severo adoperava i conſigli d' Ulpiano, nè da lui ſtabilivaſi Coſtituzione ſenza il parere di venti Giureconſulti (*a*). E Maſſimino il giovine ſi ſerviva di Modeſtino. (*b*) Nè per ultimo gli ſteſſi Imperadori nelle loro Coſtituzioni medeſime vollero fraudare quei grand' uomini del meritato onore; poichè in eſſe con ſommi encomj ſi valevano della coloro autorità, come fecero Caro, Carino, e Numeriano di Papiniano (*c*), e come fece Diocleziano, che con elogj ſi valè dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconſulti (*d*).

E nel vero chi attentamente conſidererà quel, che oggi è a noi rimaſo delle opere di queſti Giureconſulti (poichè di coloro, che fioriro ne' tempi della libera Repubblica, poche coſe ci reſtano); la maggior parte delle quali non ſo ſe dobbiamo dolerci di Giuſtiniano, che per quella ſua Compilazione ci tolſe, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle coſe mondane, ſenza quella forſe niente ne ſarebbe a noi pervenuto: conoſcerà chiaramente non ſolamente quanto foſſe ſtata ammirabile la loro ſaviezza e dottrina, ma s' accerterà eziandio,

(*a*) Lampr. in *Alex. Sever. c. 16. e 26.*
(*b*) Capit. *in Maxim. Jun. c. 1.*
(*c*) *L. cum virum 16. C. de fideicom. L. 30. ibid.*
(*d*) *L. 3. C. Th. de teſtam. L. 4. C. de contr. ſtipul. L. 5. C. ad exhib. Vid.* Gotofr. *ad l. 8. C. Th. de teſtam.*

dio, che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle *Questioni*, e de' *Responsi*, de' *Decreti*, delle *Costituzioni*, dell' *Epistole*, e de' *Digesti*. A coloro, che ne' Magistrati ed all' ufficio di giudicare venivano assunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli *Ufficj* di varj Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche erano vaghi per apprendere la disciplina legale, avevano abbondantissimi fonti, onde il loro disiderio potessero adempiere: trovavano chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo Romano, i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l' Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali *Trattati* di quasi tutte le materie, che alla Giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle *varie lezioni*; e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la Giurisprudenza istessa, come oltre di quel che di se lasciò scritto Cicerone (a), lo ci dimostrano l' iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deplo-

(a) A. Gell. *lib. I. noct. attic. cap.* 22. Bud. *Annot.*

ploriamo, gli *Enchiridj*, le *Pandette*, le *Regole*, le *Sentenze*, le *Definizioni*, i *Brevi*, ed i libri delle *Istituzioni*. In guisa che se il corso di tanti secoli, e le funeste vicende del Mondo, siccome n' ha involati molti altri pregi dell' antichità, non ci avesse tolti i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell' opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la Giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l' eleganza dell' orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l' eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi, che niente si possa aggiungere, o disiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri, a qual di loro dovesse darsi il primo luogo; ed è degno ancora da notarsi ciò che Lorenzo Valla (*a*), e Guglielmo Budeo (*b*) di questa ugualità, e nettezza

not. in Pand. ad L. 1. *de just. & jur.*
(*a*) Valla *Elegant. L. L. lib.* 3.
(*b*) Bud. *Annot. in PP. ad L.* 1. *de just. & jur.*

tezza di parole e di ſentenze de' loro libri parlando, laſciarono ſcritto, che ſe ad eſſi fu di maraviglia l' ugualità, che nell' epiſtole di Cicerone s' oſſervava, quaſi che non da molti, ma da un ſolo Cicerone foſſero ſtate ſcritte: maggiore ſenza alcun dubbio era quella, che dall' opere di queſti Giureconſulti raccolte nelle Pandette prendevano; ſiccome quelli, i quali non in un iſteſſo tempo, ma in tempi lontaniſſimi e per ſecoli diſtanti ebbero vita. Poichè incominciando da Auguſto inſino a' tempi di Coſtantino M., ſotto di cui pur furono in pregio Ermogeniano, Arcadio Cariſio Aurelio, e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giuſtiniano ſi veggono ſparſe ne' ſuoi cinquanta libri de' Digeſti), corſero ben tre ſecoli, ne' quali ſe appreſſo gl' Iſtorici, Oratori, e Poeti, e negli altri Scrittori oſſerviamo lunga differenza di ſtile, in queſti Giureconſulti però fu ſempre uguale e coſtante.

Non dovrà adunque ſembrar coſa ſtrana, ſe in decorſo di tempo (e preciſamente ſotto Valentiniano III.) acquiſtaſſero tanta autorità e forza le ſentenze e l' opinioni di queſti Giureconſulti, che dice Giuſtiniano (*a*) eſſere ſtato finalmente deliberato, che i Giudici non poteſſero nel giudicare allontanarſi da' loro reſponſi.

Ma

(*a*) Juſtin. in *Inſtit. lib. 1. tit. 2. §. Reſponſa*.

Ma poichè questo è un punto d' istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire, che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest' autorità l' acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell' Imperadore, avessero i loro responsi tanta forza ed autorità, sicchè i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l' istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest' autorità, ma nel caso solamente, come abbiamo di sopra narrato, quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententia*, ch' era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevano certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella, che nel Foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferiore alle leggi medesime. Il che fu dapoi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d' Augusto, e sotto gli altri Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che senza questo ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse, tosto che profferita, tanta autorità, sicchè i Magi-

ſtrati doveſſero inviolabilmente ſeguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d' Auguſto, quando le conteſe fra' Giureconſulti proruppero in manifeſte fazioni, onde ſi renderono così famoſe le ſette de' *Sabiniani*, e de' *Caſſiani* da una parte, e de' *Proculejani*, e *Pegaſiani* dall' altra (*a*). Nè giammai queſte conteſe ſi videro più oſtinate, che ſotto Auguſto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè ſotto il di lui Imperio erano per una parte ſoſtenute da Attejo Capitone diſcepolo d' Offilio, e per l' altra da Antiſtio Labeone diſcepolo di Trebazio: ſotto Tiberio, da Maſſurio Sabino, ch' ebbe per antagoniſta Nerva padre: ſotto Cajo, Claudio, e Nerone, da *Caſſio* Longino, onde preſero nome i *Caſſiani*, e da *Proculo*, onde i *Proculejani*: ſotto i Veſpaſiani, da Celio *Sabino*, (*b*) onde ſurſero i *Sabiniani*, e da Nerva figliuolo, e *Pegaſo*, onde i *Pegaſiani*. E ſotto Trajano, Adriano, ed infino a' tempi d' Antonino Pio furono dalla parte de' *Sabiniani* e *Caſſiani*, Javoleno Priſco, Aburnio Valente, Tuſciano, e Salvio Giuliano; e da quella de' *Proculejani* e *Pegaſiani*, Celſo padre, Celſo figliuolo, e Priſco Nerazio.

E ſebbene dopo Antonino Pio foſſe mancato il fervore di così acerbe conteſe, e le di-

(*a*) Cont. *1. ſubſec. c. 12.* Doujat. *Hiſt. jur. civ.*
(*b*) Gotofr. *Manual. Jur. pag. 1253. edit. nov. Opp.*

discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne surfero i Giureconsulti *Mediani* (*a*), i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro Maestri, prendessero altro partito; non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d' uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua Compilazione aver tolte tutte queste dissenzioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale sebbene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i loro vestigj nelle *Pandette*; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudizio per li vanti di Giustiniano, si diedero a credere non esservi in quella Compilazione antinomia alcuna, quando poi s' abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavano avere per le mani, se non come suol dirsi *Peliam lavare;* ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordare da Affricano, e così un Giurisconsulto dall' altro (*b*).

In tanta varietà di pareri sarebbe sciocchez-

[a] Emund. Merill. *lib. 1. obs. c. 5. & 6.*
(b) *L. singularia D. de reb. credit. l. qui negotia D. mandat.* & ibi Cujac. Vin. *quæst. illustr. lib. 1. c. 40.*

chezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d' Augusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M. ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte, rade, ed insigni virtù; e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla loro esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà delle opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferiore a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi, e nell' interpetrarle, ma conoscendo, come dice Pomponio (*a*), che non si sarebbe abbastanza provveduto a'bisogni de' Cittadini colle sole leggi, e colle sole interpetrazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti, e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione: grandissima pertanto fu la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò che

[*a*] *L. 2. D. de orig. jur.*

che dice Giustiniano, essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio, ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna Costituzione, nè a niuno degli altri Imperadori di que' tempi, ne' quali la Giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tenere per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della Costituzione (*a*) di Valentiniano III. quando caduta già la Giurisprudenza Romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giurisconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta l' ignoranza delle leggi, delle sentenze, e de' responsi di que' lumi della Giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevano ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giurisconsulti dovessero valersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte

F 3 a Pa-

(*a*) *L. un. C. Th. de Resp. prud.* Jacob. Got. ibi.

a Papiniano (ma intorno a ciò fu dapoi contraria la sentenza di Giustiniano (a): ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli Autori, e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III. fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina; il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti insino al gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano, ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di Giurisprudenza; poichè alcuni altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli, d' oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell' antico e grave istituto dell' interpetrazioni e de' responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò che da que' primi si era scritto e trattato, come andremo appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l' Oriente, e per l' Occidente, era composto per la

(a) *L. 1. §. 6. C. Just. de vet. jur. enucl.*

la maggior parte delle loro ſentenze; poichè delle leggi delle XII. tavole, dopo l'incurſione de' Goti in Italia, e 'l devaſtamento di Roma, nel qual tempo al creder di Ritterſuſio (*a*) quelle ſi perderono, non ne fu tramandato altro a' poſteri che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionifio, A.Gellio (*b*), e ſingolarmente in alcuni libri di queſti Giureconſulti ſi leggono; e ciò che oggi di eſſe abbiamo, tutto ſi dee alla felicità de' noſtri tempi e de' noſtri avoli, ed all' induſtria d' alcuni valentuomini, che le raccolſero ed interpetrarono: fra' quali i primi furono Rivallio (*c*), Oldendorpio, Forſtero, Balduino, Conzio, Ottomano, Revardo, Criſpino, Roſino, Pighio, ed Adriano Turnebo; a' quali ſuccederono Teodoro Marcilio, Franceſco Piteo, Giuſto Lipſio, e Corrado Ritterſuſio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacopo Gotofredo dobbiamo, che nelle ſue tavole, ſecondo che furono da' Decemviri compoſte, le ordinaſſe e diſponeſſe. E dell'altre leggi, che dal

(*a*) Rittershuſ. *Comm. in XII. Tab. cap.* 5.

(*b*) A. Gell. *lib.*20. *c.* 1.

[*c*) Rivall. *lib.* 2. *hiſt. J. civ.* Oldendorp. *lib. var. lect. ad jur. civ. interp.* Forſterus *lib.* 1. *hiſt. J.C.Rom. cap.* 22. Balduin. *Comm. ad XII. Tab. ll.* Cont. *lib.* 2. *ſubſec. lect.* Roſin. *Antiq. Rom. lib.*8. *cap.* 6. Pighius *lib.* 3. *Annal. S.P. Q. R.* Turneb. *in Adverſar. lib.* 13. *cap.* 26. *& ſeqq.*

dal Popolo Romano furono dapoi ſtabilite, de' Plebiſciti, de' Senatuſconſulti, e degli Editti de' Magiſtrati non altra notizia a' noſtri maggiori ne pervenne, ſe non quella, che nell' opere de' riferiti antichi Scrittori, e ſopra tutto ne' libri di queſti ſteſſi Giureconſulti ſi ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con inſtancabile fatica l'andarono da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e ſtupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Briſſonio (*a*), di Antonio Auguſtino, di Fulvio Urſino, di Balduino, di Franceſco Ottomano, di Lipſio, e di molti altri amatori dell' antichità Romana. Solamente de' volumi di queſti Giureconſulti, che dopo Auguſto fiorirono ne' tempi che a Coſtantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali ſi regolavano i Tribunali; tanto che dapoi ne' tempi di Valentiniano III. per la lor confuſione biſognò darvi provvedimento, e ne' tempi che ſeguirono, per la loro moltitudine fu data occaſione a Giuſtiniano di far quella ſua compilazione delle *Pandette*, che ne' ſeguenti ſecoli inſino a' dì noſtri formarono una delle due parti più celebri della noſtra Giuriſprudenza.

CAP.

(*a*) Briſ. *de Formul.* A. Aug. *de Legib.*

C A P. VIII.

Delle Costituzioni de' Principi.

SE grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle Costituzioni de' Principi, tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni e *Codici*. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti, cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le *Pandette*, ed alle Costituzioni de' Principi, onde ne surfero le compilazioni di più *Codici*, e le molte Collazioni per le Costituzioni *Novelle*; e ciò oltre alle *Instituzioni*, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n' ha trattenuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza, conviene ora, che con ugual diligenza facciamo altresì distinta memoria delle Costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della Romana giurisprudenza; con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel, che avrà a dirsi nel proseguimento di questa Istoria.

Approvato che fu dal Popolo Romano il Principato, come alla Repubblica più salubre ed

ed espediente (*neque enim*, dice Dione (*a*), *fieri poterat*, *ut sub Populi Imperio ea diutius esset incolumis*), tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il sentimento d' alcuni, che credettero il Popolo Romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l' avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d' ozio a volerlo quì confutare. E somma semplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo Romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl' Imperadori Romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fu questo un tratto di fina politica, poichè conoscendo essere questi nomi al Popolo odiosi, mostrarono anch' essi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l' istesse solennità de' Comizj, e del Senato (*b*): ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce ne accertano Ap-

(*a*) Dio *lib.* 53.
(*b*) Tacit. *lib.* 1. *Annal.* c. 4. Suet. *in Tiber.* c. 30.

Appiano (*a*) Aleſſandrino , e Dione (*b*) , il quale dice: *Hæc omnia eo fere tempore ita ſunt inſtituta : at re ipſa Cæſar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus ;* ſoggiungendo più innanzi : *Hoc pacto omne Populi , Senatuſque imperium ad Auguſtum rediit .* (*c*) E molto meno doveano cadere in queſto errore , perciocchè al Popolo rimaneſſe quella immaginaria e vana ragione di dare gli ſuffragj , o quella precaria e finta autorità del Senato nello ſtabilir le leggi ; poichè in queſti tempi erano ancor rimaſi , come ſaviſſimamente dice Tacito , *veſtigia morientis libertatis ;* (*d*) onde con verità , del Popolo Romano parlando , diſſe Giovenale (*e*) , che colui , il quale innanzi dava l' imperio , i faſci , le legioni , e tutto , ne' ſuoi giorni ſolamente due coſe ardentemente deſiderava , *Panem & Circenſes .*

Egli è però vero , che proccurando gl' Imperadori di mantener quella medeſima apparenza di Repubblica , s' uſurparono non in un tratto , ma a poco a poco la ſovranità di quella , e che nel corſo di molti anni ſi rende-

[*a*] Appian. Alexan. in *proœm. hiſt.*

[*b*] Dio *lib.* 53.

[*c*] Tacit. *Annal. lib.* 1. *c.*1. & 4. *lib.* 3. *c.* 28. Pompon. *in L.* 2. §.11. *D. de or. jur.* Ulp. *in L.* 1. *in pr. D. de conſt. Princ.*

(*d*) Tacit. *Ann. lib.* [illegible] *c.*74.

(*e*) Juven. *Satyr.* 10.

derono dapoi veri Monarchi; poichè il Senato Romano dopo le guerre civili avendo, sia per timore, o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d' onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, qual è il comando militare d' un Generale d' armata, e l' altra rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi: (*a*) la qual cosa non era degli altri ufficj della Repubblica Romana. E benchè nel cominciamento quest' Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinarj erano astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavano assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Suetonio chiama la loro dominazione *speciem principatus* (*b*).

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i pri-

(*a*) Dio Cass. *lib.* 43. Brisson. *de verb. sign. voc. Imperator.*

(*b*) Suet. *in Calig. c.* 22. Loyseau des Seigneuries, *cap.* 2. *num.* 26. Vedi Bodin. *lib.* 1. *de Rep. c.* 8.

i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d' antica libertà, essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare, che gl' Imperadori seguenti di veri Monarchi e di Sovrani Principi il carattere e l' assoluta potestà independentemente non esercitassero, e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita pertanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque, ebbe vigor di legge (*a*); ma per accorta politica chiamarono quei loro ordinamenti, Editti o Costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al Popolo la potestà di far le leggi (*b*). Queste Costituzioni de' Principi non erano d' una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall' occasione, che avea il Principe quando le stabiliva. Alcune erano chiamate *Editti;* ed era allorchè il Principe per se medesimo si moveva a promulgare qualch' ordine generale per l' utilità ed onestà de' suoi sudditi, (*c*) indirizzandolo o al Popolo, o a' Provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del Pretorio. Altre eran nomate *Rescritti*, i quali dagl' Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle

[a] Ulp. *in L.* 1. *D. de Const. Princ.*
[b] Loyseau *loc. cit.*
[c] Theoph. *Paraphr. lib.*1. *tit.*2. §.6.

alle preghiere de' privati s' indirizzavano (*a*). Erano ancora di quelle appellate *Epiſtole*; ed accadeva, quando il Principe reſcriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivano dette eziandio *Epiſtole* quelle, che per occaſione ſimile dirizzava egli talora al Senato, a' Conſoli, a'Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. (*b*) Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronſi *Orazioni* indirizzate al Senato, colle quali gl' Imperadori confermavano i Senatuſconſulti; e ſovente ſi ſcrivevano anche a richieſta del Senato, o del Senato e del Popolo inſieme. (*c*) Coſtituzioni parimente ſi diſſero i *Decreti*, che ſi profferivano ſu gli atti fabbricati nel Conciſtoro del Principe; ed era quando il Principe ſteſſo conoſcendo della cauſa, inteſe le Parti profferiva il decreto. (*d*) Fu queſto lodevol coſtume degl' Imperadori non abbaſtanza commendato da tutti gli Scrittori dell' Iſtoria Auguſta; e molti eſempj n' abbiamo nel Codice di Teodoſio (*e*), ſiccome

(*a*) Briſſon. *de verb. ſign. voc. Reſcribere*.

(*b*) Theoph. *Paraphr. Inſt. l.*1. *t.* 2. §. 6. Briſſon. *de verb. ſign. voc. Epiſtola.*

(*c*) Gotofr. *in Parat. ad tit. C. Th. de Conſt. Princ. Vid.* Tac. *Annal. l.*11. *c.*25.

(*d*) Theoph. *Paraphr. lib.*1. *tit.* 2. §.6. *Vid.* Gotofr. *ad l.*3. *C. Th. de off. jud. om.*

(*e*) *L. ult. C. Th. qui bonis cedere L. ult. de off. Judic. l.* 1. *de his qui admin. l.* 5. & 8. *de fide teſt.*

me altresì uno molto elegante nelle *Pandette* di Giustiniano (*a*). E questi Decreti ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, aveano in simiglianti casi forza e vigor di legge (*b*).

Si leggono ancora nel Codice Teodosiano (*c*) alcune Costituzioni appellate *Prammatiche*, promulgate in occasione di domande venute da qualche Provincia, Città, o Collegio (*d*), ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi fare qualche cosa, chiamavansi *Jussiones*, quando si proibiva e vietava di farsi, eran dette *Sanctiones*. Ve n' erano in fine dell' altre, che si dissero *Mandati* de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti drizzati a' Rettori delle Provincie, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcuni altri Ufficiali in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene e quiete della Provincia richiedeva spezial provvidenza; de' quali Mandati nel Codice di Teodosio, ed ancor in quello di Giustiniano se ne ha un titolo intero (*e*).

Tut-

(*a*) *L. 3. D. de his qui in testam. del.*
(*b*) Theoph. *l. cit. l. ult. C. de Legib.*
(*c*) *L. 3. C. Th. de decur. & silent. L. 36. de ann. & trib. L. 52. de hæreticis.*
(*d*) *Vid. l. 7. C. de div. rescr.*
(*e*) *C. Theod. & Justin. de Mandatis Principum.*

Tutta queste sorte di Costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano (*a*) ristrette: agli *Editti*, a' *Decreti*, ed all' *Epistole*; ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse (*b*).

Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli Romani Imperadori, che ressero l' Imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e piuttosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro Costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia, e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle prolisse, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furono dapoi promulgate, convenienti piuttosto ad Oratori, che a Principi (*c*). Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch' ebbero di valersi nel loro stabilimento dell' opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali, così nell' amministrazione della Repubblica, come in tutte l' altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee pres-

[a] *L. 1. D. de Constit. Princ.*
[b] *Instit. lib. 1. tit. 2. §. 6.*
[c] Artur. Duk. *lib. 1. cap. 3. nu. 9. &* 10.

presso di noi essere in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle Costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. insino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo, che alcune Costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle *Pandette*, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

C A P. IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

LE Costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano insino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che *Papirio Giusto* fece delle Costituzioni di Vero e d'Antonino. Questo celebre G.C. del quale Giustiniano ce

ne lasciò anche memoria nelle *Pandette* (*a*), fiorì ne' tempi di Settimio Severo, e le Costituzioni di questi due fratelli compilò, partendole in venti libri (*b*). Giacomo Labitto (*c*) in quella sua opera ingegnosa e molto utile, dell' *Indice delle Leggi*, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s' ha memoria, che se ne fosse fatta altra ne' tempi che seguirono, se non quelle due di Gregorio, e d'Ermogeniano Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici *Gregoriano*, ed *Ermogeniano*. In questi due Codici furono raccolte le Costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino; poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una Costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell' anno 296. dieci anni prima dell' Imperio di Costantino (*d*). Questi due Giureconsulti si proposero l' istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le Costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l' Imperio, come è manife-

[*a*] *L.60.D. de pact.*

[*b*] Jacob. Got. *prolegom. ad C. Th. cap.* 1. Angel. Polit. *ep.9. lib. 5. ad Jacobum Modestum*.

[*c*] Jacobus Labittus in *Indice legum*.

[*d*] Jac. Got. in *Prolegom. ad C.Th. c.1.*

nifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gotofredo (*a*) notato d' error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le Costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna come fecero, ma bensì Gregorio d' alcuni, ed Ermogeniano d' altri.

Credette Giacomo Gotofredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da' Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d' una certa nuova Giurisprudenza, per quel celebre suo *Editto perpetuo* che stabilì, la cui materia ed ordine servì per cinosura ed archetipo della Giurisprudenza, e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e capo della Giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano (*b*) istesso ne' libri Epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l' ordine medesimo dell' Editto perpetuo. Fu ancora d' Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l' amministrazione degli ufficj pubblici e palatini, e della milizia parimente, (*c*) la qual forma fu co-

(*a*) Jacob. Got. *loc. cit.*
(*b*) Ermog. *L.2.D.de statu hom.*
(*c*) Victorin. *in Adrian. cap.14.*

ſtantemente oſſervata fino a Coſtantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodoſio il giovine fu all' intutto variata e mutata, e preſe la Giuriſprudenza altro aſpetto, come ſi farà vedere nel corſo di queſta Iſtoria. Nè pare inveriſimile ciò che ſuſpica Gotofredo (*a*), che queſti Codici, quando ſi pervenne all' età di Coſtantino, e de' ſuoi figliuoli Imperadori Criſtiani, ſi foſſero continuati da queſti Giureconſulti Gentili per ritenere almeno qualche aſpetto dell' antica Giuriſprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri Criſtiani Imperadori frequentemente ſi promulgavano, veniva a cagionarſi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconſulti de' tempi di Coſtantino, e de' ſuoi figliuoli fuſſero pur anche Gentili, con aſſai forti congetture ce n' aſſicura il lodato Gotofredo.

Egli è però a noi incerto, ſe per autorità pubblica, o per privata foſſero ſtati queſti due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano; parendo che un luogo di Paolo Egineta riferito da Gotofredo poſſa perſuaderne a credere, che foſſero ſtati ſcritti per privata autorità. (*b*) Ma che che ſia di ciò, egli è indubitato, che l' autorità di queſti Codici fu grandiſſima, e furono pubblicamente

te

[*a*] Got. *loc. cit.*
[*b*] *Vid.* Cujac. *lib.6. Obſerv. c.* 10.

te ricevuti, in maniera che gli Avvocati e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl' interi loro libri si servirono, quando dovevano allegare qualche Costituzione. Di essi valevasi S. Agostino (*a*), come è manifesto nel *lib.* 2. *ad Pollentium*, ove s' allega dal Codice Gregoriano una Costituzione di Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l' Autore della Collazione delle leggi Mosaiche colle Romane, che secondo Freero (*b*), e Gotofredo (*c*) fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell' istessa età di Cassiodoro. Si allega da costui una Costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel *lib.5. de nuptiis*, parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice (*d*); e dall' istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un' altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell' anno 296. Se ne servì parimente l' Autore di quell' antica Consultazione, che serbata dall' ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l' industria di Cujacio fra le sue, citandosi dal Codice Ermogeniano la *L.* 2. *de calumniatoribus*. Se ne

G 3 val-

(*a*) August. *lib.2. ad Pollentium*, *de Adulterio*, *cap.* 8.
(*b*) Freher. *parerg. lib.* 1. *c.* 9.
(*c*) Got. in *prolog. cap.*3.
(*d*) *L.* 7. *C. de incest. nupt.*

valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero Breviario di essi si servirono dappoi, oltre all' Autore della suddetta antica Consultazione, Papiano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur li dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni dapoi ne' tempi di Teodosio il giovane, avremo occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

C A P. X.

Delle Accademie.

NOn solamente in questi fioritissimi tempi, e spezialmente sotto l' Imperio d' Adriano, per tanti celebri Giureconsulti, e per la sapienza di questo Principe, per quel suo Editto, e per le tante Costituzioni degli altri savissimi Principi, era lo studio della Giu-

Giuriſprudenza nel maggior ſuo ſplendore e nel colmo della ſua grandezza, ma lo rendevano ancor florido e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l' *Ateneo* di Roma in Occidente, e la *Scuola* di Berito in Oriente.

I. *Dell' Accademia di ROMA in Occidente.*

PRima d'Adriano nell'inclita Città di Roma non v'erano pubbliche Accademie. I Maeſtri nelle loro private ſtanze, ch' eſſi chiamavano *pergole*, inſegnavano alla gioventù (*a*); ed i Giureconſulti ſteſſi, oltre a quelle commendabili loro funzioni d'interpetrare, ſcrivere, riſpondere, conſigliare, ed altre rapportate di ſopra, aveano ancora per coſtume nelle lor caſe inſegnare a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di ſe, ch'egli atteſe a queſti ſtudj ſotto la diſciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorchè queſti, com' ei dice, *nemini ad docendum ſe dabat* (*b*). Labeone (*c*) così s' avea diviſo l' anno, che ſei meſi era in Roma frequentato dagli ſtudioſi, che andavano da lui

(*a*) Sueton. in *Craſſitio Grammatico, & in Aug. c.* 94. Vopiſ. *in Saturnino c.* 10. *Vid.* Donatum *in Suet. Aug. l. c.*

(*b*) Cic. *in Bruto cap.* 89. Bud. in *annot. ad Pan. l.* 1. *de Juſt. & Jur.*

(*c*) *L.* 2. §. 47. *D. de or. Jur.*

lui ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra Pomponio (*a*), poichè non era de' beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: *Huic nec amplæ facultates fuerunt: sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est*. E così anche si praticava nell' altre professioni, siccome per le matematiche n' abbiamo il testimonio di Suetonio (*b*), e per la grammatica dell'Autore del libro degl' illustri Grammatici.

Adriano fu il primo, che nella Regione VIII. o nel Foro Romano fondò l' Ateneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline e le lettere; (*c*) e quel luogo, ch'è posto alle radici del Monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuole de' Greci (*d*), imperocchè in esso si facea professione non meno della latina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori e Poeti Latini, che i Greci vi avevano il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memo-

[*a*] *Cit. l.2. §. 47. D. de orig. Jur.*
[*b*] Suet. in *Augusto*.
[*c*] P. Victor. *de Region. Urb.* Aur. Victor. *cap.14.* Panv. *de Rom. Rep. l.1. pag.* 90.
[*d*] Jacob. Got. *in C. Th. ad l. 3. de stud. lib. Urbis*.

moria Dione (*a*), Lampridio, Capitolino, e Simmaco (*b*).

Aleſſandro Severo l' ampliò e riduſſe in forma più nobile. Stabilì il ſalario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Profeſſori. Iſtituì gli Auditorj pubblici, ed aſſegnò ancora alcune rendite agli ſtudenti figliuoli di poveri, purchè però foſſero ingenui (*c*). I Romani di queſte genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le laſciavano meſcolate nel terzo ſtato, e non aveano tante perſone, quante noi, che prendeſſero le lettere per profeſſione e vacazione ſpeciale (*d*): dapoi quelle poche, ch' eſſi n' aveano, le riduſſero in milizie, le quali erano ufficj quaſi perpetui, di maniera che facevan di loro più ſtima che noi, e di grandiſſimi privilegj onoravangli, come ſi vede nel Codice di Teodoſio.

Or per la celebrità di queſta famoſa Accademia concorrevano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e ſpezialmente la legal diſciplina. Non eran ſole queſte noſtre Provin-

[*a*] Xiphil. ex Dione *in Did. Julian.* Lampr. *in Alex. Sev. cap.* 35. Capitol. in *Pertinace. cap.* 11. & *in Gordiano c.* 3.

[*b*] Simmac. *Lib.* 9. *epiſt.* 84.

[*c*] Lampr. in *Alex. Severo. cap.* 44. *Vid.* Gotofr. *loc. proxim. cit.*

[*d*] Loyſeau *des Ordres*, *cap.* 8.

vincie, ch'oggi formano il Regno di Napoli, a mandare lor giovanetti a ſtudiare in Roma, ma le Provincie più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. (*a*) Nelle noſtre Pandette ſono ancor rimaſi alcuni veſtigj, che n' accertano di queſta uſanza di mandarſi in Roma i giovani a ſtudiare. Abbiamo un reſponſo di Scevola, che diede a favor d' un giovane, che *ſtudiorum cauſa Romæ agebat*, rapportato da Ulpiano (*b*), il quale anche parla del viatico ſolito aſſegnarſi da' padri a' figliuoli, quando gli mandavano in Roma a ſtudiare; e queſto medeſimo Giureconſulto altrove (*c*) fa anche memoria di queſt'uſanza di mandare i giovani a Roma a ſtudiare, della quale ne fa altresì menzione Modeſtino (*d*), ed altri noſtri Giureconſulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo ſtudio delle leggi, fin dalla Grecia i giovani in Roma; onde ſi rendè celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il quale fin dall' Arcadia era venuto in Roma per apprendere la giuriſprudenza, ſolamente perchè con rado e memorando eſempio non vol-

(*a*) Simmac. *lib.5. ep.74. & lib. 8.ep. 68.*
(*b*) Ulpian. *l. cum filius, D. de reb. credit.*
(*c*) Ulpian. in *l.ſi longius, §. ult. D. de Judic.*
(*d*) Modeſtinus *l. Titio, D.ad Munic.*

volle acconſentire alle ſue impudiche voglie (*a*): di che il giovanetto appreſſo Filoſtrato (*b*) tutto dolente accagionava ſuo padre, che potendo farlo inſtruire delle greche lettere in Arcadia, l' avea mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medeſimi, che non ſogliono eſſer paghi, ſe non di loro ſteſſi e delle coſe proprie, pur furono coſtretti confeſſare, che dalle leggi Romane ſolamente potevaſi apprendere una giuſta e diritta norma di coſtumi; onde Dione Criſoſtomo (*c*) orando preſſo a' Corinti, e volendo perſuader loro, ch' egli eſſendo dimorato per lungo tempo in Roma appreſſo l' Imperador Trajano, avea ſempre oneſtamente vivuto, di queſto argomento ſi valſe: ch' egli ſtando in Roma, era ſtato in mezzo alle leggi, non potendo traviare chi fra quelle converſava. Ne vennero anche dall' Affrica, come ne' tempi più baſſi teſtimonia d'Alipio l' incomparabile Agoſtino (*d*), del quale narra, che *Romam proceſſerat, ut jus diſceret*. Dalla Gallia, e dall' altre Provincie occidentali in queſti medeſimi tempi meno a noi lontani era frequente il concorſo de' giovani in Roma per lo ſtudio delle leggi. Di Ger-

(*a*) Alteſer. *Rer. Aquitan. lib.* 3. *c.* 5.
(*b*) Philoſt. *lib.* 7. *de vit. Apollon. c.* 17.
(*c*) Dio *Chryſoſt. orat.* 87. Alteſ. *loc. cit.*
(*d*) Auguſt. *lib.* 6. *Conf. cap.* 8.

Germano Vescovo Altissiodorense n' è testimone Errico Altissiodorense in quei suoi versi *. E Costanzo (*a*) nella di lui vita pur dice: *Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Romam Juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit*. Rutilio Numaziano ** favellando di Palladio gentil giovane franzese pur disse, ch' era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (*b*) Apollinare persuade Eutropio, che vada ad apprender giurisprudenaz in Roma, che perciò chiamolla *domicilium legum*. Onde non pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomj, non solamente per la giurisprudenza, ma per l' eloquenza, e per tutt' altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata *Armorum, Legumque parentem, quæ prima dedit cunabula juris* (*c*): ed altrove, *le-*

gum

* Erric. Altissiodor. *Lib. 1. de Vit. S. Germ.*
Incitus his animis, talique cupidine raptus,
Qua caput est orbis terrarum maxima Roma,
Tendit iter, Latii nodos addiscere Juris;
Et didicit, palmamque brevi tulit ille laboris.

** Rutil. Numat. *Lib. 1. Itin.*
Facundus juvenis, Gallorum nuper ab arvis
Missus Romani discere Jura fori.

(*a*) Constant. in *vit. S. Germ. cap. 1.*

(*b*) Sidon. *lib. 1. epist. 6.*

(*c*) Claudian. in *panegyr. 3. Stiliconis v. 137. & in panegyr. Consul. Olybr. & Probini. ver. 127.*

gum genitricem; appresso Simmaco: *Latiaris facundiæ domicilium* (*a*); e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro, e molt' altri Scrittori. (*b*)

E fu cotanta la cura degl' Imperadori, ed il loro studio d' invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest' Accademia, ch' essendo ne' tempi di Valentiniano il vecchio Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi e ad ogni sorte di vizio, tanto che l' Accademia era molto scaduta dal suo istituto, ed introdotti in essa molti abusi: pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine degli studj di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre Costituzione, che dirizzò nell' anno 370. ad Olibrio Prefetto di quella Città, parte della quale ancor si legge nel Codice di Teodosio (*c*), ove stabilì undici leggi Accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a se come innanzi i giovani da tutte le parti d' Occidente per apprender lettere; e mas-

(*a*) Simmac. *lib.8. ep.68.*

(*b*) *Vid.* Gotofr. *ad l. 1. C.Th.de stud. lib.Urb.*, & Alteserra *loc. cit.* Savaro. *ad loc. cit. Sid. Apollin.*, & Juret. *ad Simm. lib. 9. ep.83.*

(*c*) *C. Th. l.1. de stud. liberal. urb. Romæ.*

e maſſimamente la giuriſprudenza. Così ne' tempi di Teodorico Oſtrogoto vediamo ancor durare queſt' uſanza di mandarſi a Roma i giovani ad apprender le diſcipline; anzi volle queſto Principe, che non doveſſe concederſi licenza a' medeſimi di far ritorno alle paterne caſe, ſe non compiuti in quella Città i loro ſtudj. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè ſuo benemerito, il quale avendo mandato in Roma a ſtudiare alcuni ſuoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Feſto, che non gli laſciaſſe partire, eſagerando cotanto la ſtanza di Roma per li giovani: *Nulli ſit ingrata Roma, quæ dici non poteſt aliena: illa eloquentiæ fœcunda mater: illa virtutum omnium latiſſimum templum* (a). La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati ſuoi figliuoli a Roma a ſtudiare, e ſcriſſe a Simmaco, che non laſciaſſegli partire (b). Queſto medeſimo iſtituto fu dapoi continuato da Atalarico ſuo nipote, il quale imitando Valentiniano ne preſe anche ſpezial cura e penſiero, e ſi legge ancora appreſſo Caſſiodoro (c) una lettera, che volle ſcrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina gli ſtudj, e ſtabiliſce i ſoliti ſtipendj per coloro, che militavano in quell'Accademia, nella

(a) Caſſiodor. *lib. 1. var. ep. 39.*
(b) Caſſiodor. *lib. 4. cap. 6.*
(c) Caſſiodor. *lib. 9. cap. 21.*

nella quale, oltre a' Grammatici, Oratori, ed altri Professori, vi aveano ancor luogo gli *Espositori delle leggi*; onde per questo nuovo ristoramento potè dapoi, eziandio ne' tempi più barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomj, che le danno più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (*a*) sopra Sidonio Apollinare. *

II. *Dell'Accademia di BERITO in Oriente.*

BErito è Città posta nella Provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il giovane, che la decorò del titolo di Metropoli della Fenicia, come Tiro. (*b*) Città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell' Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita fu chiamata la *Città delle leggi*, e che

* GIUSTINIANO ricuperata per Narsete l'Italia, ristabilì anche l'Accademia di Roma, comandando che fossero pagati i salarj a' Professori, siccome facevasi a' tempi di *Teodorico*. Leggasi la sua *Prammatica* al *Cap.* 22. che vedesi impressa dopo le di lui *Novelle*, dove si fa menzione de' Grammatici, Oratori, Medici, e Giurisperiti, che insegnavano alla Gioventù. Addiz. dell' Autor.

(*a*) Savaro in *Sidon. lib.* 1. *ep.* 6.

(*b*) *L. unic. C. de metrop. Beryto.* Suidas *in voc. Paulus*, & *in voc. Tyrus.*

che riempieva perciò il Mondo delle medesime (a). Da chi quest'Accademia fosse stata istituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può porsi in disputa è, che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com'è manifesto da una Costituzione di questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giustiniano (b), indirizzata a Severino, e ad altri Scolari dell' Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravano in Berito.

A questa Città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le Provincie dell' Oriente. Chiarissima testimonianza è quella, che ce ne dà Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea nell' orazione panegirica ad Origene (c), ove narra aver egli appresa la giurisprudenza Romana nell' Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo, e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico (d), (il qual Autore dobbiam noi alla diligenza dell' eruditissimo Giurisconsulto G. Goto-

(a) Gotofr. *ad l. 19. C. Th. de ann. & trib.*
(b) *L. 1. C. qui ætat. vel profess. se excus. lib. 10.*
[c] Gregor. Thaumat. in *paneg. ad Orig. pag. 186. & seq.* Socrat. *lib. 4. cap. 22.* Altefer. *rer. Aquitan. lib. 3. cap. 5.* Gotofr. *in Comm. ad cit. l. 19. C. Th.*
[d] *Vetus Orbis descriptio*, *nu. 17. §. 3.*

Gotofredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della Città di Berito, e dell'Accademia delle leggi, dice così secondo l' antica traduzione latina: *Berytus Civitas valde delitiosa, & Auditoria legum habens, per quæ omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident Judicibus, & scientes leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.* Perciò Nonno (*a*) nelle Dionisiache diceva, che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio (*b*) ancora, che fiorì sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico (*c*), e Libanio (*d*), che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito Madre delle leggi. E ne' tempi dell' Imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa Città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell' eloquenza. Ed Agatia (*e*) favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto, che abbattè quasi tutta la Città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' Cittadini, e di gran numero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le leggi Romane. Finalmente

[*a*] Nonn. *lib.*41. *Dionys. v.*145. & 389.
(*b*) Eunap. in *vit. Proæres. pag.*150.
(*c*) Zacchar. Scholast. *de Opif. Mund. pag.*165. & Barth. *in Notis pag.* 250.
(*d*) Liban. *orat.* 26. *Apolog. p.*595. & *ep.* 329. & 550. *ad Anatol.*
(*e*) Agat. *lib.* 2. *hist. Just. pag.* 47.

il nostro Giustiniano (*a*) pur nomò Berito *Città delle leggi*, ed altrove (*b*), *Nutrice* delle medesime; donde egli fece venir Doroteo, ed Anatolio, perchè unitamente con gli altri avessero parte nella fabbrica de' Digesti; (*c*) non concedendo licenza d' esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito, e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il giovane l' anno 425.), siccome nell' Occidente a quella di Roma. (*d*)

Vi furono ancora in questi tempi in alcune Città d' Oriente altre Accademie, ove si professavano lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua Costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (*e*): in Alessandria, intitolata il *Museo*, della quale parla Agatia (*f*); ed in Cesarea. (*g*) Siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune Città avevano similmente le loro Scuole, ove potevano i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell' istituzione dell' Accade-

(*a*) Justin. in *Constit. Tanta* §. *9. de confir. Digest.*
(*b*) Justin. in *Constit. ad Antecessores*, §. *7.*
(*c*) *Cit. Const. Tanta* §.*9. de confir. Dig.*
(*d*) *Const. Omnem Reip.* §. *7. ad Antecess.*
(*e*) *L. 2. C. de Incolis.*
(*f*) Agat. *lib.2. pag.48.*
(*g*) *Cit. Const. Omnem* §. *7.*

cademia Napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergesse, ma dall'essere stata sempre questa Città, come Federico stesso la chiama, *antiqua mater, & domus studii* (a), si mosse egli perciò a rinnovare questi suoi antichi studj, e ad ingrandirgli in una più nobile e magnifica forma, innalzando l' Accademia Napoletana sopra tutt' altre, e comandando perciò, che i giovani così di questo Regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si divisèrà, quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono Scuole nell'altre Città Greche di queste nostre Provincie, in quella maniera che richiedeva il loro istituto. Ma questi studj, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che surse l' *Ateneo*; e dapoi avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle sue leggi, le Provincie d' Occidente mandavano i loro giovani in quella Città, come loro Madre ad apprenderle: siccome quelle d' Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l' ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole Città concedè licenza d' esplicar le leggi, cioè all' una e all'altra Roma, ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfi-
 ne

(a) Petr. de Vin. *lib.*3. *epist.* 10.

ne ad alcuna altra Città dell' uno o dell' altro Imperio.

Dell' Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella, che molto tempo dapoi nell' anno 425. fu da Teodosio il giovane istituita, e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest' Istoria.

III.

Ecco in qual floridissimo stato erano queste nostre Provincie ne' tempi, che a Costantino precedettero: quando ciascheduna Città si studiava di comporre la sua polizia e governo ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri ed immagini: quando secondo le sue leggi vivevano: e quando la giurisprudenza Romana, ch' era la loro norma e regola, era giunta nel colmo e nella più alta stima, se si pon mente o a' favori de' Principi, o alla prudenza delle loro Costituzioni, o alla sapienza de' Giureconsulti, o alla maestà dell' Accademie e dottrina de' Professori, o alla probità de' Magistrati. Non è occulto, che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi Romane, come troppo sottili e ricercate, e che sovente si oppongono al buon senso ed al comunale inten-

tendimento degli uomini. Si è veduto ancora, chi ha voluto perciò prenderſi briga d' andarle eſaminando, con riprovarne alcune, come alla ragione ed all' equità contrarie. Altri ne dettarono particolari trattati, che vengono rapportati da Giorgio Paſquio (*a*); e fra' noſtri volle anche tentarlo il Cardinal di Luca, che ne diſteſe più diſcorſi (*b*). Ma ben ſi sarà potuto conoſcere, quanto coſtoro ſieno traviati, i quali col debole e corto lume de' loro ingegni han preteſo affrontare una verità per tanti ſecoli conoſciuta e profeſſata da' maggiori uomini, che fiorirono quando il genere umano ſi vide in tanto elevamento ed eminenza, in quanta non fu mai per l' addietro, e che non ſappiamo ſe mai potrà ritornare in quella ſublimità, in cui fu ammirato mentre durò il Romano Imperio. I Romani ci diedero le leggi ſavie e giuſte, come per eſperimento ſi conobbe ch' erano le più utili, conformi all' equità naturale, e adattate per la ſocietà civile, ed all' umano commercio. Che ſe foſſe ad ognuno lecito farſi giudice ſopra le leggi, ed a ſuo giudicio e capriccio dar regola a queſta biſogna, vorrebbe ciaſcuno, fidando nel ſuo ingegno, ſoſtenere al pari di chiunque altro la propria opinione; ed ecco i diſordini e le confuſio-

 ni,

(*a*) Georg. Paſq. *de nov. inventis*.
(*b*) Card. de Luca *Conflict. legis, & rat.*

ni, ed ecco alla perfine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato, s' egli avea date agli Ateniesi le più giuste e le più savie leggi: rispose, le migliori, che si confacessero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti. Imperocchè la giustizia e la sapienza delle leggi non dipende da ragioni astratte e metafisiche, ma dall' utilità, che recano a' popoli, al commercio, ed alla vita civile. Di che per più secoli ne diedero bastanti riprove le Romane; onde avvenne, che ruinato l' Imperio, non per questo ne' nuovi Dominj in Europa stabiliti cessò la maestà e l' uso delle medesime. L' utilità e l' onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste, che riescono a' popoli utili ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro istituto.

Altri vi sono, i quali empiono il mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi. Questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera Republica s' intese; tanto che Cesare (*a*), Cicerone (*b*), e Pompeo (*c*) pensarono di darvi qualche compenso, con ridurre

(*a*) Suet. in *Jul. cap.* 44.
(*b*) A. Gell. *Noct. Attic. lib.*1. *c.* 22. Cic. *de Orat. lib.*1. *cap.*42.
(*c*) Isidor. Hisp. *Orig. lib.* 5. *c.*1.

re ad un certo ordine la giurisprudenza Romana. Il che se non potè mai ridursi ad effetto da uomini sì illustri, molto meno si è potuto dapoi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata ed impossibile, non che dura e malagevole. Ma queste querele o quanto meglio farebbono costoro, se le scagliassero contra i dapravati costumi degli uomini, contra la loro ambizione e dissolutezza, anzi che contro alle leggi. Ben è egli vero, che moltitudine di vizj, e moltitudine di leggi si secondano, e si producono l' una l' altra quasi sempre; ond'è che Arcesilao (*a*) soleva dire, che siccome dove sono molte medicine e molti medici, quivi sono infermità abbondanti, così dove abbondano le leggi, ivi essere ingiustizia somma. Nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizj, perchè sieno molte leggi; ma ben sono molte leggi, perchè sono molti vizj. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini non v' era altro rimedio, che quello delle leggi. L' Imperio Romano molto tempo prima avrebbe veduta la sua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche Principe non v' avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Erano a' Romani sempre innanzi agli occhi molti domestici esempj, che gli ammonivano,

[*a*] Joh. Stob. *ferm.* 41. Plato *apud* Strab. *Geogr. lib.* 6. *pag.* 260.

no, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevano benissimo, che fin da' primi tempi della loro Repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù Romana, salvo che non esser governati dalle leggi, ma che dovesse al Re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella, che con molta eleganza viene rapportata da Livio (*a*): *Regem*, e' dicevano, *hominem esse, a quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiæ locum, esse beneficio: & irasci, & ignoscere posse: inter amicum, & inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti, nec veniæ habere, si modum excesseris. Periculosum esse, in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*. Sentimenti pur troppo licenziosi e dannevoli, e che dirittamente si oppongono a quel che insegnò Aristotele nella sua Politica (*b*). Ove sia Repubblica senza vizj, certamente mal fa, chi vuole caricarla di leggi, siccome mal fa chi ad un corpo sano vuole applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda a' lussi, minaccia rovina, non v'è altro riparo, che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà, che nella

(*a*) Livi[illegible] *lib. 2. c. 3.*
(*b*) Ari[illegible] *Polit.*

la Repubblica abbondino le leggi, le quali provveggano e s' oppongano ad ogni vizio (*a*), che rimettere tutto all' arbitrio de' Magistrati, il giudicio de' quali sta sottoposto agli affetti, ed alle macchinazioni e tranelli de' litiganti.

Egli è pur vero, che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (*b*), che dovrebbono i Principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli, che la maggiore lor cura e pensiero dovrebbe essere non tanto, come fanno, di rimediare agli abusi ed alle corruttele colle leggi, quanto d' invigilare su l' educazione de' giovani: sopra il buono allevamento de' medesimi dovrebbono impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore, poichè in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizj, e per conseguenza il numero delle leggi: stare tutt' intesi a ben ristabilire, e fornir di buoni istituti e di Professori l' Accademie e l' Università degli studj, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' Collegj istituiti per la gioventù, nel che furo-

(*a*) Georg. Pasq. *cap. 5. de var. fortun. doct. Jur.* §. 3. Adam. Rupert. in *Com. ad Pomp. Enchir. c. 6.*

[*b*] Baco *de Augument. scient. lib. 1.*

rono eminenti i Gesuiti. Ma par ora, che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andar scemando quell' antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buono istituto. Richiederebbero veramente queste cose piuttosto un Censore, che un Istorico; onde potendo fin qui bastare ciò che se n'è divisato, come per un apparato delle cose, che avranno a seguire, farem passaggio, dopo aver narrata la polizia Ecclesiastica di quest' età, a' tempi di Costantino, donde quest' Istoria prende suo principio.

C A P. XI. ed Ult.

Della Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli.

La nuova Religione Cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo Mondo, per le quali e' bisognava che si governasse, la spirituale e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, ch' è Iddio solo (a). La spirituale nel Sacerdozio, o Stato Ecclesiastico, che amministra le cose divine e sacrate:

(a) *Novel. 6. Can. duo sunt* 10. & *Can. cum ad verum* 6. *Dist.* 96. *Can. quoniam* 8. *dist.* 10. & *Can. Principes, caus.* 23. *quaest.* 5.

te: la temporale nell'Imperio, o Monarchia, ovvero Stato politico, che governa le cose umane e profane; ciascuna di loro avente il suo oggetto separato: i Principi perchè soprantendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. (a) Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' Principi il punire o premiare con corporal pena o premio: de' Sacerdoti con spirituale. (b) In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada, così ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' Cieli. (c)

Non così era prima presso a' Pagani, i quali non riconoscevano nel Mondo queste due potenze infra loro separate e distinte, ma in una sola persona l'unirono; ond'è che i loro Re soli n'eran capi e moderatori (d). E la ragion era, perchè essi della Religione si servivano per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl' Impe-

(a) Nicol. *I. Epist. 8. ad Michael. III. Imp.* Symmac. *Papa in Apol. advers. Anast.* Greg. *II. Ep. 2. ad Leon. Isaur. Vid.* Petr. de Marca *de Concor. lib. 2. c. 1. & 2.*

(b) *Can. 41. §. item cum David. caus. 2. quæst. 7.*

(c) Alex. Alensis *p. 3. qu. 40. n. 5.*

(d) Nicol. I. Papa *in cit. Ep. 8. ad Mich. Imper.*

peradori (*a*); e sebbene avessero separati Collegj di Sacerdoti, a' quali la cura della lor religione era commessa, nientedimeno, come che della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, doveano per conseguenza le deliberazioni più gravi al Principe riportarsi, che n' era il capo: istituto, che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appo i quali, come dice Cicerone (*b*), *qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, regale ducebatur*. Quindi Virgilio (*c*) del Re Annio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che ci rappresenta Omero, dove gli Eroi, cioè i Principi eran quelli, che facevano i sacrifizj: degli Ateniesi, e di molte altre Città della Grecia lo stesso narra Platone: (*d*) appresso gli Etiopi, scrive Diodoro che i Re erano i Sacerdoti (*e*); siccome ancora appresso gli Egizj narra

(*a*) Dio *lib.* 53. Serv. *ad lib.*3.*Æneid. ver.*80. Taubman. *ad cit. loc. Virg.* Anast. Germon. *lib.* 1. *de Sacr. immun. cap.*9. *num.* 3. Pagi *Crit. ad Baron. an.* 312. *a n.*17. *usq. ad* 23.
(*b*) Cic. *de Divin. lib.*1.
(*c*) Virgil. *lib.*3. *vers.*80.
(*d*) Plato in *Dial.Reg.*
(*e*) Diod. Sic. *Bibl. lib.*4.

ra Plutarco, ed appreſſo gli Spartani Erodoto (*a*).

Ma preſſo a' Criſtiani la Religione non è indirizzata alla conſervazione dello Stato, ed al ripoſo di queſto Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la vita eterna, e che ha il ſuo riſpetto a Dio, non agli uomini; e quindi preſſo di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell' Imperio, quanto le coſe divine ſono ſuperiori all' umane, e quanto l' anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall' altra parte eſſendo ſtata data da Dio la ſpada all' Imperio per governar le coſe mondane, viene ad eſſere queſta potenza più forte in ſe medeſima, cioè a dire in queſto Mondo, che non è la potenza ſpirituale data da Dio al Sacerdozio, al quale proibì l' uſo della ſpada materiale; poſciachè ha ſolamente per oggetto le coſe ſpirituali, che non ſono ſenſibili, ed il principale effetto della ſua forza è riſerbato al Cielo; come ce ne fece teſtimonianza l' iſteſſo noſtro buon Redentore, dicendo, il ſuo Reame non eſsere di queſto Mondo, e che ſe ciò foſſe, le ſue genti combatterebbono per lui. (*b*)

Riconoſciute fra noi queſte due potenze pro-

(*a*) *Vid.* Grot. *de imperio ſumm. poteſt. cap.* 2. *num.* 4.

(*b*) Joan. *c.* 18. *ver.* 36.

procedenti da un medesimo principio, ch' è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine, ch' è la beatitudine, vero fine dell' uomo: è stato necessario, si proccurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una sinfonia (*a*), cioè a dire un' armonia ed accordo composto di cose differenti, per communicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; di maniera che se l' Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio, per mantenere l' onor di Dio, ed il Sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l' affezion de' Popoli all' ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà felice e florido: per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il Sacerdozio abusandosi della divozion de' Popoli intraprendesse sopra l' Imperio, o governamento politico e temporale, ovvero, se l' Imperio voltando contra Dio quella forza, che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione, ed in ruina. (*b*).

Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l' ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinchè l' una servisse di contrappeso all' altra,

(*a*) *Novel. 42. in princ.*

(*b*) S. Anselm. *in c. 26. Matth.* Hugo a S. Victore *de sacr. fid. lib. 2. par. 2. c. 7.*

tra, per timore che la loro ſovranità infinita non degeneraſſe in diſregolamento o tirannia. Così vedeſi, che quando la ſovranità temporale vuole emanciparſi contra le leggi di Dio, la ſpirituale le ſi oppone incontanente; e medeſimamente la temporale alla ſpirituale (*a*): la qual coſa è gratiſſima a Dio, quando ſi fa per via legittima, e ſopra tutto quando ſi fa direttamente e puramente per ſuo ſervigio, e per lo bene pubblico, non già per l' intereſſe particolare, e per intraprender l' una ſopra l' altra.

E' poichè queſte due potenze ſi rincontrano per neceſſità inſieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverſe perſone; e dall' altra parte tutte due ſono ſovrane in loro ſpezie, niente affatto dipendendo l' una dall' altra: (*b*) l' infinita Sapienza per evitare il diſordine eſtremo, che naſce inevitabilmente dalla loro diſcordia, ha piantati limiti sì fermi, ed ha meſſe ſeparazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, benchè piccol luogo alla ragione, non ſi potrà ingannare nella diſtinzione delle loro appartenenze; poichè qual coſa è più facile a diſtinguere, che le coſe ſacrate dalle profane, e le ſpirituali dalle temporali? Non biſo-

(*a*) Loyſeau *des Seign. c.* 15. *n.* 4.
(*b*) Thom. Valdenſ. *Doctrin. fid. antiq. lib.* 2. *art.* 3. *c.* 78.

bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.* (*a*) Regolamento assai breve, ma per certo assai netto e chiaro, perchè quando la cura dell' anime e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la religione ed il culto di Dio, se sente d' avere un' anima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio e della Chiesa. Chiaro e famoso è l' esempio dell' Imperador Teodosio, il quale alla censura d' un semplice Arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingionta. L'attesta ancora l' esempio di Davide: *Qui & si ex regali unctione Sacerdotibus & Prophetis præerat in causis sæculi, tamen suberat eis in causis Dei* (*b*).

Reciprocamente ancora, poichè la dominazione delle cose temporali appartiene a' Principi, e la Chiesa è nella Repubblica, come dice Ottato Milevitano (*c*), e non già la Repubblica nella Chiesa, bisogna che tutti gli Ecclesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato Secolare in ciò ch'è

(*a*) Matth. *c.22. ver. 21.*
(*b*) *Can. 41. §. item cum David, caus.2.qu.7.*
(*c*) Ottat. Milev. *lib.3. contra Parmen.*

ch' è della polizia civile (*a*). *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; si omnis, & vestra.* (dice S. Bernardo (*b*) ad Errico Arcivescovo di Sens) *Quis vos excepit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere.* E S. Gio: Crisostomo sponendo il passo di S. Paolo, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, dice: *etiam si sis Apostolus, Evangelista, Propheta, sive quisquis tandem fueris; neque enim pietatem subvertit ista subjectio.* (*c*) In breve, il Papa S. Gregorio (*d*) il grande: *Agnosco*, dice, *Imperatorem a Deo concessum, non militibus solum, sed & Sacerdotibus etiam dominari.* (*e*)

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti; cioè coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, sono chiamati *Pastori* e *Prelati*, e gli altri, che possedono la temporale, sono particolarmente nomati *Signori* o *Dominatori*. Appellazione, ch' è interdetta agli Ecclesiastici di propria bocca di N. S., il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli

(*a*) Dupin. *de Antiq. Eccl. disc. diss. 7. cap. 2.*
(*b*) Bern. *ep. 42.*
(*c*) Chrysost. ad *ep. Pau. ad Rom. c. 13.*
(*d*) Gregor. *lib. 3. ep. 46.*
(*e*) Theodoret. *in c. 13. ad Roman.* Theophil. & Oecumen. *ad eum. loc.*

di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra' suoi Apostoli poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic, &c.* (a) Lezione che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi (b): *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo;* cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il signore e proprietario, ma il ministro e governatore solamente (c). Così Dio gli dice: *Pasce oves meas*, e non già *tuas* (d).

Ed in verità la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali e divine, che non sono propriamente di questo Mondo, non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione (e), fino a tanto che Iddio (il quale solo è il Maestro e Signore delle nostre anime) commette loro questa potenza so-

(a) Matt. *cap.* 20. Luc. *cap.* 22. *v.* 25. Marc. *cap.* 10. *v.* 42.

(b) *Cap.* 5. *v.* 2.

(c) Loyseau *loc. cit. n.* 10.

(d) August. ad *cap.* 21. *Joan. Tract.* 123. Tertull. *de Idolatr. c.* 18. Richerius *par.* 3. *axiom.* 30. *in Apologia pro Jo. Gersonio.*

(e) Orig. *Homil.* 6. *in Isai.* Isid. Pelus. *lib.* 2. *ep.* 216. Bernar. *lib.* 2. *Consid. c.* 6.

ſoprannaturale, per eſercitarla viſibilmente in queſto Mondo ſotto ſuo nome ed autorità, come ſuoi Vicarj e Luogotenenti, ciaſcuno però ſecondo il ſuo grado Gerarchico; appunto come nella polizia civile più Ufficiali, eſſendo gli uni ſotto gli altri, eſercitano la potenza del ſovrano Signore.

Tutto ciò ſi dice per iſpiegare la proprietà de' termini del ſoggetto della preſente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Eccleſiaſtica, la quale per contrario riferendoſi direttamente a Dio, dee eſſere ſtimata ben più degna di quella de' Principi della Terra; i quali ancora non aveano nel principio la loro, che per ufficio e per amminiſtrazione, appartenendo la Sovranità, o per meglio dire la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in quei tempi erano pur eſſi chiamati *Paſtori* de' Popoli, come vengono qualificati da Omero. Ma l' oggetto della loro potenza, che conſiſte nelle coſe terrene, eſſendo adattato a ricevere la Signoria o Potenza in proprietà, eſſi l' hanno da lungo tempo guadagnata ed ottenuta in tutti i paeſi del Mondo; de' quali molti parimente ve ne ſono, dove eſſi hanno ottenuto non ſolamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro Popolo in iſchiavitudine.

Non ſi poſſono ritrovar pruove più conſiderabili della diſtinzione di queſte due ma-

niere di poteſtà, nè più ſolenni eſempj del cambiamento della poteſtà per ufficio e per eſercizio in quella di proprietà e per diritto di Signoria, che in quel che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'eſſer comandato da' Giudici, ch' eſercitavano ſopra di lui la ſovranità per ufficio ed amminiſtrazione aſſolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi aveſſe la ſovranità per diritto di Signoria. Ciò che diſpiacque grandemente a Dio, il quale diſſe a Samuello ultimo de' Giudici: *eſſi non hanno te ricuſato, ma me, affinchè io non regni più ſopra loro*, e poco dapoi: *Tale ſarà il diritto del Re*, &c. (*a*). Il che ſignifica, che Iddio ſteſſo era il Re di queſto Popolo, ed aveva ſopra lui la proprietà e la potenza, allorchè era governato da' ſemplici Giudici o Ufficiali (*b*); ma che ciò non ſarà più, quando avrà un Re, il quale s' abuſerà di queſta potenza in proprietà. Bella iſtruzione agli Eccleſiaſtici di laſciare a Dio la proprietà della potenza ſpirituale, e contentarſi dell'eſercizio di queſta, come ſuoi Vicarj e ſuoi Luogotenenti: qualità la più alta e la più nobile, che poteſſe eſſere ſopra la Terra.

Ecco la diſtinzione della potenza ſpirituale, e della temporale, che ben dimoſtra, che l' una

(*a*) *Lib. 1. Reg. c. 8. verſ. 7.*
(*b*) Loyſeau *loc. cit. n.13.*

una non include e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all' altra; ma che amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l'una e l'altra non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch' è più, a cagione d' una medesima dignità. Tuttavolta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere, che ciò sia una dignità Ecclesiastica, e non già una signoria o ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere, nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al Re o alla Reina la sovranità della Chiesa Anglicana, in quel modo che sè l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente (a). Ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolar indegnazione d' Er-

I 3

[a] Loyseau *loc. cit. n. 16.*

Errico VIII. contra il Papa, il quale negò d'approvare il di lui divorzio; di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l' innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel ch' è più, seguendo lo sfrenato impeto dell' ira si dichiarò Capo della Chiesa Anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signor sovrano tanto nelle cose spirituali, che temporali: errore che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare, imperocchè si vide allora una femina per Capo della Chiesa Anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il Popolo di Dio, cotesto però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio. Ma dapoi che il Popolo volle esser dominato da' Re, questi Re non ebbero la potenza spirituale; e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furono aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l' istoria d' Ozia (a). Ed in quanto a' Pagani, s' è già veduto, che in più Nazioni i Re sono

(a) 2. *Paralipom. cap.* 26. Chrysost. *Homil.* 4. *de verb. Isa. tom.* 3. *Opp.* Grot. *cap.* 2. *de imp. summ. potest. num.* 5. V. Bobadilla *Polit. lib.* 2. *cap.* 17. *e* 18.

ſono ſtati Sacerdoti, ſommettendo la religione allo Stato, e non ſe ne ſervivano, che in quanto ella era neceſſaria allo Stato. Ma noi iſtruiti in' migliori ſcuole, abbiamo appreſo di preferire la religione, c' ha il ſuo riſpetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette ſe non agli uomini, ed al ripoſo di queſto Mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente nè repugnanza, che la potenza temporale ſia anneſſa, e rendaſi acceſſoria e dependente dal Sacerdozio; come ne' ſeguenti libri di queſt' Iſtoria oſſerveremo nella perſona del Pontefice Romano, e negli altri Prelati della Chieſa: non già perchè foſſe ſtata prodotta dalla ſovranità ſpirituale, e foſſe una delle ſue appartenenze neceſſarie, ma ſi è da loro acquiſtata di volta in volta per titoli umani, per conceſſioni di Principi, o per preſcrizioni legittime, non già *Apoſtolico Jure*, come dice S. Bernardo (a); *nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit*.

Ecco il rincontro di queſte due potenze in ſovranità, independenti l' una dall' altra, e riconoſcenti un ſol principio, ch' è Iddio, diſtinte con ben fermi limiti per propria bocca del noſtro Salvatore; in guiſa che l' una non ha che impacciarſi coll' altra.

(a) Bern. *lib. 2. de Conſid. cap. 6.*

I. *Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli in Oriente.*

RIconoſcendo noi adunque per la religione Criſtiana nel Mondo queſte due potenze, biſognerà, che ſi narri ora, come la ſpirituale foſſe cominciata ad amminiſtrarſi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell' Imperio, ed in queſte noſtre Provincie ſi foſſe ſtabilita la polizia e lo ſtato Eccleſiaſtico, che ne' ſecoli ſeguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello ſtato politico e temporale di queſto Reame.

In que' tre primi ſecoli dell' umana Redenzione, prima che da Coſtantino Magno ſi foſſe abbracciata la Criſtiana religione, non potrà con fermezza ravviſarſi nell' Imperio alcuna eſterior polizia Eccleſiaſtica. Gli Apoſtoli, ed i loro ſucceſſori intenti alla ſola predicazione del Vangelo non molto badarono a ſtabilirla, e ne furono impediti ancora dalle perſecuzioni, che gli coſtringevano in privato e di ſoppiatto a mantenere l' eſercizio della loro religione fra' Fedeli.

Il noſtro buon Redentore adunque dovendo ritornare al Padre, che lo mandò in queſto Mondo per moſtrarci una più ſicura via di noſtra ſalute, volle dopo averci dati tanti buoni regolamenti, laſciare in Terra ſuoi Luogotenenti, a' quali queſto potere ſpirituale comunicò, perchè come ſuoi Vicarj mantenneſ-

nessero e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare il genere umano volle eleggere, per più profondi misteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abjetti; volendo con ciò darci un' altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l' una non riguarda nè stirpe, nè altri pregi, che il Mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue, e gli altri umani rispetti. Lasciò pertanto questa potezza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali mentre egli conversò fra noi in Terra lo seguirono: a' medesimi diede incombenza d' insegnare e predicare la sua legge per tutto il Mondo, e diè loro il potere di legare e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola, che sarebbe sciolto in Cielo quel ch' essi proscioglieffero in Terra, e legato quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor Capo S. Pietro, nel principio a tutt' altro pensarono, che a stabilire un' esterior polizia Ecclesiastica, poichè intenti solamente alla predicazione del Vangelo, ed a ridurre l' uman genere alla credenza di quella religione, ch' essi proccuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le Provincie del Mondo, non badarono, che a questo solo. Si sparsero perciò, e s' incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno ovvero l' occasione gli por-

tava. Le prime Provincie furon quelle d' Oriente, come più a Gerusalemme ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Smirna, in Efeso, in Alessandria, e nell' altre Città delle Provincie d' Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' popoli alla vera credenza. Nel che non molto venivano frastornati ed impediti dagli Ufficiali dell' Imperio, poichè essendo queste Provincie lontane da Roma, Capo e Sede degl' Imperadori, non erano così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte Città di quelle Provincie la religione, e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch'essi chiamarono *Chiese*. Ma in questi principj, come dice S. Girolamo (a), fondate ch' essi avevano nelle Città le Chiese, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. (b) Dapoi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di dare la soprantendenza ad uno de' Preti, il quale fosse lor Capo, che chiamarono *Vescovo*,

(a) Hieron. *in epist. ad Titum. c. 1. Can.5. Dist.* 95. Idem *epist. ad Evagr. Can. 24. Dist. 93.* Idem *lib. 1. contra Jovin.*

(b) *Vid.* Petav. *Differ. Eccl. inser. tom.4. Dogm. Theol. lib.1. c.2.*

vo, cioè a dire Ispettore, il quale collocato in più sublime grado avea la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio (*a*): tanto che il governo delle Chiese divenne misto di Monarchico ed Aristocratico, onde Pietro di Marca (*b*) ebbe a dire, che il governo Monarchico della Chiesa veniva temperato coll'Aristocratico.

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo e polizia delle Chiese fosse stato semplice e puro Aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non reputandogli di maggior potere ed eminenza sopra gli altri. Ma ben a lungo fu tal errore confutato dall' incomparabile Ugone Grozio (*c*); ed il contrario ci dimostrano i tanti cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è manifesto, che fino da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la sopranten-

(*a*) Cypr. *Ep.*5. Hilar. Diac. *in Comm. ad* 1. *Timoth. c.*5.

(*b*) Petr. de Marc. *in Disser.. de discr. laic. & cler. & de form. regim. a Christo inst. c.*3. §.4. *Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Status Ecclesiæ est Monarchicus ex Aristocratico regimine temperatus*; *& de Concord. l.*6. *c.*1. §.2. *&* 3.

(*c*) Grot. *de Imp. summ. potest.: cap.*11. *num.*5.

tendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano a' Preti, come loro Capi. (*a*) Così non parlando de' Vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria morto che fu S. Marco Evangelista, il quale soprastava a quella Chiesa, narra S. Girolamo (*b*), che i Preti sempre ebbero uno, che eleggevano per loro Capo, *& in excelsiori gradu collocatum, Episcopum nominabant*. Morì S. Marco nell' anno 62 della fruttifera Incarnazione, e nell' ottavo anno dell' Imperio di Nerone (*c*), e dopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora S. Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Chiesa Abilio; ad Abilio, Cerdone, e così di mano in mano gli altri (*d*). In Antiochia, Evodio, Ignazio, &c. In Gerusalemme, vivente ancora S. Giovanni, dopo la morte di S. Giacomo tennero il Vescovato di quella Città Simeone, Giusto, &c. In Ismirna dagli Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, (*e*) fu preposto a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiesa fino ad un' età provetta. Così ancora la Chiesa d'E-

(*a*) *Vid.* Petav. *lib.* 1. *de Hierarc. c.* 2. *& seqq.* Bingham. *Orig. Eccl. l.* 2. *c.* 1. §. 2. *&* 3.

(*b*) Hieron. *epist. ad Evagr. cit. Can.* 24. *Dist.* 93.

(*c*) Euseb. *lib.* 2. *Hist. Eccl. c.* 24. Idem *in Chron. ann.* 63.

(*d*) Euseb. *lib.* 2. 3. *&* 4. *Hist. Eccl.* Grot. *loc. cit.*

(*e*) Hieron. *in Catal. Script. c.* 17.

d'Efefo, ancorchè amministrata da' Preti (a), a costoro però uno era che presedeva; e dopo Timoteo ne fu per qualche tempo Capo S. Giovanni medesimo, detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della Chiesa: (b) succedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che nel Concilio di Calcedonia (c) per bocca di Leonzio Magnesiano leggiamo: *A Sancto Timotheo usque nunc XXVII. Episcopi facti, omnes in Ephefo ordinati sunt.*

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le Provincie dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere Vescovi d'alcuna Città; poichè; come ben avvisa Ugon Grozio (d), essi aveano anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano, che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior profitto; e fermati, adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che gl'istessi Apostoli furono Vescovi d'alcune Città, perchè in quelle lungamente dimorati, aveano governate le loro Chiese; come tutti gli altri Vescovi da essi in altre Cit-

(a) Act. Ap. *cap.* 20. *ver.* 17. & 28.
(b) Euseb. *lib.* 3. *Hist. Eccl. c.*20. & 23. Clem. Alex. *in libr. Quis dives.*
(c) Conc. Chalcedonense *actione* 11.
(d) Grot. *loc. cit.*

Città istituiti facevano. (*a*)

Così col correr degli anni, disseminata la religion Cristiana per tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali soprastando al Presbiterio ressero le Chiese; e si videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: *Jam quidem per omnes Provincias, & per Urbes singulas constituti sunt Episcopi*. Onde dapoi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese uno de' Preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geronimo (*b*): *In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electus cæteris superponeretur, ad quem omnis cura Ecclesiæ pertineret*.

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascheduna Città fosse stato il Vescovo istituito, si sa nondimeno, che moltissime non l'ebbero, e furono governate e rette dal solo Presbiterio; poichè gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non v' era

(*a*) *Vid.* S. August. *epist.* 165. Hier. *in Cat. Scrip. c.* 3. *& in Comm. in Gal.* 1. *pag.* 165. Epiphan. *Hær.* 78. *n.*7. Opt. Milev. *lib.*2. *pag.*48. *Vid. alia Patrum loca apud* Bingham. *Orig. Eccl. l.*2. *c.*1. §.4.

(*b*) Hieron. *epist.* 85. *ad Titum*.

era alcuno, che fosse degno del Vescovato, come dice S. Epifanio (a): *Presbyteris opus erat, & Diaconis; per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt. Ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo; ubi vero opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi.* E quelle Chiese che rimanevano senza Vescovo, dice S. Girolamo, che *communi Presbyterorum consilio gubernabantur*. Così di Mareote Città dell' Egitto testifica S. Attanasio (b), che fino a' suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio; e così di molte altre Città dell' Imperio testificano molti Scrittori di quei tempi.

Tale fu la polizia in questi primi secoli dello Stato Ecclesiastico; nè altra Gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali come loro Ministri teneano anche cura dell' oblazioni, e di ciò che al Sacro Ministero era necessario. (c) Questi componevano un sol Corpo, di cui il Vescovo era Capo, e gli altri Ministri o meno, o più principali erano i membri, ed era come un Consiglio o Senato del Ve-

(a) S. Epiphan. *haeres.* 75.
(b) Athan. *Apol.* 2. Dupin. *de antiq. Eccl. disc. Dissert.* 1. §. 8.
(c) Epiph. *l. cit.* Hier. *cit. ep. ad Evagr.* Ignat. *ad Trall.* Fleury *Disc.* 2. *sur l' Hist. Eccl. n.* 5. e 6. Bingh. *Or. Eccl. lib.* 2. *c.* 1. §. 1.

Vescovo, che insieme con lui governava la Chiesa. (a) Quindi S. Girolamo (b) ragionando de' Vescovi dicea, che anche quelli aveano il loro Senato, cioè il Ceto de' Preti; siccome anche dicea S. Basilio (c); ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava, che i Preti fossero i Consiglieri del Vescovo, gli Assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del Senato Apostolico. (d) Quindi era, che S. Cipriano non soleva trattar cos' alcuna di momento senza l'intervento o consiglio de' suoi Preti e Diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole (e).

Alcuni credettero (f), che questa polizia di dare la soprantendenza a' Vescovi, e superiorità su i Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano più gradi. E si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma essere stata

(a) Fleury *Cost. de' Crist. par.2. c.23.* Bingh. *Or. Eccl. lib.2. c.19. §.7.*

(b) Hieron. *in cap.3. Isaiæ. Et nos habemus Senatum nostrum, Cœtum Presbyterorum.*

(c) S. Basil. *ep.18. & 319.*

(d) *Vid.* Ignat. *Epist. ad Magnes. & ad Trall.*

(e) Ciprian. *ep.5. & 10. lib.1. ep.5. lib.2. ep.2. lib.4. ep.10. lib.3. ep.10. lib.4.*

(f) Vedi Claud. Fontejo in *differt. de antiq. Jur. Presbyt. in reg. Eccl. cap.7. & 9.*

stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarj (*a*): *Druidibus præest unus, qui summam inter eos habet authoritatem*. Presso a' Burgundi fuvvi ancora il Sacerdote massimo, come narra Marcellino (*b*). E nella Republica Giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio S.N. quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse istituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile ciò che Grozio (*c*) suspica, essersi questa polizia introdotta ad esempio delle Sinagoghe degli Ebrei, delle quali pare, che le Chiese fondate dagli Apostoli fossero simulacri ed immagini. (*d*). Ed in fatti osserviamo, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senz' imperio, siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale. Si vede ancora, che gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d'intorno il Vangelo, trovavano in que' tempi molte Sinagoghe ben istituite fino da' tempi della dispersione Babilonica (*e*); e ri-

(*a*) Cæsar. *de Bello Gallic. l.* 6. *c.* 13.
(*b*) Ammian. Marcell. *lib.* 28. *hist.c.* 5.
(*c*) Grot. *loc. cit. cap.* 11. *num.* 8. & *in Comm. ad N. T. Act. Ap. c.* 11: *ver.* 30. & *alibi passim.*
(*d*) *Vid.* Selden. *de Synedr. l.* 1. *c.* 14. Vitringa *de Synag. vet.* Burm. *de Synagoga.*
(*e*) Sigon. *de Rep. Hebr. lib.* 2. *c. ult.* & *lib.* 5. *c.* 19.

cevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima di ogn' altro fu predicato l' Evangelo, (a) non vi era cagione, perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella, che l' esperienza di molti secoli aveva approvata e commendata per buona. Si aggiungeva ancora, che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal guisa, dovendo disseminare una nuova Religione nell' Imperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su gli occhi agli Ufficiali dell' Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandosi della loro esteriore polizia, le Sinagoghe divenissero Chiese; e fondandosi altrove altre Chiese, perchè all'intutto conformi agl' istituti Giudaici, a' quali già essi s' erano accomodati, picciola novità loro s' arrecava, nè tanta, che potesse turbar lo stato civile dell' Imperio. (b) Così in ogni Sinagoga essendovi uno, il quale soprastava agli altri, che chiamavano il Principe, in suo luogo sostituirono il Vescovo: erano in quelle i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v' erano ancora gli Elemosinieri, i quali aveano in gran parte corrispondenza co' Diaconi.

II. Po-

(a) Act. Ap. *c.13. c.14. ver.27. c.15. c.18. ver.12.*
(b) *Vid.* Fleury *Cost. de' Crist. par.1. c.1.* Cleric. *Hist. duor. pr. Sac. in Prol. sect.3. c.4. §.5. num.5.*

II. *Polizia Ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre Regioni.*

SParsa intanto per le Provincie d' Oriente questa nuova Religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si proccurò anche stabilirla nell' Occidente. Alcuni degli Apostoli, e molti loro discepoli s' incamminarono perciò verso queste nostre Regioni. Narrasi che S. Pietro stesso loro Capo, lasciando la Cattedra d' Antiochia, avendo istituito Vescovo in quella Chiesa Evodio, (a) navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto (b), e di là a Taranto, nella qual Città predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' Cittadini alla nuova credenza, e vi lasciasse Amasiano per Vescovo (c). Alcuni anche han voluto (d), che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per l' Adriatico navigasse insino a Siponto; indi voltando le prore indietro, costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali Città piantasse la Religio-

(a) Eufeb. *lib.* 3. *Hist. Eccl. cap.* 22. Ignat. *Ep. ad Antioch.*
(b) P. Carac. *de Sacr. Neapol. Eccl. Mon. cap.* 3. *sect.* 4.
(c) Juven. *histor. Tar. lib.* 8. *cap.* 1. & *lib. ult. cap.* 1.
(d) Summ. *lib.* 1. *cap.* 12.

ne Cristiana: poi da Reggio partitosi co' suoi compagni, navigando il Mar Tirreno, e giunto nel nostro mare, riguardando l' amenissimo sito della Città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza; e qui vogliono, che incontratosi nella porta della Città con una donna chiamata Candida, molti prodigj con lei e con suo fratello Aspreno adoperasse, di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, istituisse Vescovo di questa Città Aspreno, che fu il primo. Narrasi ancora, che in questo passaggio medesimo S. Pietro s' inoltrasse insino a Capua, e che dopo aver ridotta questa Città, vi lasciasse per Vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel Cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fino ad Atina Città ora distrutta, vi avesse istituito Marco per Vescovo; e finalmente prendendo il cammino per Roma, nel passar per Terracina avesse quivi ordinato Vescovo Epafrodito. I Baresi similmente pretendono, che S. Pietro in questo passaggio, non meno che a Taranto, ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (*a*). I Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo Vescovo Fotino (*b*). Que-

(*a*) Beatil. *Ist. di Bari lib.* 1.
(*b*) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. Mon. c.* 3. *sect.* 3.

Que' di Seſſa pretendono il medeſimo, e che aveſſe loro dato Simiſio per Veſcovo. In brieve, ſe ſi vuole attendere a sì fatte novelle, non vi rimane Città in queſte noſtre regioni, che non pretenda avere i ſuoi Veſcovi iſtituiti o da S. Pietro, o dall' Apoſtolo Paolo, come vanta Reggio del ſuo primo Veſcovo Stefano, o dagli ſettantadue diſcepoli di Criſto noſtro Signore, o finalmente da' diſcepoli degli Apoſtoli. In fatti Pozzuoli tiene il ſuo primo Veſcovo eſſere ſtato Patroba uno de' 72. diſcepoli, e diſcepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell' epiſtola a' Romani, e che ordinato Veſcovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli vi ſeminaſſe la fede Criſtiana.

Narraſi ancora, che queſta prima volta giunto S. Pietro in Roma, biſognò, che toſto ſcappaſſe via (*a*) a cagione de' rigoroſi editti, ch'avea allora pubblicati l' Imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo, che tutti uſciſſero di Roma (*b*). Che ritornato perciò in Geruſalemme, dopo avere ordinati molti altri Veſcovi nelle Città d' Oriente, ſe ne veniſſe di nuovo in Italia per paſſare la ſeconda volta in Roma; e che in queſto ſe-

K 3 con-

(*a*) Euſeb. *lib.* 2. *Hiſt. Eccl. c.* 14. Hier. *de Vir. illuſt. in Petro* Baron. *Ann. an.* 44. *nu.* 25. Petav. *Doctr. temp. lib.* 11. *cap.* 14. Nat. Alexan. *Sæc. I. Diſſert.* 12.

(*b*) Suet. in *Claud. cap.* 25. *Judæos impulſore Chriſto aſſidue tumultuantes Roma expulit.*

condo passaggio capitando nella villa di Resina presso a Napoli, e quivi colle sue predicazioni convertendo, e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio istruirgli nella fede di Cristo; donde ritornato poscia in Napoli, fu da Aspreno, e da' Cristiani Napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, fondandovi una Chiesa; e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre Città della Puglia (*a*). Indi passato in Roma, stabilisse in quella Città la sua sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio ebbe per successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gli altri Vescovi, secondo il catalogo, ch' abbiamo de' Vescovi di Roma (*b*).

Altri all' incontro con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poichè si sono impegnati con pari temerità, che pertinacia a sostenere, che S. Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito d' affermare, che nemmeno fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte si vede esser Salmasio (*c*), il quale contra ciò, che credettero i Pa-

(*a*) Summ. *lib.1. c.12.*
(*b*) Ottato, Rufino, Eusebio, S. Agostin. Grot. *de Imp. sum. pot. cap. 11. num.5.*
(*c*) Salmas. in *apparatu ad libros de Primatu Papæ: de quo admiratur Grotius, defendere sententiam a toto orbe destitutam.* Grot. *epist. 53.*

i Padri (*a*) antichi della Chiesa, e ciò, che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse mai stato a Roma, ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Oveno (*b*) di credere falsamente, che rimanesse questo punto ancora indeciso.

An Petrus fuerit Romæ, sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest' errore: (*c*) a noi, per quello che richiede il nostro istituto, basterà, che sia incontrastabile, che o da S. Pietro stesso, o dagli altri Apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori fosse stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Re-

(*a*) Irenæus *lib.3. cap.3.* Tertullian. *de præscript. c. 36.* Cypria. *de Unit. Eccl.* Euseb. *l.2. c.25. & 26.* Athan. *Apol. pro fuga sua.* Arnob. *adv. gentes.* Lact. *lib. 4. cap.1., & de mort. persec. cap. 2.* Cajus, Dionysius Corinthius, ed altri riferiti da Leone Allacci *de Eccl. Occident. & Orient. consen. lib.1. cap. 2. num.7.*

[*b*] Owen. *lib.1. Epig.8.*

[*c*] Pearson. *de succ. pr. Rom. Eccl. cap. 7.* Cleric. *Hist. duor. pr. Sæc. an. 67. & 68.* Basnag. *Ann. Pol. Eccl. ann.64.*

ligione Cristiana, e fondate molte Chiese o sieno unioni di Fedeli, ed istituiti perciò molti Vescovi assai prima, che da Costantino M. si fosse abbracciata la Religione nostra, cioè ne' tre primi secoli dell' umana Redenzione. Si rende tutto ciò manifesto non pure da' frequenti e spessi martirj, che seguirono in queste nostre Regioni, ma da' cataloghi antichi, che ancor ci restano de' Vescovi di molte Città. Napoli prima di Costantino M. ne conta moltissimi, Aspreno, Epatimito, Maro, Probo, Paolo, Severino, Agrippino, Eustazio, Eusebio, Marciano, Cosma, ed altri. (a) Capua novera ancora i suoi, Prisco, Sinoto, Rufo, Agostino, Aristeo, Proterio, e Proto. Nola, Felice, Calionio, Aureliano, e Massimo. Pozzuoli, Patroba, Celso, e Giovanni. Cuma, Mażenzio. Benevento anche ha i suoi, fra i quali il famoso Gennaro, che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta fin da' tempi degli Apostoli Marco, dapoi Fulgenzio, ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi. Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno, ed altre Città di queste nostre Provincie prima di Costantino ebbero i loro Vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella sua laboriosa opera dell' Italia Sacra.

Ma

[a] Chioccar. *de Episc. Neap.*

Ma siccome non può mettersi in disputa, che la Religione Cristiana fosse stata introdotta in molte Città di queste nostre Provincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i Vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarsi, che l' esercizio di questa Religione si fosse da essi usato con molta cautela, e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle loro case, e sovente nelle grotte più sconosciute, e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi Vescovi in queste Provincie cotanto a Roma vicine mantener tra' Fedeli questa Religione, di quel che far potevano coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane. Erano gl' Imperadori Romani tutt' intesi a spegnere affatto questa nuova Religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi ed abbominevoli, e per rendergli più esecrandi, gli accagionavano di molti delitti e scelleraggini: ch' essi fossero omicidi, aggiungendo, che ammazzassero gl' infanti, e si cibassero delle loro carni: che fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati con esecrande libidini si contaminassero (*a*). Ed a coloro,

(*a*) Min. Fel. *in Octav.* Tertul. *Apol. cap.* 7. 8. 9. Euseb. *lib.*4. *Hist. cap.* 15. Athenag. *Apolog. cap.*4. & *sequent.* Orig. *cont. Cels.*6. *pag.* 293. Voss. in *Com. ad epist.* Plin. *ad Trajan. de Christianor. persecut. l.* 10. *Vid.* Fleury *Cost.de' Crist.par.*2. *c.*13.

ro, che per la manifesta loro probità non potevano imputar queste scelleratezze, rendevano detestabili presso agl' Imperadori, come disprezzatori del culto degl' Iddii; che defraudassero gl' Imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi Romane ed i loro costumi, e tutta la natura, non volendo invocar gl' Iddii, nè degnando di render loro i sacrifizj: laonde venivano chiamati *Atei*, *Sacrileghi*, *Perturbatori* dello Stato e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano e della natura; (*a*) poichè col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevano de' loro Dii, ne stimolavano l' ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini e nelle nazioni; tanto che presso de' Gentili passò per comune e perpetua querela, che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali (*b*). La qual perversa opinione durò in Roma fino a' tempi di Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa lor disgrazia all' ira degl' Iddii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva e della loro religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani. Ciò che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orosio scrivesse la

(*a*) *Vid.* Bingham. *Orig. Eccl. lib.* 1. *cap.* 2.
(*b*) Tertull. *Apol. cap.* 40. August. *lib.* 2. *Retract.* c. 43. Fleury *Hist. Eccl. l.* 23. *num.* 7.

la sua *Hormesta*, ovvero i suoi libri dell' Istoria contra i pagani (*a*).

Per queste cagioni gl' Imperadori cominciarono a perseguitargli, e terribile sopra ogni altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato, e del genere umano, a pena di morte (*b*). Domiziano seguitò le sue orme. (*c*) Trajano non fu contro d' essi cotanto crudele, poichè rescrivendo a Plinio Proconsole allora in Ponto ed in Bitinia, che lo richiedeva, come potesse punirgli, atterrito dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere in quelle Provincie, gli ordinò, che accusati e convinti, contra di loro severamente procedesse, ma non accusati, non dovesse farne altra inquisizione usando più tosto connivenza (*d*). Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Trajano gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigo-

(*a*) Voss. *loc. cit.* & *de Hist. Lat. lib. 2. c. 14.* Fleury *Hist. Eccl. lib.24. nu.1.*

(*b*) Suet. *in Neron. c.16.* Tacit.*An.lib.15. c. 44.*

(*c*) Tertull. *Apol. cap.5.* Lactan. *de mort. persec. cap. 3.*

(*d*) Plin. *lib.* 10. *Epist.97.* & *98.*

rigore, per inquisizione e senz' accusa: del quale Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano ancora furono Adriano, e gli Antonini, Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Galerio, e finalmente Massenzio. (a) E se cotali persecuzioni furono nell' altre Provincie dell' Imperio feroci, assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna, e nell' altre Provincie, delle quali ora si compone questo Reame, come più a Roma vicine. Gli Ufficiali, da' quali venivano governate, per aderire al genio de' Principi; e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivano con rigore e prontezza i loro editti. Quindi è, che dalla Campagna, e da queste nostre Provincie a ragione si vantino tanti Martiri (b), e che quasi tutti que' primi Vescovi delle loro Città s' adorino oggi per Santi, siccome quelli, che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi, nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigj del Cimiterio No-

(a) Lactant. *de mort. persec.*
(b) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. cap. 2. sect. 2. 5.*

Nolano: le memorie de' martirj * praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano: e tanti altri Cimiterj di Martiri nell' altre Provincie, che dapoi, data la pace da Costantino alla Chiesa, furono da' Fedeli scoverti e manifestati; ond' è che concorrendo alle tombe de' Martiri per devozione i Popoli delle Città convicine, si fossero in appresso que' luoghi frequentati, e renduti pieni d' abitatori, e costruttovi nuove Terre e Castelli: e quindi è nato, che prendessero il nome di quel Santo, e che oggi nel nostro Reame le nuove Terre non altronde s' appellino, che da qualche Santo lor tutelare (*a*).

In questi tempi cotanto turbati niuna esterior polizia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie. I Fedeli per lo più nascosi e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto, non potevano attendere agli esercizj della loro novella Religione. (*b*) I Vescovi badavano con molto lo-

* Delle Memorie de' Martiri, e del concorso del Popolo alle loro tombe, onde si rendessero poi que' luoghi abitati, parlando CRISOSTOMO ne' *Commen. a' Salmi* (*a*) dice: *Contemplare Civitates ad* MARTYRUM SEPULCHRA *concurrentes, & Populos eorum amore inflammatos*. Leggasi la dotta Epistola, che VALESIO scrisse sopra questo soggetto, la quale va dietro l'Istoria Ecclesiastica di EUSEBIO *Cesariense*; e quanto dottamente trattonne GIUSEPPE BINGHAMO (*b*).

Add. dell' Autor. (*a*) Sal. 115. *Tom.* 3. *Opp.* (*b*) Orig. Eccl. *Lib.* 8. *c.* 1. §. 8. & 9.

(*a*) Camill. Pereg. in *Falcon. Benev. pag.* 179.

[*b*] Euseb. *lib.* 8. *Hist. c.* 3. *Vid.* Baron. *an.* 57. *num.* 99. *an.* 124. *n.* 3. *an.* 145. *an.* 302. Fleury *Cost. de' Crist. par.* 2. *c.* 11.

loro pericolo alle sole conversioni, e praticando in Città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevano ora in una, ora in altra Città, tanto era lontano, che potessero pensare al governo politico delle loro Chiese.

Per queste cagioni niuna mutazione o cambiamento potè recarsi nella polizia dell'Imperio, e tanto meno in queste nostre Provincie a tali tempi, per la nuova Religione Cristiana. Le Città erano tutte gentili, gentile era la Religione che pubblicamente si professava; i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite: non potevano aver Collegj separati, non potevano le loro Chiese possedere cos'alcuna. (*a*) Tutte le Città di queste nostre Provincie, ancorchè nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' Fedeli crescesse, erano gentili, ed il gentilesimo era pubblicamente professato. Ciascuna Città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' Magistrati Romani, si studiava anche nella Religione imitare il suo capo; e ciò non pur facevano i Municipj, le Colonie, e le Prefet-

(*a*) Tertull. *Apol. cap.*35. Fleury *Cost. de' Crist. par.*2. *c.*10.

fetture, ma anche le Città federate, che maggior libertà avevano.

III. *NAPOLI, ficcome tutte l' altre Città di questo Regno erano univerfalmente Gentili.*

NApoli non già, come altri crede, divenne tutta intera Criftiana fin dal primo dì della predicazione, che dicefi effervi ftata fatta da S. Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciaffero incontanente la fede di Crifto, e con molta cautela feguendo il loro Vefcovo Afpreno, viveffero occulti in tal credenza; ma tutto il refto era idolatra, e quefto culto veniva pubblicamente profeffato. Anzi che fra le Città Greche di quefte noftre Regioni Napoli fu certamente la più fuperftiziofa, e la più attaccata agli errori degli Etnici, ed all' antica fua Religione. Aveva varie Deità, e pubblici Tempj a varj Dii dedicati: ad Eumelo fuo patrio Dio, ad Ebone (*a*), che per l'aggiunto fe gli dava di chiariffimo ovvero rifplendentiffimo Dio, fi crede io fteffo che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra: a Caftore e Polluce, a Diana, a Cerere, ed a tant' altri Numi. Ebbe altresì le Fratrie, come s' è già notato, dedicate non folamente a' fuoi patrj Dii, ma an-

(*a*) Macrob. *Saturnal. lib. 1. c.* 18. Tutin. *dell' Orig. de' Seggi, c.* 19.

anche agli Eroi, dove ne' privati Templi in quelle costrutti sacrificavasi dalle famiglie, che quivi si raunavano. Infiniti erano ancora i giuochi, che per celebrare con maggior pompa e solennità le lor feste in questa Città si facevano, e rinomati tanto, che tiravano dalle più remote parti gli spettatori. Famosissimi fra i quali erano i giuochi Lampadici; celebrati con tanto studio e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori (a). Nè inferiori ammiravansi i festeggiamenti al Tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vien da Stazio (b) nomata *Actia Ceres* *.

Vanamente credono alcuni, che in Napoli cessassero queste festività e questi Tempj, tantosto che fuvvi da S. Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto, che vi si mantennero quelli per molto spazio dappoi. Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue *Selve*, ed altrove fa di queste feste e di questi giuochi frequente menzione. Più scioccamente ancora si sono altri persuasi (c), che nel Ginnasio, il qual era in Napoli dedicato ad

(a) Rer. Geogr. lib. 7. pag. 325.

* STRABONE (a) parlando di un Tempio d' Apollo posto presso alla Marina nel littorale Ambracio, pure lo chiamò così: ACTII (*quasi littoralem diceres*) *Apollinis Templum*.

(a) Lasena *del Ginnas. Napol. cap.* 2. *e seq.*

(b) Stat. *Sylv. L.* 4. *carm.* 8. *ver.* 50.

(c) Franc. de' Pietri *in Hist. Neap.*

ad Ercole, vi si facessero esercizj di lettere, e che fosse stato onorato da Ulisse come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi e faticosi errori se gli fosse svegliato l'appetito di metterli in Napoli ad apprender lettere. Era il Ginnasio istituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lotte, e negli altri giuochi Ginnici ed Atletici; e tanto celebre ed illustre era questo Ginnasio per lo rado e stremo valore degli Atleti, che non solamente tirava a se peregrini di remotissimi paesi, ma (ch' è più notabile) fino gli stessi Imperadori, i quali portavansi spesso in questa Città, e godevano d' esserne spettatori insieme e spettacolo. (*a*) Fu tal Ginnasio favorito da Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone. Tito ne fu sommamente vago, ed abbattuto dal tremuoto, il rifece. L' onorarono ancora Galba, Trajano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio, ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl' Imperadori, che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli a cagion di tali spettacoli cotanto da questi Imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri ed acerbi, e crudelissimi persecutori della Cristiana Religione: qual mai potrà persuadersi, che questa Città dopo il passaggio di S. Pie-

(*a*) *Vid.* Lasena *del Ginnas. c.* 11. & 4.

tro per Roma avesse il Gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la Religione Cristiana, e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto de' loro patrj Dii, non le frequenti dimore de' Romani Imperadori in questa Città, non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincono il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere, che in Napoli non vi furono martirj, quando è indubitato, siccome nemmeno potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n' ebbero e molti, e spessi; ed il Cardinal Baronio (a) favellando de' SS. Fausto e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciossiacchè la Città quantunque creder si volesse, che come federata non fosse stata sottoposta a' Romani editti, era ella nondimeno per se stessa Idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani, e tali parimente eran coloro, che ne ministravano il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione verso i' patrj Numi, eziandio dappoichè Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo, innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi, siccome in altre Città dell' Imperio altresì, ed in

(a) Baron. *Annot. ad Martyr.* 15. *Maji.* P. Lasena *Gin. Nap. cap.* 6. *pag.* 131.

in Roma stessa fino a' tempi degl'Imperadori Arcadio ed Onorio, Principi religiosissimi, e risoluti di sterminare nell' Imperio l' Idolatria, (*a*) non vi si potè affatto estinguere. (*b*) Ed è tutta mal tessuta favola ciò, che narrasi delle tante Chiese ed Altari in Napoli eretti da Costantino M. come chiaro vedrassi ne' seguenti libri di quest' Istoria. Onde a ragione reputò il Giordano seguitato dal Tutini (*c*), che il Tempio dedicato in Napoli da Tiberio Giulio Tarso a Castore e Polluce fosse stato poscia da' Napoletani consecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Costantino M. ma di Teodosio Imperadore. Simmaco (*d*), il quale ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere, ch' ella si mantenne gentile per molti anni dappoi che da Costantino fu abbracciata la Religione Cristiana; laonde per questa costanza di non aver seguitato l' esempio dell' altre Città, ma d' aver ritenuta l' antica Religione, vien da lui lodata e fregiata del titolo di Città *religiosa*. Ecco le sue parole: *Quamprimum Neapolim petitu Civium suorum visere studeo; illic honori Urbis religiosæ intervallum*

 bi-

(*a*) *Vid. tit. C.Th. & l.3. 4.5. C. Just. de Paganis.*
(*b*) Zosim. *lib.5. Hist. c. 41.* Sozom. *lib.9. cap. 6.* Fleury *Hist. Eccl. l.22. nu. 19. & seqq.*
[*c*] Tutin. *dell' orig. de' Seggi, c.4.*
[*d*] Simmach. *ep.27. lib.8.*

bidui deputabo: dehinc, si bene destinata Dii juverint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremque petemus. Ciascun sa, che Simmaco fu fiero ed atroce nemico de' Cristiani, onde chiamando Napoli Città *religiosa*, non poteva a patto veruno intendere della Cristiana Religione, ma solamente perchè ruinando da ogni lato il Gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella falsa religione, che da lei costantemente si riteneva e professava.

Camillo Pellegrini (*a*) lasciò a' letterati Napoletani la cura di sciogliere il nodo, che questo passo di Simmaco gli metteva per le mani, poichè veramente è incompatibile colla comune credenza de' Napoletani, che questa Città fosse divenuta Cristiana fino dalla prima predicazione di S. Pietro: Ma questo difficil passo ben fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli (*b*) (cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare per le sue diligenti investigazioni *can bracco*), e s' impegnò di superarlo con dare diverso senso a quella parola *Religiosæ*, cioè che volesse intender Simmaco non già della religione Pagana, ma della Cristiana. Interpretazione, la quale in vero pur troppo s' allontana dalla condizione di que' tempi, e dal-

la

(*a*) Cam. Pellegr. nella *Camp. in fin.*
(*b*) Chioccar. *de Episc. Neap. in Severo.*

la religione di quell' Autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla Cristiana implacabilmente nemico. Un Frate Carmelitano Scalzo (*a*) a' nostri tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga; ma non erano da ciò le sue penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee esserne più amica di ogn' altra cosa, e se liberi dalla passione d' un affettato ed ozioso amore verso la Patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevolissima per nostro avviso la soluzione del nodo si troverà, anzi niun nodo esservi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d' allora di queste Città cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavano come di lor capo imitare ogni andamento, ed a queste nostre Provincie d' Occidente, dove non si finì d' abbattere l' idolatria fino a' tempi d' Arcadio e d' Onorio.

Nell' altre Provincie, e più in quelle d' Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la polizia Ecclesiastica, e professarsi con più libertà la Cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzioni non furono cotanto rabbiose e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro

 cam-

(*a*) *Discorso del P. Fr.* Girolamo Maria di S.Anna Carm. Scalzo *Dell' ant. Cattol. Relig. e Nobiltà di Nap.*

cambiamento, imperocchè come perseguitata, e sbandita dall' Imperio non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

IV. *Gerarchia Ecclesiastica, e Sinodi.*

NOn conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia, nè altri gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi. (*a*) I Vescovi, ch' avevano la soprantendenza, ed a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano (*b*), col loro sommo zelo e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevano tra' Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale così negli uni, che negli altri: ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d' ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile concordia e legame, e non fosse l' una discordante dall' altra: solevano i Vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi, o di lettere, che chiama-

(*a*) Amalar. *de offic. Eccl. lib.* 2. *c.* 6. *tom.* 6. *Bibl. PP.* Duaren. *de Minist. Eccl. l.* 1. *cap.* 14. Morin. *de Ordin. Exerc.* 14. *c.* 1. Coteler. *Not. in Const. Ap. l.* 2. *c.* 25. Haberti *Archierat. par.* 5. *obser.* 1. Bingham. *Or. Eccl. l.* 3. *c.* 1. §. 1.

(*b*) Bingh. *Or. Eccl. lib.* 2. *c.* 3. Fleury *Cost. de' Crist. par.* 2. *c.* 23.

mavano *formate* (*a*), mantenevano il commercio, e così tutti uniti con iſtretto nodo, rappreſentanti la Chieſa Univerſale, ſi munivano contra le diviſioni e ſciſme, che mai aveſſero potuto inſorgere (*b*).

Quando lor veniva fatto, e le perſecuzioni davano qualche tregua, ſicchè aveſſero potuto da varie Città unirſi inſieme in una, raunavanſi eſſi ne' Sinodi per far delle deciſioni ſopra la vera fede, per regolar la polizia e' coſtumi de' Criſtiani, ovverò per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva; (*c*) ſeguitando in ciò l' orme degli Apoſtoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Geruſalemme ragunati i Fedeli tenne Concilio, che fu il primo, detto perciò Geroſolimitano, e che negli Atti degli Apoſtoli fu da S. Luca inſerito (*d*).

Nel ſecondo ſecolo, quando eraſi più diſſeminata la Religione così nelle Provincie d' Oriente, come d' Occidente, ſi tennero altri Sinodi. I primi furono nell' Aſia, nella Siria, e nella Paleſtina. In Occidente ancora cominciarono in queſto ſecolo, eſſendoſene in

(*a*) Vedi intorno a queſte *Formate* il Bingham. *Orig. Eccl. l.2. c.4.*§.5., e Baſnage *tom.2. Ann. Pol. Eccl. ad an.*341.§.11. *& ſeqq.*

(*b*) Socrat. *lib.* 1. *Hiſt. Eccl. c.* 3. Auguſt. *Epiſt.* 44. *alias* 163. Grot. *de imp. ſumm. pot. cap.* 11. *n.*8.

(*c*) Fleury *Diſc.*2. *ſur l' Hiſt. Eccl. num.* 5.

(*d*) Act. *cap.* 15.

in Roma, e nella Gallia tenuti contra l' eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Pascale (*a*).

Nel terzo secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato, e' suoi seguaci, ma più nell' Asia, e nell' Affrica. (*b*)

V. *De' Regolamenti Ecclesiastici.*

NOn ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti; se non quelli, ch' erano nella Scrittura Santa, nè altri libri erano conosciuti. (*c*) Dapoi per l' occasione de' Concilj tenutisi furono alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate.

Questi non erano, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina (*d*). Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare; ed era diritto comune così de' Romani come de' Greci, che ogni Comunità legittima conoscesse de' suoi pro-

(*a*) Von. Mastric. *de or. & pr. Jur. Can. cap. 1.* Doujat. *hist. jur. can. par. 1. cap. 1.*

(*b*) *Vid.* Fleury *Hist. Eccl. lib. 6. e. 7.*

(*c*) Fleury *Cost. de' Crist. par. 2. c. 4.*

(*d*) *Vid.* Basnag. *in Disser. 4. de Eccl. Trib. tom. 2. Ann. Pol. Eccl.*

proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Gajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità e Collegj, dice: *His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant;* e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci (*a*). Giovanni Doujat (*b*), e Dupino (*c*) gran Teologo di Parigi insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna società dee avere qualche forma di governo, per mantenersi senza confusione e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che N. S. diede autorità a' suoi Apostoli, e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti ed i principj, onde trasse origine la ragion Canonica, la quale dapoi col lungo correr degli anni, emula della ragio-

(*a*) *L. Sodales* 4. *D. de Colleg.* V. Desider. Herald. *obser. & emend. lib. c.* 42. *&* 43. Salmas. *observat. ad Jus Attic. & Rom. c.* 4.

(*b*) Doujat. *hist. du Droit Canonique, par.* 1. *c.* 1.

(*c*) Dupin. *de ant. Eccl. disc. dissert.* 1.

gione Civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili, tanto che dentro un Imperio medesimo contra tutte le leggi del Governo due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine, che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello Stato politico e temporale dell' Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corso di quest' Istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recarono alla polizia dell' Imperio tali regolamenti. Essi eran solamente ristretti per le differenze della Religione, ed a ciò, che concerneva il governo delle Chiese, e la lor disciplina; nè delle cose civili, e dell' Imperio s' impicciavano, lasciando tutto intero a' Principi il governo della Repubblica, come prima.

VI. *Della Conoscenza nelle Cause*.

EBbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura e correzione de' costumi fra' Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s'e-

s' emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell' errore, e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri gentili e pubblicani, (a) privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavano nella Società civile con gli altri gentili; nè se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione (b).

Questa correzione di costumi durante lo stato popolare di Roma risedeva presso a' Censori, chiamati perciò *Magistri morum*, i quali avevano potere di notar d' ignominia ogni sorta di persone per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente, e ben a lungo tratta Bodino. Istituto certamente assai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl' Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio (c) de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice

[a] Matth. *cap.* 18. *ver.* 15. *& seqq.* Paul. *ad Titum cap.* 3. *ver.* 10. Synes. *Epist.* 57. *&* 58.

(b) Dupin. *de antiq. Eccl. Disc. Diss.*3. Bingham. *Or. Eccl. lib.* 16. *cap.*2. §. 5. Fleury *Cost. de' Crist. par.*2. *c.* 18.

(c) Plin. *lib.*10. *Epist.*97.

dice Tertulliano nel suo Apologetico (*a*), parlando dell' assemblee della Chiesa: *Ibidem*, dic' egli, *exhortationes*, *castigationes*, & *censura Divina*. Ond' è, ch' essi chiamarono il Capo di ciascuna Chiesa *Episcopon*, come che significasse Inspettor de' costumi della sua Chiesa; per la qual cosa le scomuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi Censure Ecclesiastiche: materia che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire (*b*).

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, affine di non piatire avanti a' Giudici Pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella *prima a' Corinti*. (*c*) Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere facevano litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani. (*d*) Ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non erano che pareri arbitra-

(*a*) *Apolog. c.* 39.

(*b*) Bodin. *de Rep. lib.6.c.1.*

(*c*) Paul. *1. ad Cor. c.6.* Aug. *Serm.* 24. *in Psal.* 118. & *de oper. Monach. c.28.*

(*d*) *Vid. Const. Apost. lib.* 2. *c.* 45. & 46. *Conc. Carth. III. Can.9.* & *Conc. Carth. IV. Can.86.* Fleury *Cost. de' Crist. par.* 2. *c.23.*

bitrali (*a*), nè obbligavano i litiganti, che per onore, come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del rimanente nè erano costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevano essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; cioè sono, sopra gli affari della Fede e della Religione, di cui ella giudicava per forma di polizia: sopra gli scandali, e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d' arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevano quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi *giurisdizione*; ma la loro giustizia era chiamata *notio*, *judicium*, *audientia*, non giammai *jurisdictio*.

VII. *Elezione de' Ministri*.

ERa ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri;

(*a*) *L.7.* & 8. *C. de Episc. aud.* Gotofr. *ad L.* 10. *C. Th. de jurisdict.* Basnage *Diss.* 4. *de Eccl. Trib. nu.* 16. *to.* 2. *An. Pol. Eccl.*

ſtri; e Dupino (*a*) ſcriſſe, eſſere ſtata da Criſto conceduta anche queſta poteſtà agli Apoſtoli di ſoſtituire nelle Chieſe i loro ſucceſſori, cioè i Veſcovi, i Preti, ed altri Miniſtri. Ed in vero gli Apoſtoli, come ſi raccoglie dall' Iſtorie Sacre (*b*), in molti luoghi ordinarono i Veſcovi, e gli laſciarono al governo delle Chieſe, ch' eſſi aveano fondate. (*c*) Ma dapoi mancati gli Apoſtoli, quando per la morte d' alcun Veſcovo rimaneva la Chieſa vacante, ſi procedeva all' elezione del ſucceſſore, ed allora ſi chiamavano i Veſcovi più vicini della medeſima Provincia, almeno al numero di due o di tre; (*d*) ch' era difficile in queſti tempi il tener Concilj numeroſi, ſe non negl' intervalli delle perſecuzioni, ed alle volte le Sedi delle Chieſe reſtavano gran tempo vacanti; e quelli unendoſi inſieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevano all' elezione (*e*). Il Popolo proponeva le perſo-

ne

(*a*) Dupin. *de antiq. Eccl. diſc. diſſert.* 1. §. 6.

(*b*) *Act.* 14. *v.* 22. *ad Tit. c.*1. *v.*5. & 1. *ad Timoth. cap.*4. *v.*14. & *c.*5.

(*c*) Clem. Rom. *in Ep. ad Corinth. nu.*44. Clem. Alex. *in lib. Quis dives*. Euſeb. *lib.* 3. *Hiſt. cap.* 20. & 23.

(*d*) *Can. Apoſt.* 1. *Can. Nic.*4. S. Cypr. *epiſt.* 67. & 68. *Vid.* Fleury *Coſt. de' Criſt. par.* 2. *c.* 23.

(*e*) *Can. ſactorum, diſt.* 63. *can. quanto, can. noſce, can. plebs, can. epiſcopos, can. cleri, can. vota ead. Diſtinct. Vid.* Blondell. *de jur. Pleb. in regim. Eccl.*, & *in Tract. de Epiſc. & Presb.*

ne, che desiderava s' eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, e finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti acconsentiva all' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. (*a*) Alcune volte il Clero ed il Popolo aveano nell'elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita e costumi; in altre s' avanzava ad eleggere (*b*), come accadde nell' elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d' Eusebio (*c*) fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba. Il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavano conveniente, era da essi l' elezione approvata, ed ordinato l' eletto (*d*): e nell' istesso tempo si faceva l' elezione e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. (*e*) Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' Canoni la ragion de' Metropolitani sopra l' ordinazioni de' Vescovi della loro Provincia, come

(*a*) *Vid.* Thomasin. *Disc. Eccl. par.2. lib.2.cap.1.*

(*b*) Ciron. in *cap. 1. de restitut. spoliat.* Marca *de Concord. lib.* 8. *c.* 2.

(*c*) Euseb. *lib.5. Hist. c.29. Vid. etiam Epist. Synod. Conc. Nic. ap.* Socr. *Hist.Eccl.*

(*d*) *Vid.* Gregor. Nazianz. *Orat.de obitu patr.*

(*e*) *Vid.omnino* Marca *loc. cit.*

come fu fatto dapoi nel quarto secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell' esterior polizia Ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina Ecclesiastica intorno all' elezioni de' Vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall' Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano scrittore del terzo secolo (a). L' elezione de' Preti, e de' Diaconi si apparteneva al Vescovo, al quale unicamente toccava l' ordinazione, ancorchè nell' elezione il Clero ed il Popolo vi avessero la lor parte (b).

VIII. *Beni temporali*.

Non furono nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà e beni, sicchè dovesse molto badare all' amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principj non ebbe stabili, nè peranche decime (c) certe e necessarie. I beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provi-

(a) Clem. Papa *Epist. ad Corinth.* Cyprian. *ep.68.*

(b) Cypr. *Epist.33. Conc. Carthag.III. can.22. Vid.* Marca *de Concor. lib.8. c.6. §.3.*

(c) Tertull. *Apol. c. 39. Nam nemo compellitur, sed sponte confert.* Just. Mart. *Apol. 2.* Cassian. *Collat.21. c.5. & seqq.* Dupin. *ad Censor. in Bibl.tom.6. in fine c.3. §.13.*

vigioni da bocca, in veſtimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le ſettimane, in tutti i meſi, o quando volevano; (*a*) atteſo che non vi era cos' alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. (*b*) Quanto agl' immobili, le perſecuzioni non permettevano di acquiſtarne, ovvero di lungo tempo conſervargli. (*c*) I Fedeli volontariamente davano oblazioni e primizie, per le quali fu deſtinata perſona, che le conſervaſſe, e ne' tempi di Criſto Salvador noſtro ne fu Giuda il conſervatore. Ma non v' era altro uſo delle medeſime, ſe non che di ſervirſene per loro biſogni d' abiti, e per vivere, e tutto il di più, che ſopravanzava, diſtribuivaſi a' poveri della Città (*d*).

Queſto iſteſſo coſtume dopo la morte del noſtro Redentore ſerbarono gli Apoſtoli, i quali tutto ciò che raccoglievano da' Fedeli, che per ſeguirgli ſi vendevano le caſe ed i poderi, offerendone ad eſſi il prezzo, riponevano in comune; (*e*) e non ad altro uſo, co-

(*a*) *I. ad Corinth. cap.16. II. ad Corinth. cap.9. v.1.* Tertull. *l.c.* Bingham. *Or. Eccl. l.5. c.4. §.1.& 2.*

(*b*) Fleury *Inſt. Jur. Eccl. l.2. cap.10.* Baſnage *in Diſſert. 5. de Decim. tom.2. Annal.*

(*c*) Theod. Lector *Collect. lib. 2. pag. 567. Vid. tamen* Bingham. *Orig. Eccl. l.5. c.4. §.4.*

(*d*) Juſtin. Mart. *Apol. 2.* Fleury *Coſt. de' Criſt. par.1. c.1. e par.2. c.23.*

(*e*) *Act. Apoſt. cap. 2. ver. 44. & ſeqq. cap. 4. ver. 32. & ſeqq.*

me s' è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri e' bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l' oblazioni, e quando essi le vedevano così soprabbondanti, che non solamente bastavano a' bisogni della Chiesa d' una Città, ma sopravvanzavano ancora, solevano anche distribuirle nell' altre Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote, secondo l' indigenza di quelle ricercava. Così osserviamo nella Scrittura (*a*), che S. Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto, soleva mandarne gran parte alla Chiesa di Gerusalemme. E dopo la morte degli Apostoli, il medesimo costume fu osservato da' Vescovi loro successori. Dapoi fu riputato più utile ed espediente, che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle, e dall' altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri, ed a' bisogni delle medesime (*b*). Ed avvenga che

(*a*) *Act. Apost. cap.24. v.17.* Paul. *1. Ep. ad Cor. c.16. ver.3.*
(*b*) Chrysost. *Hom. 86. in Matth.* Fleury *Cost. de' Crist. par. 3. c. 13.*

che l' amminiſtrazione apparteneſſe a' ſoli Veſcovi (*a*), nulladimanco coſtoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo, e converſion de' gentili, laſciavano il penſiero di diſpenſare i danai a' Diaconi. Ma non per ciò fu mutato il modo di diſtribuirgli; poichè una porzione ſi diſpenſava a' Sacerdoti e ad altri Miniſtri della Chieſa, i quali per lo più viveano tutti inſieme ed in comunità, e l' altra parte ſi conſumava per gli poveri del luogo. (*b*)

In decorſo di tempo nel Pontificato di Papa Simplicio intorno all' anno 475. eſſendoſi ſcoverta qualche frode de' Miniſtri nella diſtribuzione di queſte rendite, fu introdotto, che di tutto ciò, che ſi raccoglieva dalle rendite e dall'oblazioni, ſe ne faceſſero quattro parti, l'una delle quali ſi ſerbaſſe per li poveri, l'altra ſerviſſe per gli Sacerdoti ed altri Miniſtri della Chieſa, la terza ſi ſerbaſſe al Veſcovo per lui, e per gli peregrini, che ſoleva oſpiziare, e la quarta, cominciandoſi già ne' tempi di Coſtantino M. a coſtruire pubblici Templi, e farſi delle fabbriche più ſontuoſe, e ad accreſcerſi il numero degli ornamenti e vaſi ſacri, ſi ſpendeſſe per la re-

(*a*) Fleury *Coſt. de' Criſt. par.* 2. *c.* 23. Bingham. *Or. Eccl. l.* 5. *c.* 6. §. 1. & *l.* 2. *c.* 4. §. 6.
(*b*) Bingh. *lib.* 5. *cap.* 6. §. 3. & 4. Fleury *Inſtit. Jur. Eccl. l.* 2. *c.* 10.

ſtaurazione e biſogni de' medeſimi. (a) Nè queſta diſtribuzione fu in tutto uguale, poichè ſe li poveri erano numeroſi in qualche Città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e ſe i Tempj non aveano biſogno di molta riparazione, era la lor parte minore (b).

Ecco in breve qual foſſe la polizia Eccleſiaſtica in queſti tre primi ſecoli della Chieſa, che in ſe ſola riſtretta, niente alterò la polizia dell' Imperio, e molto meno lo ſtato di queſte noſtre Provincie, nelle quali per le feroci perſecuzioni appena era ravviſata. In diverſo ſembiante la riguarderemo ne' ſecoli ſeguenti, dapoi che Coſtantino le diede pace; ma aſſai moſtruoſa, e con più ſtrane forme ſarà mirata nell' età meno a noi lontane, quando non baſtandole d' aver in tante guiſe traſformato lo ſtato civile e temporale de' Principi, tentò anche di ſottoporre interamente l' Imperio al Sacerdozio.

ISTO-

(a) *Cauſ.12. qu.2.can.23. 27.29.* & 30. Fleury, & Bingh. *loc. prox. cit.*

(b) *Cit. Cauſ. 12. qu.2. can.23.* Fleury *loc. cit.* §.7. *Vide omnino* Thomaſin. *de Eccl. Diſc. par.3. l.2. cap. 15. & ſeqq.*

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

LIBRO SECONDO.

L principio del quarto secolo dell' umana Redenzione, ed il decorso de' seguenti anni vien a recare nel Romano Imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi renduti effeminati e deboli, da gravi, severi, ed incorrotti, pieni d' ambizione e di dissolutezze. Vedesi perciò snervata e

scaduta la militar disciplina, e quell' armi, che prima aveano portato il terrore e le vittoriose insegne fino agli ultimi confini del Mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime Nazioni, delle quali esse tante e tante volte avevano gloriosamente trionfato; ma con eterna loro ignominia cedendo, e lasciandosi vergognosamente vincere, ne viene in brieve l' Imperio tutto fracassato e miseramente trafitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia, e l' Illiria soggiogate dagli Unni: le Gallie perdute: le Spagne da' Vandali e da' Goti manomesse: l' Africa già occupata da' Vandali: la Brettagna da' Sassoni: e l' Italia Regina delle Provincie da' Goti già debellata e vinta, e Roma stessa saccheggiata e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l' Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta, e l' Armenia occupate da' Saraceni. Ecco perduta l' Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le Provincie dell' Imperio Romano.

Vedonsi nel cader dell' Imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte. Comincia la Giurisprudenza a perdere quel suo lustro e quella dignità, in cui per sì lungo corso d' anni l' avevano mantenuta e conservata tanti preclarissimi Giureconsulti, il favor de'

de' Principi, la sapienza delle loro Costituzioni, la prudenza de' Magistrati, la dottrina de' Professori, e l' eccellenza dell' Accademie. Più non s' udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d' Affricano. Tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l' avvenire ci saran dati da' loro successori; i quali d' oscura fama essendo, maggior peso non s' addossarono, che d' insegnare nelle Accademie ciò, che que' maravigliosi spiriti aveano lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n' era pervenuta, la quale sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III. non fosse opportunamente con le sue Costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che prima era solamente professata da' maggiori lumi della Città di Roma, vilmente maneggiata, e ridotta ad esser mestiere de' più vili uomini del Mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle prudenti e savie Costituzioni de' Principi, con tanta eleganza e brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più convenienti ad un Declamatore, che ad un Principe: da non paragonarsi di gran lunga colle prime, nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I Magistrati, perduta quella severità e dot-

trina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali: da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri: da moderati, ambiziosi; (a) ed alla fine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano, e d' alcuni altri Principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti (b), che pubblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbono infallibilmente partorito.

L' Accademie, già per l' ignoranza de' Professori, e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili, e piene di sconcerti. I giovani dati già in braccio a' lussi, agl' intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano (c); tanto che sarebbono affatto mancate, se la provvidenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI. leggi Accademiche, che in Roma ad Olibrio Prefetto di quella Città dirizzò nell' anno 370. Tan-

(a) Amm. Marcell. *l.16. l.28. c.4. & l.30. c.4.& 5.* Liban. *Orat. de Assessor. seu in assiduos ap. Jud. pag. 110. 111.* Salvian. *de Gubern. Dei l.5.* Guther. *de Off. dom. Aug. L.1. c.45.*

(b) Si leggono sotto il *tit. de off. Rect. Provin.* nel Cod. Teodos.

(c) Amm. Marcell. *l.14. c.6. & l.28. c.4.*

Tante e sì ſtrane mutazioni non ſolamente alla corrotta diſciplina ed a' depravati coſtumi deono attribuirſi , ma ancora a quella nuova diviſione e nuova forma , che a Coſtantino piacque di dare all' Imperio Romano . Egli fu il primo , che volle recare ad effetto ciò, che Diocleziano avea prima tentato , di dividere l' Orbe Romano in due principali parti , e di uno far due Imperj (*a*) . Imperocchè quantunque foſſero ſtati innanzi più Imperadori talora a regnare inſieme , nientedimeno non ferono fra di loro giammai diviſione alcuna ; nè l' Imperio , o le Provincie , nè le legioni furono a guiſa d' eredità mai partite. Coſtantino fu il primo , che , come dice Euſebio (*b*), diviſe tutto l' Imperio Romano in due parti , *quod quidem nunquam antea factum eſſe memoratur*. Perciò poſe tutto il ſuo ſtudio a fondar nell' Oriente Coſtantinopoli , ed impiegò per queſt' opera tutta la ſua magnificenza e tutto il ſuo potere , acciocchè emula di Roma foſſe , come queſta capo nell' Occidente , così quella nell' Oriente (*c*) . Diviſe pertanto l' Imperio in Orien-

(*a*) Socr. *L.1. Hiſt. Eccl. c.2.* Marca *de Patr. Conſtant.* Pagi *diſſ. de Conſulib. pag. 79.*

(*b*) Euſeb. *lib.8. cap.* 13. Valeſ. *ib.* Baſnag. *Ann. Pol. Eccl. an.305. num.5.*

(*c*) Jacob. Guther. *de off. domus Aug. lib.1. cap.* 45. Phil. Berter. *Pithan. Diatr. 1. c.1.* Baſnage *Annal. an. 325. num.7. & an.330. num.2.*

rientale, ed Occidentale, assegnando a ciascuno le sue Provincie. Tutte quelle Provincie Orientali oltramarine, che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaja, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre Provincie di quel tratto, all' Imperio Orientale, ed alla Città di Costantinopoli suo Capo le sottopose, e sotto più Diocesi comprese. All'Imperio Occidentale, ed alla Città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le Provincie della Germania, la Dalmazia, tutta l' Africa, e l' Italia; disponendole in guisa, che due Imperadori potessero reggere l' Imperio, l' uno nell' Occidente, l' altro nell'Oriente (*a*). Divise parimente il Senato, e que' Senatori ch' erano eletti dalle Provincie dell' Imperio Occidentale, volle che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente in Costantinopoli: e lo stesso stabilì de' Consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il Prefetto con uguali preminenze e privilegj; e tutte le parti dell' Imperio in altra guisa distinse. (*b*) La qual nuova divisione è di mestiere qui distinta-

(*a*) Panvin. *de Rom. Rep. lib.* 3. *pag.* 417. Guther. *l.c.*

(*b*) Socrat. *l.1. cap.1.* Sozom. *l.2. cap.* 3. Panvin. *loc. cit.*

tamente rapportare; poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial polizia e stato temporale di queste nostre Provincie, ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la polizia Ecclesiastica, e come siasi in quella maniera, che oggi si vede, introdotta nell' Imperio, ed in questo nostro Reame.

C A P. I.

Disposizione dell' Imperio sotto Costantino Magno.

COstantino adunque dubitando, per l' esempio de' suoi predecessori, del troppo potere del Prefetto Pretorio, che sovente s' avea usurpato l' Imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro Prefetti; e con ciò venne a dividersi tutto l' Orbe Romano in quattro Clime ovvero Tratti. (*a*) Questi abbracciavano un immenso spazio di Cielo e di Terra, e dentro i loro confini più Diocesi si comprendevano (*b*); e furono, l' *Oriente*, l' *Illirico*, le *Gallie*, e l' *Italia*, a' quali diede quattro Rettori, che con nome antico, ma di

(*a*) Zosim. *lib.* 2. *cap.* 32. & 33. Notit. *Dignit. utr. Imper. pag.* 8. *Edit. Pancir.*

(*b*) Jacob. Guther. *de off. domus Aug. lib.* 2. *cap.* 6.

di nuova amminiſtrazione, chiamò Prefetti al Pretorio. E noi abbiam collocata in ultimo luogo l' Italia, perchè in eſſa dovremo fermarci.

O R I E N T E.

Sotto la diſpoſizione del Prefetto Pretorio dell' *Oriente* poſe cinque Dioceſi, ed erano, l' Oriente, l' Egitto, l' Aſiana, la Pontica, e la Tracia; le quali Dioceſi, ſecondo è manifeſto dal Codice Teodoſiano, e dagli Atti d' alcuni antichi Concilj, in queſti tempi componevanſi di più Provincie (*a*).

I. Nella Dioceſi d' *Oriente*, Capo della quale era la Città d' *Antiochia*, (*b*) erano XV. Provincie. I. Paleſtina prima. II. Paleſtina ſeconda. III. Fenicia prima. IV. Siria. V. Cilicia. VI. Cipro. VII. Arabia. VIII. Iſauria. IX. Paleſtina ſalutare. X. Fenicia del Libano. XI. Eufratenſe. XII. Siria ſalutare. XIII. Oſdroena. XIV. Meſopotamia. XV. Cilicia ſeconda.

II. Nella Dioceſi dell' *Egitto*, il cui Capo era *Aleſſandria*, (*c*) erano ſei Provincie. I. la

(*a*) Panvin. *de Rom. Rep. l. 3. pag.* 424. Petr. de Marca *de Patriar. Conſtantin. inſt.* Dupin. *de antiq. eccl. diſc. diſſer. 1.* §. 8. *L. 9. C. Th. de legatis, l. 3. C. Th. de equor. conlat.* Balſamo in *can. 9. Conc. Chalcedon.*

(*b*) Berter. *Pithan. Diatr. 1. c. 2.*

(*c*) Berter. *l. c.*

la Libia superiore. II. la Libia inferiore. III. la Tebaide. IV. l' Egitto. V. l' Arcadia. VI. l' Augustanica.

III. Nella Diocesi *Asiana*, Capo essendo *Efeso*, (a) erano dieci Provincie. I. Panfilia. II. Ellesponto. III. Lidia. IV. Pisidia. V. Licaonia. VI. Frigia Pacaziana. VII. Frigia salutare. VIII. Licia. IX. Caria. X. L' Isole di Rodi, Lesbo, e le Cicladi (b).

IV. Undici Provincie ebbe la *Pontica*, cui Capo era *Cesarea*, (c) e queste furono. I. Paflagonia. II. Galazia. III. Bitinia. IV. Onoriade. V. Cappadocia prima. VI. Cappadocia seconda. VII. Ponto Polemoniaco. VIII. Elenoponto. IX. Armenia prima. X. Armenia seconda. XI. Galazia salutare.

V. La *Tracia*, della quale prima ne fu Capo *Eraclea*, dapoi *Costantinopoli*, (d) si componeva di sei Provincie. I. Europa. II. Tracia. III. Emimonto. IV. Rodope. V. Mesia seconda. VI. Scizia.

ILLIRICO.

Sotto l' amministrazione del Prefetto Pretorio dell' Illirico erano due Diocesi, la Macedonia, e la Dacia (e).

I. La

(a) Berter. *l. c.*
(b) Pancir. *Comm. in Not. Imp. Orient. c.* 103.
(c) Berter. *l. c.*
(d) Berter. *l. c.*
(e) Panvin. *cit. Op. pag.*425.

I. La *Macedonia*, di cui fu Capo *Teſſalonica*, (*a*) ſi componeva di ſei Provincie. I. Acaja. II. Macedonia. III. Creta. IV. Teſſaglia. V. Epiro vecchio, ed Epiro nuovo. VI. parte della Macedonia ſalutare.

II. La *Dacia* di cinque. I. la Dacia Mediterranea. II. la Dacia Ripenſe. III. Meſia prima. IV. Dardania. V. Prevalitana, e parte della Macedonia ſalutare.

GALLIE.

Sotto l'amminiſtrazione del Prefetto Pretorio delle Gallie erano tre Dioceſi, le Gallie, le Spagne, e la Brettagna. (*b*)

I. La Dioceſi delle *Gallie* era compoſta di diciaſſette Provincie, e furono I. Viennenſe. II. Lugdunenſe prima. III. Germania prima. IV. Germania ſeconda. V. Belgio primo. VI. Belgio ſecondo. VII. l' Alpi Marittime. VIII. l' Alpi Pennine. IX. Maxima Sequana. X. Aquitania prima. XI. Aquitania ſeconda. XII. Novempopulana. XIII. Narbonenſe prima. XIV. Narbonenſe ſeconda. XV. Lugdunenſe ſeconda. XVI. Lugdunenſe Turonica. XVII. Lugdunenſe Senonica (*c*).

II.

[*a*] Berter. *l.c.*
[*b*] Panvin. *cit. Op. pag.*421. Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.*3.
[*c*] *Vid. omnino* Marca *de Primat. n.*62. *& ſeqq.*

II. Quella delle *Spagne* era composta di sette Provincie. I. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarraconense. V. Cartaginense. VI. Tingitana. VII. le Baleari.

III. L' altra della *Brettagna* di cinque. I. Maxima Cesariense. II. Valentia. III. Britannia prima. IV. Britannia seconda. V. Flavia Cesariense.

I T A L I A.

Finalmente sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d' Italia erano tre Diocesi: l' *Italia*, l' *Illirico*, e l' *Africa* (*a*). La Diocesi dell' *Illirico*, della quale *Sirmio* fu la principal Città (*b*), era composta di sei Provincie. I. Pannonia seconda. II. Savia. III. Dalmazia. IV. Pannonia prima. V. il Norico Mediterraneo. VI. il Norico Ripense. L' *Africa* di cinque. I. Africa, ov'era Cartagine. II. Bizacena. III. Mauritania Sitifense. IV. Mauritania Cesariense. V. Tripolitana.

L' *Italia* fu divisa in diciassette Provincie, siccome furono distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell' età più bassa insino a' tempi di Longino: l' ordine delle quali, secondo si legge nel libro della *Notizia* dell' Imperio (che per comun parere non può du-

(*a*) Panvin. *cit. Op. pag.* 420.
(*b*) Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.* 3.

dubitarsi, che sia antichissimo, e composto a'tempi di Teodosio il giovine (*a*)) è questo che siegue. I. Venezia. II. Emilia. III. Liguria. IV. Flaminia e Piceno Annonario. V. Tuscia ed Umbria. VI. Piceno Suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia e Calabria. X. Lucania e Bruzj. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima. XIII. Rezia seconda. XIV. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna. XVII. Corsica.

Paolo Warnefrido (*b*) Diacono d'Aquileja dà a quelle diverso ordine, perciocchè per cagion d'esempio la *Liguria*, che quì è posta nel terzo luogo, e l'*Emilia* nel secondo, le colloca nel secondo, e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo dividendo la Provincia dell'Alpi in due Provincie, chiamando l'altra Alpi Appennine (*c*), accrebbe il numero con una di più di quelle, che nella *Notizia* sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino (*d*), par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio, poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vit-

(*a*) Gotofr. *Notit. Dign. Imper. tom.6.C. Th.* Pancir. *Præf. in Not. Dign.*

(*b*) Paol. Diac. *Istor. Long. lib. 2. cap. 15. & 18.*

(*c*) Paol. Diac. *lib. 2. c. 16. & 18.*

(*d*) Pellegr. nella *Campania. Vid.* Berter. *Pith. Diatr. 1. c. 5.*

Vittore contra coloro, che non le ſtimavano due, e non piuttoſto alcuno Imperial reſcritto, il quale in queſto propoſito ſarebbe ſtato il proprio e fermo autore, in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder ſuo; ſicchè ancor di ſuo parere dovette mutar l' ordine ſuddetto, che molto meno importava.

Tutte queſte Provincie non ſortirono una medeſima condizione, imperocchè avvegnacchè tutte ubbidiſſero e ſteſſero ſotto la diſpoſizione del Prefetto Pretorio d' Italia, avevano però altri più immediati Amminiſtratori, a' quali era particolarmente commeſſo il lor governo. Erano prima diviſe in due Vicariati, uno detto di Roma, l' altro d' Italia. Nel Vicariato di *Roma* erano dieci Provincie: la Campagna: l' Etruria e l' Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Puglia e Calabria: la Lucania e Bruzj: il Sannio: la Sardegna: la Corſica: e la Valeria. Nel Vicariato d' Italia, il cui Capo era *Milano* (a), furono ſette Provincie: la Liguria: l' Emilia: la Flaminia e Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiunta l' Iſtria: l' Alpi Cozzie: l' una e l' altra Rezia. Le prime erano ſotto la diſpoſizione del Vicario di Roma,

[a] P. de Marca *de Concord. lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 12. Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.* 3. Pancir. *Comm. in Not. Imp. Occid. c.* 47. & 56.

onde perciò si dissero anche Provincie *Suburbicarie*. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del Vicario d' Italia, e perciò da alcuni Scrittori vengono semplicemente chiamate Provincie d'Italia, distinguendole dall' altre, le quali ancorchè racchiuse tra l' Alpi, e l' uno e l' altro mare, e perciò comprese nell' Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione), nulladimeno ristrettamente Provincie d' Italia erano nomate quelle, che al Vicario d' Italia ubbidivano, la cui sede era Milano (*a*). Così osserviamo negli Atti del Concilio di Sardica celebrato nell' anno 347. che correndo allora il costume di sottoscriversi i Vescovi, che intervenivano ne' Concilj, non solamente col nome della propria Città, ma anche della Provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: *Januarius à Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileja. Stercorius ab Apulia de Canusio. Severus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano, &c.* (*b*) E questo era, perchè Verona, Aquileja, Ravenna, Brescia, e Milano erano nelle Provincie, che al Vicario d'Italia

(*a*) Gotofr. *ad l. 2. C. Th. de integr. rest. & ad l. 6. ejusd. Cod. de annon. & trib.* Berter. *Pith. Diatr.* 1. *cap.* 3.

(*b*) *Tom. 2. Concil.*

lia ubbidivano : ciò che non potea dirsi di Benevento , di Lucca , e di Canosa , le quali erano nelle Provincie del Vicariato di Roma, non già del Vicariato d' Italia (*a*).

Ebbero ancora queste Provincie altri più immediati Ufficiali , a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d' una Provincia commesso ; ma non erano d' un medesimo grado e condizione . Alcune erano dette Consolari , perchè per loro moderatore sortirono un Consolare ; come furono Venezia , Emilia, Liguria , Flaminia e Piceno Annonario , la Toscana e l' Umbria , il Piceno Suburbicario, e la nostra *Campania*. Altre si dissero Correttoriali , perchè da' Correttori , non già da' Consolari erano amministrate ; le quali furono la Sicilia , la *Puglia* e *Calabria* , *la Lucania e Bruzj* . E per ultimo alcune si nomarono Presidiali , perchè a' Presidi sottoposte ; e queste furono l'Alpi Cozzie , la Rezia prima , e seconda , il nostro *Sannio* , Valeria , Sardegna , e Corsica . Così i primi Moderatori di queste Provincie erano i Prefetti Pretorj , i secondi li Vicarj , gli ultimi , e' più immediati erano i Consolari , i Correttori , ed i Presidi (*b*); dell' ufficio ed impiego de'

 qua-

(*a*) Gotofr. *ad cit. L. 6. C. Th. de ann. & trib.* Cam. Peregr. *diss. 2. de Finib. Duc. Benev.*

(*b*) Panvin. *cit. Op. pag.*418. Gotofr. *tom.6. C.Th. in Not. Dign.*

quali è di mestiere, che quì brevemente si ragioni.

C A P. II.

Degli Ufficiali dell' Imperio.

I Prefetti al Pretorio eran quelli, ne' quali dopo i Cesari s'univano i primi onori e le prime dignità dell' Imperio (a). A costoro si dava la spada dall' Imperadore per insegna della loro grandissima autorità (b): sotto la cui amministrazione e governo erano più Diocesi, e colle Diocesi le tante Provincie, che le componevano. Avevano sotto di loro i Vicarj, i Rettori delle Provincie, cioè i Consolari, i Correttori, i Presidi, e tutti i Magistrati di quelle Diocesi, alla cui amministrazione sopravstavano. (c) Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' difetti di questi Magistrati (d), ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tut-

[a] Jacob. Guther. *de Off. domus Aug. lib.* 2. *ca.* 1. Gotofr. *ad L.* 16. *C. Th. de appell.* Panci. *Comm. in Not. Dign. Imp. c.* 5. *& alibi passim*. Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.* 8.

(b) Plin. in *Paneg. c.* 67. Victor. *de Caesarib.*

(c) Gotofr. *in Not. Dign. tom.* 6. *C. Th.*

(d) Guth. *lib.* 2. *cap.* 2. *de Off. dom. Aug.* Gotofr. *L. c.*

a tutte le loro azioni ; i quali Magiſtrati all' incontro a' Prefetti dovevano ricorrere, riferire, e conſigliarſi di ciò , che di dubbio e ſcabroſo loro veniva per le mani . Potevaſi oltre a ciò da tutti i Tribunali ſuddetti appellare a' Prefetti Pretorj , da' quali riconoſcevanſi le cauſe dell' appellazioni , e le coloro ſentenze diſcuſſe , o le rifiutavano , o l' ammettevano , ſenza che dalle deliberazioni de' Prefetti Pretorj ad altra appellazione alcuna ſi deſſe luogo , ma ſolamente alla retrattazione , che noi ora diciamo *Reclamazione* (*a*) .

A' Prefetti per lo più gl' Imperadori ſolevano dirizzare le loro Coſtituzioni , affinchè eſſi le promulgaſſero per le Provincie di loro diſpoſizione . Avevano ſotto la lor cenſura anche i Proconſoli: (*b*) e d' infinite altre prerogative erano adorni , delle quali dottamente ſcriſſero Codino , Gotofredo , e Giacomo Gutero (*c*) . Furono oltre a coſtoro due altri Prefetti deſtinati al governo delle due Città principali del Mondo, cioè Roma, e Coſtantinopoli , ſotto la diſpoſizione de' quali erano i Prefetti dell' Annona , e molti altri Magiſtra-

(*a*) Guth. *loc. cit. c.3. L.1. C. de ſent. Præf. Pret. Nov.* 82. Berter. *Pith. Diatr.1. c.8.*

(*b*) Pancir. *Comm. in Not. Imper. Or. c.* 101.

(*c*) Codin. *de Off. aul. Conſt.* Got. in *Noti. P.P. to.6. C. Theod.* Guth. *de Off. dom. Aug. lib.2. c.* 1.2.3.4.

ti, che alla cura e governo di quelle Città sotto varj impieghi venivano destinati (*a*); de' quali non accade qui far parola.

Dopo i Prefetti seguivano i Proconsoli: dignità pur *illustre*, ed ornata dell' alte insegne, delle scuri, e de' fasci. Nell'Oriente ve ne furon due, cioè nell' Acaja, e nell' Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell'Occidente solamente uno, e questi nell' Africa (*b*).

Tenevano il terzo luogo i Vicarj, inferiori a' Proconsoli (*c*), ma di gran lunga superiori ed eminenti sopra tutt' altri Magistrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci e la persona de' Prefetti rappresentavano, onde nell' antiche iscrizioni si chiamano *Propræfecti*, erano preposti al reggimento dell' intere Diocesi, e delle Provincie, delle quali si componevano. Soprastavano a'Rettori, ed agli altri Magistrati inferiori. (*d*) La loro principal cura era d' invigilare a' tributi, ed all'annona, gastigare i desertori, ed i vagabondi, e custodirgli insino che al Principe se ne desse notizia (*e*). Non solamente giudicavano *ex ordine*,

(*a*) Gotofr. *in Not. Dign. t. 6. C. Th.* Berter. *Pith. Diatr. 1. c. 3.*

[*b*] Pancir. *Comm. in Not. Or. c.* 102. Gotofr. *in Not. Procon. t. 6. C. Th.* Berter. *Diatr. 1. c. 8.*

[*c*] *Vid.* Noris *Hist. Donat. par. 2. c. 13.* §. 2.

(*d*) Gotofr. *in Not. Vicar. t. 6. C. Th.*

(*e*) Petr. de Marca *de Patriar. Const. instit.*

dine, ma sovente *ex appellatione*, ed alcune volte anche *ex delegato* (a). Ebbero i Vicarj l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia, e la Brettagna. Fuvvi ancora il Vicario della Città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune Provincie d'Italia, che si dissero perciò Provincie Suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo Vicario, e del di lui governo furono alcune altre Provincie, onde Provincie d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto ed eminente grado, erano chiamati *Judices majores* (b).

Sieguono in appresso gli Ufficiali di minor grado, detti perciò *Judices minores*; e fra questi il primo luogo era de' Rettori delle Provincie, a' quali il governo e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa. Questi erano sotto la disposizione del P.P. al quale dagli atti di coloro potevasi appellare. Tenevano il *Jus gladii*; e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili, quanto criminali, ove della roba e della vita degli uomini si trattava (c), e d'invigilare, che a' Pro-

(a) Jacob. Got. in *Notitia Vicar. tom.6. C. Th.*

(b) *L. 5. C. de off. Rect. Provinc.* Revard. *Collect. 3. cap. 10. & lib.2. de Præjud. c. 7.* Got. *ad l. unic. C. Th. de om. act. impetr.*

(c) Gotofr. *in Parat. ad tit. C. Th. de off. Rect. Prov. & in Not. Dign. t.6. ejus. C.*

a' Provinciali non si facesse ingiuria e danno dagli Ufficiali minori; e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la Provincia, e non pur nelle Città, ma in tutti i Villaggi, per ricevere le querele de' Provinciali, e con diligenza ricercar l' insolenze e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. (*a*) A costoro fu diretto da Costantino M. quell' aureo Editto, con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità de' Giudici, che si legge nel Codice di Teodosio (*b*).

Sieguono in secondo luogo i Consolari, a' quali il governo e l' amministrazione d' una sola Provincia si commetteva. Questi erano in maggior dignità, che i Correttori, ed i Presidi; (*c*) e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano distinti col nome di *Clarissimi* (*d*). Solevano anche a' Consolari gl' Imperadori dirizzare le loro Costituzioni; e perciò le Provincie Consolari erano di maggior dignità, che le Correttoriali, e le Presidiali. Fra l'altre la Fenicia ebbe il Consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cesari molte leggi furono dirizzate. Sotto il governo de'

(*a*) *L.* 5. *C. Th. de off. Rect. Prov.*
(*b*) *L.* 1. *C. Th. de Off. Rect. Prov.*
(*c*) Gotofr. *in Not. Dign. t.* 6. *C.Th.*
(*d*) Gotofr. *l.c.* Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.* 8. & 9.

de' Consolari furono quasi tutte le Provincie più riguardevoli d' Italia, l' Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia, e la nostra *Campania* (*a*).

Dopo i Consolari erano i Correttori, a' quali parimente si commettevano i governi delle Provincie, che sotto la disposizione del P. P. amministravano, ed erano parimente ornati col nome di *Clarissimi*. (*b*) Questi quasi in niente erano inferiori a' Consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i Presidi; ed anche ad essi i Principi dirizzavano le loro Costituzioni. Alcune Provincie d' Italia furono governate da' Correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze (*c*): la Puglia e Calabria: e la Lucania e' Bruzj; (*d*) delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell' ultimo luogo i Presidi, a' quali i governi delle Provincie erano parimente commessi. Questi altresì venivano nomati *Clarissimi*: aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del P. P. erano collocati. (*e*) L'altre Provincie d'Italia furono all' amministrazione de' Presidi assegnate, come il *Sannio*, la Valeria, l' Alpi, le Rezie, la Sardegna, e la Corsica; e rade volte gl' Im-

[*a*] Gotofr. *l. c.*
[*b*] Gotofr. *ibid.* Berter. *Diatr.* 1. *c.* 9.
(*c*) *L.* 8. *C. Th. de accusat.*
(*d*) Berter. *Diatr.* 1. *c.* 5.
(*e*) Gotofr. *l. c.* Berter. *d. c.* 9.

Imperadori dirizzavano a costoro le loro Costituzioni. (a) Giacomo Gutero (b) tiene altro ordine, collocando in primo luogo i Presidi, indi i Consolari, i Correttori, e nell'ultimo i Rettori delle Provincie, seguendo l' ordine tenuto da Zenone (c) in una sua Costituzione, che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova col Gotofredo (d) seguir meglio l' ordine tenuto dall' Imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i Presidi tengono l'ultimo luogo.

C A P. III.

Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre Provincie.

Ciò che dunque ora noi appelliamo Regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d' Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole Provincie. Anzi la *Campania* non è ora tutta intera dentro a' suoi confini, ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese, ch' ora è dello Stato della Chiesa Romana. Queste Provincie

(a) Berter. *Diatr. 1. c. 5.*
(b) Guth. *de Off. domus Aug. lib. 1. c. 5. 6. 7. 8.*
(c) Zenon. in *L. 1. C. ut om. Jud. tam civil.*
(d) *L. 13. C. Th. de accusationib.*

cie erano: I. la Campagna; II. la Puglia e la Calabria: III. la Lucania ed i Bruzj: IV. il Sannio. Una Consolare, due Correttoriali, e l'altra Presidiale. Tutte del Vicariato della Città di Roma, e perciò tutte *Suburbicarie* appellate.

Richiede pertanto l'ordine di quest' Opera, che partitamente di ciascheduna di queste Provincie si ragioni: de' Magistrati, a'quali ne fu commesso il governo, delle leggi, e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di polizia avessero ne' tempi di Costantino fino agli ultimi Imperadori d' Occidente.

I. *Della Campagna, e suoi Consolari.*

QUella Regione, che al dir di Paolo (*a*) Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi, che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varj tempi ora più ristretti, ora più spaziosi confini di quel ch' oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio Romano infino al Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad *Equo Tutico*, oggi appellato Ariano (*b*). Fu

[*a*] Paol. Diac. *lib. 2. cap. 17.*
[*b*] Camill. Pellegr. *della Camp. disc. 1. & de fin. Duc. Benev. Diss. 2.*

Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri Provincie d' Italia, e per l' ampiezza e vastità de' suoi confini, e per le molte e preclare Città che l' adornavano, ma soprattutto per Capua suo Capo e Metropoli, (a) cotanto chiara ed illustre. Perciò al governo ed amministrazione di questa Provincia non furono mandati Correttori o Presidi, ma Consolari: Magistrato, come s' è detto, sebbene inferiore al P. P. ed al Vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più grandi prerogative di quelle de' Correttori, e de' Presidi. La loro sede era Capua (b); e fu tanta la stima ed il lor grado appresso gl' Imperadori, che sovente venivano loro indirizzate molte Costituzioni e Mandati imperiali.

Costantino il Grande dopo avere sconfitto e morto Massenzio (che fattosi acclamare in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l' Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l' Italia, e tutte le altre Provincie dell' Occidente, come prima aveano fatto le Gallie, la Spagna, e la Brettagna, mentre nell' anno 313. risedeva in quella Città, cominciò a ristorar l' Italia de' passati danni, ed

(a) Gotofr. *ad l. 25. C. Th. de appell. & ad l. 1. ejusd. C. de Salgam.* Pellegr. *della Camp. Disc.* 1.
(b) Gotofr. *in Topogr. C. Th. t. 6.*

ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili e salutari Costituzioni, che dirizzò al Popolo Romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio (*a*). Ed indi passato in Milano, per mezzo d'altri Editti, che pubblicò in quella Città, ristabilì come potè il meglio le cose d'Italia (*b*). Passossene dapoi nella Gallia, e nella Pannonia (*c*); e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì, e nell'anno 315. in Aquileja fermatosi, passò poi in Roma, ed a Milano (*d*); e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia, e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319. ove per li seguenti quattro anni si trattenne, (*e*) nè ad altro intese, se non per mezzo di varj Editti a restituire quanto più fosse possibile nell'antica forma le cose di Roma, e d'Italia (*f*).

Ma passato dapoi in Oriente, e vinto nell'anno 325. e spento Licinio, fattosi già Monar-

[*a*] *L. 1. de Cens. L.1.& 2. de petit. & delat.* Nazar. *in Panegyr. Const. c.32. & seq.*

(*b*) *L. 1. C. Th. de bon. vacant.* Gotofr. *in Chron. C. Th. ad an. 313.*

[*c*] *Vid.* Gotofr. *in Chron. C.Th. an.314. & 315.*

(*d*) Gotofr. *in Chron. an.315.*

[*e*] *E' da vedersi il* Gotofr. *in Chron. C. Th. an. 319. & seqq.* & Pagi *Crit. Baron. eod. ann.*

[*f*] Porphyr. *in Paneg. Const. carm. 6.* Nazar. *in Paneg. Const. c. 38.*

narca di tutto l'Imperio (*a*), cominciò (secondo che contro la comune credenza pruova Pagi (*b*)) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326. tornando in Italia, da Aquileja passasse a Milano, e quindi a Roma, (*c*) partissi nondimeno dapoi da questa Città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell' Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 328. volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d' ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma, e la dissoluzione dell'Imperio. Quindi le tante querele de' Romani; onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans mæsti divortia mundi,
Orbes junge pares: det leges Roma volentes
Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono piuttosto

(*a*) Socr. *l.*1. *c.*4. Theodor. *l.*1. *c.*1.
(*b*) Pagi in *differ. de Consulib. p.*145. & *Crit. Bar. an.*324. *n.*16.
(*c*) Gotofr. *in Chron. an.*326. Basnage *eod. an. n.*3.

tosto distruttore dell' antica Roma, che facitor della nuova; poichè avendo egli commesso il governo d'Italia a' suoi Ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina: e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve dichinar le forze ed il vigore di queste nostre Provincie. (a) Lasciò l'amministrazione al Prefetto P. a' Vicarj, e nell' ultimo luogo a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna Provincia.

Ebbe l'Italia per Prefetto P. sotto questo Principe nell' anno 321. *Menandro*. Negli anni seguenti 334. 335. e 336. ebbe *Felice*: quegli, che da Preside che fu di Corsica nell' anno 319. fu poi in questi anni innalzato da Costantino a cotal sublime dignità (b). Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336. *Gregorio*, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano ne' suoi libri (c). De' Vicarj di Roma, che ressero sotto Costantino, non s'ha altra notizia, se non che d' un tal *Gennaro*, ovvero *Gennarino* (d), nell' anno 320.

Ma de' Consolari di questa nostra Provincia di Campagna è di mestiere, che dal lungo

(a) Zosim. *L.* 2. *c.* 34.
(b) Gotofr. *in Prosopogr. C.Th. t.*6.
(c) Opt. Milev. *lib.* 3. *c.*10.
(d) Got. *in Notitia Dign. tom.* 6. *C. Th.*

go obblio, ove fin ora sono stati sepolti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo Consolare, del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, fu *Barbario Pompejano*. Tenne questi, siccome tutti gli altri Consolari di questa Provincia, la sua residenza in Capua, la quale n' era Capo e Metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell' anno 333. mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e famosa Costituzione (*a*), per la quale s' impone a' Magistrati, che debbano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal Principe, in guisa che non possano eseguirgli, se l' esposto delle parti non sia conforme al vero: della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice (*b*). Ciò che poi vollero eziandio imitare i Romani Pontefici, inserendola nelle loro Decretali (*c*).

L' altro Consolare della nostra Campagna, che governò sotto questo stesso Principe, fu *Mavorzio Lolliano*, per la testimonianza che ce

[*a*] *L.4. C. Th. de diver. rescript.* & Gotofr. *ibi.* & *in Chron. an.* 325. & 333.
[*b*] *I.4. C. si contr. jus. &c.*
[*c*] *Cap. de cætero* 5. *extr. de sentent.*

ce ne dà Giulio Firmico (*a*). A costui dedicò Firmico sotto l' Imperio di Costantino i suoi libri Astronomici, celebrando nella prefazione dell' Opera (*b*) gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale dopo aver deposte l' insegne di Consolare della Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogli il governo di tutto l' Oriente, e finalmente l' insegne d' ordinario Console; e morto Costantino, fu poi nell' anno 342. sotto Costante rifatto Prefetto della Città di Roma, e sotto Costanzo suo fratello fu anche Prefetto P. d' Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual Autore ne' gesti dell' anno 356. si legge anche il di lui elogio (*c*).

Nè d' altri Consolari di questa Provincia del tempo di Costantino abbiam noi notizia; se non che in un marmo trovato nell' anno 1712. nel tenimento della Terra di Atripalda, ov'era l' antica Città d'Avellino, si legge la seguente Iscrizione (*d*), nella quale fassi memoria di un tal *Taziano*, che fu Consolare della Campagna.

O TA-

(*a*) Got. in *Prosopogr. verb.* Lollianus, *tom.* 6. *C. Th.*

(*b*) Firmic. in *præfat. operis & lib.*8. *c.*15.

(*c*) Am. Marcellin. *lib.*16. *c.*8. *pag.*72. *in gest. A.* 356. & *ibi* Valef.

(*d*) Mat. Egizio *Giunt. al Memor. di Marcello* Muratori *Thes. Inscrip. pag.*1019.

TATIANI
C. JVLIO RVFINIANO
ABLAVIO TATIANO C.V. RVFI
NIANI ORATORIS FILIO FISCI PA
TRONO RATIONVM SVMMARVM
ADLECTO INTER CONSVLARES JVDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TVSCIAE
ET VMBRIAE CONSVLARI AE
MILIAE ET LIGURIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS ET IN CONLE
GIO PONTIFICVM PROMA
GISTRO SACERDOTI HER
CVLIS CONSVLARI CAM
PANIAE HVIC ORDO SPLEN
DIDISSIMVS ET POPVLVS
ABELLINATIVM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EJVS STATVAM
CONLOCANDAM CENSVIT.

Questa Iscrizione maggiormente conferma ciò, che fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l' antica religione pagana, leggendosi quivi, che questo Consolare era del Collegio de' Pontefici, e Sacerdote d' Ercole: de' quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica Iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furono quelli di Correttore della Toscana, di Consolare dell' Emilia, e della nostra Campagna. La Toscana fu pure Provincia Correttoriale, e la Sede de' Correttori era Fiorenza, siccome è manifesto da più leggi del Co-

Codice Teodosiano *(a)*; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo *(b)*: onde ben si legge nel marmo *Correctori Tusciæ*.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre Costituzioni dirizzate ad altri Consolari della nostra Campagna. Non mancano però in quello altri suoi Editti indirizzati al Prefetto Pretorio d'Italia, o al Vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle Diocesi a lor commesse generalmente s'incarica, ma particolarmente per questa Provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno *(c)*.

Tolto intanto a' mortali nel mese di Maggio dell'anno 337. questo Principe, le cui alte e magnanime imprese gli portarono il soprannome di Grande, succedè all'Imperio d'Occidente *Costante* suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Africa, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, e l'Italia; ed in conseguenza queste nostre Provincie *(d)*. Per tal cagione molte Costituzioni si leggono di questo Principe nel Codice di Teodosio, che riguardano il governo di quelle, e particolarmente della Cam-

O 2 pa-

(a) *L. 8. C. Th. de accusat.*

(b) Gotofr. *in Notit. Dign. Correct. t. 6. C. Th.*

(c) *Vid.* Gotofr. *in Not. Dign. in Consf. Camp. & in Topogr. C. Th. verb. Campania.*

(d) Zosim. *lib. 2.* Zonar. *in Annal.* Aur. Victor *in Epitome*. Basnage *Ann. Pol. Eccl. an. 337. num. 10.*

pagna ; e se non sappiamo quali Consolari avesse questa Provincia sotto Costante, si veggono però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo Principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo *de Salgamo* (a), letta ed accettata in Capua, Metropoli di questa Provincia, promulgata da Costante nell' anno 340. per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra, che allora faceva in Italia con Costantino suo fratello (il quale in questo stesso anno presso Aquileja fu vinto e morto (b)) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti e licenza militare l' onore e le sostanze de' Provinciali malmenavano ; e forte argomento di credere, che Costante in quest' anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Attanasio per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo (c).

Ma morto in appresso Costante nell' anno 350. dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo Imperadore l' altro suo fratello *Costanzo* ; onde queste nostre Provincie coll' Italia caddero sotto il di lui Imperio. Regnando dunque Costanzo furono Prefetti al P. d' Italia negli anni 352. e 353. *Mecilio Ilariano*; a cui

(a) *L. 1. C. Th. de Salgam., & ibi* Gotofr.
(b) Zonar. *in Annal.* Zosim. *lib.2. cap.41.*
(c) Ath. in *Apolog. ad Constant. p.675.* edit. Lips.

a cui succedè *Mavorzio Lolliano* nell'istesso anno 353. quegli che fu Consolare della nostra Campagna; e negli anni seguenti *Tauro*: a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue Costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per Vicario di Roma *Volusiano*, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi (*a*). E quantunque sotto questo Principe siano ignoti i Consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono Editti indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui Costituzioni dirette a' P. P. d' Italia, per le quali si prende cura di questa Provincia (*b*). In fatti nell' anno 355. dirizzò una sua Costituzione a Mavorzio Lolliano allora P. P. d' Italia, la quale perchè toccava i bisogni di questa Provincia, fu letta e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione (*c*). E questo Principe fu colui, che per torre le contese giurisdizionali, che sovente sorgevano fra i Prefetti P. d' Italia, ed i Prefetti di Roma intorno all' appellazioni, separò le Provincie; e mentr' egli risedeva a Sirmio, Città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell' anno 357. a Tauro P.P. d' Italia quella celebre Costituzione (*d*), ove stabilì, che tutte l'ap-

(*a*) Gotofr. in *Prosopogr. tom.6. C.Th.*
(*b*) Gotofr. *in Chron. C. Th. ann. cit., & speciat. ann.* 355.
(*c*) *L.25. C. Th. de appellat.*
[*d*] *L.27. C. Th. de appell. & ibi* Gotofr.

l' appellazioni, che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra *Campagna*, dalla *Puglia* e *Calabria*, dalla *Lucania* e *Bruzj*, Piceno; Emilia, Venezia, e dall' altre Provincie d' Italia si riportavano in Roma, non già dal Prefetto di Roma, ma da quello d' Italia si dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l' Imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell' anno 361. (*a*) e gli succedè *Giuliano*, al quale perciò ricaddero queste nostre Provincie. Fu sotto lui Prefetto Pretorio d' Italia *Mamertino*, e Vicario di Roma *Imetio*. A costoro Giuliano, e particolarmente al primo dirizzò molte leggi. Quali fussero stati i Consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco (*b*) chiaramente ce l' addita nel libro decimo delle sue epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione, che in questi tempi era fra i Pozzolani, e' Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna insino a Terracina, erano gli uni e gli altri sotto un sol Moderatore, ch' era il Consolare: dice Simmaco; che *Lupo* essendo sotto Giuliano Consolare della Campania, ben s' avvide e considerò l' angustie, nelle quali vivevano i Terraci-

[*a*] Amm. Marcell. *lib.* 21. *in fine*.
[*b*] Symmac. *epist.* 53. *lib.* 10. *Divo Juliano moderante Remp. cum Lupus consulari jure Campaniæ præsidens Terracinensium contemplaretur angustias*.

racinesi. Di questo *Lupo* Consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serbano le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla Chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole (*a*).

. . RIVS LVPVS
. . . . . V. C
. . ONS . CAMP
. . VRAVIT

Da questa istessa Epistola di Simmaco si raccoglie eziandio, che a Lupo in quella carica fosse succeduto *Campano* (*b*). In Napoli, come Città al Consolare della Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d' un altro Consolare chiamato *Postumio Lampadio* (*c*). Il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la Chiesa della Rotonda, dove si legge

POSTVMIVS
LAMPADIVS
V . C . CONS . CAMP
CVRAVIT

(*a*) Pellegr. *nella Camp. Fel. Disc.* 1. *num.* 8.
(*b*) *Vid. etiam lib.* 9. *Ep.* 121.
(*c*) *Vedi intorno a questo Consolare lo* Spon. *Misc. erud. antiq. p.* 158., e 'l Tillemont *Hist. des Emp. in Const. art.* 35. *t.* 4.

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio, che da Giuliano, o dal suo successore fosse stato a costoro indirizzato editto, o mandato alcuno imperiale.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell' anno 363. ed indi a poco anco *Gioviano*, non durando più l'Imperio di questo religiosissimo Principe (*a*), che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo (*b*), e Sozomeno, ovvero dieci secondo Filostorgio (*c*), fu assunto all' Imperio *Valentiniano*, il quale creò Augusto *Valente* suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'Imperio (*d*).

Valentiniano serbossi l' intero Occidente, cioè tutto l' Illirico colla Macedonia, l' Africa, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, e l'*Italia*. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente (*e*).

Valentiniano adunque, a cui l' Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l' altre regioni del suo Imperio, e date a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileja, ove in due soli mesi, Settembre ed Ottobre, di quest' anno 364. dieci Costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia

(*a*) Idatius *in Fastis*.
(*b*) Zosim. *lib.3. cap.35.* Sozom. *lib.6. cap.6.*
(*c*) Philostorg. *lib.8. cap.8.*
[*d*] Gotofr. *Proleg. C. Th. cap.8.*
[*e*] *L. 7. C. Th. de metall. & ibi* Gotofr. *& in Chron. C. Th. ann.364.* Pagi *Dissert. de Cons. p.* 259.

lia ed al governo della medesima attese, e varj editti, e per la Campagna diretti al Consolare, e per la Lucania e Bruzj, e Toscana a' Correttori, ed a Mamertino allora Prefetto d' Italia, furono da questo savissimo Principe promulgati (*a*).

Governarono nel suo Imperio come Prefetti Pretorj d' Italia *Mamertino*, cotanto rinomato nell' Opere d' Ammiano Marcellino, *Rufino*, *Probo*, ed ultimamente *Massimino* (*b*). Vicarj di Roma furono nell' anno 365. *Severo*, nell' anno 367. *Magno*, nell' anno 371. *Massimino*, nell' anno 372. *Aginazio* (*c*), e nell' anno 374. *Simplicio* (*d*). Si leggono ancora più Consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest' anno 364. Consolare della Campagna *Buleforo*, al quale, risedendo Valentiniano in Altino Città di Venezia, furono dirizzate due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo; *Quibus equorum usus l. 2.*, l' altra sotto il titolo *Quorum usus interd. l. unic.* per le quali, affinchè da questa Provincia s' estirpassero i ladro-

nec-

[*a*] Amm. Marcell. *lib. 27. c. 3.* Gotofr. *in Chron. C. Th. ann.* 364.

[*b*] *Vid.* Gotof. *in Chron. C. Th. ab ann.* 364. *ad ann.* 375.

[*c*] *Vid.* Gotofr. *ad l. 77. C. Th. de Decur. & in Prosopogr.* Amm. Marcell. *lib. 28. cap. 1. & ibi* Vales.

[*d*] Gotofr. *in Prosopogr. C. Th. t. 6.*

necci, e molti altri disordini, fu proibita severamente l' asportazione de' cavalli e dell' armi, comandando, che niuno senza sua licenza potesse quelle movere. A quest' istesso Buleforo, mentr' era Consolare della Campagna, dirizzò nell' anno seguente 365. quell' altra Costituzione (a), che si legge sotto il titolo *de Cursu publico*, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo Principe opportuni provvedimenti, perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa Provincia (b). Sue parimente furono la *l. 1. de Pascuis*, ed alcune altre Costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste regioni, ch' oggi formano il Regno, con somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest' istesso anno 365. mentr' era in Verona, provvide a' bisogni del Comune d' Avellino, Città posta dentro a' confini di questa Provincia, comandando con sua particolar Costituzione (c), ch' ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s' abolisse tutto ciò, che dall' ordinario Giudice erasi fatto in pregiudicio di quel Comune, contra l' antica loro consuetudine.

Suc-

(a) *L. 24. C. Th. de Curs. pub.*

(b) *Vid. cit. l. 2. quib. equor. usus & l. unic. quor. usus interd.*

(c) *L. 68. de Decurionib. C. Th.*

Succedè a Buleforo in quest' anno 365. per Consolare *Felice*, a cui parimente in quest' anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella Costituzione (*a*), che si legge nel *C. Teod.* sotto il *tit. ad S. C. Claudianum*, della quale fece anche menzione l' Autore di quell' antica Consultazione inserita da Cujacio tra le sue nel *cap.* 10. E sebbene quell' Autore in vece di *Campaniæ* legga *Macedoniæ*, nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gotofredo (*b*), si convince d' errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano Imperadore d' Occidente, mentr' era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all' Occidente, non già all' Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di Consolare della Campagna *Anfilochio*. A costui nell' anno 370. stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge, che sotto il *tit. de Decurionibus* ancora si vede nel Codice di Teodosio (*c*).

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l' Italia e queste nostre Provincie, che niente era da desiderare: ristabilì l' Accademia di Roma, e molto riparò la Giuris-

[*a*] *L.* 5. *C. Th. ad S.C. Claudian.*
[*b*] Got. in *d. l.* 5.
[*c*] *L.*71. *C. Th. de Decurionib.*

risprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per varj Editti la rapacità e venalità de' Giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto dee la Cristiana Religione, e maggiori utilità certamente n' avrebbe l' Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d' Imperio (a) non fosse stato tolto dal Mondo (b).

Morì Valentiniano nell' anno 375. e fu dopo sei giorni (c) nella Pannonia fatto Imperadore il figliuolo *Valentiniano*, il quale con *Graziano* suo fratello in questa guisa si divise l' Imperio d' Occidente nel 379. (poichè l' Oriente era retto da Valente lor zio): a Graziano toccarono le Gallie, le Spagne, e la Brettagna: a Valentiniano l' Illirico, l'Africa, e l' *Italia* (d).

Sotto Valentiniano II. e Graziano furono Prefetti Pretorj d' Italia, *Massimino*, *Antonio*, *Esperio*, *Probo*, *Severo*, *Siagrio*, *Ipazio*, *e Flaviano*. Sotto Valentiniano solo, *Principio*, *Eu-*

[a] Amm. Marc. *l.* 30. *c.* 6. Zosim. *l.* 5. *cap.* 17. Philostor. *l.*9. *cap.*16. *Vid.* Gotofr. *in Chron. C.Th.an.* 375. & Pagium *hoc anno*.

[b] Amm. Marc. *l.* 30. *cap.* 5. *Vide tamen cap.*6. & 8. & Zosim. *l.*4. *c.* 3.

[c] Amm. Marc. *l.* 30. *cap.*10.

[d] Got. *prolegom. C. Th. cap.*8. & *in Chr. C. Th. an.* 375. & 379. Basnage *Ann. Pol. Eccl. an.* 375. *num.*3.

Eusignio, *Preteſtato*, *Trifolio*, *Polemio*, *Taziano*, *Apodemio*, *ed Euſebio*. I Vicarj di Roma furono, *Potito*, *Antidio*; *Ellenio*, ed *Orienzio* (*a*).

Ma quali foſſero ſotto queſto Imperadore i Conſolari della Campagna, non ſe ne trova alcun veſtigio. Non mancano però di Valentiniano II. moltiſſime Coſtituzioni, come quegli, che reſſe l'Imperio diciotto anni, colle quali al governo ed amminiſtrazione di queſte Provincie, e dell'Italia generalmente provvide. Quella legge (*b*), che ſotto il *tit. de Extraord.* leggiamo nel *Cod. Teod.* è di queſto Principe, che l'anno 382. dirizzò a Siagrio Prefetto Pretorio d'Italia, per la quale ſi prende cura della *Campania*, *Puglia* e *Calabria*, *Lucania e Bruzj*, in queſti tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II. preſſo a Vienna l'anno 392. dopo aver regnato diciotto anni (*c*); e tennero dopo lui l'Imperio *Teodoſio M.* ed *Arcadio* ed *Onorio* ſuoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente; onde l'*Italia*, e queſte noſtre Provincie a lui ſi ſottopoſero (*d*). E morto Teodoſio nell'anno 395. (*e*) pur Ono-

(*a*) Got. in *Proſopogr. C. Th. tom. 6.*

(*b*) *L. 14. C. Th. de Extraordin.*

(*c*) S. Ambr. *Orat. de obitu Valent.* S. Epiph. *de menſur. n. 20.*

(*d*) Zoſim. *l. 5. cap. 59.* Philoſt. *l. 11. cap. 2.*

(*e*) Socr. *l. 5. cap. 26.*

Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i Prefetti Pretorj d' Italia sotto Onorio, come colui che lungamente visse, tenendo l' Imperio d' Occidente trentun' anni; e quelli furono *Messala*, *Destro*, *Teodoro*, *Adriano*, *Longiniano*, *Senatore*, *Curzio*, *Teodoro II.*, *Ceciliano*, *Giovio*, *Giovanni*, *Faustino*, *Palladio*, *Melizio*, *Liberio*, *Felice*, *Faustino*, *Giovanni*, *Seleuco*, *Adriano*, *Palladio*, *Giovanni*, e *Proculo*. I Vicarj di Roma, che ressero in tempo d'Onorio, furono *Varo*, e *Benigno* (*a*). E de' Consolari della Campagna pur sotto di lui si leggono *Decio* (*b*), e *Gracco*. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano, dirizzò nell' anno 397. quella Costituzione, che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il *tit. de Collegiatis* (*c*). A questa Provincia ancora provvide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com' è manifesto da quella sua Costituzione (*d*), che dirizzò a Destro Prefetto Pretorio d' Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre Provincie nel medesimo tempo, che in Oriente imperava *Teodosio* il giovane figliuolo d' Arcadio.

Mor-

(*a*) Got. *in Prosopogr. C. Th.*
(*b*) Symm. *lib.7. ep.*51.
(*c*) *L.* 1. *C. Th. de Colleg.*
(*d*) *L.2. C.Th. de Indulg. debit.*

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423. ancorchè Teodosio il giovane per un anno reggesse solo l' uno e l' altro Imperio, nulladimeno nell'anno seguente 425.(a) creò in Occidente per Augusto *Valentiniano III.*, al quale coll' Italia furono sottoposte queste nostre Provincie. Furono sotto di lui Prefetti Pretorj d' Italia *Volusiano*, e *Teodosio*. (b) E quantunque non si leggano di questo Valentiniano Costituzioni dirizzate a' Consolari della Campagna, fu non però egli un Principe, a cui molto dee non solamente l' Italia, e queste nostre Provincie per la particolar cura e provido governo, che ne prese, ma anche la nostra Giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell' istesso tempo che Teodosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli Ufficiali, per li quali da' tempi di Costantino M. insino a questi ultimi di Valentiniano III. fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d' antichi edificj, che nelle Città di questa Provincia, per opera de' Consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Be-

[a] *Vid.* Pagi *Crit. Bar. an.*425.
[b] Gotofr. *in Prosopogr. C.Th.*

i Beneventani, ed altri, che possono vedersi in quella laboriosa Opera di Grutero dell' Iscrizioni dell' Orbe antico Romano; ed in Capua, ed in Napoli ancor oggi, come s' è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella, che in questi tempi era Capo e Metropoli della Campagna, come la chiamò anche Attanasio (*a*), il quale favellando nell' *Epistola ad Solitarios* del Concilio di Sardica, e de' Legati da lui spediti, fra i quali fu Vincenzo Vescovo di Capua, acciocchè l' Imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' Vescovi, che avea discacciati, dice: *Missis a Sancto Concilio in legationem Episcopis Vincentio Capuae, quae Metropolis est Campaniae*, &c. E per questa cagione ancora s' osservano molte Costituzioni nel Codice di Teodosio lette ed accettate in Capua, perchè il Consolare, che faceva sua residenza in questa Città, doveva pubblicarle, ed aver cura, che si spargessero per l' altre Città di questa Provincia, acciocchè fossero note a tutti i Provinciali (*b*).

II. *Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori.*

ALla Campagna siegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella quale è la

(*a*) Athan. *Ep. ad Solitarios*.
(*b*) Gotofr. *ad l. 25. C. Th. de appellat. & in Topogr. C. Th. verb. Capua t. 6.*

la Regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della *Notizia* dell' uno e dell' altro Imperio, formavano la nona Provincia d' Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (*a*), la decimaquinta. Si distendeva quest' ampia Provincia da Oriente fino al mare Adriatico, ch' ebbe per confine, e verso Occidente, e Mezzodì i suoi termini furono il Sannio, i Bruzj, e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti Città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi, e Taranto; e nel sinistro corno d' Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, Città assai comoda e adatta a qualunque traffico, e che suo Emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque, ed i Calabresi erano governati e retti da un solo Moderatore. L' ampiezza ed estensione di questa Provincia meritò, che non fosse Presidiale, ma Correttoriale, cioè che l' amministrazione di essa si commettesse a' Correttori, non a' Presidi, Ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i Correttori di questa Provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcuno imperial Editto, che a questi Correttori fosse stato indirizzato. In Venosa solamente Città della Puglia, fra gli antichi

(*a*) Paul. *Diac. lib. 2. cap. 21.*

monumenti che ſerba, ſi legge una iſcrizione, nella quale d' un tal Emilio Reſtituziano Correttore della Puglia e della Calabria faſſi memoria, con queſte parole (a):

LVCVLLANORUM. PROLE. ROMANA
AEMILIVS. RESTITVTIANVS
V.C. CORRECTOR. APVLIAE. ET. CALABRIAE
IN HONOREM
SPLENDIDAE. CIVITATIS. VENVSINORVM
CONSECRAVIT

Simmaco (b) fa anche menzione de' *Correttori* della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche *Rettori*. Soleaſi ancora in luogo di Correttore mandarſi talora alle Provincie Magiſtrato d'ugual potere, che appellavaſi *Juridicus*. E di queſto nella noſtra Puglia ne ſerbano ancora la memoria due iſcrizioni rapportate da Gutero (c); in una ſi legge:

HERCVLI. CONSERVATORI
PRO . SALVTE . L . RAGONI
JVRIDIC . PER . APVLIAM
PRAEF . J . D .

in un' altra ch' è in Roma:

C.SA-

(a) Si legge preſſo Ughelli *Ital. Sacr. de Epiſcopis Venuſ.*
(b) Sym. *lib.* 10. *epiſt.* 5. & 53. & *lib.* 1. *ep.* 37.
(c) Gut. *de offic. dom. Aug. lib.* 1. *cap.* 8.

C. SALIO. ARISTAENETO. C. V.
JVRIDICO. PER. PICENVM. ET
APVLIAM

S' incontrano ancora bene ſpeſſo nel Teodoſiano Codice molte leggi, per le quali a' biſogni di queſta Provincia ſi diede particolar provvedimento (*a*). Era quella poſta (oltre del Correttore, dal quale immediatamente veniva governata) ſotto la diſpoſizione del Prefetto P. d' Italia, al quale per via d' appellazione potevaſi aver ricorſo; e ſe mancano Coſtituzioni dirette a' Correttori, non mancano però di quelle, che al Prefetto P. d' Italia per lo governo della medeſima ſi mandavano (*b*). Sotto l' Imperio di Valentiniano il vecchio fu travagliata ed infeſtata da' ladroni, in guiſa che a quel prudentiſſimo Principe fu uopo con ſevere leggi darvi riparo, e proccurarne ſollecitamente lo ſterminio, indirizzando a tal fine quella ſua Coſtituzione a Mamertino allora P. P. d' Italia, a cui apparteneva ancora tener cura di queſta Provincia, come dell'altre d' Italia, per la quale Coſtituzione (*c*) a' mali sì gravi di queſta Provincia fu dato opportuno rimedio.

P 2 Oſſer-

[*a*] *L.* 158. *C. Th. de Decur. L.* 1. *ibid. quib. equor. uſ. L.* 7. *ibid. de indulg. debit.*

[*b*] *Vid. cit. ll. C. Th.* & Gotofr. *ad cit. L.* 158. *de Decur.* & *in Topogr. C. Th.*

[*c*] *L.* 1. *C. Th. quibus equor. uſ.*

Osservasi parimente in questo Codice un' altra legge (*a*) dello stesso Valentiniano data in *Lucera* nell' anno 365. che porta questa soscrizione: *VIIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum PF. P. Italiae*. Giacomo Gotofredo (*b*) suspica, che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra, che nella Gallia Circumpadana fra Milano, Verona, ed Aquileja è posta, oggi detta *Luzara*. Ma dall' argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo credere esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi, che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle greggi assai celebri, e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i Scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo, che non minore dell'altre fu la cura di questa Provincia appo gli altri Imperadori Occidentali, a' quali il governo dell' Italia s'apparteneva.

Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d' Onorio molto infestata da'Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusio-

[*a*] *L. 2. C. Th. de pascuis*.
[*b*] Got. in *Chronologia C. Th. ad an. 365. & ad tit. L. 2. de pascuis*.

ſione erano cagione, e non piccol detrimento da eſſi ſi recava alla Religione Criſtiana. Ritrovavaſi in queſto medeſimo tempo Prefetto P. d' Italia *Teodoro* , uomo religioſiſſimo , appo il quale pari era l'abbominazione a queſta nazione, che l' amore ardentiſſimo verſo la Religione Criſtiana; tanto che meritò quella ſtima, che della di lui perſona ebbe S. Agoſtino, dedicandogli quel ſuo libro intitolato *de vita beata*, com'egli ſteſſo teſtifica (*a*). Per dare a tanti mali qualche compenſo proccurò Teodoro , che ſi reprimeſſe in queſta Provincia tanta inſolenza , e licenzioſa vita de' Giudei; onde nell'anno 398. ottenne da Onorio quella cotanto laudevole e non mai abbaſtanza celebrata Coſtituzione (*b*) , colla quale fu repreſſa la lor inſolenza , ed a ben dure condizioni gli ſottopoſe.

Da Onorio eziandio fu a queſta Provincia nell'anno 413. conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come ſi legge in una ſua Coſtituzione (*c*) , di cui a più opportuno luogo ragioneremo; e non mancano ancora altre Coſtituzioni riguardanti il governo e retta amminiſtrazione, che gli altri Principi preſero di sì vaſta e conſiderabile Pro-

[*a*] Auguſt. *lib.* 18. *de Civit. Dei*, *c. ul.* & *lib.* 1. *Retract. cap.* 2.

[*b*] *L.* 158. *C.Th. de Decurionib.*

[*c*] *L.* 7. *C.Th. de indulg. debit.*

vincia, a' Prefetti d' Italia indirizzate, delle quali secondo l' opportunità faremo parola.

III. *Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori.*

LA Lucania stese i suoi ampj confini molto più, che oggi non si mirano. Incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch' ora appellasi *Basilicata* (*a*), ma dall' altra parte si dilungava infino a Salerno, anzi questa stessa Città era dentro a' suoi confini, (*b*) poichè i Correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all' amministrazione furono congiunti i Bruzj, che s' estendevano oltre a Reggio fino allo stretto Siciliano nell' ultima punta d' Italia.

Erano i Lucani e' Bruzj sotto un solo Moderatore. Il Correttore, che dagl' Imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste Provincie. La sua dignità, ancorchè non tanta quanto quella de' Consolari, era di gran lunga superiore al grado de' Presidi, e solamente erano dependenti e sottoposti a' Prefetti P. d' Italia, ed a' Vicarj di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro sede era collocata nella Città di Reg-

(*a*) Paul. Diac. *l.2. c.17.*
(*b*) Gotofr. *ad l.unic. C. Th. de priv. appar. mag. pot.*

Reggio, Capo e Metropoli di questa Provincia (*a*), avvegnacchè talora solessero i Correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania (*b*), secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è, che in queste due Città ancor oggi si veggano gli avanzi d' alcuni marmi, che a' Correttori erano stati dirizzati. In Reggio nella Chiesa della Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rosa, questa iscrizione.

CORRECTORI . LVCANIÆ
ET . BRITTIORVM . INTE
GRITATIS . CONSTANTIÆ
MODERATIONIS . ANTI
STI . ORDO . POPVLVSQVE
RHEGINVS

E nella Città di Salerno in un arco, che prima era ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s'osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole (*c*).

(*a*) Gotofr. *in Notit. Correct. t. 6. C. Th. & ad L.1. C. Th. de fil. mil. appar. & L.1. ibid. de relat.*

(*b*) *Arg. L. unic. C.Th. de priv. appar. mag. pot.*

(*c*) Vengono rapportate da Mazza *de Reb. Saler.*

ANNIO . VICTORINO . V . C
CORRECTORI . LVCANIÆ
ET . BRVTIORVM . OB
INSIGNEM . BENEVOLEN
TIAM . EJVS . ORDO . POPV
LVSQVE . SALERNITANVS

Solevano gl' Imperadori eziandio a questi Correttori indirizzare le loro Costituzioni, che per utilità delle Provincie, e per dar compenso a' disordini, che ivi nascevano, sovente erano costretti di promulgare; e può pregiarsi questa Provincia sopra l' altre, che le prime leggi, che Costantino M. dopo sconfitto Massenzio promulgasse per Italia, fossero quelle, che a' Correttori della Lucania e de' Bruzj si mandarono; tanto che a noi è più antica la memoria de' Correttori di questa Provincia, che de' Consolari della Campagna.

Il primo, che ne' primi anni dell' Imperio d' Italia di Costantino reggesse questa Provincia, fu *Claudio Plotiano*, al quale fino dall' anno 313. poco dopo la sconfitta di Massenzio dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due Costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio (*a*), per le quali diede nuova forma e modo alle consulte, che solevano i Giudici dubbiosi fare all' Imperadore

[*a*] *L. 1. C. Th. de Relat. L. 1. C. Th. de Appel.*

dore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell' anno 316. *Mechilio Ilariano*, a cui da Costantino in quest' istesso anno fu mandata quella legge, che nel Codice di Teodosio (*a*) vedesi sotto il *tit. de Decur.*, e che dal nostro Giustiniano, portando l' istessa iscrizione d' Ilariano Correttore della Lucania e de' Bruzj, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (*b*). Ed a quest' istesso Correttore s'indirizzò l' altra Costituzione di Costantino, che si legge sotto il *tit. ad l. Corn. de Falso* nel Teodosiano (*c*).

Ad Ilariano succedè nel 319. alla dignità di Correttore della Lucania *Ottaviano*, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la *l.* 1. *de Filiis Milit. apparit.* che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' Correttori (*d*).

Ma niun' altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i Correttori della Lucania, quanto quella famosa e celebre Costituzione di Costantino, che si legge nel Codice di Teodosio (*e*) sotto il *tit. de Episcopis*, che a questo Ottaviano Correttore della Lucania in quest' anno 319. dirizzò; per la quale ren-

[*a*] *L.* 3. *C. Th. de Decur.*
[*b*] *L.* 15. *de Decur. lib.*10.
[*c*] *L.* 1. *C. Th. ad L.Corn. de Falso.*
[*d*] *L.* 1. *C. Th. de filiis milit. appar.*
[*e*] *L.* 2. *C. Th. de Episc.*

rendè i Cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequj delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge, dettata coll' istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino Proconsole dell' Africa (a); e come accuratamente notò Gotofredo, quella Costituzione era simile, non però la stessa, che poi mandossi ad Ottaviano. Quella fu profferita molti anni prima, cioè nell' anno 313. ovvero nel fine dell' anno 312. questa nell' anno 319.: quella fu indirizzata ad altro Magistrato, cioè ad Anulino, questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo Imperio, cioè all' Africa, della quale allora Anulino era Proconsole: questa alla Lucania ed a' Bruzj, della quale Ottaviano era Correttore. Fu tal rinomata Costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili leggi s' inserirono; ma ben dal Cardinal Baronio (b) vien riferita, e nell' istesso anno 319. fu puntualmente notata.

Quali fossero i Correttori della Lucania sotto l' Imperio di Costante, di Costanzo, e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun Editto, che da questi Principi fosse stato a costoro indiriz-

[a] Euseb. *lib.10. Hist. Eccl. cap. 7.* Gotofr. *ad l. 1. C. Th. de Episc.*

[b] Baron. ad *A.319.n.30.*

rizzato. Ma non mancano però loro Costituzioni spedite a' Prefetti d' Italia, le quali mostrano quantà cura e sollecitudine avessero delle cose d' Italia, e di questa Provincia in particolare (*a*).

Ma de' Correttori della Lucania, che sotto Valentiniano ebbero il governo e l' amministrazione di questa Provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. *Artemio* fu il primo, quegli, di cui sovente s'incontrano memorie nell' istoria d' Ammiano Marcellino (*b*). A costui, risedendo Valentiniano in Aquileja, indirizzossi nel 364. quella Costituzione, che sotto il *tit. de privil. Apparit. Magister.* leggiamo. E dall' iscrizione di questa legge si vede, che quest' Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest' Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileja, indirizzate in questo medesimo anno la *l. 6. de privileg. eor. qui in sacr. palat.* e la *l. 21. de cursu publico.*

Ma da niun' altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl' Imperadori, de' Correttori della Lucania, e di questo Artemio, quanto da quella Costituzione (*c*) non mai

(*a*) *Vid.* Gotofr. *in Topogr. C. Th. verb. Lucania.*
(*b*) Am. Marcell. *lib.* 17. *c.* 12. *Vid. tamen* Gotofr. *in Prosopogr. C. Th.*
(*c*) *L.* 2. *C. Th. de officio Rector. Prov.*

mai abbaſtanza celebrata di Valentiniano I. che ſotto il *tit. de officio Rectoris Provinciæ* ſi vede. Fu quella, quando ancora queſto Principe riſedeva in Aquileja, nell' anno 364. indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli, che dalla generoſità e magnanimità d' alcun Principe poſſono ſperarſi, erano profuſamente a queſto Correttore della Lucània conceduti. *Cariſſime nobis: Gravitas tua: Sublimitas tua*, ed altri conſimili, erano i più frequentati. A coſtui indirizzò quella Coſtituzione, nella quale inculcava a' Giudici l' integrità e la diligenza nella ſpedizione delle liti: che doveſſero conoſcere e deliberare nelle cauſe, o ſi trattaſſe della vita, o delle ſoſtanze degli uomini, pubblicamente, e nel coſpetto e ſotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' ſecreti delle caſe, ove davaſi luogo a' negoziati ed a' traffichi: che le ſentenze una volta profferite doveſſero pubblicarſi e leggerſi al coſpetto di tutti, perchè ſotto gli occhi d' ognuno ſi poneſſe ciò che i Giudici faceano, e ſe ſecondo le leggi e l' ordine della verità aveſſero giudicato, ovvero perverſamente, e per gratificare l' una delle parti; ond' è che ne' Tribunali di queſto Regno fu ſempre, ed ancora oggi dura lo ſtile di leggerſi e pubblicarſi le ſentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali Giudici i pubblici ſpettacoli ed i giocoſi trattenimenti, acciocchè

non

non si allontanassero e trascurassero la cura della pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serj e gravi.

Sotto Valentiniano I. ancora resse la Lucania e' Bruzj *Simmaco*, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella Costituzione (*a*) che sotto il *tit. de Cursu publico* si legge nel *C. Teod.* fu, mentre questo Principe era in Milano, mandata a Simmaco allora Correttore di questa Provincia. Nè d' altri Correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri Imperadori, che seguirono; poichè sebbene sotto il *tit. de contr. empt.* si legga una Costituzione (*b*) di Teodosio M. che porta anche il nome di Valentiniano II. accettata e pubblicata in Reggio nell' anno 384. ed un' altra (*c*) pur accettata in Reggio sotto il *tit. de operib. publicis*: non dee però intendersi di Reggio Città posta ne' Bruzj, ma come nota il diligentissimo Gotofredo, d' un altro Reggio posto nell' Oriente dodici miglia lontano da Costantinopoli. (*d*) Il che si rende manifesto, non solamente perchè all' Imperio di Teodosio M. non fu assegnata l' Italia, ma quel-

(*a*) *L. 25. C. Th. de Cursu publico.*
(*b*) *L. 5. C. Th. de contr. empt.*
(*c*) *L. 35. C. Th. de oper. public.*
[*d*] *Vid.* Gotofr. *in Not. ad dict. ll. & in Chr. C. Th. an.* 384.

quella essendo toccata coll' Occidente a Valentiniano II. veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a *Cinegio*, l'altra a *Cesario*, amendue P.P. dell' Oriente, di cui Teodosio fu Imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl' Imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l'Orbe Romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell' altra s' impacciasse, contuttociò le leggi, che da essi ne' loro dominj si promulgavano, portavano il nome di tutti quegl' Imperadori, che allora reggevano l'Imperio, avvegnacchè da uno solamente fosse stata ordinata (a): siccome ne' pubblici monumenti s' osserva, che quantunque l' opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il nome di tutti gl' Imperadori regnanti. L' ignoranza del qual costume fu cagione a molti Scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d'un Principe riferissero ad un altro; di che secondo l' opportunità se ne vedranno gli esempj.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre Costituzioni de' Principi, le quali (sebbene non dirette a' Correttori di questa Provincia, ma o a' Prefetti d' Italia, ovvero ad altri Magistrati) mostrano de' Lucani e de' Bruzj averne somma cura

(a) Got. in *Proleg. C.Th. cap.* 8.

ra e provvidenza tenuta. Dovevano questi popoli, come tutti gli altri di queste Provincie, portare il vino in Roma per provvedere all' annona di quella Città; ma come che da questa erano alquanto lontani, fu loro conceduto, che potessero soddisfare in danaro ciò ch' essi erano tenuti in vino (*a*).

Onorió concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua Costituzione (*b*), che sotto il *tit. de indulg. debit.* leggesi nel Codice di Teodosio. E fin quì sia detto abbastanza della Lucania e de' Bruzj, e suoi Correttori.

IV. *Del Sannio, e suoi Presidi.*

TIene l' ultimo luogo il Sannio: Provincia ancorchè assai nota ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi Popoli, e per la felicità delle loro armi, che spesso ebbero il vanto d' abbattere quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d' altri Magistrati, che de' Presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri Moderatori di Provincie. Sortì pertanto la condizione di Provincia Presidiale, e perchè rade volte solevano gl' Imperadori indirizzar le loro Costituzioni a' Presidi, perciò di essi

(*a*) Gotofr. *in Topogr. C. Th.verb. Lucania.*
(*b*) *L. 7. C. Th. de indulg. debit.*

essi, e de' loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Varj furono i suoi confini secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono (*a*) la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico, e la Puglia; e fuvvi tempo, nel quale abbracciava molto più di ciò ch' ora comprendono l' Abbruzzi, il Contado di Molise, e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate Città furono Isernia, Sepino, Theate, oggi Chieti, Venafro, Telesia, Bojano, Alfidena, e Sannio, (*b*) che diede il nome all' intera Provincia.

Era questa Provincia, oltre del Preside, da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione e governo del Prefetto P. d' Italia, e del Vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per questo effetto al Prefetto suddetto d' Italia quella Costituzione (*c*), che oggi ancor si legge nel C. Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell' anno 413. concedè a questa Provincia non mediocremente aggravata alcun rilascio di tributi, come dalla Costituzione (*d*) di

(*a*) Paul. Diac. *lib.* 2. *c.* 20.
(*b*) Paul. Diac. *loc. cit. Vid. tamen* Cluver. *Ital. antiq. lib.* 4. *cap.* 7.
(*c*) *L.* 1. *C. Th. quib. equ. usus.*
(*d*) *L.* 7. *C. Th. de Indulg. debit.*

di quest' Imperadore, che dirizzata al Prefetto suddetto d' Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancano altre leggi, per le quali diedesi dagli altri Imperadori provvidenza agli affari di questa Provincia, dirette a' Prefetti d' Italia, a' quali era sottoposta.

C A P. IV.

Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio.

NOn sentirono queste Provincie nel Regno di Costantino, nè degli altri suoi successori insino ad Onorio, que' mali e quelle calamità, ch' avevano già cominciato a portare i Goti nell' altre Provincie dell' Imperio. Questi Popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, (a) vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol Capo militassero, fino ad *Ermanarico*, che si fece loro Re (b). Ma morto costui fra di loro si divisero, (c) e ne' tempi di Valente Imperadore quelli, che chiamavansi We-

(a) Spart. *in Caracalla c.* 10. Procop. *Hist. Goth. lib.* 4. Grot. *in Prolegom. ad Hist. Goth. pag.* 41. & *seqq.*
(b) Roder. *Tolet. Hist. Goth. l.* 1. *c.* 9.
(c) Jornand. *de reb. Get. c.* 24.

strogoti , s' elessero per lor Capitano *Fridigerno*, e poi per loro Re *Atanarico*. (*a*) Teodosio il grande amator della pace seppe sì bene contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace ; ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro Re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero al Romano Imperio, e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l' insegne di Teodosio , che l' ebbe per suoi confederati ed ausiliarj. (*b*) Ma estinto questo Principe nell'anno 395. e succeduto all' Imperio d' Oriente Arcadio suo figliuolo maggiore, e reggendosi l' Occidente dall' altro suo figliuolo Onorio, cominciarono questi Principi lussuriosamente vivendo a turbar la Repubblica , ed a togliere a' Westrogoti loro ausiliarj que' doni e quegli stipendj, che Teodosio lor padre per contenergli sotto l' Imperio Romano, e sotto le sue insegne largamente avea loro assegnati . Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando, che per sì lunga pace potesse nell' ozio snervarsi il lor valore e fortezza, diliberarono far di presente ciò che avevano trascurato ne' tempi di Teodosio , creandosi un Re, che fu *Alarico*, uomo che per la sua bizzarria aveasi appo i suoi acquistato

(*a*) Jornand. *c.*26. & 28.
(*b*) Jornand. *cit. cap.* 28. Isidor. *in Chon. Goth. Æra* 419. Roder. Tolet. *l.*2. *c.*4.

ſtato ſoprannome d' *audace*; e come quegli, che traeva ſua origine dall' illuſtre ſtirpe de' *Balti*, lo riputarono abiliſſimo a poter con decoro e magnificenza ſoſtenere la regal dignità (*a*). Queſti conſiderando, che di ſua maggior gloria, e della ſua nazione ſarebbe ſtato acquiſtar con proprj ſudori i Regni, che vivere ozioſi e lenti in quegli degli altri, perſuaſe a' ſuoi di cercar nuovi paeſi per conquiſtargli (*b*); onde raccolto, come potè il meglio, un competente eſercito, avendo ſuperata la Pannonia, il Norico, e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vota di truppe, ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e preſſo a Ravenna fermoſſi, ſede allora dell' Imperio d' Occidente (*c*).

Avea già Onorio, laſciato Milano, in queſt' anno 402. traſferita la ſua reſidenza in Ravenna, da lui deſtinata ſede dell' Imperio, acciocchè poteſſe con più facilità opporſi all' irruzioni, che per queſta parte ſolevano tentare le ſtraniere nazioni. Ma gli venne cotanto improvviſo ed inaſpettato queſto inſulto degli Weſtrogoti, che trovandoſi ſorpreſo, nè potendo con quella celerità, che ſarebbe

(*a*) Jornand. *cap.* 29.
(*b*) Iſid. *in Chron. Æra* 420.
(*c*) Jornand. *c.* 29. Prudent. *lib.* 2. *adv. Symmac.* Claud. *de Bello Getico & de Conſul. IV. Honor.* Proſper *in Chron.*

ſtata neceſſaria, ragunar eſerciti per reprimergli, fu obbligato a preſtar ſubitamente orecchie a' trattati di pace da Alarico offertagli, il quale ſebbene proccuraſſe co' ſuoi fermarſi in Italia, nulladimeno fu accordato, che doveſſero i Goti abbandonarla, dandoſi loro in iſcambio l' Aquitania, e le Spagne, Provincie quaſi che perdute da Onorio; poichè da Gizerico Re de' Vandali erano ſtate in gran parte occupate. Conſentirono i Goti, e laſciata l'Italia, alla conquiſta di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per queſto lor primo paſſaggio patì l'Italia cos' alcuna di male. Ma furono irritati dapoi per gl' ingannevoli tratti di *Stilicone*, il quale preſſo a Polenzia, Città della Liguria, mentr'eſſi a tutto altro penſavano, gli attaccò improvviſamente; e quantunque diſſipati e vinti (*a*), nulladimeno ripreſo dapoi tantoſto animo, e raccolti inſieme, dall' inganno e dall' ingiuria ſtimolati furioſamente ſi rivolſero, e laſciando la deſtinata impreſa, poſero in fuga Stilicone col ſuo eſercito, e nella Liguria ritornati, proſeguirono a devaſtare con quella l' Emilia, la Flaminia, la Toſcana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' piedi, fino a Roma traſcorrendo, ove tutto il circoſtante paeſe ſimilmente depredarono e ſaccheggiarono. Alla fine entrati in Roma, la ſpogliarono

(*a*) Claud. *lib. de bello Getico*.

rono ſolamente , non permettendo Alarico , che s' incendiaſſe , nè che alcuna ingiuria a' Tempj ſi faceſſe (*a*).

Non pur Roma più volte, e le Provincie ſopraddette patirono queſti travagli e queſti mali, ma non molto dapoi l'iſteſſe calamità ſoſtennero l' altre ancora, che oggi compongono il noſtro Regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzj, ed il Sannio ſoffer ſero lo ſteſſo deſtino (*b*). Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli e ruine, nè ſi fermarono ſe non arrivati nell' ultima punta d' Italia, ove trattenuti dallo ſtretto Siciliano, ne' Bruzj poſero la lor ſede; e quivi mentre a nuove impreſe della Sicilia, e dell' Africa ſi diſpone Alarico, eſſendoſi in quello ſtretto naufragate le navi, che per ciò aveva diſpoſte, dall' avverſità di sì funeſto accidente toccato amaramente nell' animo, finì ſuoi giorni con morte immatura preſſo a Coſenza, e non mai abbaſtanza pianto da' ſuoi, fu nel fondo del fiume Buſento

[*a*] Jornand. *cap.*30. Iſid. *in Chron. Ær.* 447. S. Aug. *de Civ. Dei l.*1. *c.*1. & 7. & *l.*3. *c.* 29. Oroſ. *Lib.*7. *c.*29. & 39. Caſſiod. *Variar. l.*12. *cap.* 20. *Vid.* Gotofr. *in Chron. C. Th. ab an.*400. *ad an.* 410. Pagi, & Baſnage *iiſdem ann.*

[*b*] S. Aug. *de Civ. Dei l.*1. *cap.* 10. S. Hieron. *in Proem. lib.*7. *Comm. Ezech.* Zoſim. *l.*6. *c.* 10. Philoſtorg. *l.*12. *c.*3. Hiſt. Miſcella *lib.*13. *Vid.* Gotofr. *ad l.*7. *C. Th. de indulg. debit.*

con molte ricchezze depredate in Roma seppellito (*a*).

La morte d' Alarico fu cagione, che le cose d'Italia, e di queste nostre Provincie, ripigliando sotto l' Imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero. Poichè sebbene *Ataulfo* (*b*), che ad Alarico suo parente succedè, ritornato in Roma avesse a guisa delle locuste raso ciò, che in quella Città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato, ed avesse da capo miseramente spogliata l' Italia, ed Onorio esausto di forze non potesse contrastargli; nientedimeno essendosi dapoi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia sorella d' Onorio, potè tanto l' amore, che portava a questa Principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l' Italia (*c*), ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi (*d*); donde si gittarono in quelle regioni i primi semi del loro Reame. Imperocchè dopo la morte d' Ataul-

(*a*) Jornand. *cap.*30. Isidor. *loc. cit.*

(*b*) Jornand. *cap.* 31. Paul. Æmil. *de reb. Franc. lib.* 1.

(*c*) *Vid. tamen* Basnage *Ann. Pol. Eccl. an.*411. *num.*14.

(*d*) Isidor. *in Chron. Ær.* 448.

Ataulfo, ed indi a poco di *Sigerico* (*a*) essendo succeduto *Vallia*, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l' Aquitania con molt' altre Città della Provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero Re de' *Westrogoti*, cioè de' Goti Occidentali, a differenza degli *Ostrogoti*, che le parti Orientali, e l' Italia dapoi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico, e purgata di Goti l' Italia per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorare de' passati danni queste Provincie, nell' anno 413. promulgò quella Costituzione (*b*), che oggi ancora leggiamo nel Codice di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzj in istato pur troppo lagrimevole ridotte, e perciò risedendo egli in Ravenna, sede allora dell' Imperio d' Occidente, dirizzò a Giovanni Prefetto P. d' Italia quella legge, nella quale a tutte queste Provincie concedè indulgenza di non potere i suoi Provinciali essere astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi, che pagando solamente la quinta parte di ciò, ch' essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura,

 che

(*a*) Isidor. *Ær.* 454. Jornand. *cap.* 31. 32. & 33.
(*b*) *L.* 7. *C. Th. de indulg. debit.*

che prese Onorio di queste Provincie ; poichè risedendo , come si disse , in Ravenna , molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna (*a*) , per cui passato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore , la quale fu poi rivocata dall' Imperadore Giustiniano (*b*). E nell' anno 418. nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna , al Piceno , ed alla Toscana (*c*) ; e finchè visse , al riparo delle cose d' Italia fu tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna , nell' anno 423. finì i giorni suoi ; onde Teodosio il giovane , che nell' Imperio d' Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre (*d*) , quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l' Imperio, fece tantosto dichiarare Augusto ed Imperadore d' Occidente Valentiniano III. figliuolo di Costanzo e di Placidia ; la quale dopo la morte di Ataulfo restituita ad Onorio , a Costanzo fu sposata . Valentiniano portatosi in Ravenna, ed indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella Città , e a dar riparo alla Giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall' antico splendore , pose ogni cura ; mentre nello stesso tempo Teo-

(*a*) *L. 6. C. Th. de testam.*
(*b*) *L. 27. C. de testam.*
(*c*) *L. 12. C. Th. de indulg. debit.*
(*d*) Pagi *dissert. de Consulib. pag.* 282.

Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell' Accademia di Costantinopoli, ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle Provincie, che oggi formano il nostro Regno, da' tempi di Costantino fino à Valentiniano III. ne' quali tempi furono dominate da quelli Cesari, a' quali secondo le varie divisioni dell' Imperio l' Italia appartenne. Questi sono, Costantino M. Costante, e Costanzo suoi figliuoli; Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I. Valentiniano II. Onorio, e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione e governo de' Prefetti d' Italia, e de' Vicarj di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati Moderatori: un Consolare, due Correttori, ed un Preside, da' quali, risedendo nelle Provincie a loro commesse, eranò più da presso rette e governate.

Secondo le leggi Romane, e le Costituzioni di questi Principi venivano amministrate; nè il nome d' altre leggi s' udiva. Toltone alcune Città, nelle quali essendo ancora rimaso qualche vestigio delle antiche ragioni di Municipio, e di Città confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea: in ogni Provincia non si riconobbero altre leggi, che quelle de' Romani, alle quali solevano queste istesse Città in mancanza delle loro

mu-

municipali aver ricorso, siccome a' fonti d' ogni umana e divina ragione. Nè quel primo turbamento, che sotto Alarico portarono i Westrogoti a queste nostre Provincie, recò veruno oltraggio alla polizia ed alle leggi de' Romani; poichè questo Principe in mezzo all' armi non potè pensare alle leggi: non fece, che scorrere queste regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzj, nuove leggi da lui non furono introdotte. Nè tampoco dopo lui dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l'Italia, la quale egli poscia e Valentiniano III. resse ed amministrò, come aveano fatto gli altri Imperadori d' Occidente loro predecessori.

I. *Non furono queste Provincie ad altri cedute o donate.*

NElla considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati gli Scrittori di questo Regno, e massimamente i nostri Giureconsulti, non sarebbono certamente incorsi in quelli così gravi e sconci errori, de' quali hanno riempiuti i loro volumi: nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a credere quella favolosa donazione di tutta Italia, che vogliono supponere fatta da Costantino nell' anno 324. a Silvestro Romano Pontefice, quattro giorni dapoi che fu

da

da costui in Roma battezzato. Errore, che sparso negli Scrittori Italiani, e più ne' libri de' nostri Professori, toltone un solo Bartolo, fu cagione d'infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose conseguenze. Imperciocchè alcuni di essi si sono avanzati fino a porre in istampa, che dopo di questa donazione gli altri Imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione o diritto alcuno sopra queste nostre Provincie, come quelle che s'appartenevano a' Pontefici Romani, ed erano del patrimonio di San Pietro; e quindi esser nata la ragione delle Investiture date poi da essi ad altri diversi Principi: aggiungendo, che fino da tali tempi il nostro Regno fosse stato distaccato dall'Imperio, e perciò non mai più sottoposto agl'Imperadori d'Occidente, e molto meno a quelli d'Oriente. Il nostro Consigliero Matteo degli Afflitti (*a*) arrivò a tale estremità, che non si sgomentò di dire, che dopo questa donazione tutte l'altre Costituzioni promulgate dagli altri Imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà non ebbero in queste nostre provincie forza nè vigor alcuno di legge scritta. I Reggenti (*b*) stessi del nostro C. Collaterale non si arrossirono ezian-

[*a*] Afflict. in *Constit. in prælud. qu. 2. n. 2. & qu. 20. nu. 1.*

(*b*) Tappia *de jur. Regni lib. 1. de Legib. t. 2. n. 6.* Ponte *de potest. Proreg. tit. 11. n. 25.*

eziandio di ſcrivere, che dopo queſta donazione i ſucceſſori di Coſtantino non ebbero giuriſdizione alcuna di far leggi ſopra queſte Provincie , e che perciò dovea ricorrerſi alla ragion canonica , e non alla civile . Merita pertanto, che qui non ſi defraudi della meritata lode Marino Freccia (*a*) noſtro Giureconſulto. Egli fra' noſtri fu il primo , che per avere avuto buon guſto dell' Iſtoria rimproverò a' noſtri Scrittori error sì grave , nè il perdonò tampoco al Conſigliero Afflitto , di cui profeſſava eſſer congiunto per affinità; nè con altra difeſa ſeppe di tal errore ſcuſarlo , ſe non col dire , *affinis meus hiſtoricus non eſt :*

Ma ſe queſti Scrittori per l' ignoranza de' tempi, ne' quali viſſero , meritano qualche ſcuſa , e a loro non già , ma al vizio del ſecolo ſi voleſſero queſti difetti imputare ; non meritano però compatimento veruno i noſtri moderni, i quali dopo tante riprove dilettanſi per impegno tener chiuſi gli occhi , acciocchè non ricevano un poco di lume , che tanto baſterebbe per iſgombrare le lor tenebre , nelle quali ſi compiacciono di vivere . E' oggimai ſtato dimoſtrato abbaſtanza per tanti chiari e valenti uomini (*b*) , che quel finto iſtro-

(*a*) Frec. *de Subfeud. lib.1.pag.53.*

(*b*) Marca *lib.3. cap.12. & lib. 6. cap.6. §. 6.* Schelſtrat. *antiq. illuſt. part.2.diſſ.3. cap.8.* Pagi *Crit. Bar. ann.* 324. Baſnage *Ann. Pol. Eccl. eod. ann.*

istromento di donazione fu opera, che non forse prima dell' ottavo o nono secolo, come che dapoi siasi proccurato di farlo anche inserire nel Decreto di Graziano (*a*); quando negli antichi, secondo attestano S.Antonino (*b*), ed il Cardinal Cusano (*c*), non si leggeva (*d*): nè prima di quel tempo s'ebbe di lui notizia alcuna. Ora disputasi solamente fra gli Scrittori, qual abbia potuto essere l' Autore, che da prima diede corpo e moto a questa larva. Alcuni contendono, che fosse stata opera di qualche Greco scismatico, il quale, o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa di Roma agl' Imperadori d' Oriente, ovvero per aver campo da declamare, e burlarsi della Chiesa latina e de' Romani Pontefici secondo il costume della nazione a quelli avversissima, avesse proccurato coll' iscovrimento poi di cotal falsa invenzione di discreditargli, e rendergli odiosi al Mondo, siccome imputavano ad essi parimente molti altri fatti strani e portentosi, eccedenti la lor potestà. E conforme nel progresso di quest' Istoria vedremo, i Greci di Gregorio II. scrissero, ch' avesse scomunicato l' Imperador Lione, depostolo dall' Im-

[*a*] Grat. *distint. 96. cap. Constantinus* 14.
[*b*] D. Antonin. Archiep. Florent. 1. *part. hist.* 8. *cap.* 1.
(*c*) Nicol. de Cusa, *Concord. Cathol. lib.* 3.
(*d*) *Vid.* Correct. Rom. *ad cit. Can.* 14. *Dist.* 96. & Ant. Aug. *de Emend. Grat. lib.* 1. *Dial.* 6.

Imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento, e mille altri eccessi narrati nelle loro storie non per altro, che per rendergli esosi, e per mostrargli al Mondo usurpatori dell'altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la Corte di Roma di ciò, che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca (*a*), scrissero, che quell' istromento fosse stato finto e supposto non già da alcun Greco o Scismatico, ma da Latino e Fedele. Tutti però concordano esser favoloso (*b*); e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varj e difformi. D' una maniera si legge questa donazione nel Decreto di Graziano (*c*): di un' altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro Balsamone (*d*), e trovata nella Libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono l' istessi R. Pontefici Niccolò III., e Lione IX. (*e*): d' altro modo Pier Damiano

(*a*) Marca *lib.3. cap. 12. nu.3. de Concor. Sacer. & Imp.*

(*b*) *Vid.* Pagi, & Basnage *ann. cit.* & Cantel. *in Hist. Urb. metrop. par. 2. Diss. 2.*

(*c*) Gratian. *dist. 96. can. Constantinus 14.*

(*d*) Balsam. in Photii *Nomocan. tit. 9. cap. 1.*

(*e*) *Can. futuram c. 12. qu. 1. cap. fundamenta, de elect. in 6. Leo IX. Epist. 1. ad Michael. Constant. cap. 13.*

no (*a*), Matteo Blaſtare, Ivone di Chartres, e Franceſco Burſatto (*b*); ed altrimente la rapporta Alberico (*c*); in brieve fino a dodici, e più eſemplari ſe ne leggono, tutti infra loro varj e differenti (*d*).

Ma ſe a cotali rapportatori furono ignoti i fatti di Coſtantino, e niente curarono d' Euſebio, e degli altri ſcrittori contemporanei, appo i quali d' un fatto sì ſtrepitoſo e grande evvi un profondiſſimo ſilenzio; almeno avrebbono dovuto diſingannarſi dal ſolo Codice Teodoſiano, e dalle Coſtituzioni dello ſteſſo Coſtantino, che in quello ſi leggono. Vogliono comunemente coſtoro, che Coſtantino mentr'era in Roma nella primavera di queſt' anno 324., aveſſe uſata queſta cotanta prodigalità con Silveſtro, quattro giorni dopo il ſuo batteſimo. Ma certa ed indubitata coſa è, che Coſtantino in queſti ſteſſi ſuppoſti meſi del 324. mai in Roma non fu, ſiccome colui, che di quel tempo trovavaſi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata con averlo ſconfitto, e riportatane piena vittoria, è noto altresì, che

(*a*) P. Damian. *diſcep. Synod. inter Reg. Advoc. & Rom. Eccl. Defenſ.* Blaſtar. *Synop. Jur. Can.t. de Bulgar. Cypr. & Iber.* Ivo *p.5. cap.*49. *& Panno. l.*4. *ca.* 1.

(*b*) Burſat. in *fin.* 1. *volum. Conſ.*

(*c*) Alberic. in *l.*1. *C. de off. Præfect. urb.*

(*d*) *Vid.* Correct. Rom. *ad cit. can.*14. *Diſt.*96.

che passato in Tessalonica quivi si fermasse; ed in questi stessi mesi appunto di questo istesso anno 324. non partissi da quella Città (*a*). Il che manifestamente si pruova per due sue Costituzioni, che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono, cioè sono, per la *l.* 4. sotto il *tit. de Naviculariis*, la quale fu promulgata da Costantino in questo istesso tempo, mentr' era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio sotto il Consolato di Costantino III., e Crispo III. che porta questa data: *Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonicæ. Crispo III. & Constantino III. Coss.* e per quell' altra sua famosa Costituzione (*b*), ove ci prescrive la norma delle dispense dell'età così a maschi, come a femmine, che alquanto guasta e tronca fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano (*c*). Questa legge Costantino la fece, quando in questo istesso anno 324. era in Tessalonica, come narra Zosimo (*d*), e porta la sua data: *Dat. VI. Id. Aprilis Thessalonicæ, Crispo III. & Constantino III. Coss.* come emenda Gotofredo; e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in questo anno era Prefetto della Città di Roma,

(*a*) *V.* Zos. *lib.* 2. *Fast.* Idacii, & *Anonymum Sirmondi*.

(*b*) *L. un. C. Th. de his, qui veniam ætat.*

(*c*) *L.* 2. *C. eod. tit.*

(*d*) Zosim. *lib.* 2.

ma, com' è manifesto dalle parole della *Notizia* de' Prefetti di Roma, ove si legge *Crispo III. & Constantino III. Coss. Lucer Verinus Præfectus Urbi*; ond' è che scorrettamente si legga l'iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: *ad Verinum P. Prætorio*.

Queste leggi convincono per favolosa non meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del Pontefice Silvestro (*a*). Nè doveano altri moversi per gli Atti di questo Pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma riputati per favolosi. E favola certamente è ciò, che in essi si narra, che in questo anno 324. fosse stato Prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto, che fu Prefetto di quella Città Lucrio Verino. Dovea piuttosto movergli l'Istoria d' Eusebio di Cesarea (*b*) uomo grave ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi, e che i gesti di questo Principe minutamente descrisse, e dove fatti sì grandi e memorabili, se fossero veramente accaduti, egli non è credibile, che dalla diligenza ed accuratezza di sì fatto uomo si fossero potuti tralasciare, e trascurargli in un' Istoria, che pochi anni dopo la morte di Costantino fu pubblicata alla luce del

(*a*) Got. in *Chronolog. C. Th. A.* 324. Pagi, & Basnage *dict. an.*

(*b*) Euseb. *lib.4. de vita Constant. cap.61. & 62.*

del Mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto ſcorno e biaſimo d'Euſebio avrebbono allora potuto rinfacciargli tanta ignoranza, e ſmentirlo ancora di ciò, che avea narrato, d'eſſerſi Coſtantino battezzato in Nicodemia negli ultimi giorni di ſua vita, non già in Roma.

Ma di ciò, che ora alcuni dubitano, non ne dubitarono certamente gli antichi Scrittori così Greci, come Latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio, ed altri Greci Autori ſcriſſero (*a*), Coſtantino aver ricevuto il batteſimo non già per le mani di Papa Silveſtro in Roma, ma in Nicodemia, eſſendo per morire; e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il Concilio di Rimini pure tennero la medeſima credenza (*b*). Quindi è che i noſtri più gravi e dotti Teologi, ed i più diligenti Scrittori Eccleſiaſtici, quali furono il Cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino, e l'incomparabile Arnaldo (*c*) contra il ſentimento del Baronio, come favoloſo riputarono ciò, che volgarmente ſi crede del batteſimo di Coſtantino finto in Roma per mano di Silveſtro Romano Pontefi-

(*a*) Teodoret. *lib.* 1. *Hiſtor. c.* 32. Sozom. *lib.* 2. *cap.* 34. Socrat. *lib.* 1. *cap.* 39. Fozio *Cod.* 127. *pag.* 210.

(*b*) Ambroſ. *Serm. de obitu Theodoſ.* Hieron. in *Chronic.* Conc. *Arimin. apud* Sozom. *lib.* 4. *c.* 13. & Socr. *l.* 2. *cap.* 37.

(*c*) Arnald. *Ars cogitand. part.* 4. *cap.* 13.

tefice in quest'anno 324. quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrate (*a*), e non ricorrere, come fece, a quella strana ed infelice difesa, che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicodemia. Poichè anche se si volesse concedere, che Costantino nell'ultimo della sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio e de' suoi seguaci (*b*); non avevano però gli Arriani in questi primi tempi del loro errore usato mai di ribattezzare i Cattolici, che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo; nè se non molto dapoi S. Agostino (*c*) intese tale novità, che alcuni Arriani pretendevano di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava (*d*).

Nè dovrà sembrare cosa strana (quantunque questo sia, uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della Cristiana Religione, e che nell'anno seguente 325. volle essere presente al gran

R 2 Con-

(*a*) Emmanuel Schelstrat. *Antiq. illustr. part.* 2. *dissert.* 3. *cap.* 6.

(*b*) Hier. *in Chron.* Lucifer Calarit. *l.* 1. *B. M. P. tom.* 4. *pag.* 193. *Vid. tamen* Tillemont *Hist. des Emper. in Const.* & Basnage *Ann. an.* 336. *nu.* 8.

(*c*) Aug. *lib. de hæresib. cap.* 49.

[*d*] *Vid.* Papebroch. *in Act. Sanct. to.* 5. 21. *Maii in Vit. Constant.* Pagi *ann.* 324. *n.* 15. Bingh. *Or. Eccl. t.* 4. *l.* 12. *c.* 5. §. 6.

Concilio di Nicea, ove diede l'ultime pruove della sua pietà, operasse, essendo ancora Catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella Religione. Niuna stranezza apparirà, se si distingueranno i tempi, ne' quali Costantino abbracciò questa Religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume, che correva allora tra' Grandi, di differire il battesimo fino al tempo della loro morte.

Costantino non molto dopo la sconfitta di Massenzio, assai prima dell'anno 324. in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la Religione nostra, dando segni manifestissimi di se, e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quest' anno 324. molte Costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' Cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi Tempj, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua Costituzione (a), per la quale fu conceduta licenza alle Chiese di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle ne' loro testamenti ciò che volevano; onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della Chiesa di Roma sopra ogn' altra, non fu altrimente promulgata dapoi, ma tre anni innan-

(a) *L. 4. C. Th. de Episc.*

nanzi che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrare cosa strana, se negli anni seguenti, ancora Catecumeno, proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

Era ancora in questi tempi costume, come s'è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell' Imperio ancorchè abbracciassero questa Religione, solevano però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando si esponevano a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli; (*a*) ma durò molto dapoi anche nel Regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero de'Principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il grande, il quale ancorchè abbracciasse la Religione Cristiana, e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre Catecumeno, e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessalonica l' anno 380. vedendosi in pericolo, fece chiamare a se il Santo Vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell' anima, che quella del corpo ricuperò (*b*).

R 3 Va-

(*a*) *Vid.* S. Athanas. *de Syn. Arim. & Seleuc.* Socr. *lib.2. ca.47.* Philost. *l.6. c.6.* Soz. *l.7. c.4.*

(*b*) Socrat. *lib.5. cap.6.* Sozom. *lib.7. cap.4.* Prosp. *in Chron. an.381.*

Valentiniano II. Principe , di cui soleva dirsi , che siccome tutto il male nel suo Regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi , così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte, essendo ancora Catecumeno, non prima, che quando fu nel procinto d' andare a combattere co' Barbari, sollecitò S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel Santo Vescovo traversava l' Alpi per rendersi a Vienna, ove questo Principe dimorava , intese la sua funesta morte; poichè Arbogasto malcontento d' essergli da lui stato tolto il comando dell' esercito, guadagnatosi alcuni suoi Ufficiali, e gli Eunuchi del Palazzo, lo fece strangolare nel proprio letto mentre dormiva la notte del Sabato a' 15. Maggio dell' anno 392. vigilia di Pentecoste (*a*). Il qual funesto accidente meritò essere compianto per una dotta e molto elegante orazione funebre di quel Vescovo (*b*), che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie; nella quale mostrò, che il battesimo desiderato da questo Principe , e domandato con tanto ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d' una vita eterna (*c*).

E' no-

[*a*] S. Epiphan. *de mensur. num.*20.
(*b*) Ambr. in *Orat. in fun. Valent.*
(*c*) *Vid.* Pagi *ann.* 392. & Basnage *eod. an. nu.* 3. & 4.

E' nota parimente l' istoria di S.Ambrogio stesso, a cui non prima che fosse promosso al Vescovato di Milano, fu dato battesimo (*a*). E narrasi ancora di quel famoso e celebre *Benevolo* primo Cancelliere dell' Imperadrice Giustina, che per non istromentare quell' Editto, per cui davasi licenza agli Arriani di professare liberamente il loro errore (*b*), fece quel sì generoso e nobile rifiuto, e ritiratosi dalla Corte, volle allora ricevere il battesimo, ch' avea secondo il costume de' Grandi agli ultimi tempi differito (*c*); e molti altri esempj potrebbono quì recarsi, tratti dalle profane e sacre storie (*d*). E di questo costume è da credersi, che intendesse il nostro Torquato (*e*), e che fosse ancora in Etiopia nel Regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda, e del suo differito battesimo cantò:

> *A me, che le fui servo, e con sincera*
> *Mente l' amai, ti diè non battezzata;*
> *Nè già poteva allor battesmo darti,*
> *Che l' uso no 'l sostien di quelle parti.*

(*a*) S.Paulin. *in Vit. S.Ambros.* Theodor. *l.4. c.6. & 7. Vid.* Basnag. *Ann. 374. num.10.*

(*b*) *L.4. C. Th. de fid. Cath.*

(*c*) Rufin. *l. 2. cap. 16.* Sozom. *l.7. c.13.* Gaudent. *in Praef. Serm. ad Benev., qui extat apud* Baron. *an. 386. num. 4.*

(*d*) *Vid.* S. August. *l. 8. Confes. cap. 2.* Basnage *Ann. an.324. num.11.* Fleury *Cost. de' Crist. par.3. c.1.*

(*e*) Torq. Tasso *canto 12. ott.75.* *C. L.*

Credevasi, che differendosi il battesimo fino agli ultimi momenti della vita, venivano perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze, che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti; e che fosse di maggior accertamento per la loro salute eterna prolungarlo. Poichè potendo ciascuno essere ministro di questo Sacramento, eziandio l' Infedele, il Neofito, ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual è l' acqua, e la sua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole: rado, o non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del Mondo potrebbe accadere morte così improvvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser tocco da sì salutifere acque, le quali in un istante per gl' infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavano con certezza nella felicità di un' altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi dapoi, che per un sì reo costume si dava occasione agli uomini di menare una vita licenziosa, e pronta ad ogni enormità e scelleratezza; e fatti ancora dall' esperienza accorti, che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea essere così improvviso, che mancassero questi ajuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano: cominciarono pertanto i Padri della Chiesa a de-

declamare contro a questa perniziosa usanza. Onde Basilio, e 'l suo fratello Gregorio (a) di Nissa fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo per abolire cotale pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte e fortissimamente contra questo abuso (b); tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato; onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica (c).

Ma ritornando là, onde siam partiti, queste nostre Provincie nel Regno di Costantino ad altri non furono sottoposte, nè donate. Da questo medesimo Principe dopo l' anno 324. come prima, e finchè visse, furono dominate e rette: egli n' ebbe la cura ed il pensiero, commettendo a' Prefetti d'Italia, a' Consolari, a' Correttori, ed a' Presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furono molti provvedimenti dati intorno alla retta loro amministrazione. Così spe-

(a) Gregor. Nyssen. *in Orat. adver. eos qui Bapt. diff. t. 2. Opp.* Greg. Nazianz. *Orat.* 40. Chrysost. *Hom.* 1. & 23. *in Acta*.

(b) Ambros. in *Serm. de Sanct. & alibi.*

(c) *Vid.* Voss. *Disp.* 12. *de Bapt. thes.* 5. Justel. *in Not. ad Can.* 12. *Conc. Neocaes.*

ſpedito che fu Coſtantino dal Concilio Niceno, e dagli affari d' Oriente, tornò nell' anno ſeguente 326. per la Pannonia in Italia, ed in Aquileja fermoſſi, dove nel meſe d' Aprile di queſt' anno promulgò alcune Coſtituzioni (a); indi paſſato in Milano, ne promulgò dell' altre (b) nel meſe di Luglio; e finalmente nello ſteſſo meſe venuto per l'ultima volta a Roma (c), lungo tempo vi ſi trattenne con Elena ſua madre, la quale in queſto medeſimo anno 326. del meſe d'Agoſto tra gli abbracciamenti del figliuolo e de' nipoti quivi trapaſsò, e fu ſepolta (d). In queſto anno ſteſſo molte leggi (e) in Roma furono da Coſtantino promulgate intorno all' annona della medeſima Città, e per altre biſogne di queſte Provincie d' Italia molte coſe furono da queſto Principe ſtabilite; infino che tornato in Oriente, al riſtabilimento del nuovo Imperio e di Coſtantinopoli volſe ogni ſuo penſiero.

Ma non per queſto ſi traſcurarono le coſe d' Occidente, e di queſte noſtre Provincie, le

(a) *L. unic. C.Th. ſi quis eam cujus tut.*

(b) *L. 3. C.Th. de falſa moneta.*

(c) Zoſim. *l. 2. cap. 29.*

(d) Euſeb. *in vita Conſtant. lib. 3. cap. 46. e 47.* Niceph. *l. 8. c. 31. Vid.* Pagi & Baſnage *an. 326.*

(e) *L. 5. C.Th. de Navicul. L. 3. & 4. de infirm. his quæ ſub Tyran. l. 3. de bon. vacant. & ibi* Gotofr. *& in Chr. C.Th. hoc anno.*

le quali commesse a' Prefetti d' Italia, e più immediatamente a' Consolari, Correttori, e Presidi, furono così da Costantino, come dagli altri Principi suoi successori fino a Valentiniano III. come si è veduto, rette e dominate: tanto è lontano, che altri avessero avuto sopra di quelle diritto o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna, ed al Consolare d'essa Provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti Orientali oltramarine volesse fermarsi una Città, nella quale potesse tra via fermarsi un poco, e dagl' incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli; e quel che più degno si fa di riso è, ch' entrambi si fossero imbarcati nel Porto di questa Città, ed andati insieme in Nicea Metropoli della Bitinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326. si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla Repubblica Napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante Chiese edificate, e cen-

cento altre feccaggini, delle quali hanno fino al vomito ripieni i loro volumi (a). Tanto che coloro, che considerano sì favolosi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia, e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti Orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fino a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo (b), il quale ci vuol rendere verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi voleano o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma: per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano che quivi fosse dimorato, e tante Chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione, che per fondarvi Tempj sacri egli vi si conducesse (c); quando al contrario qualche vestigio di Greca struttura, che vediamo ancora rimaso in alcune Chiese di questa Città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini

(a) Summonte *l. 1. c. 5.*
(b) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. mon. c. 3. sect. 4.*
(c) Tutin. *dell' Orig. de' Seggi, cap. 2.*

tini Imperadori d' Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato Napoletano era agl' Imperadori Greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo (a) stesso non potè negare, che molte Chiese, le quali s' attribuiscono a Costantino M. fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli, che questo Imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S. Restituta, e l' altra de' SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d' Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed agli altri Scrittori de' tempi più bassi (b).

C A P. V.

Delle nuove leggi e nuova Giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori.

LA nuova disposizione dell' Imperio di Costantino siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue Provincie, così ancora all' antica Giurisprudenza de' Romani fu

(a) P. Carac. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. cap.* 21. *sect.* 5. *&* 6.
(b) Idem. Aut. *loc. cit. sect.* 2. *&* 3.

fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prendere nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciarono da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l' antiche, ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio. Quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo *Novatore*, e perturbatore delle antiche leggi e costumi (*a*). Ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d' instituirgli introdotti (*b*). I Magistrati prendono altro nome, e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione, e vario l' impiego. S' introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del Palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio (*c*).

Ma per niun' altra più potente cagione si recò alla Giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda Religione Cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e disideroso di stabilire nuove leggi, le quali secondo le massime di questa nuo-

(*a*) Amm. Marcell. *lib.*21. *cap.* 10.
(*b*) Nazar. *in Panegyr.* ca.38. Euseb. *Vit. Const. l.* 2. *cap.* 30. Auctor. *Incert. Panegyr. Const. cap.*4.
(*c*) Got. in *Prolegom. C. Th. cap.*1.

nuova Religione dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani, e la loro antica Religione (*a*). A questo fine promulgò molti Editti al Popolo Romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella Città, ed in tutti quei quattro anni, che dimorò in Roma, cioè dall' anno 319. fino all' anno 322. non ad altro attese. Proibì in Roma, che fu la Città più attaccata alle superstizioni dell' antica Religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse (*b*); che i padroni non potessero valersi della potestà, ch' aveano sopra i servi, se non moderatamente, e con sommo ritegno (*c*); e ciò secondo le massime della nuova Religione, e per quel ch' esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di manomissioni introdusse nelle Chiese, perchè a costoro fosse più agevole e pronto l' acquisto della libertà (*d*). Diede nuovo sistema a' repudj, agli spon-

(*a*) Nazar. *c.*38. Porph. *in Paneg. carm.* 6. Gotofr. *in Chr. C. Th. an.* 319. & *seqq.*

[*b*] *L.* 1. & 2. *C.Th. de malef. & mathem.*

[*c*] *L.* 1. *C. Th. de emendat. serv.*

[*d*] *L. un. C. Th. de his, qui a non domino l. un. C.Th. de manum. in Eccl.* Sozom. *l.* 1. *c.* 9. Niceph. *l.* 7. *cap.* 16.

ſponſali, ed a' matrimonj (*a*); repreſſe la leggerezza de' divorzj, e ſtabilì con più tenace nodo la ſantità degli ſponſali, e delle nozze. (*b*) Abolì le pene del celibato (*c*), e ſcoſſe altri peſanti gioghi, che l' antica legge Romana su la cervice degli uomini avea impoſto (*d*).

Seguendo i dettami di queſta nuova Religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro, che diſprezzando la ſantità delle nozze ſi dilettavano di Venere vaga (*e*); poſe freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e ſcritto Lattanzio (*f*). Vietò qualſivoglia opera nel dì di Domenica, e ſecondo il nuovo rito della Chieſa rendè feriati altri giorni, che prima non erano (*g*). Volle che per qualunque formole o parole, che nelle Chieſe ſi faceſſero le manomiſſioni, s' acquiſtaſſe a' manomeſſi piena libertà (*h*). Concedè a tutti licenza, che

[*a*] *L.* 2. *C. Th. de ſponſalib.*

[*b*] Gotofr. *ad L.*2. *C.Th. de ſponſal.* & *in Chr. C. Th. an.*319.

[*c*] *L. un. C. Th. de infir. pœn. cœlib.* Euſeb. *de Vit. Conſt. L.*4.*ca.*26. Soz. *L.*1. *cap.*9.

[*d*] *L.* 3. *ad S. C. Claudian.L.un. de commiſ. reſcin. Vid.* Gotofr. *ad dict. ll.*

(*e*) *L.*1. *C. Th. de rapt. virg. L. unic. C. Juſt. de Concub.*

(*f*) Nazar. in *Paneg. ca.*38. Porfi. *carm.*6.

(*g*) *L.* 1. *C. Th.de Feriis l.*3.*C. Juſt. de feriis.* Euſeb. *Vit. Conſt. L.* 4. *c.*18. Sozom. *L.*1.*ca.*8. *V.* Got. *ad L.*1. *C.Th. de fer.*

(*h*) *L. un. C. Th. de manum. in Eccl.*

che liberamente poteſſero laſciare alle Chieſe per teſtamento ciò, ch' eſſi voleſſero (a); ed oltre di prendere lodevolmente la cura e la protezione della Chieſa, e de' ſuoi Canoni, (b) volle anche intrigarſi, più di quel che forſe comportava la dignità ſua Imperiale, nelle quiſtioni ſorte fra i Padri d'eſſa. Onde rendè perciò le conteſe più ſtrepitoſe, e ſi diede maggior fomento alle diſcordie e contenzioni, che non ſi ſarebbe fatto, ſe quelle diſpute a coloro ſi foſſero interamente laſciate, a' quali bene ſtavano; nè ſi ſarebbe veduta la Chieſa poco dapoi ardere fra l' acceſe faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forſe ſi ſarebbe mantenuta con quella ſchiettezza e ſimplicità, colla quale ſi mantenne in que' tre primi ſecoli, e nella quale Criſto Redentor noſtro l' avea laſciata.

Reputò a lui doverſi appartenere il governo e la polizia eſteriore della Chieſa. Perciò molte leggi attinenti a queſto furono da lui promulgate, vietando a' beneſtanti, ed a coloro ch' erano idonei per l' amminiſtrazione de' pubblici Ufficj, di potere aſſumere il Chericato, permettendolo ſolamente ad uomini di tenue fortuna e di baſſa condizione (c); e diede in oltre altri provvedimenti

(a) *L. 4. C. Th.de Epiſc.*
(b) Euſeb. *lib.1. c.37.*
(c) *L. 3. et 6. C. de Epiſc. & Cler.*

intorno alle persone e beni delle Chiese. (*a*) Quindi avvenne, che gli altri Imperadori a lui succeduti nell' Imperio e nella medesima Religione, seguitando le stesse pedate, varie altre Costituzioni aggiugnessero appartenenti alla polizia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de' Cherici, ed all' amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I. scriva Sozomeno (*b*), che poco s' impacciò di queste cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio o di peggio nelle osservanze della Chiesa; contuttociò pure si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue Costituzioni riguardanti alla sua polizia, e particolarmente intorno all' elezione de' Cherici e degli altri Ministri della Chiesa (*c*). Ma moltissime altre Costituzioni aggiunsero dapoi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II. Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri (*d*); tantochè ne' tempi di Teodosio il giovane di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch' è l' ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la Giurisprudenza Roma-

(*a*) *l.1.3.7. & tot. tit. C.Th. de Epis. & Cler. tit. de Haeret. ibid., & aliis tit. ejusd. lib.*

(*b*) Sozom. *lib. 6. cap. 7. & 21.*

(*c*) *l.17. 20. 21. 22. C.Th. de Epis. & Cler. &* Got. *ad l.20. l.59. 60.63. C.Th. de Decur.*

(*d*) *l.104. 115.121.123.163.172. C.Th. de Decur. & tot. tit. ejusd. C. de Epis. & Cler.*

mana, per quella parte che s'apparteneva alla ragione Divina e Pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella difforme. Il quale istituto essendosi dapoi continuato dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all' arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione. Per la qual cosa fu da valentuomini (*a*) saviamente avvertito, essere error grave di coloro, che dalle Costituzioni novelle di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l' Imperio, e fra l' una e l'altra potestà. Ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare, quando della polizia Ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra Religione, direttamente opposta a quell' antica de'Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui ubbidiva l' uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl' istituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi Tempj, ed all'abbatti-

(*a*) Tomasin. *differt. in Conc. præfat. 1. n.5.* Gio. Filesaco *tract. de sacr. epis. auth. cap. 7. §. 7. & tract. de idololatr. polit. cap. 9.*

timento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue Costituzioni, che a questo fine furono da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio (*a*). E Costanzo suo figliuolo, che all' Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancora egli in molte cose allontanarsi dagli antichi istituti, ed in cose di Religione massimamente, com'è chiaro da molte sue Costituzioni, che si leggono in quel Codice (*b*).

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularono d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario (*c*) nell' Orazione panegirica, che nell' anno 321. gli fece, d' innalzare le sue lodi con dire: *Novæ leges regendis moribus, & frangendis vitiis constitutæ, veterum ca-*

(*a*) *L.un. C. Th. de domin. rei, quæ poscit. L.3. C.Th.de contr. empt. Toto tit. C.Th. ad S. C. Claud. & tit. de longa consuetud. ibid.* Liban. *in Orat. funeb. Jul. pag. 298. edit. Morell. V.* Gotofr. *ad l. un. C. Th. de long.consuet.*

(*b*) *L.10. C. Th. de operib. publ. l. 5. C. Th. de sepulchr.viol. l.1. & 2. C. Th. de collat. donat. l.1. C. Just. de form. & impetr. act. subl.*

(*c*) Nazar. *in Orat. paneg. cap. 38.* Porphyr. *in Panegyr. Const. ver.39. in Epigr. Vet. Pithæi.* Euseb. *Vit. Const. l. 2. ca. 30.*

calumniosæ ambages recisæ , hæque captandæ simplicitatis laqueos perdiderunt . Isidoro (*a*) nel libro dell' Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le *nuove leggi* ; e Prospero Aquitanico (*b*) chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi , perchè da' Principi Cristiani furono promulgate .

Ma presso a' Gentili, i quali malvolentieri soffrivano queste mutazioni , così lui come Costanzo suo figliuolo furono acerbamente biasimati e malvoluti . (*c*) Perciò Gregorio ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili, che fiorirono sotto Costantino , e'suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove Costituzioni de' Principi Cristiani la Giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare , si diedero a compilare i loro Codici , ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili, cominciando da Adriano insino a Diocleziano, unirono insieme , perchè quanto più fosse possibile si ritenesse l' antica . E quindi avvenne , che assunto all'Imperio Giuliano nipote del Gran Costantino, come quegli che nacque da Costanzo suo fratello , avendo pubblicamente rinunziata la Religione Cristiana , ed abbrac-

(*a*) Isid. *Orig. lib.5. cap.1.*

(*b*) Prosper. Aquitan. *Lib. prior. Chron.* Gotofr. *Proleg. C. Th. c.1. Vid. tamen* Adam. Rupert. *Observ. in Synops.* Besold. *c.15. pag.* 388. *& seqq.*

(*c*) Zosim. *l.2. cap.* 34. Julian. *Orat.7.* Liban. *Orat.11.* Amm. Marc. *l.16. c.6. & l.21. c.16.*

ciato il paganeſimo, ingegnoſſi a tutto potere (ancorchè non gli pareſſe uſare l'armi della crudeltà (*a*), come aveano fatto gli altri Imperadori Gentili ſuoi predeceſſori) di riſtabilire il culto dell'antica Religione, e l'antiche leggi per abbattere il Criſtianeſimo; onde fu tutto rivolto a cancellare ciò, che Coſtantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino (*b*), *Novatore*, e perturbatore delle antiche leggi e degli antichi coſtumi: *Tunc Julianus memoriam Conſtantini, ut Novatoris, turbatoriſque priſcarum legum, & moris antiquitus recepti, vexavit*. Molte ſue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodoſio ſi leggono, per le quali è manifeſto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolire le leggi di Coſtantino, e reſtituire l'antiche (*c*). Ecco quali foſſero le ſue frequenti formole ſopra di ciò: *Amputata Conſtitutione Conſtantini patrui mei, &c. antiquum Jus cum omni firmitate ſervetur* (*d*); ed altrove: (*e*) *Patrui mei Conſtantini Conſtitutionem jubemus aboleri, &c. Vetus igitur Jus revocamus*. Ed avendo queſto Principe ſecondo l'antica diſciplina di molte Coſtituzioni ac-

(*a*) Eutrop. *l.* 10. *cap.* 8. Julian. *Epiſ.* 7. 43. 52. Socr. *lib.* 5. *ca.* 5. Fleury *Hiſt. Eccl. l.* 15. *nu.* 4. & 5.
(*b*) Amm. Marcell. *lib.* 21. *cap.* 10.
(*c*) *Vid.* Gotofr. *ad l. un. C. Th. de long. conſuet.*
(*d*) *L. unic. C. Th. de dominio rei quæ.*
(*e*) *L.* 3. *C. Th. de contr. empt.*

accrefciuta la ragione civile, e fopra tutto invigilato alla fpedizione delle liti, avendo anche in gran parte recife l'impofizioni, che tiravano i fuoi Predeceffori, e dati chiari documenti della fua vigilanza, valore militare, e di molte altre virtù, fu che non pure preffo a' Gentili, acquiftaffe fama d'un Principe faggio e prudente, come Libanio (*a*) per quefto fteffo l'innalza e lo magnifica nell'Orazione funebre, che gli fece: ma che ancora da Zonara riportaffe quefti encomj; e ciò che fembrerà ftrano, eziandio dagli Scrittori di quefti ultimi noftri tempi, fra' quali tiene il primo luogo Michele di Montagna (*b*), il quale oltre a prendere la di lui difefa dell' apoftafia, e d'altri misfatti, che comunemente fe gl' imputano, di eccefſive lodi lo cumula, e fino al cielo l'eftolle.

Ma perchè l' Imperio di quefto Principe non durò più, che due anni, effendo ftato nel fiore della fua età uccifo da'Perfiani, non avendo che 32. anni; fucceduto Valentiniano il vecchio nell'Occidente, e Valente fuo fratello nell'Oriente, Principi a' quali non era meno a cuore la Religione Criftiana, di quello che fu a Coftantino: riufcì perciò vano

(*a*) Liban. *orat.* 10. *pag.* 297. *in fun. Julian. &* *Orat.* 11. & 12. Amm. Marcel. *l.* 25.

(*b*) Michel di Montagn. ne' fuoi *Saggi*, *lib.* 2. *cap.* 19.

frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, ſiccome di queſto ſecolo appunto ſi doleva Ammiano Marcellino (*a*); onde non potè certamente produrre quegl' incorrotti e gravi Magiſtrati, que' ſaggi e prudenti Giureconſulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tanti altri inſigni e rinomati, che ne' preceduti ſecoli fiorirono. L' opera de' Giureconſulti, che ne' tempi di Coſtantino e de' ſuoi figliuoli a que' primi lumi ſuccederono, (eſſendovi tra eſſi ſtato un certo *Innocenzio* cotanto da Eunapio celebrato (*b*), *Anatolio* (*c*), ed alcuni altri d' oſcuro nome (*d*)) non ſi raggirava in altro, ſe non ad inſegnare ed eſporre nell' Accademie ciò, che da que' preclari ed incomparabili ſpiriti trovavaſi ſcritto, e di raccogliere, comentare, e a miglior lezione ridurre i loro libri. (*e*) Ed eſſendo mancato l' uſo dell' interpetrazione e de' reſponſi, e ridotto l' eſercizio de' Giureconſulti a due coſe ſolamente, cioè all' inſegnare nell' Accademie, e all' aringare o ſcrivere per le liti nel

(*a*) Amm. Marcell. *lib.14. c.6. l.28. c.4. l.30. c.4.*

(*b*) Eunap. *in vit. Chryſant. pag.286.*

(*c*) Eunap. *in Proæreſ. pag. 149. et 150.* Himer. *Orat. ad Anatol. ap.* Phot. *C.243. Vid.* Valeſ. *ad* Amm. Marc. *l.19. c.11. et* Gotofr. *in Proſop. C.Th.*

(*d*) *Vid.* Pancir. *de clar. ll. interp. l.1. c.70. et ſeqq.*

(*e*) Gotofr. *Manual. Jur. l.1. c.7. et ad l.un. C.Th. de reſp. prud.*

nel Foro (*a*), che tratto tratto cominciò a farsi per danajo contra l'antica legge Cincia (*b*): si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino (*c*) soleva compiangere questa perduta dignità della Giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: *Juris civilis scientia, quæ Manlios, Scævolas, Servios, in amplissimum gradum dignitatis evexerat, libertorum artificium dicebatur*. Presso a Fozio (*d*) si legge, che Asterio Vescovo di Amasea, che visse intorno l' anno 400. raccontava esser egli stato discepolo d'un certo Scita servo comprato da un cittadino d'Antiochia, che pubblicamente professava Giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l' esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause, ch' erano gli Avvocati parlanti, era sì onorevole, che i Senatori Romani, e gli altri personaggi grandi vi menavano la loro giovanezza. Parimente era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi; poichè difendendo

(*a*) Bynkershoek *Observ. l.7. c.6. Vid. tam. Novel. 12. Valent. III. de Episc. judic. t. 6. C. Th.*, & Ritter *ibid.* Gotofr. *ad l.9. C.Th. de jurisdict.*

(*b*) Tacit. Ann. *l.11. c.5. & seqq. l.13. c.42.* Plin. *l.5. Epist. ult.*

(*c*) Mamertin. *Paneg.11. c.20.*

(*d*) Asterius Amasian. *Homil. 7. apud* Phot. *Biblioth. Cod. 271. Vid.* Gotofr. *Proleg. C.Th. c. 1.*

do le cauſe gratuitamente, ſiccom' eſſi facevano, obbligavano ſtrettamente molte perſone, ed acquiſtavano per conſeguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandiſſimo riſpetto ed autorità fra il popolo, che loro importava molto per conſeguire i grandi Uffici (*a*). S'aggiungea, che coloro, che ſapevano bene aringare, aveano un gran vantaggio nell'aſſemblee del Popolo, il quale ſi mena volentieri per l'orecchie; onde avviene, che nello ſtato popolare gli Avvocati ſono ordinariamente quegli, che hanno più potenza ed autorità. Ma ſotto gl'Imperadori l'autorità degli Avvocati fu aſſai diminuita, come dice l'Autore del Dialogo *de Oratoribus* (*b*), attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non ſerviva più a niente per ottenere le grandi cariche; ed allora fu, che non potendo più eſſer ricompenſati, ſe non con danari, divennero pertanto mercenarj (*c*). Gl'Imperadori però non volendogli affatto abbaſſare, gli riduſſero in Milizia, attribuendo loro in conſeguenza tutti que' belli privilegj, che avevano i ſoldati, ed ancora altri particolari, ſpezialmente queſto, che dopo aver

(*a*) Cic. *pro Murena*. & Auct. *Dial. de Orat. c.* 36. *ad* 41.

(*b*) Auctor *Dial. de Orat. cap.*36. *ad* 41.

(*c*) Tacit. *Ann. l.*11. *ca.*5. & *ſeqq.* Amm. Marcell. *l.*30. *c.*4.

aver efercitata la loro carica per lo fpazio di 20. anni, diveniffero Conti (a). Ma fe tanto abbaffamento fi foffe folamente veduto ne' Giureconfulti, farebbe ftato più comportabile; penetrò egli nell' Accademie ancora, e ne' Tribunali.

L'Accademia di Roma erafi per l'ignoranza e viltà de' Profeffori, e per le diffolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole ftato, che Valentiniano il vecchio, perchè non foffe affatto eftinta, fu neceffitato nell' anno 370. effendo in Treveri, promulgare una ben lunga Coftituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della Città di Roma, nella quale XI. leggi Accademiche ftabilì, dando riparo a molti abufi in quella introdotti. (b) Volle primieramente, che gli Scolari, i quali dalle Provincie dell' Imperio andavano a Roma per iftudiare, portaffero lettere dimifforiali fpedite da' Rettori, ovvero da' Confolari, Correttori, o Prefidi di quelle Provincie donde partivano, nelle quali lettere fi efprimeffe la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la dignità de' loro progenitori e della loro razza.

Per II. ordinò, che giunti in Roma doveffero prefentare quefte lettere al Maeftro del

(a) *L. 1. 4. 5.6.& 14.C. de Advocat. diver. judic. & tot. tit. utriuſ. C. de Adv. div. judicior.*

(b) *L. 1. C. Th. de ftud. liber. Urb. Romæ & ibi* Gotofr.

del Censo, ed a' Censuali (*a*). III. che questi Ufficiali avessero il pensiero, subito che gli Scolari erano entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevano applicare, se all' eloquenza Romana o Greca, ovvero se volessero attendere a più profondi studj, come della Filosofia o Giurisprudenza. IV. che fosse cura e pensiero de' medesimi Ufficiali assegnare agli Studenti gli ospizj in luoghi lontani e remoti da ogni disonestà. V. che dovessero invigilare a' loro andamenti, e stare tutt' accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù pericolose. VI. proibì Valentiniano a' medesimi Scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi, che Ammiano Marcellino (*b*) si doleva d'essersi introdotti per questi giovani, che consumavano il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti, ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d' allontanarsi dagli studj. VII. proibì loro parimente gl' intempestivi e frequenti conviti, ne' quali solevano per gran parte del giorno e della notte menar l' ore in crapule, e tra mille licen-

(*a*) *Del Maestro del Censo vedi il* Gotofr. *alla l.9. C.Th. de donat. e alla L.5. ibid. de Senat. De' Censuali, ch' erano gli Uffiziali del Maes. del Censo vedi lo stesso* Gotofr. *ad l.5. ibid. de Senat. & ad l.1. ibid. de hab. quo uti opor.*

(*b*) Amm. Marcel. *l.14. c.6. & l.28. cap.4.*

cenzioſi ragionamenti. VIII. che quegli Scolari, che contro queſte leggi menaſſero vita licenzioſa, e indegnamente ſi portaſſero, doveſſero ſeveramente punirſi, con battergli pubblicamente, indi ſcacciargli dalla Città, e fargli imbarcare per mandargli donde erano venuti. IX. ſtabilì il tempo de' loro ſtudj: che il venteſimo anno della loro età ſia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell'età di 25. anni (*a*): e che cinque anni doveſſero impiegare agli ſtudj più gravi; ſiccome della Giuriſprudenza particolarmente ſtabilì ancora il noſtro Giuſtiniano (*b*). X. ordinò, che ſi doveſſero in un libro notare i nomi degli ſtudioſi in ciaſcun meſe, quali eſſi foſſero, e donde veniſſero, per ſaperſi quanto tempo erano dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro ſtudj: ciò che ancora oggi noi diciamo *Matricolarſi*, e deſcriverſi nella *Matricola*. XI. Valentiniano ſtabilì, che doveſſe ogn' anno mandarſi a lui la Matricola, per conoſcere quali foſſero gli ſtudioſi in quella deſcritti, acciocchè ſecondo il merito ed iſtituzione di ciaſcuno poteſſe egli premiargli, e ſervirſene nel governo della Repubblica.

Cotanto queſto provvido Principe ebbe a cuore l' educazione de' giovani, e la rifor-

ma

(*a*) *L. 1. & 2. C. Juſt. qui ætat. vel profeſſ. ſe excuſ.*
(*b*) *Conſt. Omnem Reip.*

ma di questa Accademia; tanto che ristorata per quelle leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall' Africa, e dalla Francia, e dall' altre Provincie Occidentali, in gran numero i giovani ad apprendere le buone lettere, e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi (*a*).

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della Giurisprudenza nelle Accademie; ma nel Foro e ne' Tribunali era pur troppo miserabile lo scempio e l' aspro governo, che di quella facevasi da' Giudici e dagli Avvocati (*b*). La dappocaggine de' Magistrati, e sovente la loro rapacità ed ambizione, l' ignoranza ancora degli Avvocati, e più la malizia ed i loro inganni avevano posto in confusione tutte le Costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s' allegava qualche Costituzione Imperiale per la decisione d' alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine e confusione (*c*). Perocchè da Costantino e da'

(*a*) Sid. Apollin. *L.* 1. *Ep.* 6. Claud. *Paneg.* 3. *in laud. Stilic. ver.* 137. *V.* Gotofr. *ad cit. L.* 1. *C.Th. de stud. liber.*

(*b*) Amm. Marcell. *L.* 28. *c.* 4. *&* *L.* 30. *cap.* 4.

(*c*) V. *Novel.* 1. *de Theod. C. auct. in calce C.Th.* Am. Marcel. *L.* 3. *c.* 4. Gotofr. *in Proleg. c.* 1.

e da' ſuoi ſucceſſori molte Coſtituzioni erano ſtate promulgate di condizioni varie, appartenenti a diverſe regioni de' due Imperj, ed a varj Magiſtrati ſecondo il biſogno indirizzate, e ſpeſſe volte fra loro oppoſte; delle quali prima che da Teodoſio il giovane ſi foſſero in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva diſtinta notizia, e moltiſſime ne ſtavano ſepolte; onde ciaſcuno allegava e cacciava fuori quella Coſtituzione, che pareagli condurre alla deciſione favorevole della ſua cauſa (*a*).

De' libri di tanti famoſi e celebri Giureconſulti non minor era la confuſione ed il diſordine. La notizia, che ſe n' aveva, era aſſai confuſa ed incerta: quale ſentenza aveſſe per la diſputazione del Foro acquiſtata forza di legge, e doveſſero i Giudici ſeguire, era uſcito dalla loro memoria: s' allegava indifferentemente, e ſovente ſi recitava un reſponſo all' altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandiſſimo, tanto che Giuſtiniano con tutti i ſuoi sforzi non potè nella ſua Compilazione toglierli affatto. A queſta confuſione ſe n' aggiungeva un' altra conſiderabiliſſima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non eſſendo ancora in Europa introdotto l' uſo delle ſtampe, erano per l' incuria de' Li-

(*a*) Am. Marcel. *cit. lib.* 30. *c.* 4.

Librari e degli Antiquarj ſcorrettiſſimi, e pieni di mille errori (*a*).

A riparare tanti danni, che per lungo tempo avevano ne' Tribunali a quello lagrimevole ſtato ridotta la Giuriſprudenza, ſurſe alla fine Valentiniano III. nell' Occidente, e Teodoſio il giovane nell' Oriente. Queſti Principi furono, che coſpirando ad un medeſimo fine, unirono inſieme la lor opera ed il loro ſtudio, prendendoſi ciaſcuno a riparare per la ſua parte mali così gravi: Valentiniano a dare compenſo a' diſordini, che per la dubbia autorità delle Coſtituzioni de' Principi, e varietà de' libri de' Giureconſulti antichi ne ſeguivano; e Teodoſio ad impreſa più nobile e generoſa accingendoſi, alla fabbrica d' un nuovo Codice, ed allo riſtabilimento dell' Accademia di Coſtantinopoli volſe tutti i ſuoi penſieri.

Valentiniano adunque nell' anno 426. riſedendo in Ravenna, dove aveva traſferita la ſede dell' Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga e proliſſa Orazione, per la quale fra le molte coſe a tutti queſti diſordini ſpezialmente diede riparo. Parte di queſta Orazione ſi legge nel Codice di Teodoſio, ſotto il *tit. de Reſponſis prudentum*, e parte, ancorchè in queſto Codice oggi non ſia, fu da Giuſtiniano (*b*) però inſerita nel

(*a*) *V.* Got. *ad L.1. C.Th. de reſp.prud.*
(*b*) *L.2. & 3. C. de legib.*

suo sotto il *tit. de Legibus*, e sotto altri titoli. In quella parte registrata da Giustiniano dassi la norma, quali Costituzioni Imperiali, quali rescritti potessero ne' giudicj leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti, che a relazione e particolare richiesta furono in qualche particolare negozio emanati: che non tutti i rescritti de' Principi, che dalle parti si producevano ne' giudicj, avessero vigore; non quelli, che contro alle disposizioni delle leggi da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nemmeno, che contenevano surrezioni ed orrezioni, i quali tutti volle, che da' Giudici si rifiutassero, e non s' eseguissero (a).

In quell' altra parte della sua Orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolare provvidenza intorno a' libri degli antichi Giureconsulti, che senza ordine sparsi in questa età erano di non poca confusione.

Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudicj letti,

(a) *L. 7. C. de precib. Imp. offerend. L. pen. C. si contra jus.*

letti, aveſſero appo i Giudici tutta la forza e tutta l'autorità per la deciſione delle cauſe. II. Che queſt'illeſſa forza aveſſero le ſentenze ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G.C., che da que' cinque nelle loro Opere foſſero ſtati inſeriti, o che da eſſi ſi celebraſſero. Gli ſcritti di queſti antichi Giureconſulti erano in Oriente allora ancora in eſſere, ſebbene nel Regno di Toloſa appo i Goti ne' tempi poſteriori foſſero diſperſi, come teſtifica l'Interpetre ſu queſta Coſtituzione di Valentiniano. In Oriente però ſi conſervarono fino a' tempi di Giuſtiniano, il quale di queſti ſcritti ſi valſe nella ſua compilazione delle Pandette. III. Diede le cautele e la norma, in qual maniera i Giudici poteſſero ſicuramente degli ſcritti di queſti G.C. valerſi nella deciſione delle cauſe, e come i Cauſidici doveſſero allegargli, cioè che quelli, che per lo più ſi portavano attorno inemendati e ſcorretti, ſi riſcontraſſero co' Codici emendati. Per le quali correzioni ſolevano in queſt'età, non ſolamente per li libri di Giuriſprudenza, ma di tutt'altre profeſſioni, ſceglierſi uomini i più dotti, ed i più eſatti Grammatici di queſti tempi; de' quali non altro era la loro cura e ſtudio, ſe non di ridurre ad una perfetta lezione, col confronto de' più eſatti ed emendati Teſti, gli ſcritti, che correvano per le mani de' profeſſori. Siccome altresì

all' emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furono impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano testimone degnissimo n' è Suida; ed Ireneo scongiurava il suo libraro *per dominum nostrum Jesum Christum, & gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos & mortuos, ut conferat postquam transcripserit, & emendet ad exemplar unde descripsit* (*a*): L' istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d' avergli esatti ed emendati (*b*). Cotanto in questi tempi s' invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel Foro (*c*).

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicj venivano allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero degli Autori prevalere, cioè che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello do-

[*a*] Euseb. *Hist. Eccl. l.5. c.19.* Hieron. *init. Chron.*
[*b*] Apon. *Comm. in Cant. Cant.* August. *l. 2. Doctr. Christ. c. 12. & 14.*
[*c*] V. Got. *ad l.1. C.Th. de resp. prud.*

dovesse il Giudice appigliarsi; di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano (*a*). Ma se il caso portasse, che il numero dall'una parte e dall'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte, che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto; la qual prerogativa non dovrà sembrare strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto Regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio: Batista de Gazalupis, che lo rapporta (*b*). Maggiore fu quella di S.Gio: Crisostomo nell' interpetrazione delle Scritture Sacre, giacchè nella Chiesa Orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpetrazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto (*c*), siccome nell'Occidentale di gran peso furono anche le sue interpetrazioni; di che ben chiari testimonj possono essere a noi Girolamo ed Agostino (*d*). Di vantaggio stabilì Valentiniano, che

[*a*] *L.*1. §.5. *C.de vet.jur. enucl.*

[*b*] Jo: Bapt. de Gazalup. de S. Severino in *tract. de modo stud. in utroq. jure, qui subjectus est Vocabulario juris, p.* 254.

[*c*] Auctor *Vit. Joan. Chrysost. cap.* 37. Savil. *Præf. in Chrys.*

(*d*) V. Got. *l. c.*

che ſe in tutto, e d' autorità e di numero, foſſero pari le ſentenze allegate, in queſto caſo al prudente arbitrio del Giudice il tutto ſi rimetteſſe, il quale fra ſe medeſimo con giuſta bilancia peſando l' opinioni, a quelle doveſſe attenerſi, che più giuſte e all' equità conformi reputaſſe.

Per ultimo le note di Paolo e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano loro maeſtro rifiutò, e volle che niun' autorità aveſſero ne' giudicj. Ed in queſto altresì fu poi differente il ſentimento di Giuſtiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digeſti meſcolò e ritenne (*a*). Le ſentenze di Paolo però ordinò Valentiniano, che ſempre valeſſero, ed aveſſero ogni autorità e vigore (*b*). E di queſta Coſtituzione di Valentiniano, e dell'altre ſimili in queſti tempi promulgate inteſe Giuſtiniano, quando diſſe, ch' era ſtato ordinato, che le ſentenze de' Giureconſulti aveſſero tanta autorità, ſicchè non foſſe lecito a' Giudici allontanarſi da' loro reſponſi, ſiccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di queſta Iſtoria.

Tale fu la provvidenza di Valentiniano III. acciocchè nel Foro ſi toglieſſero que' perpetui diſordini e quelle confuſioni, che recava la

(*a*) *L.* 1. *C. de vet. jur. enucl.* §. & *ideo*.
(*b*) V. Got. *ad cit. L.* 1. *C. Th. de reſp. prud.*

la poca notizia delle Costituzioni de' Princi-pi, e de' libri de'Giureconsulti; onde fu in Occidente restituita la Giurisprudenza nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

I. *Dell' Accademia di Costantinopoli.*

MA maggiori furono gli sforzi di Teodosio il giovane per ristorare la Giurisprudenza in Oriente. Egli cominciò dodici anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell' Accademie. Costantino il grande fin dall'anno 333. per fornire la Città di Costantinopoli di tutto ciò, che mai fosse di rad., ed eccellente, e per renderla in tutto em..a di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza ad invitare in quella molti professori di lettere (*a*). Costanzo suo figliuolo verso l'anno 354. l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi (*b*). Valente nell' anno 372. l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquà.j, quattro Greci, e tre Latini, i quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tem-

T 4 po

(*a*) *L.3. C. Th. de Med. & Profes.*

(*b*) Themist. *Orat.13.* Got. *ad L.2.C.Th. de stud. liber.*

po consumati, ed altri Ministri destinò, perchè ne avessero cura e pensiero (*a*). Niuno però insino a'tempi di Teodosio il giovane pensò a stabilire in questa Città un' Accademia, che potesse pareggiare quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che nell' anno 425. pensò di stabilirla. Il suo luogo fu il Campidoglio, nella Regione VIII. lontana dal mare e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata *Capitolii Auditorium* (*b*). Acciocchè abbondasse di Professori e di Scolari, e ritenesse quella dignità e grandezza, ch' egli intendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero insegnare la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private *celle*, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest' Accademia molti Professori secondo le facoltà, che dovevano appararsi; e tutti arrivavano al numero di trentuno: tre Oratori per la Romana eloquenza, e dieci Grammatici: per l' eloquenza Greca stabilì cinque Sofisti, e parimente dieci Grammatici; onde ventotto erano coloro, parte Grammatici, parte Oratori, e Sofisti, perchè di quelle facoltà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevano impiegarsi, ne stabilì

tre

(*a*) *L.2.C. Th. de stud. liber.*

(*b*) *I.ult. C. Th. de oper.publ. & ibi.* Gotofr. & *ad L.ultim. C. Th. de stud. liber.*

tre ſolamente, uno per la Filoſofia, e per la Giuriſprudenza due, i quali in eſſa inſegnaſſero le leggi civili (*a*). A' tempi dello ſteſſo Teodoſio vi ſpiegò le leggi Leonzio famoſo Giureconſulto, che tra' legiſti fu il primo ad avere l' onore e 'l grado di Conte Palatino (*b*): nè mancarono dapoi altri celebri Profeſſori, che la renderono chiara ed illuſtre. A' tempi di Giuſtiniano profeſſarono quivi Giuriſprudenza Teôfilo e Cratino, que' medeſimi, che chiamati da lui intervennero alla fabbrica de' Digeſti (*c*).

Nè fu minore in queſt' Accademia il concorſo de' giovani per apprendere legge civile, di quello che nell' Occidente teneva Roma, e Berito nell' Oriente. E maggiore eziandio ſi vide, quando da Giuſtiniano fu vietato all'altre Accademie, come a quella d' Aleſſandria, e di Ceſarea, d'eſplicar le leggi (*d*), non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell' Oriente a quella di Berito, ed a queſta di Coſtantinopoli, e nell' Occidente a quella di Roma.

CAP.

(*a*) *L. ult. C. Th. de ſtud. liber.*
(*b*) *L. unic. C. Th. de profeſſ. Urb. Conſt. docent.*
(*c*) *l. 2. §. quæ omnia, C. de vet. jur. enucl. & in Conſt. Græc. præp. Dig.*
(*d*) *Conſt. Omnem Reip. §. 7. ad Anteceſ.*

C A P. VII.

Delle Costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano.

NOn bastò a Teodosio d' avere in cotal guisa dato riparo alla cadente Giurisprudenza, e d' averla in cotal modo restituita nell' Accademie. Erano ancora pochi coloro, come dice l' istesso Teodosio (*a*), *qui juris civilis scientia ditarentur, & soliditatem doctrinæ receperint*. L' immensa copia de' libri (*b*), la gran mole delle tante Costituzioni Imperiali fra se discordanti, tenevangli ancora in una profonda oscurità e densa caligine. A togliere queste tenebre volse finalmente Teodosio l' animo suo, onde alla fabbrica d' un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere Costituzioni de' Principi dettate secondo l' occasione de' tempi, e le molte inutili, e fra di loro contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell' anno 438. come ben pruova l' avvedutissimo Gotofredo (*c*), non già nell'

(*a*) *Novell. 1. Theod. Nov. 10. Valent.*

(*b*) Eunap. in *vita Ædesii, pag. 72. l. 2. §. 1. C. de vet. jur. enucl.*

(*c*) Gotofr. *Proleg. C. Th. cap. 1.*

nell' anno 435. come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio (*a*), fu tal Codice da questo Principe compilato e pubblicato; alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tali in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie (*b*). Fuvvi Massimino, *vir Illustris*, come lo chiama Teodosio istesso (*c*), *Exquæstore nostri Palatii, eminens omni genere literarum*. Fuvvi Martirio, *vir Illustris*, *Comes*, *&* *Quæstor*, *nostræ Clementiæ fidus interpres*. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, *viri Spectabiles*, *Comites sacri nostri Consistorii*. Fuvvi Epigenio, *vir Spectabilis*, *Comes*, *&* *Magister memoriæ*; e per ultimo Procopio, *vir Spectabilis*, *Comes*, *Exmagistro libellorum*, *jure omnibus veteribus comparandi*: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.

L'impiego a lor dato in quest'Opera fu di raccogliere le Costituzioni di molti Principi, che

(*a*) *cit. Novella* 1. *Theo.*
(*b*) Gotofr. *L. cit.* Ritter. *ad cit. Nov.* 1. *Theod.*
(*c*) *cit. Novel.* 1.

che ſtavano naſcoſe, ed in tenebre ſepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era ſenza alcun dubbio aſſai grande la ſelva delle Coſtituzioni degl' Imperadori Criſtiani, che da Coſtantino M. inſino a queſti tempi s'erano nell' uno e nell' altro Imperio diffuſe e ſparſe; onde non biſognò meno a queſti Compilatori, che il numero di ſedici libri, ne' quali, ancorchè accorciate, poteſſero raccorle ed unirle. Imperciocchè ſe ſi riguarda il tempo, che ſi frammezza, non è meno di cento ventiſei anni, cioè dagli anni di Coſtantino 312. inſino a queſto anno 438.; ſe gl' Imperadori, le cui Coſtituzioni in queſto Codice ſi raccolſero, il loro numero non è minore di ſedici: Coſtantino M. tre ſuoi figliuoli Coſtantino, Coſtanzo, e Coſtante, Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il giovane, Teodoſio M. Arcadio, Onorio, Teodoſio il giovane, Coſtanzo, e Valentiniano III.; ſe le varie ſorti delle Coſtituzioni, in eſſo s' incontrano non pur gli Editti, ma eziandio i varj Reſcritti, le molt' Epiſtole a' Magiſtrati dirette, l' Orazioni al Senato, le Prammatiche, gli Atti ed i Decreti fatti nel Conciſtoro de' Principi, e finalmente i molti loro Mandati a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Uffi-

Ufficiali indirizzati (*a*).

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, com' è pur troppo manifesto dall' argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle Costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all' eredità, e ad ogn' altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che si attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; quì si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la *Notizia* delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl' impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l' accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all' annona ed a' tributi: si dà provvidenza al Comune delle Città, a' Professori, agli Spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie Costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj Ecclesiastici, ed alla Religione attinenti si diffiniscono; in guisa che non v' è parte della ragion privata, pubblica, o di-

(*a*) Gotofr. *Proleg. C.Th. cap.* 2.

o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' Principi, che le profferirono, il luogo, il tempo, le persone, a chi furono indirizzate, perchè non s' invidiasse a' loro Autori la gloria, e s' evitasse ogni confusione e disordine, non furono soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti (*a*).

Nondimeno l' Opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s' osservino molti difetti ed errori. Lungo di loro catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo (*b*), che non fa uopo quì rammemorargli. Ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe Cristiano, d' avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua Religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle Costituzioni de' Principi Cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino. Perciò Prospero Aquitanico chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furono raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi Cristiani, delle cui sole Costituzioni era composto. In oltre il suo disegno ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servire nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e se-

con-

(*a*) *cit. Nov.* 1. *Theod.*
(*b*) Gotofr. in *Prolegom. cap.* 2.

condo le sue leggi quelle terminarsi in tempo, che la Religione Cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancora quivi mescolate molte Costituzioni di Giuliano Apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi Cristiani, ed oltre a ciò del titolo di *Divo* decorarlo? come inserirvi queste Costituzioni, che a' suoi tempi avevano acquistata nota pur troppo chiara d' empietà e di superstizione, come la *l.* 1. *de paganis* di Costantino Magno, nella quale si permette l' uso pubblico dell' Aruspicina, e l' altra di Valentiniano il vecchio, per la quale viene permessa la libertà di qualunque Religione, ed approvato anche l' uso dell' Aruspicina (*a*)? leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si profferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all' uso di un' altra età dovea servire, ed in tempi ne' quali la Religione Cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la *l.* 5. di Giuliano *de Sepulchris violatis*, la quale è piena di superstizione e di gentilesimo? chi la *l. ult.* di Valentiniano il giovane collocata sotto il titolo *de fide Catholica*, per la quale confermandosi il Conciliabolo di Rimini, diedesi alla pestilente eresia d' Arrio maggior vigore e for-

(*a*) *L.* 2. 3. & 9. *C. Th. de Malefic. & Mathem.*

e forza, che non le poterono dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani (a)? Dovrebbe certamente l' animo suo essere stato rimosso da questo misfatto per quello generoso insieme e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell' Imperadrice Giustina, l' unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pieno di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e' suoi Joanniti (b)?

Non così certamente si portarono i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste Costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovremo favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell' umana Redenzione.

I. *Dell' uso e autorità di questo Codice nell' Occidente, ed in queste nostre Provincie.*

COmpilato adunque che fu in questo anno 438. il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito rice-

[a] *Vedi parimente la L. 1. C.Th. de his qui sup. relig.*

[b] *L. 4. 5. 6. C. Th. de his, qui sup. relig.*

cevuto non meno per l' Oriente, che per l' Occidente. Nell' Oriente acquistò immantinente tutto il vigore, perchè Teodosio suo autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua *Novella* diretta a Florenzio Prefetto P. dell' Oriente, che porta il titolo *de Theodosiani Codicis auctoritate*, per la quale vietò, che d' allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi delle Costituzioni d' altri Principi, se non di quelle, che in questo Codice fossero inserite; incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici Editti a tutti i Popoli ed a tutte le Provincie facesse noto questo suo divieto, ed alla loro notizia portasse la promulgazione ed autorità, ch' egli dava a questo volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna. Ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l' Oriente, non potesse in queste parti Occidentali dargli quell' autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno perchè prima con Valentiniano suo collega n' aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevano ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata, non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell' Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furono eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle Costituzioni promulgate in

Occidente da' Principi suoi predecessori, che'l dominarono (a), ed insieme con esse aveva raccolte ancora le Costituzioni sue, che per tutto l' anno 432. aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste ancora quella sua famosa Orazione, che molto all' intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante Costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo: la quale Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le Costituzioni de' Principi, imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta provvidenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell' Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell' Oriente; e sebbene non si legga sopra ciò una speziale sua Costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno, poichè anche dopo scorsi dieci altri anni, ne' quali da Teodosio s' erano promulgate molte altre sue *Novelle*, e che in un altro volume separato furono pubblicate, Valentiniano con espressa sua *Novella* (b), la qual

(a) Rittershus. in *Jure Justinian. in proœm. cap.3. num.*12. Got. in *Prolegom. C. Th. c.3.*
(b) *Novel.13.*

qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, *ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur*. Oltre che il rispetto e l' obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio, erano pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e dapoi fatto suo genero; ond' è che Valentiniano il soleva chiamare padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo (*a*). Quindi è, che nell' istessa *Novella* facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: *Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater, leges a se post Codicem Numinis sui latas nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit*. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue *Novelle*, le quali da tempo in tempo insino all' anno 452. poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi Editti, e per dare loro maggiore autorità valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio erano inserite. Così nella *Novella* (*b*) 10. dell' anno 451. e nella *Novella* 12. *de Episcopali judicio* del 452. e nell' al-

V 2 tra

[*a*] *Vid.* Got. *Proleg. C.Th. cap.* 3. Spanhem. *Orb. Rom. cap.* 25.

[*b*] *Nov.* 10. *de confirmand. iis, quae administ.*

tra sotto il *tit. de honoratis*, *&c.* 48. si vede essersi servito delle leggi d' Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell' Oriente; poichè nelle parti Orientali la sua durata non s'estese più, che a novant' anni, cioè fino a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi autore d' un nuovo Codice, quello estinse e cancellò. Ma nell' Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si dicevano, assai miglior fortuna; poichè appresso agli Ostrogoti in Italia, a' Westrogoti nelle Gallie e nelle Spagne (*a*), e presso a' Borgognoni, Franzesi, e Longobardi fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, a loro piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest' Istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de' più valorosi e sublimi ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre, nelle

(*a*) *Vid. omnino* Gotofr. *in Proleg. C.Th. ca.* 3. & 7. & Ritter *in Epist. ad Lector. præpos. C. Th.*

nelle quali era giaciuto , per opera di Giovanni Sicardo , che al ſentir di Doujat (*a*) fu il primo , che lo cavò fuori alla luce del Mondo in Baſilea , ancorchè aſſai tronco e mutilato ; ridotto poi in miglior forma nell' anno 1540. in Parigi da Giovanni Tillio (*b*) (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch' ebbe parte nella fabbrica del proceſſo della cotanto famoſa cauſa del Principe di Condè, fu dapoi creato Veſcovo di Meaux), meritò, che intorno a tant' opera impiegaſſe la ſua dottrina e diligenza eziandio l' incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui e non mai abbaſtanza lodati Comentarj, ricolmi della più fina ed elevata erudizione , poneſſe tutto ſe ſteſſo , e tutto il ſuo ſapere ed accuratezza il diligentiſſimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortale ſuo nome , dopo le ſue cotanto lunghe ed oſtinate fatiche non potè avere la fortuna di ſopravvivere a queſta ſua impareggiabile opera , e degna d' immortale ed eterna memoria .

Ecco quali furono le vicende della Giuriſprudenza Romana da' tempi di Coſtantino M. infino all' Imperio di Teodoſio il giovane, e di Valentiniano III. ſuo collega: ecco con quali leggi eſſi governarono l' uno e l' altro

V 3 Im-

(*a*) Doujat. *hiſt. jur. civ.*
(*b*) Gherard. Von Maſtrich. *hiſt. jur. pontif. n.* 46.

Imperio. I volumi, che giravano intorno, onde doveano prenderſi ed allegarſi le leggi per le controverſie del Foro, ed inſegnarſi nell' Accademie, furono: de' Giureconſulti, i libri di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, e Modeſtino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconſulti celebrati da' ſopraddetti cinque ne' loro ſcritti, avevano parimente tutta l' autorità e forza: le note di Paolo, e di Ulpiano fatte al corpo di Papiniano furono in queſti tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè dapoi da Giuſtiniano ricevute ed ammeſſe; ma le ſentenze di Paolo ſopra ogni altro furono ſtimate, e di ſomma autorità e vigore riputate (a).

Delle Coſtituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano, ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi gentili da Adriano ſino a Diocleziano furono raccolte, facevano in queſti tempi piena autorità, ancorchè per privato ſtudio, ſenza commiſſion pubblica da que' due G.C. foſſero ſtati compilati: le Coſtituzioni de' Principi quivi raccolte s' allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle Conſultazioni: d' eſſe ſi ſervì, come s' è veduto nel primo libro, S. Agoſtino (a), allegando una Coſtituzione d' Antonino regiſtrata nel

(a) *Vid.* Gotofr. *ad L. 1.C.Th. de reſp. prud.*
(b) Aug. *lib. 2. ad Pollent. cap.* 8.

nel Codice Gregoriano: se ne valse l'Autore della Collazione delle leggi Mosaiche colle Romane (*a*), che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro: l'adoperò ancora l'Autore di quell'antica Consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo; e ne' seguenti tempi anche Triboniano (*b*), e nel suo Compendio Aniano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il *Codice* di Teodosio, colle *Novelle* recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque furono i libri, ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; da' quali ne' Tribunali e nelle Accademie, presso a' Professori e Causidici, e presso a' Magistrati e Giudici si prendevano le norme del giudicare, dello scrivere, e dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udirono leggi straniere in queste Provincie, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome solamente della legge Romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furono quelle rette ed amministrate, fin che non furono nuovamente infestate da quelle

 me-

(*a*) Collat. *ll. Mosaic. & Rom. tit. 1.* §. 8. *tit. 3.* §. 4. *tit. 6.* §. 4. *tit. 10.* §. 8. *tit. 15.* §. 3.

(*b*) *Const. Just. Summa Reip.* §. 3. *de Just. Cod. conf.*

medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle Romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poterono però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest' Istoria.

C A P. VIII. ed Ult.

Dell' esterior Polizia Ecclesiastica da' tempi dell' Imperadore Costantino M. insino a Valentiniano III.

DOpo aver Costantino M. abbracciata la Religione Cristiana, e posto in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore, ed in una più ampia e nobile Gerarchia. I Vescovi, che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle Città dell' Imperio governavano le Chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa Religione, e che cominciavano ad ergersi Tempj ed Altari per mantenere il culto di quella, si videro secondo la maggioranza delle Città, nelle quali reggevano le Chiese, in varj e diversi gradi disposti, ed

ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, d'Esarchi ovvero Patriarchi, corrispondenti a quelli de'Magistrati secolari, secondo la maggiore o minor estensione delle Provincie, ch'essi governavano.

Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi (*a*), Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrate Teologo d'Anversa, Lione Allacci, ed altri con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale dagli Apostoli riconoscessero il loro principio, e che da essi fossero state istituite. Ma Ludovico Ellies Dupin (*b*) insigne Teologo di Parigi bene a lungo ripruova il loro errore, e confutando gli argomenti recati dall'Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti e chiare pruove, che nè da Cristo, nè dagli Apostoli tali dignità fossero state istituite; ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciarono ad istituirsi, e che secondando la disposizione delle Provincie dell'Imperio, e le condizioni delle Città Metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata intro-

[*a*] Marca *lib.2. de Conc. cap.1.* Lupo *can.6. Nic. part.1.* Schelstrat. *antiq. illustr. part.* 1. *diss. 2. cap.3. art.1.* Leo Allat. *de Eccl. Occid. & Orient. consen. lib. 1. cap.2. & cap.9.* Thomasin. *Eccl. Disc. par.1. l.1. c.8. §.9. & seqq.*

[*b*] Dupin *de antiq. Eccl. discipl. diss.1. §.6.*

trodotta nella Chiesa questa polizia, e questa nuova Gerarchia (*a*).

E la maniera, colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale e propria, che sarebbe stata maraviglia, se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle Provincie dell' Imperio fatta sotto Costantino s' è ravvisato, che le Diocesi componendosi di più Provincie, aveano alcune Città primarie, ovvero Metropoli, dalle quali l' altre della medesima Provincia dipendevano: a queste si riportavano tutti i giudicj dell' altre Città minori: a queste per li negozj civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa essendo stata fondata nell' Imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l' Imperio nella Chiesa, prese perciò, data che le fu pace, nelle cose Ecclesiastiche l' istessa polizia, adattandosi a quella medesima disposizione delle Provincie, ed alle condizioni delle Città, che ritrovò (*b*). Così quando dovea ordinarsi, o deporsi qualche Vescovo, quando nelle Chiese occorreva qualche divisio-

[*a*] *Vid. etiam* Lunoj. *in Dissert. de Can. 6. Nicæn.* Pagi *Crit. Bar. an.*325. §.34. *& seqq.* Richer. *Hist. Conc. Gen. l.*1. *c.* 2. §. 11. *& seqq.* Jac. Basnage *Hist. de l'Egl. l.*1.*c.*8. *&* 9. Sam. Basnage *Ann.an.*325. §.42. *& seqq.* Bevereg. *Pandett. Can. tract.*2. *ad Can.*6. *Nic.*

[*b*] *Vid.* Marca *de Concor.l.*6. *c.*1. Thomasin. *Disc. Eccl. par.*1. *l.*1. *c.* 3. Bingh. *Or. Eccl.l.*9. *c.*1. §.4. *& seqq.*

fione o difordine, quando dovea deliberarfi fopra qualche affare, ch' era comune a tutte l'altre Chiefe della Provincia, non effendovi gli Apoftoli, a' quali prima per quefte cofe folea averfi ricorfo, era meftiere, che fi ricorreffe al Vefcovo della Città Metropoli, e capo della Provincia. Ed in cotal guifa cominciò prima per confuetudine tratto tratto ad introdurfi quefta polizia; onde la diftribuzione delle Chiefe fi fece fecondo la forma dell' Imperio, e le Città Metropoli dell' Imperio divennero anche Metropoli della Chiefa, ed i Vefcovi, che vi prefedevano, acquiftarono fopra l' intere Provincie la poteftà così d' ordinare, o deporre i Vefcovi delle Città foggette, e di comporre le loro difcordie, come anche di raunare i Sinodi, e fopra altre bifogne. Ma quefta poteftà non era affoluta, poichè fenza il configlio de' Vefcovi della fteffa Provincia niente potevano fare. Quefta confuetudine fu nel quarto fecolo, e ne' feguenti ancora per molti canoni in alcuni Concilj ftabiliti confermata; onde tutta la Chiefa al modo della civil polizia fu difpofta e diftribuita.

Quefta diftribuzione, e Gerarchia della Chiefa conforme alla polizia dell' Imperio, apparirà più chiara e diftinta, fe avremo innanzi agli occhi quella difpofizione delle Diocefi e delle Provincie, che in quefto libro abbiamo defcritta fotto l' Imperio di Coftantino.

tino. Quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali furono altrettanti moderatori destinati: l'Oriente, l'Illirico, le Gallie, e l'Italia.

Add. dell' Aut. (Questa istessa disposizione delle Diocesi e Provincie dell'Imperio, alla quale si conformò la divisione delle Provincie della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo (*a*).)

Oriente.

Fu l'Oriente diviso in cinque Diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più Provincie, Oriente, Egitto, Asia, Ponto, e Tracia.

La Diocesi d'*Oriente* ebbe per sua Città primaria, Capo di tutte l'altre, *Antiochia* nella Siria, ond'era ben proprio, che questa Città anche nella polizia Ecclesiastica innalzasse il capo sopra tutte l'altre, e che il Vescovo, che reggeva quella Cattedra, s'innalzasse parimente sopra tutti gli altri Vescovi delle Chiese di tutte quelle Provincie, delle quali questa Diocesi si componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il Capo degli Apostoli S. Piero fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l'Evangelo; ancorchè poi gli fosse piaciuto di trasferire la sua Cattedra in Roma (*b*).

Le

(*a*) Orig. Eccles. *lib. 9. cap. 1. §. 5. e 6.*

(*b*) Innoc. *I. Ep. 18. ad Alex. Antioch. t. 3. Concil.* Labbè *Decret.* Gelas. *de libr. authent. & apocryph. apu.* Labbè *t. 5. Concil.*

Le Provincie, che componevano la Diocesi d' Oriente, prima non erano più, che dieci, la Palestina, la Siria, la Fenicia, l' Arabia, la Cilicia, l' Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense, e Cipro; ma dapoi crebbe il loro numero insino a quindici, imperocchè la Palestina fu partita in tre Provincie, la Siria in due, la Cilicia in due, e la Fenicia parimente in due. Ecco come ora ravviseremo in ciascheduna di queste Provincie i loro Metropolitani secondo la polizia dell' Imperio.

La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra Città sua Metropoli, che *Cesarea*; onde il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi dell' altre Città minori: ed essendo poi stata divisa in più Provincie, ebbe in una per Metropoli la Città di *Scitopoli*, e nell' altra quella di *Gerusalemme*. Ma non perchè d' una Provincia ne fossero fatte tre, venne per questa nuova divisione, ed accrescimento di due altre Metropoli, a derogarsi le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero come già erano i Vescovi di Scitopoli, e di Gerusalemme suffraganei al Metropolitano di Cesarea; e quando celebrossi il gran Concilio di Nicea, ancorchè a Gerusalemme Città Santa molti onori e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri, che si recasse pregiudicio al Metro-

po-

politano di Cesarea. *Metropoli propria dignitate servata*, dice il settimo canone di quel Concilio; e non per altra ragione, se non perchè essendo una la Provincia della Palestina, e Cesarea antica sua Metropoli, trovandosi acquistate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo, non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle, o a scemarsele. Nè se non molto tempo dapoi, la Chiesa di Gerusalemme fu decorata della dignità Patriarcale, come più innanzi vedremo.

L'altra Provincia di questa Diocesi fu la Siria, ch'ebbe per Metropoli Antiochia, Capo ancora di tutta la Diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia riconobbe l'altra, che fu *Apamea*.

La Cilicia, che parimente fu in due Provincie divisa, riconobbe ancora due Metropoli, *Tarso*, ed *Anazarbo*.

La Fenicia, divisa che fu in due Provincie, riconobbe anche due Metropoli, *Tiro*, e *Damasco*. Eravi ancora nella Fenicia la Città di *Berito*, celebre al Mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il giovane, Eustazio Vescovo di questa Città ottenne da quel Principe rescritto, col quale Berito fu innalzata a Metropoli (a); per la qual

[a] *L. unic. C. de metr. Beryto.*

qual cosa Eustazio in un Concilio, che di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch' essendo la sua Città stata fatta Metropoli, si dovesse in conseguenza fare nuova divisione delle Chiese di quella Provincia, ed alcune di esse, che prima s' appartenevano al Metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova Metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora Vescovo di Tiro, scorgendo l' inclinazione di Teodosio, bisognò per dura necessità che approvasse la divisione. Ma morto l' Imperador Teodosio, e succeduto nell' Imperio d' Oriente Marciano, portò il Vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo Imperadore del torto fattogli, chiedendo che alla sua Città antica Metropoli si restituissero quelle Chiese, che l' erano state tolte. Fece Marciano nel Concilio di Calcedonia riveder la causa, e parve a que' Padri, che tal affare non secondo la nuova disposizione di Teodosio, e secondo le novelle Costituzioni de' Principi dovesse regolarsi, ma a tenore de' Canoni antichi; e lettosi nell' assemblea il Canone del Concilio Niceno, col quale si stabiliva, che in ciascheduna Provincia un solo fosse il Metropolitano, fu determinato a favore del Vescovo di Tiro, e restituite alla sua Cattedra tutte le Chiese di questa Provincia; poichè secondo l'antica disposizione delle Provincie della Diocesi d' Oriente, la Fenicia era

era una Provincia, ed un ſolo Metropolitano riconobbe (*a*).

Così quando i Veſcovi volevano intraprendere ſopra le ragioni del loro Metropolitano, ſolevano ricorrere agl' Imperadori, ed ottenere diviſione della Provincia, e che la loro Cittá s' innalzaſſe a Metropoli, affinchè poteſſero appropriarſi le ragioni di Metropolitano ſopra quelle Chieſe, che toglievanſi al più antico (*b*). In fatti l' Imperador Valente in odio di Baſilio diviſe la Cappadocia in due parti, e così facendoſi nell' altre Provincie, ſeguì ancora la diviſione delle Provincie della Chieſa, come teſtimonia il Nazianzeno (*c*); perocchè ne' tempi che ſeguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio Niceno, il quale poſſiamo dire, nella ſola cauſa di Fozio Veſcovo di Tiro eſſere ſtato oſſervato, giacchè dapoi ſecondo erano le Città dagl' Imperadori innalzate a Metropoli, e diviſe le Provincie, ſi mutava per ordinario anche la polizia Eccleſiaſtica (*d*); anzi dallo ſteſso Concilio Calcedonenſe fu anche ciò permeſſo per quelle pa-

[*a*] Concil. Chalced. *Act.* 4. Marca *de Concor. l.* 2. *cap.* 8.

[*b*] Jaq. Baſnage *Hiſt. de l'Egl. t.* 1. *l.* 1. *cap.* 8. *Vid.* Chriſt. Lup. *ad Can.* 12. *Conc. Chalc.* & Van-Eſpen *ibid.*, & *in Jur. Eccl. par.* 1. *tit.* 19. *c.* 1. *num.* 9.

(*c*) S. Greg. Nazianz. *Ora.* 20. & *Epiſt.* 88. *Vid.* Better. *Pith. Diatr.* 2. *c.* 6.

[*d*] Baſnage *loc. cit.* Bingham. *Or. Eccl. l.* 9. *c.* 1. §. 7.

parole del *can.* 17. *Sin autem etiam aliqua Civitas ab. Imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles & publicas formas Ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequatur* (*a*). Quindi poi nacque, che mutandosi la disposizione e polizia dell' Imperio, si videro anche tante mutazioni nello stato Ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

In cotal guisa l' altre Provincie ancora di questa Diocesi d'Oriente, come l' Arabia, l' Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense, e Cipro, secondo la disposizione e polizia dell' Imperio riconobbero i loro Metropolitani (*b*); i quali furono così chiamati, perchè presedevano nelle Chiese delle Città principali delle Provincie, e per conseguenza godevano d' alcune ragioni e prerogative, che non aveano gli altri Vescovi preposti all'altre Chiese delle Città minori della Provincia. Così essi ordinavano i Vescovi eletti dalle Chiese della Provincia; convocavano i Concilj Provinciali, ed aveano la soprantendenza e la cura, perchè nella Provincia la fede e la disciplina si serbasse; ch' erano le ragioni e' privilegj de' Metropolitani, per li quali si distinguevano sopra i Vescovi. Ed in cotal maniera dopo il Concilio Niceno intesero il

(*a*) *Vid. tamen* Marca *de Conc. l.2.c.* 8. §.6. Bevereg. *Comm. in Can. Apost. l.2. c.5.* §.18.

(*b*) *Vid.* Bingham. *Or. Eccl. l.9.c.2.*§.9. *& seqq.*

nome di Metropolitano tutti gli altri Concilj, che dapoi seguirono, e gli altri Scrittori Ecclesiastici del quarto e quinto secolo.

Egli è ancor vero, che vi furono alcuni Vescovi, ch' ebbero solamente il nome di Metropolitano, e per solo onore furono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni e prerogative. Così il Vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di Metropolitano, con essere anteposto a tutti gli altri Vescovi di quella Provincia, ma non già restò esente dal Metropolitano di Nicomedia, di cui era suffraganeo (*a*). Così anche furono i Vescovi di Calcedonia (*b*), e di Berito. E secondo questo istituto negli ultimi nostri tempi pur veggiamo nel nostro Regno molti Vescovi, come quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ed in Sardegna il Vescovo Arborense, o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di Metropolitano, ancorchè non avessero Provincia, o Vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d' Arcivescovo non è di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità; e prima non soleva darsi, se non a' primi e più insigni Vescovi, ed anche molto di rado. (*c*) Ne'

(*a*) Conc. Chalced. *Act.* 13. & *Can.* 12.
(*b*) Conc. Chalced. *Act.* 7.
(*c*) *Vid.* Dupin. *de ant. Eccl. Disc. Diss.* 1. §. 3. Bingham. *Or. Eccl. l.* 2. *c.* 17. §. 1.

Ne' tre primi secoli non s' intese, nè si legge mai tal nome. Cominciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Attanasio, e dapoi in alcuni altri Scrittori, ma di rado (a). Nel quinto secolo fu più usitato, e cominciò a darsi a' Vescovi di Roma, a quelli d' Antiochia, d' Alessandria, di Costantinopoli, di Gerusalemme, d' Efeso, e di Tessalonica. Nel sesto diedesi anche a quel di Tiro, d' Apamea, e ad alcuni altri. S. Gregorio M. diede dapoi questo nome a' Vescovi di Corinto, di Cagliari, e di Ravenna. E ne' seguenti tempi fino al secolo ottavo fu dato a questi, e ad altri insigni Metropolitani, come di Nicopoli, di Salona, d' Aquileja, di Cartagine, e d' altre Città. Ma negli ultimi tempi, e ne' secoli meno a noi lontani questo nome promiscuamente se l' attribuirono tutti i Metropolitani, anzi sovente fu dato a' semplici Vescovi, che non erano Metropolitani (b); donde avvenne, che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli Arcivescovi, che i Metropolitani, perchè fu facile a' semplici Vescovi d' attribuirsi questo speziosi nome, ma non così facile di sottoporsi le Chiese altrui. E per questa cagione si veggono

X 2 an-

(a) *Vid.* Marca *de Conc. l.1. c.3. n.5.* Thomasin. *Disc. Eccl. par.1. l.1. cap.3. num.5.* Bingham. *l.2. cap. 16. §.5.*

(b) *Vid.* Dupin. *loc. cit.* Marca *de Conc. l. 1. ca.7. §. 3.* Better. *Diatr.2. c.1.*

ancora nel nostro Regno molti Arcivescovi senza suffraganei; di che più ampiamente tratteraffi, quando della polizia Ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle Provincie della Diocesi d'Oriente ravvisiamo i Metropolitani secondo la disposizione delle Città Metropoli dell' Imperio. Ecco ancora come in questa Diocesi ravviseremo il suo Esarca ovvero *Patriarca*, che fu il Vescovo d' Antiochia, come quegli, che presedendo in questa Città Capo dell' intera Diocesi, presedeva ancora sopra tutti i Metropolitani di quelle Provincie, delle quali questa Diocesi era composta; e di cui erano le ragioni e' privilegj patriarcali, cioè d'ordinare i Metropolitani, convocare i Sinodi Diocesani, ed avere la soprantendenza e la cura, che la fede e la disciplina si serbasse nell' intera Diocesi (a). Prima questi erano propriamente detti *Esarchi*, perchè alle principali Città delle Diocesi erano preposti, e più Provincie sotto di essi avevano; onde ne' canoni del Concilio di Calcedonia (b) in cotal guisa, e per questa divisione di Provincie e di Diocesi si distinguevano gli Esarchi da' Metropolitani. Così Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Vescovo d' Efeso furono chiamati Esarchi (c), perchè il primo avea sot-

(a) Dupin. *de ant. Eccl. disc. Diss.*1. §.13.
(b) Concil. Chalced. *can.*9. & 17.
(c) Conc. Constant. *an.*680. *Act.*18.

sotto di se la Diocesi di Ponto, ed il secondo quella dell' Asia. Egli è però vero, che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici Metropolitani (*a*): ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più Metropolitani, come a quel d' Ancira, di Sardica, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larisso, ed altri. Nulladimeno la propria significazione di questa voce *Esarca* non dinotava altro, che un Vescovo, il quale a tutta la Diocesi presedeva, siccome il Metropolitano alla Provincia (*b*). Alcuni di questi Esarchi furono detti anche *Patriarchi* (*c*), il qual nome in Oriente in decorso di tempo a soli cinque si restrinse, fra i quali fu l' *Antiocheno*.

I confini dell' Esarcato d' Antiochia non s' estesero oltre a' confini della Diocesi d'Oriente; poichè l' altre Provincie convicine essendo dentro i confini dell' altre Diocesi, appartenevano agli altri Esarchi. Così la Diocesi d' Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'Esarca d' Alessandria sottoposta, e l' altre tre Diocesi d' Oriente, come l' Asiana, la Pontica, e la Tracia, erano fuori del suo Esarcato; anzi nel Concilio Costan-

[*a*] *Can. Græc.6.Conc. Sardic.* Evagr. *l.4. c.11.*
[*b*] *Vid.* Dupin *de ant. Eccl. Disc. Diss.1.* §. 4. Bingham. *Or.Eccl. l.2. c.17.* §.2.
[*c*] Dupin. *loc. cit.* §. 5. Bingham. *ib.* §. 6.

tinopolitano espressamente la cura di queste tre Diocesi a' proprj Vescovi si commette. (*a*) Nè quando il Vescovo di Costantinopoli invase queste tre Diocesi, ed al suo Patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge, che il Vescovo d' Antiochia glie l' avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda Diocesi, ch' era sotto la disposizione del Prefetto Pretorio d'Oriente, fu l' *Egitto*. La Città principale di questa Diocesi fu la cotanto famosa e rinomata *Alessandria*. Quindi il suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua Chiesa dopo quella di Roma tenne il primo luogo. S' aggiungeva ancora un' altra prerogativa, che in questa Cattedra vi sedè San Marco Evangelista suo primo Vescovo (*b*).

Fu questa Diocesi prima divisa in tre sole Provincie, l' Egitto strettamente preso, la Libia, e Pentapoli; e quindi è che nel sesto canone del Concilio Niceno si legga: *Antiqua consuetudo servetur per Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem*. La li-

[*a*] Concil. Constant. *an.* 381. *can.* 2. Theodoret. *Epist.* 86. *ad Flav.* *c.*3. Socr. *l.* 5. *cap.* 8. V*id.* Marca *de Conc. l.*6. *c.*1. Dupin *cit. Op.* §.11. *&* Bingh.*loc.cit.* §.9.

[*b*] S. Leo M. *Epist.* 11. *ad Dioscor. Alex. juxt. Edit. Quesnel. & Epist.* 80. *ad Anatol. Constant.* Decret. Gelas. Pap. *de libr. auth. & apocr.* Synes. *Epist.*66.

Libia fu dapoi divisa in due Provincie, la superiore, e l' inferiore; s'aggiunse l'Arcadia, la Tebaide, l' Augustamnica; e finalmente la Diocesi d' Egitto si vide divisa in dieci Provincie, ed altrettante Città Metropoli surfero, onde dieci Metropolitani furono a proporzione del numero delle Provincie indi accresciuti (*a*). Questi al Vescovo d' Alessandria, come loro *Esarca* e Capo della Diocesi, erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte le ragioni e privilegj esarcali. I confini del suo Esarcato non si distendevano oltre alla Diocesi d' Egitto, che abbracciava queste dieci Provincie (*b*). Nè s' impacciò mai dell' Affrica Occidentale, come ben pruova l' accuratissimo Dupino (*c*); onde furono in gravissimo errore coloro, che stimarono tutta l' Africa, come terza parte del Mondo, al Patriarcato d' Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo Esarca, come quello d' Antiochia, acquistò dapoi il nome di *Pa-ritarca*, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto e sesto secolo, come diremo più innanzi.

La terza Diocesi disposta sotto il Prefetto P. d' Oriente fu l' *Asia*, nella quale una Provincia, detta ristrettamente Asia, fu Pro-

(*a*) Dupin. *cit.Op. Dissert. 1.*
(*b*) Conc. Const.*I. can.2.*
(*c*) Dupin. *de Antiq. Eccles. discipl. diss. 1. §.11.*

consolare ; e Metropoli di questa Provincia, ed insieme Capo dell' intera Diocesi fu la Città d' *Efeso*. L'altre Provincie, come Pamfilia, Ellesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Licia, Caria, e la Frigia, che in due fu divisa, Pacaziana, e Salutare, erano al Vicario dell' Asia sottoposte (*a*), e ciascuna ebbe il suo Metropolitano. Oltre ciò era un Metropolitano nell' Isola di Rodi, ed un altro in quella di Lesbo (*b*).

La Diocesi Asiana divenne una delle *Autocefali*, come quella, che nè al Patriarca d' Alessandria, nè a quello d'Antiochia fu giammai sottoposta. Riconosceva solamente il Vescovo d' Efeso per suo Primate, come colui che nella Città principale di tutta la Diocesi era preposto. Per questa ragione Teodoro Vescovo d' Efeso fu detto *Esarca*, siccome furono appellati tutti gli altri, che ressero quella Chiesa ; poichè la loro potestà si distendeva non pure in una sola Provincia, ma in tutta la Diocesi Asiana. (*c*) Ma non poterono questi Esarchi conseguire il nome di Patriarca, perchè tratto tratto quello di Costantinopoli non pur restrinse la loro potestà,

ma

(*a*) *Vid.* Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.* 8. Pancir. *Comm. in Not. Orient. c.* 102. *&* 103.

(*b*) Harduin. *in Ind. Geogr. Episc. tom. XI. Conc.*

[*c*] *Vid.* Berter. *Diatr.* 2. *c.* 2. Marca *de Primat. num.* 25.

ma dapoi sottopose al suo Patriarcato tutta intera questa Diocesi (*a*).

La quarta fu la Diocesi di *Ponto*, la cui Città principale era *Cesarea* in Cappadocia. Prima questa Diocesi si componeva di sei sole Provincie, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Ponto, Paflagonia, e Bitinia. Tutte queste dapoi, toltone la Bitinia, furono divise in due; onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero multiplicato in undici, che altrettanti Metropolitani conobbero. In questa Diocesi era la Città di Nicea, che nel civile e nell' ecclesiastico ebbe la prerogativa d' essere dagl' Imperadori Valentiniano e Valente innalzata in Metropoli. S' oppose a tal innalzamento il Vescovo di Nicomedia, ch' era la Città Metropoli di quella Provincia, cioè della Bitinia, pretendendo, che ciò non dovesse cagionare detrimento alcuno alle ragioni e privilegj della sua Chiesa Metropolitana. Ma perchè Valentiniano e Valente avevano bensì conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già che perciò intendessero togliere le ragioni altrui, perciò furono al Metropolitano di Nicomedia conservati i privilegj della sua Chiesa, e che quella di Nicea potesse ritenere solamente l' onore ed il nome, ma non già le ragioni e' privilegj di Metropolitano. (*b*) Sopra tutti que-

(*a*) Dupin. *de ant. Eccl. Disc. Diss.* 1. §. 11.
(*b*) Conc. Chalc. *Act.* 13.

questi Metropolitani presedeva il Vescovo di *Cesarea*, ch' era la Città principale di questa Diocesi (*a*). Per questa ragione fu anch' egli appellato *Esarca*, come quelli d' Antiochia, d' Alessandria, e d' Efeso; ma non già come que' due primi potè acquistar l' onore di Patriarca, poichè la sua Diocesi fu dapoi, non altrimenti che l' Asiana, sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli (*b*).

La quinta ed ultima Diocesi, che ubbidiva al Prefetto P. d' Oriente, fu la *Tracia*, Capo della quale era *Eraclea*. Si componeva di sei Provincie, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia, e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo Metropolitano. Ma dapoi in questa Diocesi si videro delle molte e strane mutazioni così nello stato civile, che ecclesiastico. Prima per suo Esarca riconosceva il Vescovo d' *Eraclea*, come Capo della Diocesi, il quale avea per suffraganeo il Vescovo di *Bizanzio* (*c*). Ma in appresso, che a Costantino piacque ingrandir cotanto questa Città, che fattala Capo d' un altro Imperio, volle anche dal suo nome chiamarla non più Bizanzio, ma *Costantinopoli*, il Vescovo di que-

(*a*) S. Basil. *Ep.10. 183. 187. 191.* Soz. *l.6. c.12.* Berter. *Diatr.2. c.2.*

(*b*) *Vid.* Dupin. *cit. Op. Diss.1.* §. 11. Marca *de Primat. n.25.*

(*c*) Berter. *Diatr.1. c.2.* Marca *loc.cit.*

questa Città innalzossi, secondando la polizia dell' Imperio, sopra tutti gli altri, e non solamente non fu contento delle ragioni di Metropolitano, ovvero d' *Esarca*, con sopprimere quello d' Eraclea, ma decorato anche dell' onore di *Patriarca*, pretese poscia stender la sua autorità oltre a' confini del suo Patriarcato, ed invadere ancora le Provincie del Patriarcato di Roma, come più innanzi dirassi (*a*).

Ecco in breve, qual fosse in questi tempi, che a Costantino seguirono, la polizia dello stato Ecclesiastico nella Prefettura d' Oriente, tutta conforme e adattata a quella dell' Imperio.

I L L I R I C O.

Non disuguale potrà ravvisarsi l' Ecclesiastica polizia in quelle Diocesi, che al Prefetto P. dell' *Illirico* ubbidirono, cioè nella Macedonia, e nella Dacia. La Diocesi di *Macedonia*, che abbracciava sei Provincie, cioè Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio, ed Epiro nuovo, ebbe ancora la Cit-

(*b*) *Intorno alla divisione politica ed ecclesiastica delle Diocesi e delle Prov. dell' Oriente, ed alla conformità dell' una e dell' altra, vedi il* Berter. *Pith. Diatr.2.c.1.2. & 6.* Bingham. *Or.Eccl. l.9.c.1. §.5. & seqq. & tot. cap.2.*

Città sua principale, che fu *Tessalonica*, dalla quale il suo Vescovo, come Capo della Diocesi, reggeva l'altre Provincie, e sopra i Metropolitani di quella esercitava le sue ragioni *esarcali*. La Diocesi della *Dacia* di cinque Provincie era composta, della Dacia Mediterranea, e Ripense, Mesia prima, Dardania, e parte della Macedonia Salutare (a). Ci tornerà occasione della polizia di queste Diocesi più opportunamente favellare, quando del Patriarcato di Roma tratteremo. E potendo fin qui bastare ciò, che della polizia dello stato Ecclesiastico d'Oriente fin ora s'è narrato, per la conformità ch'ebbe con quella dell'Imperio, passeremo in *Occidente*, per potere fermarci in Italia, e più dappresso in queste nostre Provincie ravvisarla, per conoscere ciò che di nuovo ne recasse, e qual mutazione portasse al loro stato politico e temporale.

G A L L I E.

Ma prima bisogna notare ciò, che da' valenti investigatori delle cose Ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la polizia della Chiesa a quella dell' Imperio in Orien-

[a] *Vid.* Berter. *Pith. Diatr.* 1. *c.*2. & *Diatr.* 2. *cap.*2. Marca *de Primat. n.* 38. & *seqq.* 48. & *seqq.* Bingham. *Or. Eccl. l.*9. *c.*4. §.7. & 12.

Oriente, e nell' Illirico, che in Occidente, ed in queste nostre Provincie. Nell' Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell' Occidente se n' osservano molte. Nelle Gallie se ne veggono delle considerabili. Nell' Italia pur alcune se ne ravvisano. Ma molto più nell' Africa Occidentale, ove le Metropoli Ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel Prefetto ubbidivano, erano divise in tre Diocesi: la Gallia, che abbracciava diciassette Provincie: la Spagna, che si componeva di sette: e la Brettagna di cinque.

La Gallia non v'è alcuno dubbio, che prima tenesse disposte le sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componevano la sua Diocesi, in maniera che ciascuna Metropoli Ecclesiastica avea corrispondenza colla civile (a). Ed in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun Primate, ovvero *Esarca*, siccome le Diocesi d' Oriente, ma i Vescovi co' loro Metropolitani reggevano in comune la Chiesa Gallicana (b). E la cagione era, perchè nella Gallia non vi fu una Città cotanto principale, ed eminente sopra tutte

(a) *Vid. omnino* Marca *de Primat. nu.70. & seqq.* Pagi *Crit. Bar. an.374. n.11. & seqq.*

(b) *Vid.* Marca *loc.cit. num. 50. & seqq.*

tutte altre, ſicchè da quella doveſſero tutte dipendere, ſiccome nell'altre parti del Mondo. Ma dapoi ſi videro molte di quelle Città in conteſa per le ragioni di Primate (*a*). Nella Provincia di Narbona fuvvi gran contraſto fra i Veſcovi di Vienna, e l' Arelatenſe (*b*), di cui bene a lungo tratta Dupino (*c*). Nell' Aquitania ne' tempi poſteriori altra conteſa s' acceſe fra i Veſcovi Bituricenſe (*d*), e Burdegalenſe (*e*), che potrà vederſi appreſſo Alteſerra (*f*). In queſti ultimi tempi nell'Occidente que' Veſcovi, i quali di qualche principaliſſima Città erano Metropolitani, s' arrogarono molte altre prerogative ſopra gli altri Metropolitani, e ſi diſſero Primati, ancorchè prima queſto titolo s' attribuiva indifferentemente a tutti i Metropolitani (*g*). Così nella Francia il Metropolitano di Lione appellaſi Primate (*h*), e ritiene aſſai più prerogative, che non gli altri Metropolitani.

La Spagna riconobbe in queſti primi tempi qualche polizia Eccleſiaſtica conforme a quella

(*a*) Marca *loc. cit.* Berter. *Diatr.* 2. c. 4. & 5.
(*b*) *Di Arles*.
(*c*) Dupin. *loc.cit.* §. 10. & Marca *de Primat.*
(*d*) *Di Bourges*.
(*e*) *Di Bourdeaux*.
(*f*) Alteſerra *Rer. Aquitan. l.4. cap.4.*
(*g*) *Vid.* Marca *de Primat. num.* 4. & *ſeqq. num.* 23. & *ſeqq.*
(*h*) Marca *loc. cit.num.*95. & *ſeqq.*

la dell' Imperio. Ma dapoi mutandosi il suo governo politico, fu tutta mutata, e secondo che una Città, o per la residenza de' Principi, o per altra cagione s'innalzava sopra l'altre di più Provincie, così il Vescovo di quella Chiesa non contento delle ragioni di Metropolitano, s'arrogava molte prerogative sopra gli altri, e Primate diceasi. Così oggi la Spagna ha per suo Primate l' Arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione (*a*).

La Brettagna ancorchè prima riconoscesse qualche polizia Ecclesiastica conforme alla civile dell'Imperio; nulladimeno occupata che fu poi da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell'antica polizia così nello stato civile, come nell' ecclesiastico (*b*).

I T. A L I A.

Abbiamo riserbato in questo ultimo luogo la Prefettura d' Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci, per conoscere più minutamente la polizia Ecclesiastica delle nostre Provincie in questi tempi.

Sotto il Prefetto d' Italia, come s'è veduto, erano tre Diocesi, l' Illirico, l' Africa, e l'

(*a*) Marca *loc. cit. num.* 125. & *seqq.*
(*b*) *Vid.* Bingham. *Or. Eccl. l.* 9. *c.* 6. §. 20.

e l' Italia. Delle due prime non accade quì favellare. Ma dell' Italia, nella quale veggiamo istituito il più celebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri che un poco più diffusamente si ragioni. Ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa Diocesi, che quando gli altri Patriarcati, e quello istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di Primo e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, e sopra quanti Patriarchi vi furono giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia e Roma, esser ella la principal sede della Religione, siccome un tempo fu dell' Imperio.

Al Prefetto d' Italia, come s' è detto, due *Vicariati* erano sottoposti: il Vicariato di *Roma*, e quello d' *Italia*. Nel Vicariato di Roma erano poste dieci Provincie. Tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno, cioè la Campagna, la Puglia e Calabria, la Lucania e Bruzj, ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella Città. Vi andavano ancora comprese l' Etruria e l' Umbria, il Piceno Suburbicario, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e la Valeria.

Sotto il Vicariato d' Italia, il cui Capo fu la Città di *Milano*, erano sette Provincie: la Liguria, l' Emilia, la Flaminia, ovvero

il

il Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiunta l' Iſtria: l' Alpi Cozzie, e l' una e l' altra Rezia.

Queſta diviſione d' Italia in due Vicariati portò in conſeguenza, che la polizia Eccleſiaſtica d' Italia non corriſpondeſſe a quella d' Oriente. Poichè non ogni Provincia d' Italia ſiccome avea la Città Metropoli, ebbe il ſuo Metropolitano, come in Oriente, ma le Città, come prima, ritennero i ſemplici Veſcovi; e queſti non ad alcun Metropolitano, ma o al Veſcovo di Roma, o a quello di Milano erano ſuffraganei: quegli del Vicariato di Roma al Veſcovo di quella Città, gli altri del Vicariato d' Italia al Veſcovo di Milano (*a*).

Le Provincie, che al Vicariato della Città di Roma s' appartenevano, come ben pruova il Sirmondo (*b*), per queſto ſteſſo s' appellarono ſuburbicarie; onde le Chieſe ſuburbicarie erano quelle, che nel Vicariato di Roma erano compreſe. Jacopo Gotofredo, e Claudio Salmaſio ſono d' altro ſentimento. Eſſi reſtringono in troppo anguſti confini le Provincie, e le Chieſe ſuburbicarie, e pretendono, che foſſero ſtate quelle, che per

(*a*) P. de Marca, *de Conc. lib. 1. c. 3. num. 12. c. 7. num. 3. & ſeqq.* Berter. *Pith. Diatr. 2. cap. 4.* Baſnage *Hiſt. de l'Egl. t. 1. l. 7. cap. 1.*

(*b*) Sirmond. *de Suburb. Region. lib. 1.*

cento miglia intorno a Roma, e non oltre si distendevano, e che al Prefetto della Città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un' altra estremità, e sotto il nome di Provincie suburbicarie intesero, chi l' universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto l' Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schelstrate, e Lione Allacci (*a*).

Ma Lodovico Ellies Dupin (*b*) non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l' una come l'altra delle opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce, le Provincie e le Chiese suburbicarie essere state quelle, che al Vicario di Roma ubbidivano, e che da quel Vicariato erano comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la polizia della Chiesa quella dell' Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano (*c*). Non potea chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l' intera Diocesi d'Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali delle intere Diocesi aveano il pensiero; ma la Diocesi d' Italia

(*a*) Schel. *Antiq. illustr. par.* 1. *diss.* 2. *cap.* 3. Leo Allat. *de Occid. & Orient. Eccl. consf. lib.* 1. *cap.* 9.

[*b*] Dupin. *de ant. Eccl. disc.* §. 11. *& ult.*

[*c*] Sirmond. *Diss.* 2. *de Suburb. cap.* 4. Marca *de Conc. L.* 1. *cap.* 7. Launoj. *in Diss. de Can.* 6. *Nic. Vid.* Bingh. *l.* 9. *ca.* 1. §. 9. *& seqq.*

lia essendosi divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori nè dentro l' istessa Italia; poichè fuori di queste Provincie suburbicarie i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia erano ordinati (*a*). E se si legge, avere i Romani Pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le Provincie d' Occidente numerosi Sinodi, cotesto avvenne non per ragione dell' autorità sua di Metropolitano, ma per ragione del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico (*b*). La qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell' estensione del Patriarcato Romano, che si vide dapoi, quando non contento delle Provincie suburbicarie, si sottopose l' *Illirico*, dove mandava suoi Vicarj; ed indi non solamente si dilatò per tutte le Provincie d' *Italia*, ma per le *Gallie*, e per le *Spagne* ancora, tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l' *Occidente*, come si vedrà più innanzi.

Ma in questi tempi, ne' quali siamo, di Costantino insino all' Imperio di Valentinia-

(*a*) Gotofr. *Topogr. pag.* 420. *Cod. Th. tom.* 6. *Vid.* S. Ambr. *Ep.* 82. Marca *loc. cit.* & *l.* 6. *c.* 4. *num.* 7. & *l.* 5. *c.* 55. *n.* 5. Bingh. *loc. cit.*

(*b*) *Vid.* Marca *de Conc. l.* 1. *c.* 6.

no III. l' autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s'estendeva più che nelle sole Provincie suburbicarie (a). E perciò avvenne ancora, che il R.P. esercitasse in queste Provincie la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che non facevano gli Esarchi d' Oriente nelle Provincie delle loro Diocesi. Imperciocchè a lui come Metropolitano s' appartenevano l' ordinazioni, non solamente de' Vescovi delle Città Metropoli, ma anche di tutti gli altri Vescovi di quelle Provincie: (b) quando in Oriente gli Esarchi, l' ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.

Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice Romano fu cotanto antico, come agli Esarchi d' Oriente. Se voglia riguardarsi l' antichità della Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio anche a' semplici Vescovi (c): poi si ristrinse agli Esarchi, ch' aveano cura dell' intere Diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli Esarchi con questo nome di Patriarca erano chiama-

(a) Dupin. *loc. cit.* §. 11. Bingham. *Or. Eccl. l.* 9. *c.* 1. §. 10. & 11.

(b) *Vid.* Marca *de Conc. l.* 1. *c.* 7. *num.* 4. & *l.* 6. *c.* 4. *num.* 6.

(c) Greg. Naz. *Orat.* 18. & *Orat. hab. in Conc. Constant. ap.* Labbè *t.* 2. *Conci.* Greg. Nyss. *Orat. de magn. Episc.* Basil. *Ep.* 412. Dupin. *de Antiq. Eccl. disc. dis.* 1. §. 5.

mati (*a*). Ma in Occidente infra i Latini, il primo che così fosse nomato, fu il Pontefice Romano; ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione R. P. fu da' Greci, e da Marciano stesso Imperador di Oriente chiamato Patriarca (*b*); nè prima, come notò l' accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci se gli diede tal nome: ed il Sirmondo (*c*) non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempj più antichi, che degl' Imperadori Anastasio, e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo di Roma.

Per questa cagione nelle nostre Provincie non leggiamo noi Metropolitano alcuno; ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior splendore la Gerarchia Ecclesiastica, le Città delle nostre Provincie però non ebbero che i soli Vescovi, come prima, non riconoscenti altri, che il Vescovo di Roma per loro Metropolitano. Ciò che nòn accadde nelle Provincie d' Oriente, nelle quali, come s' è veduto, ciascuna Provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale sopra i Vescovi

(*a*) Socr. *L.* 5. *cap.*8. Conc. Chalce. *Act.* 2. Dupin *loc. cit.* §.5. *et* 7.

(*b*) Conc. Ch. *Act.* 1. *et* 3. Dupin. *loc. cit.* Richer. *Hist. Conc. t.*1. *c.*2. *n.*11.

(*c*) Sirmond. *de Eccl. suburb. lib.* 2. *cap.* 7.

di quella Provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano. Presso di noi fu diversa la polizia; poichè ancorchè la Provincia della Campagna avesse la sua Città Metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima Provincia alzò il capo con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell' anno 968. la Chiesa di Capua fu renduta Metropoli, ed il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra molti Vescovi di quella Provincia suoi suffraganei. La Puglia parimente e la Calabria non riconobbe se non molto dapoi i suoi Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa Provincia, Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l' altre Città della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti; e Siponto più tardi da Benedetto IX. fu nell' anno 1034. costituita Metropoli. Lo stesso si osserva nella Provincia della Lucania e de' Bruzj, dove Reggio, e Salerno, che secondo la polizia dell' Imperio erano in questi tempi le Città Metropoli della medesima Provincia, non ebbero che i soli Vescovi; e Reggio conobbe dapoi i Metropolitani, mercè del Patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V. nell' anno 984.; e così gli altri che veggiamo

mo ora in questa Provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molti tardi. Benevento fu innalzato a questo onore da Giovanni XIII. nell'anno 969. un anno dopo Capua. E tutti gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero in tutte queste nostre Provincie, hanno meno antica origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Istoria.

Ne' tempi adunque, ne' quali siamo, di Costantino fino a Valentiniano III. le Chiese di queste nostre Provincie, come suburbicarie, ebbero per loro Metropolitano il solo Pont. Romano. A lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' Vescovi (a); e quando mancava ad una Città il Vescovo, il Clero ed il Popolo eleggevano il successore: poi si mandava al R.P. perchè l'ordinasse (b). Il quale sovente o faceva venire l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e dapoi s'introdusse, che quando accadevano contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano. Il qual costume vedesi continuato ne' tempi di S. Gregorio M. del quale ci rimangono ancora nel Registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che diede per l'elezione de' Ve-

(a) Dupin. *loc. cit.* §. 11. Marca *loc. prox. cit.*
(b) P. Caracc. *de Sacr. Neap. Eccl. monum. de Severo Ep.*

Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma, e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi (*a*) *.

Ed in Sicilia, come Provincia suburbicaria, pure osserviamo la medesima autorità esercitata da' Romani Pontefici intorno all' elezione de' Vescovi, com' è manifesto dall' Epistole di Lione, e da quelle di Gregorio M. (*b*).

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la polizia Ecclesiastica in queste nostre Provincie, Ebbero come prima i soli Vescovi, nè riconobbero sopra le loro Città alcuno Metropolitano. Solo il Pontefice Romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra quelle, e vi teneva spezial cura e pensie-

Addiz. dell' Autor. * *Apruzzi*, del cui Vescovo parla *S. Gregorio M.* in questa *Ep.* 13. *Lib.* 10., è lo stesso che *Teramo*, da' Latini chiamato *Interamnia*. Luca Olstenio nelle Note alla Geografia di *Carlo da S. Paolo*, *in Piceno Suburbicario*, §. *Interamnia*, dice così: *Interamnia, Aprutium jam olim dicta, cui Opportunum Episcopum constituendum scribit Gregorius M. Lib.* 10. *Ep.* 13. *In veteri MS. Arnobj apud Card. Barbarinum Abruptiensis Ecclesia vocatur; sed nomen illud a Prægutiis detortum existimo*.

(*a*) Di Capua *Epist.* 13. *lib.* 4. & *Ep.* 26. *lib.* 8. Di Napoli *Epist.* 40. *lib.* 8. & *Epist.* 15. *lib.* 2. Di Cuma *Epist.* 9. *lib.* 2. Di Miseno *Epist.* 25. *lib.* 7. Di Apruzzi *Ep.* 13. *lib.* 10.

(*b*) Leo *Epist.* 16. *ad Epis. Sicil. et ibi* Quesnel. Greg. *Epist.* 13. *lib.* 5. Fleury *Hist. Eccl. l.* 27. *num.* 11.

ſiero. Per queſta cagione nè l'ereſia d'Arrio, nè la Pelagiana poterono giammai in queſte Provincie porre piede (a). Nè i Patriarchi di Coſtantinopoli erano ancora entrati nella pretenzione di volere al loro Patriarcato ſottoporre queſte Provincie, ſiccome tentarono dapoi a tempo di Lione Iſaurico, e del Pontefice Gregorio II. e poſero in effetto ne' tempi ſeguenti; di che altrove avremo opportunità di favellare. Nè in queſte noſtre Provincie ſi conobbe fino a queſto tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Veſcovi (b), e di Metropolitano, qual era il Veſcovo di Roma, Capo inſieme e Primo ſopra tutte le Chieſe del Mondo Cattolico. Alcuni anche a queſto tempo mettono l'iſtituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Eſorciſti, Lettori, ed Oſtiarj (c), ed eziandio d'alcuni altri Miniſtri, che non s'appartengono punto all'ordine Gerarchico, ma alla cuſtodia ed alla cura delle temporalità della Chieſa (d): di che altrove ci tornerà l'occaſione di ragionare.

I. DE'

(a) Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. mon. cap. 1. ſect. 4.*
(b) *Vid.* Hallier. *Defenſ. Hier. Eccl. L. 1. c. 3. & L. 3. ſect. 2. c. 1. & 2.* Bingh. *Or. Eccl. L. 3. c. 1. §. 4. & 6.*
(c) Bingham. *L. 3. c. 1. 2. & ſeqq.* Morin. *de Ordinat. par. 3. exer. 12. & 14.*
(d) Bingham. *L. 3. cap. 7. 8. et 9.*

I. *DE' MONACI.*

IN Oriente però s' erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati in loro favella *Monaci*. Ma questi non erano, che uomini del secolo, senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini e ne' deserti dell' Egitto per lo più menavano la loro vita (*a*). Data che fu pace alla Chiesa dall' Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata; e siccome non era più di pericolo l' essere Cristiano, molti ne facevano professione senza essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri e delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro, che vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine (*b*).

I primi Monaci, che ci comparvero, furono infra di loro divisi e distinti in due ordini, ciò sono, *Solitarj*, e *Cenobiti*. I primi si chiamarono anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni hanno voluto tira-

(*a*) *Vid.* Bingham. *Or. Eccl. l. 7. c. 2. §. 7. et c. 1. §. 4.* Pagi *Crit. Bar. an. 318. num. 14.*

(*b*) *V.* Fleury *Costum. de' Cris. par. 3. c. 15. e par. 4. cap. 1.*

tirare l'origine del Monachiſmo da' *Terapeuti*, che credettero eſſere una particolare ſocietà di Criſtiani ſtabilita da S. Marco ne' contorni d' Aleſſandria; de' quali Filone deſcrive la vita (*a*). Ma ſebbene Euſebio aveſſe creduto, che i Terapeuti foſſero Criſtiani, ed aveſſe loro attribuito il nome di Aſceti; nulladimanco è coſa affatto inveriſimile riputare quelli Criſtiani, e diſcepoli di S. Marco. Poichè quantunque la vita, che di loro ci deſcrive Filone, foſſe molto conforme a quella de' Criſtiani, le molte coſe però ch' ei ſoggiunge de' loro riti e coſtumi, come l'oſſervanza del Sabato, la Menſa ſopra la quale offerivano pani, ſale, ed iſſopo, in onore della ſacra Menſa ch' era dentro al veſtibolo del Tempio, e mille altre uſanze, che non s' accordano co' coſtumi degli antichi Criſtiani, convincono e fanno vedere, che coloro foſſero Ebrei, non Criſtiani (*b*). Il nome di Aſceti, ch' Euſebio loro attribuiſce, non deve fargli paſſare per Monaci, poichè ſiccome il termine d' Aſceti è un termine generale, che ſignifica coloro, che menano una vita di quella degli altri più auſtera e più religioſa,
così

(*a*) Phil. *in libr. de vit. contempl.*

(*b*) Scalig. *l.* 6. *de Emend. temp.* Valeſ. *ad Euſeb. l.* 2. *c.* 17. *et* 30. Dallæus *de Jejun. et Quadr. l.* 2. *cap.* 4. Baſnage *Hiſt. de l'Egl. t.* 1. *l.* 2. *c.* 1. *nu.* 4. Baſnage *Ann. Pol. Eccl. ant. Dom. an.* 2. *n.* 18. Cleric. *Hiſt. pr. Sec. in Proleg. ſect.* 1. *c.* 4. *et* 5.

così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli Asceti fossero Monaci *.

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, ch' erano nel quarto secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu Provincia dell'Oriente, che non ne abbondasse. La Diocesi d'Oriente, il cui capo era Antiochia, ne fu piena. In Egitto il numero era infinito. Nell' Africa, e nella Siria parimente abbondavano. Ed in Occidente erano ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovado Romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine Provincie, siccom' è chiaro da una Costituzione di Valentiniano il vecchio dirizzata nell' anno 370. a Damaso Vescovo di Roma (*a*). Palladio (*b*) ancora rapporta, in queste nostre Provincie, come nella Campagna, e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica e solitaria. Ed il P. Caracciolo (*c*) non pur nella Campagna, ma an-

Addiz. dell' Aut.

* Della differenza fra gli Asceti, ed i Monaci, son da vedersi *Valesio Not. in Euseb. l.2. c.17.*, e Binghamo *Lib.7. cap. 1. §. 2. e 3.*

(*a*) *L.20. C. Th. de Episc. & Cler.* Hieron. *Epist.2. ad Nep.* Got. in *Parat.* in *tit. C. Th. et ad l. 1. de Monac. Vid.* Baron. *an. 370. n. 117. et seqq.*

(*b*) Pallad. *Histor. Lausiac. Et Romæ, & in Campania, & in iis, quæ sunt circa eas partibus.*

(*c*) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 2. sect. 5.*

anche nel Sannio, e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavano una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle Città, e dal commercio degli uomini (*a*). Si fabbricavano per abitare povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri, ed altre opere facili, e questo lor lavorio bastava non solo per alimentargli, ma ancora per fare grandi elemosine (*b*). I Gentili reputavano questa lor vita oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori (*c*), accagionandogli, che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj. Non avevano certa regola, nè si legavano a voto alcuno (*d*). La loro vita quieta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne vennero tosto a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della Curia, e gli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita

(*a*) *Vid.* Pagi *Crit. Bar. an.* 390. *num.* 11. Gotofr. *ad l.* 1. *C. Th. de monach.* Bingh. *Or. Eccl. lib.* 7. *c.* 1. & 2. & *c.* 3. §. 20.

(*b*) Sozom. *lib.* 6. *cap.* 28. Aug. *de mor. Eccl. cap.* 31. Cassian. *Inst. l.* 10. *c.* 22.

(*c*) Eunap. ed altri, che possono vedersi, fra gli altri, presso Amaja *l.* 26. *C. de Decurion. lib.* 10. *Vid.* Got. *ad l.* 63. *C. Th. de Decur.*

(*d*) Bingh. *Or. Eccl. l.* 7. *c.* 3. §. 7.

vita affatto oziosa, e sottrarsi da ogn' altra obbligazione, sotto finto pretesto di Religione lasciavano le Città, ed andavansi ad unire con questi Solitarj: tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle Città a portare i carichi loro dovuti (*a*).

Ma i Solitarj non guari dapoi degenerando dal loro istituto, troppo spesso frequentavano le Città, e s' intrigavano negli affari del secolo; nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual altro si fosse negozio nelle piazze, ch' essi non ne volessero la loro parte; e crescendo vie più la loro audacia, furono sovente cagione nelle Città di molti disordini e tumulti. Di che se ne leggono molti esempj appresso Eunapio (*b*), Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed altri. Tanto che bisognò, che i Giudici e gli altri Magistrati ricorressero all' Imperadore Teodosio M. perchè rimediasse a disordini sì gravi, ed alla Repubblica perniziosi; e da

(*a*) *L. 26. C. de Decurion. lib. 10. et l.63. C. Th. de Decur. & ibi* Gotofr.

(*b*) Eunap. *Ædes.pa.78.* Chrysost. *Or.17. ad Pop.* Teodor. *lib.5. cap. 19.* Zosim. *lib. 5. cap. 23.* Liban. *Orat. pro Templ.* Ambr.*Epist. 29. alias* 17. Isid. Pelus. *l.1. Ep.14.* Basil. *Ep.42. al. 1. Hier.Ep.4. & 13. Vid. can.4. & Act. 6.Conc. Chal. &* Gotofr. *ad l.1. C.Th. de monac.*

e da quel Principe fu profferita legge (a), colla quale fu comandato, che non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nelle Città: ma non passarono venti mesi, che Teodosio in grazia de' medesimi Solitarj rivocò la legge (b).

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina Ilarione: e ne' deserti d' Egitto Macario, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia, e Giovanni precursore di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati e celebri.

Gli altri si appellarono *Cenobiti*, ovvero Religiosi, perchè essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggono questi la loro origine dagli *Esseni*, ch' era una setta di Giudei distinta da' *Terapeuti*, e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, siccome quelli, che menavano una vita tutta contemplativa e molto divota, della quale Filone (c) appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri Religiosi (d).

Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio

(a) *L. 1. C. Th. de Monach.*

(b) *L. 2. C. Th. de Monac.* Gotofr. *ibid.*

(c) Filon. in *lib. Quod omnis prob. et ap.* Euse. *de Præpar. Evan. L. 8. c. 4. et* 11. Loyseau *des Ordres*.

(d) *Vid. omnino* Cleric. *Hist. duor. pr. Sac. Proleg. sect. 1. c. 5.*

nio (*a*); in Grecia Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora essere essenziali alla Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l' alterigia del nostro spirito; di castità riguardante i moti nel nostro corpo; e di povertà per una totale abbominazione a' beni di fortuna (*b*).

Addiz. dell' Aut. (Altri vogliono, che *Basilio* non fosse stato Istitutore di alcun nuovo Ordine; ma solo il direttore di que' che si erano già resi Monaci, siccome infra gli altri credette *Binghamo* (*c*).)

S. Benedetto gl' introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno di Totila. Di che ne' libri, che seguono, ci verrà a proposito di ragionarne più a lungo, come d' una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in più remote regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all' Ordine Monastico, ed unì molti Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò Monasterj di donzelle (*d*). Erano state già pri-

(*a*) S. Athan. *in Vit. Anton.* Thomasin. *Disc. Eccl. par.* 1. *l.* 1. *c.* 50. Hist. des Ord. Monast. *t.* 1. *Diss. prelim.* §. 7. *et par.* 1. *c.* 14.
(*b*) Hist. des Ord. Monast. *t.* 1. *par.* 1. *c.* 17. *et* 18.
(*c*) *Lib.* 7. *cap.* 2. §. 12.
(*d*) Hist. des Ord. Mon. *t.* 1. *par.* 1. *c.* 14.

prima introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di verginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo (*a*). Così essendo la vita monastica dell' uno e dell' altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti Monasterj non solo vicino alle Città grandi, ma eziandio dentro le stesse Città (*b*), ed in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita (*c*). Ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliarono infiniti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio (*d*), de' quali nel corso di questa Istoria, secondo l' opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell' Africa introdurre un altro Ordine di regolarità. Egli fu l' autore de' Canonici Regolari (*e*), avendo posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d' Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè

(*a*) Hist. des Ord. Monast. *Diss. prel.* §.8.
[*b*] Hier. *epist.* 54. *al.* 50. August. *de mor. Eccl. cap.* 33.
[*c*] Bingham. *Or. Eccl. l.* 7. *c.* 3. §. 11.
[*d*] Pol. Virg. *lib.* 6. *Vid.* Hist. des Ord. Monast.
[*e*] *Vid.* Thomasin. *Disc. Eccl. par.* 1. *l.* 1. *c.* 40. Hist. des Ord. Monast. *t.* 2. *cap.* 2.

Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a certe regole, ch'erano mescolate di chericheria, e della pura vita monastica. E fu chiamata vita apostolica, per l'intento che s'avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli. Erano essi astretti agli accennati tre voti, ed aveano clausura (*a*).

Addiz. dell' Aut. (*S. Agostino* viene anche da *Duareno* (*b*) riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo (*c*); sebbene *Onofrio Panvinio* (*d*), ed Ospiniano (*e*) credano, che ne fosse stato autore Papa *Gelasio I.* intorno l'anno 495. E' certo però, che S. Agostino non fu istitutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo (*f*). Delle origini ed istituzioni di tanti nuovi Ordini di Monaci venuti dapoi nel Mondo, oltre Polidoro Virgilio, sono da vedersi Ospiniano (*g*), e Creccelio (*h*).)

Sor-

(*a*) Loyseau *des Ord. V.* Hist. des Ordr. Mon. *l. cit.* Fleury *Hist. Eccl. l.24. n.40.*
(*b*) Duar. *de Ministr. & Benefic. lib.1. cap.21.*
(*c*) Bingh. *lib.7. c.2.* §.9.
(*d*) Honofr. Panvin. *Adnot. in Platin. vit. Gelasii.*
(*e*) Hospinian. *de Orig. Monac. lib.3. cap.6.*
(*f*) *Loc. cit.* §. 9.
(*g*) Hospin. *de Orig. Monac.*
(*h*) Creccell. *Collectanea de Orig. & fundat. Ord. Monast.*

Sorſero dapoi i *Mendicanti*, i quali agli tre deſcritti voti aggiunſero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemoſina. Indi ſeguirono i Fratelli Cavalieri, come furono quelli di S. Giovanni in Geruſalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono ſterminati per Clemente V. i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaſpada, di Criſto, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio; i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religioſi, a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' ſeguenti libri di queſta Iſtoria.

Di queſti nuovi Ordini di Religioſi ne' tempi, ne' quali ſi manifeſtarono, faremo qualche breve racconto: donde non ſenza ſtupore ſcorgeraſſi, come in queſte noſtre Provincie col correre degli anni abbiano potuto germogliare tanti e sì varj Ordini, fondandovi sì numeroſi e magnifici Monaſterj, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' noſtri averi, formando un corpo tanto conſiderabile, che ha potuto mutare lo ſtato civile e temporale di queſto noſtro Reame.

In queſti ſecoli, ne' quali ſiamo, di Coſtantino M. fino a Valentiniano III. niuna alterazione recarono allo ſtato politico; perocchè quantunque molti *Solitarj* foſſero già nel

Vescovato di Roma allignati (*a*), per quello che si ricava dalla riferita Costituzione di Valentiniano il vecchio; ed in queste nostre Provincie fossero ancora penetrati (*b*), dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita: niente però portàrono di male o di turbamento allo Stato, nè furono osservati, nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s' accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia.

Addiz. dell' Aut. (E' manifesto, che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla Gerarchia Ecclesiastica, rigettandosi nell' ordine de' laici, da quel che ne scrisse *Isacco Haberto* (*c*), dicendo: *Monachi, quales primo erant ævo, extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent.* *Lindano* (*d*) pur de' Monaci parlando disse: *Qui omnes sicuti erant ordinis laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant exclusi.* In fine *Graziano* confessò, che fino a' tempi di Siricio, e di Zosimo, *Monachos simpliciter, & non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur Historia*, come sono le sue parole (*e*)).

I Ce-

(*a*) *Vid.* Baron. *Ann. an.* 340. *nu.* 7. Mabill. *Ann. Bened. L.* 1. *n.* 9. 14. & 85.

(*b*) S. Hier. *Epist.* 49. *ad Paul. al.* 13. & S. Paulin. *Ep.* 1. & 7. Mabillon. *cit. Op. t.* 1. *L.* 1. *n.* 14. & 85.

(*c*) Habert. *Archieraticon, p.* 601.

(*d*) Lindan. *Panopl. lib.* 4. *c.* 75.

(*e*) Gratian. *caus.* 16. *qu.* 1. *post. can.* 39. *V.* Bingham. *Or.* Eccl. *l.* 7. *c.* 2. §. 7.

I *Cenobiti* è manifesto, che prima di S. Benedetto erano radissimi, ed i loro Monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si narra del Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa Città, che fiorì nell'anno 375. sotto il nome di S. Martino, quando quello Santo era ancor vivo (*a*): dell' altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell' anno 438. il quale fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Africa si ricoverò in Napoli (*b*); quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città (*c*): e di alcuni altri fondati in altre Città di queste nostre Provincie (*d*), e rapportati a questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l' opera ed il tempo in confutarle.

II. *Prime Collezioni di Canoni*.

I Regolamenti, che tratto tratto, dapoi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciarono a stabilirsi dallo Stato Ecclesiastico, sebbene tuttavia per lo corso d' un secolo

(*a*) Chioccar. *de Epis. Neap. in Sancto Severo.*

(*b*) Ughel. *de Epis. Neap. tom.6. pag.*49. Martyr. Rom. 28. *Octob. & ibi* Baron.

(*c*) P. Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. monum. de Sancto Gaudioso.*

(*d*) Ugh. *loc. cit. pag.* 61. *e* 93.

colo e mezzo fino a Teodosio il giovane, e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davano in questi tempi alcun sospetto o gelosia agl'Imperadori. Imperciocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità, e protezione che tenevano della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e di disordine (*a*): di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza l' intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone e le robe Ecclesiastiche.

All' incontro appartenendo, come s' è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' Canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per occorrere a' disordini, che sempre cagio-

(*a*) S. Leo M. *Epist.* 125. *al.*75. *&* *alia PP. testimon. apud* Marca *de Conc. l.*2. *cap.* 10. 11. *&* *seqq. Vid. etiam* Baluz. *Praef. in Capit. Reg. Franc.* §. 10. *&* *seqq.*

giona la moltitudine. Perciò oltre a' libri del Testamento vecchio e nuovo, e ad alcuni canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formarono poi degli altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero e trattassero sopra ciò che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavano le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i Canoni, de' quali si formarono dapoi più *Collezioni*. Poichè quantunque alcuni abbiano creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85. sotto il titolo di *Canones Apostolorum*; nulladimeno nè l' opinione del Turriano (*a*), che stimò tutti essere stata opera degli Apostoli, nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' Canoni fossero Apostolici, sono state da' savj Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quel-

(*a*) Franc. Turrian. *lib. singulari adver. Magdebur. Centur.*

la una raccolta d' antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno; come per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio (a), Gabriel d' Aubespine (b), Lodovico Dupino (c), ed altri (d); e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrifi nel *can. Sancta Romana*, *dist.* 15. (e).

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S.Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice. O che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che dapoi fosse stato dagli Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde sebbene in esso si rappresenti l' intera disciplina, almeno della Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più antico

(a) Guilielm. Bevereg. *Cod. Can. Eccl. primit. vindicatus in Præf.*

(b) Gabr. Albasp. *Observ. l.1. c.13.*

(c) Dupin. *in Bibl. Scrip. Eccl. t. 1. pag.* 24. & *seqq.*

(d) *Vid.* Marca *de Conc. l.3. c.2.* Pagi. *Crit. Bar. an.* 100. *num.* 10.

(e) *Vid.* Dallæ. *de Pseudepigr. Apost. l.* 3. Nat. Alex. *Sæc.1. Diss.17.* Cabassut. *in Notit. Concil.* Mastrich. *Hist. Jur. Eccl. num.* 134. & *seqq.* Basnage *Ann. Pol. Eccl. an.*300. §. 14. & *seqq.*

co del terzo ſecolo (*a*). Ed ancorchè prima di queſto tempo dobbiamo credere, che varj Concilj ſi foſſero dagli Eccleſiaſtici raunati, ſecondo le varie occorrenze della purità della dottrina Criſtiana, o dell' integrità della diſciplina, quanto la perſecuzione quaſi continua de' Pagani, e l' infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli ſi ſon perduti, e ſon tutti apocrifi gli altri, che ſi millantano; ed in ſpezie gli Atti del Concilio di Sinueſſa per l' apoſtaſia di Marcellino P. e il decreto, che la prima Sede da niuno poſſa venire giudicata, eſſere certamente coſe tutte apocrife, ben lo dimoſtra Baronio (*b*) per autorità di S. Agoſtino, come inventato da' Donatiſti; anzi Cironio (*c*) prova, che l' accuſa di Marcellino non fu mai vera: che che ne dica fra' noſtri il P. Caracciolo (*d*).

Finalmente in quanto all' *Epiſtole* de' Sommi Pontefici, benchè di queſte ſe ne trovano antichiſſime del primo e del ſecondo ſecolo; pure

(*a*) Baron. *ad A.* 32. §.17. Bellarm. *de ſcript. Eccl. in Clemen.* Perron. in *Replic. ad Reg. Brittan. cap.* 24. *Vid.* Marca *de Conc. L.*3. *ca.*2. *nu.*2. Baſnage *loc. cit. num.*8. & *ſeqq.*

(*b*) Baron. *ad an.* 302. *num.*88. & *ſeqq.* Pagi *ad an.* 302. *num.* 18. & *ſeqq.* Papebroch. *in Conat. Chron. pag.* 43. S.Auguſt. *contra Petilian. cap.* 16.

(*c*) Ciron. *L.*4. *obſ.c.* 5.

(*d*) P.Carac. *de Sacr. Eccl. Neap. mon. c.*2. *ſect.*3.

pure toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono *Ascetiche* più tosto, che *Decretali*, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello, e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le *Decretali*, che si leggono scritte da' Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell' anno 398. e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell' Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate. *De hac Isidori impostura*, dice Tomasino (a), *inter doctos jam convenit*.

I primi Canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono, quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325. e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj Provin-

(a) Card. Cusan. *de Conc. Cath. l.2. cap.37. & l.3. c.2.* Baron. *in plur. Annal. loc. & præsert. an.865. n. 8. & seqq.* Marca *de Conc. l.3. c.5.* Labbè *tom. 1. Concil. passim.* Thomas. *de vet. Eccl. disc. par. 2. l. 1. cap. 9. n. 10.*

vinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da' Cronologisti , nè possa additarsene certamente l' anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d' Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria , è di Laodicea in Frigia , fuori di molti altri fatti in Africa, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo , intorno l'anno 385. si pubblicò la *prima Collezione de' Canoni* per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Giustello attesta Pietro di Marca (*a*). In essa si veggono cento sessantacinque Canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e cinque provinciali della Chiesa d' Oriente poco fa mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea , 24. da quello d' Ancira, 14. da quello di Neocesarea , 20. da quello di Gangra , 25. dal Concilio d'Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e 3. da quello di Costantinopoli (*b*). Ed è da notare , che i primi canoni appartenenti alla polizia e disciplina Ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314. poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dog-

(*a*) Marca *l.3. de Concor. cap.3. Vid. tamen* Doujat. *Prænot. Canon. l.3. cap. 3.*

(*b*) Doujat. *hist. du Droit. Canon. par.1. cap.6.*

dogmi ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcuno Concilio d' Oriente, non può di certo stabilirsi. Vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: *Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus* (a). E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese Occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui autore è incerto. Nè la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie si servirono d'altra Raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo; e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fino al secolo nono (b). Ella secondo Giustello ebbe per titolo: *Codex Canonum Ecclesiæ universæ*, e secondo Fiorente, quest' altro: *Collectio Canonum Orientalium* (c).

In processo però di tempo per una seconda Collezione o sia giunta, autore della qua-

(a) Conc. Chalced. *can.* 1. *relat. in can.* 14. *Cauſ.* 25. *quæſt.* 1.

(b) *Vid.* Marca *loc. cit.* Doujat. *Prænot. Can. l.* 3. *cap.* 14.

(c) Florent. *Diſſ. de orig. Jur. Can. par.* 2.

quale crede Doujat (*a*) essere stato l' istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451. vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d' Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; di modo che tutta questa Collezione era composta di 206. canoni. Alcun tempo dapoi furono aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 85. canoni, che chiamansi Apostolici, e 68. canoni di S. Basilio; e l' autore di questa nuova giunta, o sia Collezione, crede Doujat (*b*) essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. E' manifesto dunque, che fino a'tempi di Valentiniano III. l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infino a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costringimento; nè gli trasgressori erano puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa. Ond' è che i Padri della Chiesa, quando aveano finito il Concilio, dove molti canoni s' erano stabiliti, per-

[a] Doujat. *loc. cit. cap.7.*
[b] Doujat. *loc.cit. cap.8.*

perchè fossero da tutti osservati, dubitando; che non lo fossero per la condizione di quei tempi torbidi e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali sovente non ostante le decisioni del Concilio volevano ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl' Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (*a*), che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all' Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello (*b*). E Marziano Imperadore promulgò un Editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni (*c*). E generalmente tutti gli altri Imperadori quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati, e loro davano forza di legge con inserirgli nelle

[*a*] Euseb. in *vita Constant. lib.3. cap. 17.* Theodor. *L.1. c.10.* Socr. *l.1. cap.9.*

[*b*] Conc. Constant. I. *Epist. Synodica t. 2. Concil. l.3. C. Th. de fid. Cath.* Socrat. *l.5. hist. Eccl. c.8.*

(*c*) *L.3. C. de summ. Trin.* Justell. in *Præfat. ad Cod. Can. Eccl. Africanæ.*

nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro; com' è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d' Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.

III. *Della Conoscenza nelle Cause.*

LO Stato adunque Ecclesiastico, ancorchè da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior polizia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all' età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale. Egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Religione e della Fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correzione de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d' arbitrio e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Fòro o Territorio nella forma e potere, ch' ella tiene oggi in tutta la Cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propria-

priamente di diritto divino, ma piuttosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigj de' Magistrati. Ed i Teologi sono d' accordo, che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l' effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici; oltre all' ingiugnere della penitenza. Ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (a); o piuttosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della Terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell' eccitativo, che si chia-

(a) *Cap. cum non ab homine 10., Extr. de judic.*

chiama dirittamente *persuasione*. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo (*a*), Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da' delitti coll'autorità delle sentenze. *Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis*, dice Crisostomo (*b*); ma tutta la loro forza era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già d' imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza; affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza (*c*).

A' Principi della Terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia. *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista. Ed il Popolo d' Israello domandando a Dio un Re, disse: *Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent*. E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò

(*a*) Can. Ap. 26. Tertull. *in lib. ad Scap.* Athan. *Apol.2.* Hilar. *lib.2. ad Const.* Chrisost. *Hom.1. in Ep. ad Tit. Hom. 3. in Act. Hom.10. in* Ep. *1. ad Thessal. Homil.4. & 6. in Isai.* Lact. *lib.5. cap.13.* Cassiod. *lib. 2. epist.* 27. Bernar. *ser.66. in Cantic.*

(*b*) Chrisost. *de Sacerd. lib. 2.*

(*c*) *Can. Principes* 20. *caus.23. qu.5. Can.*22.23.26. 43.44.45. *ibid.*

che voleſſe, queſti domandò: *Cor intelligens, ut populum ſuum judicare poſſet:* domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo diſſe, che *Regum proprium officium eſt facere judicium & juſtitiam* (a). In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giuſtizia è ſempre attribuita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete; perchè Noſtro Signore iſteſſo eſſendo ſtato pregato da certo uomo, perchè imponeſſe la diviſione fra lui e ſuo fratello, riſpoſe: *Homo quis me conſtituit Judicem, aut diviſorem ſuper vos* (b)? Ed in quanto agli Apoſtoli, ecco ciò che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: *Stetiſſe Apoſtolos lego judicandos, judicantes ſediſſe non lego* (c). Nè in quelli tre primi ſecoli, ſiccome s' è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoſcenze, ebbero i Preti queſt' ampia giuſtizia contenzioſa, che hanno al preſente.

Nè tampoco l' ebbero nel quarto e quinto ſecolo; imperocchè quantunque l' Imperio foſſe governato da Imperadori Criſtiani, toltone la conoſcenza delle ſole cauſe Eccleſiaſtiche, eſſi venivano da' Magiſtrati ſecolari (d) così

(a) *Can. Regum. C.*23. *qu.*5.
(b) Lucæ *c.*12. Apoſt. ad *Roman. cap.*13. Irenæus *lib.*5. *c.*24. Origen. *l.*9. *in Ep. ad Rom. ad c.*13.
(c) S. Bernard. *lib.* 1. *Conſid. ad* Eug. *P. cap.*6.
(d) Orig. *loc. cit.* Greg. Naz. *Orat. ad Præſ. irat.* Chriſoſt. *Homil.*23. *in epiſt. ad Rom.* Ambroſ. *in Luc. lib.*4. *ca.*5. & *l.*10. *cap.*20. Aug. *in Joan. tract.* 6. Gelaſ. *ep.*8. Symmac. Pelag. Gregor. M. & *al. Pont. apud* Dupin. *de ant. Ec. Diſc. Diſſ.*7. §. *ult.*

così ne' giudicj civili, come criminali giudicati, e riguardati essi ancora come membri della società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevano in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portarono i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncare le contese, di buttargli tutti al fuoco (*a*). Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano (*b*); ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio (*c*). Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo (*d*); ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità (*e*). Prisciliano ed Istanzio furono conden-

(*a*) Sozom. *l.1. cap.17.* Theodor. *l.1. cap.11.Vid.* Pagi *Crit. Bar. an.325.*

(*b*) *Vid.* Fleury *Hist. Eccl.l.10. nu.10.& seqq.*

(*c*) Theodor. *l.1. cap.33.* S.Athan. *Apol.2.p.808.*

(*d*) Theodoret. *lib.2. cap.9.*

(*e*) *L.2. C. Th. Quorum appell.* Amm. Marc. *l.27. c.3. et 9.* Baron. *an.* 368. *et* 371.

nati per loro delitti ed oscenità da' giudici secolari, come testifica Sulpizio Severo (*a*). Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari (*b*). Ed i Vescovi d' Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare Damaso ingiustamente calunniato da' fautori di Ursicino (*c*).

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso essere ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevano ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari, ed istituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (*d*): e quando venivano citati in alcuno di questi Tribunali, dovevano dare mallevadoria *judicio sisti* (*e*).

Nell'

(*a*) Sulp. Sev. *lib.* 2. *Hist.* Eccl.

(*b*) Aug. *Post. Coll. cap.*33. Baluz. *Miscell. n.*2. Dupin. *diss. ult.* §. *ult.*

(*c*) Epist. Conc. Rom. *ad Grat. & Valent. t.* 2. *Conc.* Baron. *an.*381. Fleury *Hist.* Eccl. *L.*17.*n.*41. & 42.

(*d*) *L.* 33. & 37. *C. Th. de Ep. & Cler. L. si quis, C. de Episc. audient. Novel. Valent. III. tit.*12. *de Episc. judic.*

(*e*) *L. omnes* 33. *C. de Episc. & Cler.*

Nell' eſtravagante ed apocrifo titolo *de Epiſcopali judicio*, che fu collocato in luogo ſoſpetto, cioè nell' ultimo fine del Codice di Teodoſio, ſi legge una Coſtituzione (*a*) di Valentiniano, Teodoſio, ed Arcadio, colla quale pare che ſi dia a' Veſcovi la cognizione delle cauſe fra gli Eccleſiaſtici, e parimente che non ſiano tirati a piatire altrove, che avanti di loro ſteſſi. Ma quantunque tal legge ſia ſuppoſta, come bene a lungo dimoſtra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti, niente però da quella poterono cavarne i Preti; poichè con eſpreſſe e preciſe parole ivi ſi tratta delle ſole cauſe Eccleſiaſtiche, la conoſcenza delle quali l' ebbe ſempre la Chieſa per forma di polizia. Ecco le ſue parole: *Quantum ad cauſas tamen Eccleſiaſticas pertinet*. Graziano (*b*), al quale ciò diſpiacque, gliele tolſe affatto, e nel ſuo Decreto ſmembrò la legge, e variò la ſua ſentenza: ciò che non fu nuovo di queſto Compilatore, ſiccome altrove ce ne ſaranno ſomminiſtrati altri riſcontri. Anſelmo (*c*) su queſta legge pur fece ſimili ſcempj, e maggiori in coſe più rilevanti ſe ne ſentiranno appreſſo.

Oppongono gli Eccleſiaſtici alcune altre Co-

(*a*) *L.3. Extrav. de Epiſc. judic.*
(*b*) *C. continua 5. C. 11. qu.1.*
(*c*) Anſelm. *lib.3. c. 109. & Pol. 1. tit.19.*

Coſtituzioni di ſimil tempra, e molti canoni contro a verità sì conoſciuta. Ma riſponde loro ben a lungo, ed a propoſito Dupino (*a*) gran Teologo di Parigi, il quale meglio d' ogn' altro ci dimoſtrò, che i Cherici così nelle coſe civili e politiche, come nelle cauſe criminali non furono per diritto divino eſenti dalla poteſtà ſecolare, ſiccome nè da' tributi, nè dalle pene; ma che in decorſo di tempo per beneficio degl' Imperadori e de' Principi in alcuni caſi l' immunità acquiſtarono: ciò che ſi vedrà chiaro nel corſo di queſta Iſtoria.

Così è, che la Chieſa fino a queſti tempi non aveva acquiſtata quella giuſtizia perfetta, che il diritto chiama Giuriſdizione, ſopra i ſuoi Preti, e molto meno ſopra gli altri del ſecolo; nè allora avea Territorio, cioè *jus terrendi*, come dice il Giureconſulto (*b*), nè per conſeguenza perfetta giuriſdizione, che inheriſce al Territorio, nè preciſo coſtringimento, nè i Giudici di eſſa erano Magiſtrati, che poteſſero pronunciare quelle tre parole eſſenziali, *do*, *dico*, *abdico*. Per la qual coſa eſſi non potevano di loro autorità fare imprigionar le perſone Eccleſiaſtiche; ſiccome oggi il giorno ancora s' oſſerva in Francia, che

(*a*) Dupin. *diſ. ult. §. ult.*
(*b*) *L. pupillus 239. §. territorium 8.*, *D. de verbor. ſignif.*

che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare (*a*). E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII. alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale (*b*), con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero, ponere il loro Auditorio, per farvi in conseguenza da per tutto le catture: la quale opera, perchè non poteva nascondersi, fece che quella decretale in molti luoghi non fosse osservatà, ed in Francia, come testifica Monf. Le Maître (*c*) si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fino al tempo d'Eugenio I. come c'insegna il Volaterrano (*d*).

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazione di membra, o di morte; e ne' delitti più gravi d'eresia toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti. I quali Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di

[*a*] Gio. Galli *qu.* 103. 145. & 276. Le Maitre *tract. de Appell. cap.* 5. Loyseau *des Segn. c.* 15.
[*b*] Cap. *Cum Episcopus de offic. ord. in* 6.
(*c*) Le Maitre *de Appell. cap.* 5.
(*d*) Volater. *lib.* 22.

questi sediziosi, che turbavano la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a coloro dovuti. Di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all' emende pecuniarie (*a*); e la ragione era, perchè essi non avevano Territorio (*b*), e secondo il diritto de' Romani i soli Magistrati, che hanno il pieno Territorio, potevano condennare all' emenda (*c*). Ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè Territorio, nè Fisco, intraprese di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di Chiese, o altro, la multa; di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda da beneficio e concessione de' Principi, alcuni hanno creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo Principe per una sua Costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del

(*a*) Cap. 1. *de dolo*, *& contum. Cap. Licet*, *de pœnis*, *Cap. irrefragab.* §. *ult. de offic. ordin.*

(*b*) Loyseau *loc. cit.*

(*c*) *L. aliud est fraus*. 131. §. 1. *de verb. signif.* *L.* 1. *si qu. jus dicenti non obtem.*

del Codice di Teodosio (*a*), avesse stabilito, che il reo o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa essere denegato, avvegnacchè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il Vescovo profferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento debbano i Magistrati ordinarj eseguirla; cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante Costituzione reputata per vera, vedendosi parte di quella inserita ne' Capitolari di Carlo M. (*b*), ed ancora ne' Breviarj del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno (*c*), perchè la trovò in un Codice antico manoscritto di Guglielmo Monaco Malmesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuiscono non già a Costantino, ma a Teodosio il giovane, come fecero Innocenzio (*d*), Graziano (*e*), Ivone, Anselmo,

(*a*) *L.* 1. *C. Th. de Episc. judic.*
(*b*) Capitul. *Caroli M. lib.*6. *cap.* 281.
(*c*) Selden. in *uxor. Hebraa lib.* 3. *cap.* 18. *p.* 564. & *de Syned. lib.*1. *cap.*10. *pag.* 318.
[*d*] Inn. *c. novit.* 13. *de Judic.*
[*e*] Grat. *C.* 11. *qu.* 1. *can.*35.36.37.

mo, Palermitano, e gli altri Compilatori de' Decreti, mossi perchè in alcuni Codici manoscritti portava in fronte questa iscrizione: *Arcad. Honor. & Theodos.*

Ma oggimai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser quella finta e supposta, non altramente che la donazione del medesimo Costantino (*a*). Giacomo Gotofredo (*b*) a minuto per cento pruove dimostra la sua fallità, tanto che bisogna non avere occhi per poterne dubitare. Si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: *Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano:* si porta ancora senza Console, e senza data dell' anno: e tutta opposta a molt' altre Costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell' Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l' attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge (*c*) si vede dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano avere

(*a*) Loyseau *des Segn. cap.15.*
(*b*) Got. *tom.6. in fin. C.Th. L.* 1. *de Episc. Judic.*
[*c*] *L.3. C. Th. de Episc. Judic.*

avere cognizione , se non delle materie di Religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj . E non è credibile , che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori rapportate in quel Codice, benchè fatte in favore della Chiesa, non l' attribuiscono però tal giustizia; e spezialmente la Novella (*a*) di Valentiniano III. è direttamente contraria , dicendo , che secondo le leggi degl' Imperadori la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano ella non può conoscere, che delle materie di Religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata si vede, che in tempo d'Arcadio e d' Onorio la Chiesa non aveva , se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio , ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgarono essi una legge per mantenergliela, di cui ecco le parole : *Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur , sed experientur illius , in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium* (*b*) . E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s' impiegavano per forma

[*a*] *Nov. Valent. de* Episc. *Judic.*
[*b*] *L.8. C. de* Epis. *audient.*

ma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (*a*), e con addurne gli esempli, Gregorio Nisseno, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo (*b*). Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo che cominciò ad aumentare la conoscenza de' Vescovi per le sue *Novelle*, come vedremo nel sesto secolo; poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo, di Valentiniano III. egli è costante, che i Vescovi non aveano nè Foro, nè Territorio, nè potevano impacciarsi d' altre cause, che di Religione, così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile *Novella* (*c*), di cui eccone le principali parole: *Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat. Quod si alteruter nolit, sive laicus, sive Clericus sit, agent publicis legibus, & jure communi*; aggiungendo, che

[*a*] Basil. *epist.* 247.

[*b*] Gregor. Niss. in *vita Gregor. Neocæsar.* Ambros. Ep. 24. & *lib.2. offic. c.24.* August. in *Psal.* 128. & *lib. de Oper. Monac. cap.20.* & *homil. de pænit.* 50. *c.12.* & Ep. *ad Procul. Donastitam.* Ep.147. Socrat.*lib.* 7. cap.36. Niceph. *lib.* 14.*cap.* 39.

(*c*) *Nov.12. Valent.*

che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare : ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice (*a*). E questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non potere essere tirati a piatire fuori del loro domicilio e dimora; e nelle Provincie non potevano essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della Provincia, siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio (*b*).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause non si mutò niente in questi tempi di quello, che praticavasi negli tre primi secoli. Nè in queste nostre Provincie ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè Territorio, nè per quel che si attiene a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò fino a questo tempo alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di Religione, che giudicava per via di polizia, ed a quell' altre due occorrenze dette di sopra; e tutta la giurisdizione ed imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali, sia Prete, sia Laico, si ricorreva per le cause così civili come criminali, senza eccezione veruna.

Ma

(*a*) *L. cum Clericis*, 25. *L. omnes* 33. *C. de* Episc. & *Cler.*

(*b*) *Vid.cit. LL.* & Loyseau *des Segn. cap.*15.

Ma quantunque per questa parte non s' apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine per ciò che concerne l' acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici ed alle Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccuravano.

IV. *Beni temporali*.

CHi dice Religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (*a*), che fu Canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e' soggiunge, perchè essendo la Religione un conto, che si tiene a parte con M. Domeneddio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti, facciamo parte non a lui, il quale Signor dell' Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempj e a' suoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò

(*a*) Ammir. ne' suoi *Opusc. disc.7.*

ciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito, non potevano certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio (*a*).

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati à loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi dell'Imp. M. Aurelio (*b*) fu fatto un *Senatusconsulto*, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegj e ad altre Comunità ciò che si volesse (*c*). Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese, come Collegj illeciti, non potevano esser comprese sotto la disposizione del Senatusconsulto, contuttociò s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni (*d*). Ma subito che Costantino nell'anno 312. abbracciò la Religione Cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegj, si videro

(*a*) *L.*3. *D. de Colleg. L.* 1. *C. de Judæis. L.* 8. *C. de hered. instit.*

(*b*) V. Rittershus. *Com. in LL. XII. tab. de Colleg. jur. cap.*8.

(*c*) *L.*20. *D. de reb. dub.*

(*d*) *Vid.* Bingh. *Or. Eccl. l.*5. *c.*4. §.4.

dero le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell' anno 321. un Editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale si diede a tutti licenza di potere lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente (*a*). Così Costantino cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano e di Massimiano erano loro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro Editto rapportato da Eusebio (*b*). In oltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autore della sua vita (*c*).

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all' Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chie-

[*a*] *L.4. C. Th. de Episc. & Cler. l.1. C. Just. de SS. Eccl.*

[*b*] Euseb. *lib.10. cap.5.* Socrates *lib.1.* Sozomenus, Eutrop. & alii.

[*c*] Euseb. *Vit. Constant. lib.2. ca.20. 37. & 39.*

Chiesa per averla cotanto arricchita, che l' apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l' avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando che a tirare e rapire l' eredità de' defunti, furono cagione di molti abusi e gravi disordini, che perciò nella Repubblica s' introdussero: tanto che obbligarono i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza (*a*).

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo (*b*) deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali, l' uno che i laici cessavano d' esercitarsi nelle limosine, l' altro che gli Ecclesiastici trascurando l' ufficio loro, ch' è la cura dell' anime, diventavano proccuratori, economi, e dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l' avarizia degli Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della semplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell'anno 370. a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge (*c*), con cui severamente proibì a' Preti

(*a*) Baron. *Ann. an.*371. *num.* 121.
(*b*) Chrisost. in *Matth. hom.*26.
(*c*) *L.*10. *C. Th.de Episc. & Cl.*

ed a' Monaci di poter ricevere, sia per testamento, sia per atto tra' vivi, qualunque eredità o roba da vedove, da vergini, o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio, e Girolamo (*a*). E questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perchè inviolabilmente s'osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici e Monaci proibì simili acquisti (*b*).

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il grande a promulgarne un' altra consimile (*c*), per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevano con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci o Cherici le loro robe, in qualunque modo che tentassero di farlo. Anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi: ciò che Valentiniano non osò di fare. Sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo (*d*) alle Dia-

(*a*) Hier. *Epist.* 2. *ad Nepot.* & Ep. 22. & *de sept. Ord. Eccl. c.*5. Ambros. Ep.31. *ad Valent.* & *Hom.*7.

(*b*) *L.* 21. *C.eod. tit.*

(*c*) *L.*27. *C.Th.de Episc.* & *Cl.* Soz. *lib.* 7. *c.* 16.

(*d*) *L.*28. *C. Th. eod. tit.*

Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili; ancorchè l'Imperador. Marciano nella sua Novella (*a*) reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Commentarj (*b*).

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle; nè loro passò mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità o libertà della Chiesa. Erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano. Ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl' Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate. Ecco come ne parla S.Ambrogio (*c*): *Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, qui dispendium non dolemus, &c.* Più chiaramente lo disse S. Girolamo (*d*), scrivendo a Nepoziano: *Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, mimi, & aurigæ, & scorta hæreditates capiunt, solis Clericis ac Monachis hac lege prohibetur: & non prohibetur a persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem.*

Bb 2 Cau-

(*a*) Marcian. *Novell. de testam. Cl. 5.*
(*b*) Gotofr. *ad L.28. C. Th.eod. tit.*
(*c*) Ambros. E*p.31. ad Valent. al.1.*
(*d*) Hier. E*p.2. ad Nepot. de vit. Cler.*

Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio; & tamen nec sic refrænatur avaritia. (*a*) Così è, che in quelli tempi s' apparteneva alla giurisdizione e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dare quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch' ei reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli meno a noi remoti in tutti i dominj d' Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia, e nell' Inghilterra Odoardo I. e III. ed Errico V. (*b*). Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico (*c*), ch' è cosa molto notabile; e poi successivamente confermato da Filippo III. da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V. da Francesco I. da Errico II. da Carlo IX. e da Errico III. Ed abbiamo un Arresto presso a Paponio (*d*), per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo Re d' Aragona (*e*) statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spa-

gna

(*a*) *Vid.* Gotofr. *ad l.20. C.Th. de Episc. & Cler.*

(*b*) Pet.Greg. *de Repub. lib.13.ca.16.* Polid. Virg. *lib. 13. hist. Anglic.*

(*c*) Jo: Fab. ad *l. quoties, C. de rei vind.*

(*d*) Pap. *l.1. Rhapsod. ar.7. art.3.*

(*e*) Petr. Belluga in *Specul. Princ. tit. 14.*

gna osservarsi il medesimo ci attestano Narbona, e Lodovico Molina (a). Ed in varj luoghi di Germania, e della Frandra si osservano consimili statuti (b). Nell' Olanda Guglielmo III. Conte con suo Editto dell'anno 1328. lo proibì severamente (c). E nell' Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo (d). Nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provvedimenti.

Nelle Provincie, che ora compongono il nostro Reame di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III., le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre Città s' andavano da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti; e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recare in mezzo altri titoli, se non procedenti da concessioni fatte loro da' Principi Longobardi, o da' Normanni, che furono più profusi degli altri, o finalmente dagli Svevi, e dagli Angioini. I Monasterj cominciarono nel principio del Re-

(a) Narbon. *lib.* 35. *Cl.* 5. *num.* 30. *tit.* 3. *lib.* 1. *nov. recompil.* Molina *de contr. tit.* 2. *d.* 140. *l.* 2. *t.* 8.

(b) Gaill. *lib.* 2. *observ.* 32. *num.* 5. Choppin. *de doma. Franc. lib.* 1. *tit.* 14. Christin. *tom.* 1. *decis.* 201.

(c) Brant. 1. *hist. des Reform.* 1. *p.* 25. Ant. Matth. *manud. ad jus Can. lib.* 2. *tit.* 1. Bodin. *de Rep. lib.* 5. *cap.* 2.

(d) Bossius *de pœnis n.* 43. Signorol. de Homedeis *cons.* 21. Statut. Civit. Mediol. *nov. compil. tit. de pœn. colleg.*

Regno de' Longobardi a renderſi per gli acquiſti conſiderabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila foſſe ſtato il primo ad introdurgli in Italia, non ſi vide però quello di Monte Caſino nella Campagna cotanto arricchito, ſe non nell' età de' Re Longobardi. Ma col correre degli anni moltiplicoſſi in guiſa il numero delle Chieſe e de' Monaſterj in queſte noſtre Provincie, e gli acquiſti furono così eceſſivi, che non vi fu Città o Caſtello, piccolo o grande, che non ne rimaneſſe aſſorbito. Fu tal eceſſo ne' tempi dell' Imperador Federico II. repreſſo per una ſua legge, che oggi il giorno ancor ſi vede nelle noſtre Coſtituzioni (*a*), per la quale imitando, come e' dice, i veſtigj de' ſuoi predeceſſori, forſe intendendo di queſti Imperadori, o com' è più veriſimile, de' Re Normanni ſuoi predeceſſori, la Coſtituzione de' quali ciò riguardante ſi trova ora eſſerſi diſperſa, proibì ogni acquiſto di ſtabili alle Chieſe.

Add. dell' Aut. (La Coſtituzione di Federico II. riguardante la proibizione degli acquiſti de' beni ſtabili alle Chieſe, Monaſterj, Templarj, ed altri luoghi Religioſi, è una rinnovazione della Coſtituzione antica, ch' era nel Regno di Sicilia di quà e di là dal Faro, non già che l' Imperadore riguardaſſe alle Coſtituzioni del Codice di Teodoſio, o di Giuſtiniano. Nel-

(*a*) Conſtit. Regn. *de Reb. ſtab. Eccl. non alienand. l.3. tit.29.*

Nelle risposte che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Worms, di Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX. sopra l' accuse fatte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri degli stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcune compre, ch' essi aveano fatte in Sicilia di beni burgensatici contro il prescritto di questa antica Costituzione, che avea avuta nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole dell' accusa e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso *Goldasto* (*a*), che presso *Lunig* (*b*). PROPOSITIO ECCLESIÆ: *Templarii & Hospitalarii bonis mobilibus & immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti.* RESPONSIO IMPERIALIS: *De Templariis & Hospitalariis verum est, quod per judicium, & per antiquam Constitutionem Regni Siciliæ revocata sunt feudalia, & burgasatica, quæ habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, & vinum, & omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant Imperatorem, & Imperatori, tunc Regi, pupillo & destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia & burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt & tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II. seu de quibus haberent con-* cef-

(*a*) Goldasto *Collect. Const. Imp. Tom. II.* Edit. *Francf. An.* 1713. *p.* 79.

(*b*) Lunig. *Tom. II. del Codice Diplomatico d'Italia*, *pag.* 882.

cessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquæ Constitutionis Regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, & diem aliis burgensibus secularibus vendere & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, & perpetuo burgasatica liceret emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ (quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent & adquirerent; & hæc eadem Constitutio obtinet ultra mare.)

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi, e riputata perciò la Costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima. E se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma dapoi si videro le Chiese e' Monasterj abbondare di tanti stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d' assorbire quel poco, ch' è rimaso in potere de' secolari. Ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che fin ora s' è detto della polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie del quarto, e metà del quinto secolo.

FINE DEL TOMO PRIMO.

TAVOLA

DE' CAPITOLI

Contenuti nel PRIMO TOMO.

LIBRO PRIMO. pag. 1.

†

LI-

LIBRO II. pag. 181.

Fine della Tavola.